

Davide Suin

Tra diritto e teologia: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili



Biblioteca di cultura moderna e contemporanea

3

Collana diretta da:

Mirella Pasini
(Università di Genova)

Comitato Scientifico

Enzo Baldini
(Università di Torino)

Dino Cofrancesco
(Università di Genova)

Paola de Cuzzani
(Università di Bergen)

Adriano Fabris
(Università di Pisa)

Pascal Nouvel
(Université de Tours)

Nils Gilje
(Università di Bergen)

Gilbert Vincent
(Università di Strasburgo)

Davide Suin

**Tra diritto e teologia:
il problema del potere nella
riflessione di Alberico Gentili**



è il marchio editoriale dell'Università di Genova



Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI.

© 2021 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati.

Realizzazione Editoriale

GENOVA UNIVERSITY PRESS

Via Balbi, 6 - 16126 Genova

Tel. 010 20951558 - Fax 010 20951552

e-mail: gup@unige.it

<http://gup.unige.it>

ISBN: 978-88-3618-067-7 (versione a stampa)

ISBN: 978-88-3618-068-4 (versione eBook)

Finito di stampare marzo 2021



Stampato presso il
Centro Stampa
Università degli Studi di Genova - Via Balbi 5, 16126 Genova
e-mail: centrostampa@unige.it

Sommario

Introduzione	9
1. Dall'Italia a Londra: l'itinerario europeo di un intellettuale eterodosso	19
2. Diplomazia, teologia e guerra: verso una secolarizzazione della politica	37
2.1 Metodo e dottrina internazionalistica nel <i>De legationibus</i>	37
2.2 Diplomazia e tolleranza religiosa	65
2.3 Il <i>De papatu Romano Antichristo</i>	81
3. Il problema del potere: la <i>supremitas</i> tra ideale e realtà	109
3.1 La categoria della <i>supremitas</i> nel <i>De legationibus</i>	109
3.2 Il potere come <i>arcanum</i>	119
3.3 « <i>Tyrannidis a rege non facile separarim</i> »	146
3.4 L'esito assolutista: le <i>Regales disputationes</i>	167
4. La guerra come processo: i soggetti della comunità internazionale	207
4.1 Il <i>De iure belli</i>	207
4.2 Guerra e potere: principe giusto e tiranno nel <i>De iure belli</i>	228
4.3 Il <i>De armis Romanis</i>	265
Conclusioni	291
Bibliografia	315
Fonti primarie	315
Studi critici	324

Introduzione

Intorno alla figura di Alberico Gentili (1552-1608) si è sviluppata, a partire dai pionieristici studi tardo-ottocenteschi, una fitta letteratura critica. La rilevanza storico-giuridica e politica dell'intellettuale sanginesino, dopo secoli di parziale oblio, è stata, specie grazie al contributo fornito dal Centro Internazionale di Studi Gentiliani, meritatamente evidenziata e la sua opera, vasta e multiforme, è diventata oggetto di rigorose analisi storico-filologiche. Su impulso del CISG, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, si è avviata una nuova stagione storiografica che, allargando gli orizzonti della ricerca, tradizionalmente ancorata agli aspetti giuridico-internazionalistici del contributo gentiliano, ha determinato, favorendo il confronto tra specialisti in diverse discipline umanistiche, una nuova feconda lettura dell'opera di Gentili¹. In particolare al compianto Diego Panizza va riconosciuto il merito di avere proposto

¹ Su Gentili rimando ai seguenti studi: G.H.J. van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law. His Life, Works and Times*, Amsterdam, H.J. Paris, 1937; D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981; A. De Benedictis, *Gentili Alberico*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1999, vol. 53, pp. 245-251; *Alberico Gentili: vita e opere*, a cura di P. Ragoni, San Ginesio, CISG, 2000; G. Minnucci, *Gentili, Alberico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, 2 voll., I, pp. 967-969; P. Carta, *Gentili Alberico*, in *Enciclopedia Machiavelliana*, Roma, Treccani, 2014, pp. 599-601; S. Colavecchia, *Gentili, Alberico*, *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, edited by M. Sgarbi, Springer, International Publishing, 2017, pp. 1-3; Id., *Alberico Gentili e l'Europa. Storia ed eredità di un esule italiano nella prima età moderna*, Macerata, Eum, 2018.

un'immagine più complessa e meno stereotipata del giurista di San Ginesio la cui fortuna critica era stata principalmente indotta dagli studi di Thomas Erskine Holland² e Carl Schmitt: questi, elevando Gentili al rango di «padre fondatore del diritto internazionale», avevano stimolato la rivalorizzazione della sua opera maggiore, il *De iure belli*, e con essa l'immagine di un Gentili 'internazionalista'³ e precursore di Ugo Grozio⁴ o, ancora, ispiratore di formidabili progetti di pace universale⁵.

² T.E. Holland, *An inaugural lecture on Albericus Gentilis delivered at all souls college november 7, 1874*, London, Macmillan and Co., 1874. Sulla fortuna di Gentili cfr. D. Panizza, *Appunti sulla storia della fortuna di Alberico Gentili*, in «Il pensiero politico», V, 1972, pp. 373-386; Id., *La fortuna di Alberico Gentili: immagini e interpretazioni*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno, Ottava Giornata Gentiliana*, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 263-300; L. Nuzzo, *Alberico Gentili "internazionalista" tra storia e storiografia*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 Dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 75-100.

³ Sulla fortuna del Gentili internazionalista rimando a L. Lacchè, «Celebrato come una gloria nazionale». *Pietro Sbarbaro e il "risorgimento" di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 189-296; Id., *Il quarto centenario e i monumenti a Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 215-222; P. Nencini, *Traduzioni e traduttori di Alberico Gentili. Antonio Fiorini, giureconsulto e poeta livornese, primo volgarizzatore del diritto di guerra, in Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 9-43.

⁴ Sul rapporto Gentili-Grozio cfr. P. Haggemacher, *Grotius and Gentili: A Reassessment of Thomas E. Holland's Inaugural Lecture*, in *Hugo Grotius and International Relations*, edited by H. Bull, B. Kingsbury, A. Roberts, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 133-176; Id., *Grozio e Gentili: una nuova valutazione della prolusione di Thomas E. Holland*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica* cit., pp. 351-396.

⁵ L. Lacchè, «Celebrato come una gloria nazionale» cit., p. 244.

Se, come emerge dall'autorevole e ormai datato studio di Gesina van der Molen⁶, la centralità di Gentili nell'ambito del nascente diritto internazionale e bellico è incontrovertibile, ai più recenti studi di Diego Panizza, Diego Quagliioni⁷ e Giovanni Minnucci⁸, si deve una riconfigurazione dell'impo-

⁶ G.H.J. van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law* cit.

⁷ Si ricordino almeno D. Quagliioni, *Introduzione* a A. Gentili, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. IX-XXXIII; Id., *Il De papatu Romano Antichristo del Gentili*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli» cit., pp. 197-207; Id., *Per l'edizione del De iure belli di Alberico Gentili in Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 47-57; Id., *Alberico Gentili: il papato romano e il "potere totale"*, in *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 199-210; Id., *L'edizione italiana del De iure belli di Alberico Gentili*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica* cit., pp. 1-8; Id., *The Italian "Readers" of Bodin, 17th, 18th Centuries: The Italian "Readers" out of Italy, Alberico Gentili (1552-1608)*, in *The Reception of Bodin*, edited by H.A. Lloyd, Leiden, Brill, 2013, pp. 371-386; D. Quaglioni-G. Minnucci, *Per l'edizione critica del De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/85-1591)*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 331-348; D. Quaglioni, G. Minnucci, *Il De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/85-1591): primi appunti per l'edizione critica*, «Il pensiero politico», XLVII, n. 2, 2014, pp. 145-155.

⁸ G. Minnucci, *Un inedito di Alberico Gentili*, regius professor di diritto civile nell'Università di Oxford, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno, Ottava Giornata Gentiliana* cit., pp. 219-244; Id., *La nuova metodologia di Alberico Gentili nel I Libro del De nuptiis (1601)*, in *Atti del Convegno XI Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 17-18 settembre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 399-431; Id., *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus Iuris Canonici*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno XII Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 185-211; Id., *Diritto canonico, diritto civile, e teologia nel I Libro del De nuptiis di Alberico Gentili*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law*, edited by U.R. Blumethal, K. Pennington, A.A. Larson, Washington D.C. 1-7 agosto 2004, Città del Vaticano 2008 (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 13), pp. 423-445; Id., *Per una rilettura del metodo gentiliano*, in *Alberico Gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'Incontro di studio* (Perugia 10 ottobre

stazione storiografica verso una più complessa interpretazione della riflessione gentiliana nel quadro dei dibattiti politici e culturali che investono l'Europa tardo-cinquecentesca. Ad attestare la reviviscenza della storiografia gentiliana basti citare alcune recenti importanti iniziative editoriali: dall'edizione, a cura di Giovanni Minnucci, del commentario *Ad legem Juliam de adulteriis* (2002)⁹, alla traduzione italiana del *De iure belli*, introdotta da Diego Quaglioni e corredata da un prezioso apparato di note critiche (2008)¹⁰, alla versione inglese, anch'essa criticamente annotata, del *De armis Romanis* (2010)¹¹, fino alle recentissime edizioni del manoscritto *De papatu Romano Antichristo*¹² e del *Lectionis Virgilianae Variarum Liber*¹³.

2008), a cura di F. Treggiari, Perugia, 2010, pp. 29-56; Id., *Alberico Gentili tra diritto e teologia*, in *Diritto e religione tra passato e futuro*, Atti del Convegno Internazionale (Villa Mondragone, Monte Porzio Catone, Università di Roma "Tor Vergata", 27-29 novembre 2008), a cura di A.C. Amato Mangiameli, M.R. Di Simone, Roma, 2010, pp. 95-126; Id., *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna* (Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno; Studi e Testi, 16), Bologna, Monduzzi, 2011; Id., *Alberico Gentili interpres iuris Iustiniani o simpliciter interpres iuris?*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 237-266; Id., *Jean Hotman, Alberico Gentili, e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo*, in *Studi di Storia del diritto medioevale e moderno*, 3, a cura di F. Liotta, Milano, Monduzzi editoriale, 2014, pp. 203-262.

⁹ G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002.

¹⁰ A. Gentili, *Il diritto di guerra (De iure belli, 1598)*. Intr. di D. Quaglioni. Trad. it. di P. Nencini, ed. crit. a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008.

¹¹ A. Gentili, *The Wars of the Romans*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, transl. by D. Luper, Oxford, Oxford University Press, 2010.

¹² G. Minnucci, *Alberico Gentili, De papatu Romano Antichristo. Recognovit e codice autographo bodleiano D'Orville 607*, Milano, Monduzzi Editoriale, 2018.

¹³ A. Gentili, *Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto (Lectionis Virgilianae Variarum Liber. Ad Robertum filium, Hanau 1603)*. Introduzione, traduzione e note di Francesca Iurlaro, Macerata, EUM, 2020.

Gentili è latore di un contributo intellettuale che, aperto ai più vasti ambiti scientifici, risulta estremamente significativo per la comprensione di quel laborioso processo di concettualizzazione dei complessi fenomeni di trasformazione dell'ordine politico che interessano l'Europa a cavallo tra XVI e XVII secolo esternalendosi essenzialmente nella formazione dello Stato moderno e nell'emersione, dalle ceneri della *Respublica Christianorum*, del 'sistema degli Stati'.

Come attesta la letteratura critica, il «concetto di sovranità non è sufficientemente elaborato» da Gentili il quale tuttavia «concepisce questo aspetto come una questione di rilievo»¹⁴ facendo perno, per la propria riflessione, sulla dottrina bodiniana dello Stato e, con le cautele dell'esule *machiavelist*, sui dibattiti scaturiti intorno all'idea di Ragion di Stato¹⁵. L'elaborazione gentiliana si sviluppa – come risulta da una lettura diacronica e interdisciplinare della sua opera complessivamente intesa – in un confronto serrato tra tre distinte componenti: l'idea di una comunità internazionale costituita da soggetti sovrani in quanto detentori di una *pote-stas* svincolata da autorità superiori (dunque indipendente sul piano giurisdizionale) ed effettiva nel suo esercizio; la coscienza del valore essenziale, nella pratica e nella teoria

¹⁴ B. Kingsbury, *Alberico Gentili e il mondo extraeuropeo: gli infedeli, gli indiani d'America e la sfida della differenza*, in *Alberico Gentili e il mondo extraeuropeo. Atti del convegno Settima Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 20 settembre 1997, Milano, Giuffrè, 2001, p. 37.

¹⁵ M. Koskenniemi, *International Law and Raison d'État: Rethinking the Prehistory of International Law*, in *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 297-339; C. Vergerio, *Alberico Gentili's De iure belli: An Absolutist's Attempt to Reconcile the jus gentium and the Reason of State Tradition*, «Journal of the History of International Law», 19, 2017, pp. 1-41.

politica coeva, della salvaguardia del bene dello Stato (fine che accomuna *politiques* e trattatisti della Ragion di Stato); l'ideale ambizione di incardinare la prassi politica in un discorso giuridico basato sulla valorizzazione della ragione naturale come norma di giustizia.

La teoria gentiliana della *summa potestas* risente fortemente della dottrina della sovranità elaborata da Bodin ne *Les Six livres de la République* (1576) e nel *De Republica libri sex*, rifacimento latino del 1586: la formula – «risultato di una deliberata radicalizzazione di un risalente paradigma giuridico ormai sedimentato nella tradizione dottrinale»¹⁶ – secondo cui per sovranità si deve intendere «la puissance absolue et perpétuelle d'une République», la «summa Reipublicae legibusque soluta potestas», è del tutto recepita da Gentili il quale nelle *Regales disputationes* riconosce nella *plenitudo potestatis*, compiuta manifestazione di *imperium*, l'intrinseca natura del potere detenuto dagli organi titolari della *supremitas*.

Tale complessità di pensiero, che ben riflette la problematicità dell'età in cui il Nostro maturò la propria riflessione – nutritasi tanto della tradizione teologico-giuridica medievale quanto della fondamentale lezione della scienza politica italiana¹⁷ – e si struttura in «una certa propensione verso il mantenimento dell'equilibrio, in questioni riguardanti la religione così come in molti altri campi relativi al buon

¹⁶ D. Quaglioni, *Prefazione* a A. Di Bello, *Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin*, Napoli, Liguori Editore, 2014, p. XI.

¹⁷ Id., *Dominium, iurisdiction, imperium. Gli elementi non-moderni della modernità giuridica*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3. *Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità - Die Anfänge des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di / hrsg. Von G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2011 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento - Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, Contributi/Beiträge», 25), pp. 663-678.

governo»¹⁸, è finalmente oggetto, dopo secoli di quasi totale silenzio, di uno studio critico e non ideologico che pone tuttavia nuovi interrogativi.

Come è stato più volte affermato, Gentili rileva nell'elaborazione dottrinale del concetto di sovranità che «oggi come nel Medioevo, resta un concetto difficile»¹⁹. Il termine 'sovranità', diffuso fin dal XIII secolo anche nel volgare italiano²⁰, non figura negli scritti di Gentili, il quale parla piuttosto di *supremitas* o *maiestas*, ma è incontrovertibile la rilevanza della sua riflessione nella sedimentazione di una concezione nuova della statualità e delle sue attribuzioni: Gentili consegna un'immagine dello 'Stato' e delle sue prerogative che, pur ancorata alla tradizione teologico-giuridica medievale, attesta la volontà di affermare, facendo ricorso agli strumenti metodologici del giurista umanista, la natura tutta terrena della politica nelle sue molteplici tensioni.

¹⁸ B. Kingsbury, *Alberico Gentili e il mondo extraeuropeo: gli infedeli, gli indiani d'America e la sfida della differenza* cit., p. 32.

¹⁹ D. Quaglioni, *Prefazione* a A. Di Bello, *Stato e sovranità* cit., p. IX. Cfr. più in generale V. Piano Mortari, *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del XVI secolo*, Napoli, Liguori, 1973; J. Hoffmann, *Sovereignty*, Buckingham, Oxford University Press, 1998; A. de Benoist, *Qu'est-ce que la souveraineté*, «Elements», 96, 1999, pp. 24-35; D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004 e, per ulteriori spunti, Id., *Sovranità. Un paradigma premoderno*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di U. Pomarici, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 549-562, e Id., *Sovranità*, in *Categorie politiche. Profili storici*, a cura di M. L. Cicalese, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 15-26. Al riguardo si veda anche F. Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, 1957; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma, Bulzoni, 1982; D. Quaglioni, *La souveraineté partagée au Moyen âge*, in *Le gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe*, sous la direction de M. Gaille-Nikodimov, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005, pp. 15-24; Id., *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», 52, 2008, pp. 55-67.

²⁰ D. Quaglioni, *Prefazione* a A. Di Bello, *Stato e sovranità* cit., p. XVII.

In tale cornice si colloca – seppur non sistematicamente svolta – la riflessione intorno al tema del potere e dei suoi limiti: nucleo centrale, ma sul quale la letteratura critica non ha sufficientemente insistito, di tutta l’argomentazione giu-spolitica – precipuamente internazionalistica – di Gentili. Ai problemi della guerra giusta, della disciplina diplomatica, della libertà dei mari, della regolamentazione dei rapporti tra soggetti di ‘diritto internazionale’ (tutti argomenti che il sanginesino indaga ampiamente) è, fondamentalemente, sottesa la maturazione di una presa di coscienza della complessa configurazione di un elemento sotterraneo, magmatico, ma dirimente della moderna pratica politica internazionale: l’esercizio libero della forza, di fatto scarsamente permeabile a vincoli giuridici, sovrano, all’interno e all’esterno della sfera statale. In Gentili, fatta eccezione per gli scritti della tarda maturità, questi sviluppi, tipicamente moderni, della pratica politica appaiono implicitamente problematizzati, emergendo tra le righe di un discorso essenzialmente civilistico-internazionalistico che, dato il contesto in cui si colloca, non può prescindere da una riconfigurazione del rapporto, tutt’altro che pacifico, tra effettività dell’esercizio di *imperium* e norma etico-giuridica.

Mi è parso dunque pertinente, considerati i percorsi intrapresi dalla storiografia più recente, guardare, secondo una prospettiva differente, all’opera di Gentili – complessivamente intesa – cercando di individuarne, in relazione al punto cruciale della relazione tra potere e diritto, i nodi problematici, i momenti più significativi di un discorso, non semplicemente giuridico, segnato da un certo imbarazzo nell’accogliere la cruda realtà della prassi politica moderna. Ci si trova dinanzi alla riflessione di un giurista che si mantiene fermo nel considerare la pregnanza del vincolo tra etica (giuridicamente

affermata) e potere ma, allo stesso tempo, non rinuncia ad immergersi, con assoluta tenacia, nel reale di una pratica del governo e delle relazioni interstatuali diversamente orientata e volta alla piena affermazione, ben al di là dei tradizionali limiti di natura etica e giuridica, delle prerogative sovrane.

Mi sono accostato a tali questioni, non marginali per la comprensione di Gentili e della sua epoca, ricercando nella vasta elaborazione dottrinale gentiliana (indagata contestualmente ai contributi forniti dalla sconfinata letteratura critica) le tracce di una implicita, tutt'altro che cursoria, presa di posizione nei confronti del problema del potere e dei suoi limiti. Emerge, da una lettura incrociata degli scritti del sanguinesino, da me proposta in chiave diacronica, la difficoltà di conciliare le istanze etico-giuridiche e la concretezza della pratica politica: un nodo cruciale che attraversa, presentandosi come impasse difficilmente risolvibile, tutta la riflessione di Gentili dagli albori degli anni Ottanta del Cinquecento fino agli scritti dell'età stuardiana. Al di là delle evidenti discontinuità metodologiche, tematiche e concettuali che caratterizzano la produzione gentiliana – con l'approdo filo-assolutista degli scritti della maturità – si ritrova, come nel presente studio vorrei dimostrare, una continuità di pensiero intorno al tema del potere e del rapporto tra sovranità statale e ordine giuridico-morale.

1. Dall'Italia a Londra: l'itinerario europeo di un intellettuale eterodosso

Nelle *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* (1605)¹ Alberico Gentili (1552-1608) rendeva omaggio a due grandi *Studia*, a due importanti centri di cultura: Perugia, ove egli si era addottorato in legge (ma non in *utroque iure*) nel settembre 1572, e Oxford, *Studium* nel quale si svolse la sua carriera accademica. In Inghilterra Gentili, abbandonata la terra natia ove aveva ricoperto alcuni prestigiosi incarichi istituzionali, era giunto esule *religionis causa* nell'estate del 1580 per rimanervi, salvo una breve parentesi tedesca del 1586, fino alla morte nel 1608².

¹ Le *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* furono pubblicate da Gentili ad Hanau per i tipi di Wilhelm Antonius nel 1605. Esse comprendono due distinte orazioni pronunciate in occasione di cerimonie per il conferimento di titoli dottorali all'Università di Oxford nel 1602-3 e nel 1604. Nel testo rimando alla seguente edizione: A. Gentili, *Lodi delle accademie di Perugia e di Oxford*, testo latino con versione italiana e note a cura di G. Ermini, Perugia, Libreria Universitaria, 1968.

² Gentili, pur avendo probabilmente partecipato ai corsi di diritto canonico, si addottorò soltanto in diritto civile. La scelta di non addottorarsi in *iure canonico* fu verosimilmente dettata da motivazioni assai profonde: proprio tra il 1568 e il 1570 il padre di Alberico, Matteo Gentili, e lo zio Pancrazio Gentili, arrestati su mandato della Santa Inquisizione, subirono la dura detenzione nelle carceri del Santo Uffizio. Solamente nel 1570 furono rilasciati e reintegrati come medici; V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in «Ius gentium ius communicationis ius belli» cit., pp. 175-176. Matteo avrebbe tuttavia riabbandonato la terra natale nel 1578 a causa delle simpatie per gli ambienti della Riforma; A. Pastore, *Gentili Matteo*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. 53, 1999, pp. 251-258; D. Panizza, *Gentili Matteo*, in *Dizionario biografico dei marchigiani*, a cura di G.M. Claudi e L. Catri, Ancona, Il lavoro editoriale, 2002, pp. 248-250. Sulla scuola perugina negli anni di Gentili cfr. F. Treggiari, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009; Id., *Alberico Gentili*

La famiglia Gentili, tra il 1577 e il 1578, era stata infatti oggetto (data la presunta frequentazione di circoli eterodossi gravitanti intorno alla Confraternita dei SS. Tommaso e Barnaba³) di una serie di procedimenti giudiziari da parte della Santa Inquisizione e Alberico, probabilmente già fuggito da San Ginesio – dai padri della vicina Loreto considerata «*asylum lutheranorum*»⁴ – nell'estate del 1578⁵, non sarebbe mai rientrato in Italia. La fortunosa fuga dalla terra natale, di cui Gentili ci dà testimonianza nell'epistola dedicatoria del *De diversis temporum appellationibus* (1586)⁶, lo condusse dapprima alla volta della Slovenia⁷ – dove si trovava il fratel-

alumnus, in *Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'incontro di studio* (Perugia, 10 Ottobre 2008), a cura di F. Treggiari, Università degli Studi di Perugia, 2010, pp. 7-28.

³ Membri della famiglia Gentili frequentavano la confraternita già dal 1498. Sulla confraternita si veda P. Ragoni, *La confraternita di S. Tommaso a San Ginesio. Interpretazione di una storia singolare, La confraternita di S. Tommaso a San Ginesio. Nuove aperture documentarie*, in a cura di R. Cicconi, San Ginesio, Cisg, 2008, pp. XXXII-LXVIII.

⁴ Traggo il riferimento da V. Lavenia, *Intorno ad Alberico Gentili. La formazione, i processi, l'esilio*, in *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*, a cura di L. Felici, Torino, Claudiana, 2015, p. 257.

⁵ In un provvedimento del 10 settembre 1578 era stabilito che contro Alberico si procedesse come «*procedi solet contra fugitivos*» e che si scrivesse al «*reverendo inquisitori Venetiani ut faciat diligentiam capiendi illum*»; dunque nel settembre 1578 Alberico, e forse con lui il padre Matteo, probabilmente si trovava nei domini della Repubblica di Venezia; V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra* cit., p. 178.

⁶ Nella lettera dedicatoria afferma di aver smarrito i suoi primi commentari giuridici «*pessimo pontificiorum facinore*»; *De diversis temporum appellationibus. Epistola dedicatoria*, Wittenberg, ex officina Cratoniana, 1586. Cfr. I. MacLean, *Appendice a Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra Inghilterra e Germania, 1580-1614*, in *Alberico Gentili. Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 171-172.

⁷ A Lubiana, capitale del Ducato di Carniola, i Gentili soggiornarono per un breve periodo e Matteo Gentili, entrato a servizio del barone Kils di Kaltenprun,

lo della madre, Nicolò Petrelli⁸ – poi, attraversata la Germania e le Fiandre, in Inghilterra: dopo una permanenza a Tubinga, nei primi mesi del 1580⁹, e successivamente a Heidelberg, Neustadt, Anversa¹⁰, Gentili raggiunse l'Inghilterra, come si evince da una lettera al giureconsulto inglese Edward Dyer del 25 agosto 1583, nell'estate del 1580¹¹.

Accompagnarono Alberico il padre Matteo e, più tardi, il fratello Scipione – che nella dedica a Giacomo I dell'opera *De donationibus inter virum et uxorem* (1604) avrebbe parlato del padre Matteo come «patria ob religionem exul»¹² – il quale, immatricolatosi all'Università di Tubinga già nel giugno 1579, avrebbe intrapreso in Germania una brillante carriera accademica¹³.

svolse la funzione di protomedico; A. Gentili, *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585, p. 122. Medico di ampia cultura, Matteo (1517-1602) si era formato tra Perugia e Pisa studiando filosofia e medicina sotto il magistero di Simone Porzio, allievo di Pietro Pomponazzi, e Giovanni Argenterio. Come ricaviamo da una nota autobiografica contenuta nel cap. XVI del III libro del *De iure belli* (1598) Gentili fu, dal padre, educato alla scienza medica; S. Ferretto, *La "scienza" della politica tra filosofia e riflessione religiosa nella formazione di Alberico Gentili. Ipotesi di ricerca*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2012, p. 270.

⁸ V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra* cit., p. 179. Tra i parenti di Alberico subirono processi inquisitoriali anche Quinto Gentili (fratello di Alberico), i cugini Pietro e Gregorio Gentili, la madre Lucrezia Petrelli.

⁹ A Tubinga Alberico non ricevette una calorosa accoglienza; A. Verrecchia, *Giordano Bruno. La falena dello spirito*, Roma, 2002, pp. 195-196.

¹⁰ G. Minnucci, *Jean Hotman, Alberico Gentili* cit., p. 209.

¹¹ A. De Benedictis, *Gentili Alberico* cit.

¹² S. Gentili, *De donationibus inter virum et uxorem Libri IIII, Ad maximum principem Iacobum, Angliae, Scotiae, Franciae Hibernaeque Regem [...], Hanoviae, Typis Wecheliani, apud Claudium Marnium, et haeredes Iohannis Aubrii, 1604.*

¹³ Sulla biografia intellettuale dell'autore rimando a A. De Benedictis, *Gentili Scipione*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. 53, 1999, pp. 268-

In Inghilterra Gentili trovò un porto sicuro, una terra nella quale – pur tenendo conto delle evidenti fratture politico-religiose che opponevano anglicani, cattolici, puritani, calvinisti moderati¹⁴ – vigeva un regime di relativa tolleranza religiosa e apertura nei confronti degli esuli *religionis causa*¹⁵: lo attesta la stessa anonima *Ode ad Albericum et Scipium filios*, attribuibile a Matteo Gentili e raccolta nella *Paraphrasis aliquot psalmorum Davidis* (1581) di Scipione Gentili, nella quale si augura successo ai due fratelli e si loda la corte elisabettiana per la libertà in materia di religione¹⁶.

272; L. Bianchin, *Il diritto pubblico nel rinnovamento della tradizione dottrinale. Il "De Iurisdictione" di Scipione Gentili (1601)*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3: *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità. Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 3: *Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna-Berlin, 2011, pp. 425-447; D. SUIN, *Ius gentium e ius belli nelle Annotazioni sopra la Gerusalemme liberata di Scipione Gentili*, «Il pensiero politico», L, n. 1, 2017, pp. 77-87; *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616)*, a cura di V. Lavenia, San Ginesio, 16-17 Settembre 2016, Macerata, Eum, 2018.

¹⁴ Sulle divisioni confessionali nell'Inghilterra tardo-elisabettiana esiste una letteratura sconfinata, per una visione complessiva rimando ai seguenti studi: P. Collinson, *The Elizabethan Puritan Movement*, Oxford, Oxford University Press, 1967; A. Morey, *The Catholic Subjects of Elizabeth I*, London, 1978; D. Bianchi, *L'intero libro di Dio, chiamato Bibbia. Alle origini dell'identità puritana*, in *Questioni di storia inglese tra Cinque e Seicento: cultura, politica e religione. Atti del seminario tenutosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa l'11 e 12 aprile 2002*, a cura di S. Villani, S. Tutino, C. Franceschini, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2006, pp. 7-28.

¹⁵ Riferimenti complessivi in L. Firpo, *La Chiesa italiana di Londra nel Cinquecento e i suoi rapporti con Ginevra* (1959), ora in Id., *Scritti sulla Riforma in Italia*, Napoli, Prismi, 1996, pp. 117-194; A. Overell, *Italian Reform and English Reformations, c. 1535-c. 1585*, Aldershot, Ashgate, 2008.

¹⁶ F. Ferretti, «*Picenus hospes*». *Scipione Gentili interprete europeo della Gerusalemme liberata*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi cit.*, pp. 21-22.

Intorno ai circoli di corte e negli ambienti della Chiesa italiana di Londra¹⁷, ricostituitasi sotto la guida del siciliano Girolamo Ferlito nel 1565 dopo la parentesi del regno di Maria Tudor¹⁸, gravitavano illustri esuli per motivi di fede quali Giovanni Battista Castiglione¹⁹, Francesco Pucci²⁰,

¹⁷ Sulla quale si veda G. Caravale, *La Chiesa italiana di Londra nella seconda metà del '500. Note su Alberigo Gentili e altri esuli italiani religionis causa*, in *Alberico Gentili. «Responsability to Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale*. Atti del convegno della XV Giornata Gentiliana (San Ginesio, 14-15 settembre 2012), a cura di V. Lavenia, Macerata, Eum, 2015, pp. 175-194. A tale Chiesa Gentili aderì già nel settembre 1580. Tuttavia pare che passasse assai presto alla chiesa Londino-gallica (dove fece battezzare il figlio Robert e la figlia Anna) e successivamente diventasse membro della parrocchia di S. Elena in Bishopgate conformandosi così all'ortodossia anglicana; A. Wijffels, *Alberico Gentili, padre e giurista*, in *Alberico Gentili consiliatore. Atti del convegno quinta Giornata gentiliana*, San Ginesio, 19 Settembre 1992, Milano, Giuffrè, 1999, p. 138.

¹⁸ Successivamente la Chiesa italiana sarebbe stata guidata da Giovan Battista Aureli che a Londra, nel 1587, pubblicò presso John Wolfe l'*Esamine di vari giudicii dei politici: e della dottrina e dei fatti dei Protestanti veri e dei Cattolici Romani*. L'opera è preceduta da una dedica, del 6 ottobre 1587, al più facoltoso degli esuli italiani in Inghilterra: il genovese Orazio Pallavicino con cui Alberico Gentili si sarebbe recato in Germania nel 1586; L. Firpo, *La Chiesa italiana di Londra* cit., pp. 188-189.

¹⁹ M. Firpo, *Castiglione Giovanni Battista*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. 22, 1979, *ad vocem*.

²⁰ Su Francesco Pucci si vedano almeno M. Biagioni, *Universalismo e tolleranza nel pensiero di Francesco Pucci*, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondo*, promossi da H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Riciperati, L. Simonutti, t. I, Firenze, Olschki, 2001, pp. 331-360; G. Caravale, *Il profeta disarmato. L'eresia di Francesco Pucci nell'Europa del Cinquecento*, Bologna, il Mulino, 2011; Id., *The Italian Reformation outside Italy. Francesco Pucci's Heresy in Sixteenth-Century Europe*, Leiden-Boston, Brill, 2015. Pucci è menzionato nei Verbali della Chiesa italiana di Londra per l'8 agosto 1581. Allora aveva già pubblicato la sua *Informatione della religione christiana* (1579), appello per un'organizzazione clandestina dei credenti basata sulla tolleranza confessionale e invito a forme democratiche di reggimento ecclesiastico e politico.

Fabiano Nifo²¹, Giacomo Castelvetro, John Florio, Giacomo Aconcio, Giordano Bruno: una nutrita colonia italiana che, come la storiografia ha evidenziato, fu formidabile veicolo di diffusione della cultura umanistica Oltremantica²².

A Londra Alberico (la cui vicenda di esule *religionis causa* soltanto di recente è stata illuminata dalla storiografia) fu accolto da Giovanni Battista Castiglione (?-1597), medico e insegnante di italiano della regina²³ – distintosi tenacemente nella lotta contro l’oscurantismo religioso e la libertà di pensiero²⁴ – il quale provvide a introdurlo al vice-cancelliere

²¹ Nipote del più noto Agostino Nifo, Fabiano Nifo, sospettato di luteranesimo, si recò in Inghilterra e aderì alla Chiesa italiana di Londra nel 1580.

²² *Exiles, Emigrés and Intermediaries: Anglo-Italian Cultural Transactions*, a cura di B. Schaff, Rodopi, New-York-Amsterdam, 2010; J.A. Tedeschi, *Intellettuali in esilio. Dall’Inquisizione romana al fascismo*, a cura di G. Caravale e S. Pastore, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2012. Si ricordi Giacomo Castelvetro il quale contribuì fortemente alla diffusione della cultura italiana in Inghilterra promuovendo edizioni di Guarini, Tasso e dei fratelli Gentili; I. MacLean, *Appendice a Alberico Gentili, i suoi editori* cit., p. 162.

²³ Il sostegno ricevuto dal Castiglione è peraltro comprovato dalla lettera dedicatoria a Philip Sidney, premessa alla *Paraphrasis aliquot psalmorum Davidis* (1581) di Scipione Gentili, nella quale Castiglione è lodato come un secondo padre; F. Ferretti, «*Picenus hospes*». *Scipione Gentili interprete europeo della Gerusalemme liberata* cit., pp. 21-22 n. 9. Anche MacLean sostiene che fu Castiglione a introdurre i fratelli Gentili nella comunità italiana di Londra e negli ambienti cortigiani; MacLean, *Alberico Gentili, i suoi editori* cit., pp. 124-125.

²⁴ Castiglione con fermezza aveva sostenuto la causa dell’esule trentino Jacopo Aconcio (1492-1567) condividendone le radicali posizioni in materia teologica, l’antidogmatismo, la valorizzazione della libertà di coscienza; V. Gabrieli, *Aconcio in Inghilterra (1559-1566). I baluardi di Berwick e gli “Stratagemmi di Satana”*, «La cultura», 21, 1982, 2, pp. 309-340; M. Valente, *Giacomo Aconcio, in Fratelli d’Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento*, a cura di M. Biagioni, M. Duni, L. Felici, Torino, Claudiana, 2011, pp. 9-17; G. Caravale, *Storia di una doppia censura. Gli Stratagemmi di Satana di Giacomo Aconcio nell’Europa del Seicento*, Pisa, Edizioni della Normale, 2013. Proprio al Castiglione Aconcio lasciò in eredità i propri scritti, dai quali fu tratta l’*Essortatione al timor di Dio* pubblicata, grazie all’interessamento del Castiglione, presumibilmente nel 1580.

dell'università di Oxford, il teologo anglicano Toby Matthew (1546-1628), e a Robert Dudley (1532?-1588), conte di Leicester e, dal 1564, cancelliere della stessa università²⁵.

Se per il conte di Leicester la protezione fornita al Gentili rientrava nei disegni di ostentato mecenatismo di un uomo di spicco della corte elisabettiana (egli fu mecenate di Edmund Spenser, John Florio, Petruccio Ubaldini e Tommaso Sassetto²⁶), per Gentili significò una concreta possibilità di ascesa economico-sociale. In data 24 novembre 1580 fu rilasciata infatti dal conte una lettera commendatizia presso le autorità accademiche oxoniensi, che facilitò l'introduzione di Gentili in quell'Ateneo²⁷, mentre nel gennaio del 1581, come è desumibile dalla dedica dei *Dialogi de iuris interpretibus* (1582)²⁸ e da una lettera inviata ad Arthur Atey (segretario di Leicester) il 27 gennaio 1581²⁹, Gentili è definitivamente aggregato alla facoltà di Diritto romano dell'Università, al cui ordine dei dottori viene incorporato in data 6 marzo 1581³⁰.

Fu probabilmente per il tramite di Leicester che Gentili entrò in contatto con un'altra figura di spicco della

²⁵ Sulla figura del Leicester rimando a S. Adams, *Leicester and the Court: Essays on Elizabethan Politics*, New York, Manchester University Press, 2002.

²⁶ N. Ordine, *Introduzione* a G. Bruno, *Opere italiane*, vol. I, Torino, Utet, 2013, p. 22.

²⁷ D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., p. 42 n. 55.

²⁸ I *Dialogi* furono dedicati al conte di Leicester in data 22 settembre 1582.

²⁹ D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., p. 42 n. 56. Cfr. inoltre *Calendar of State Papers. Domestic Series of the Reign of Elizabeth 1581-1590*, London, 1865, p. 3: «1581 Jan. 27. Albericus Gentilis to D. Hatio [Arthur Atey], secretary to the Earl of Leicester. Desires not to trouble the Earl too often with his letters. Will shortly try his success at college. Lat.».

³⁰ Anche Jean Hotman viene incorporato nel Collegio dei dottori lo stesso giorno; G. Minnucci, *Jean Hotman, Alberico Gentili* cit., p. 211 n. 19.

corte elisabettiana: Sir Philip Sidney (1554-1586)³¹. Questi, discendente illustre di una famiglia di antica nobiltà ed esponente – fin dagli anni trascorsi in Europa a contatto con i circoli ugonotti-monarcomachi³² – del ‘partito’ progressista di corte (fautore dell’avanzamento del protestantesimo in fun-

³¹ Sugli stretti rapporti intrattenuti tra Gentili e Sidney cfr. J. Craigwood, *Sidney, Gentili, and the Poetics of Embassy*, in *Diplomacy and Early Modern Culture*, edited by R. Adams, R. Cox, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 82-100; C. N. Warren, *Literature and the Law of Nations, 1580-1680*, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 31-61. Relativamente a Sidney, stimatissimo poeta e abile ambasciatore, si veda S. Lee, *Sidney Philip*, in *Dictionary of National Biography*, edited by Sidney Lee, vol. LII, New York, Macmillan, 1897, pp. 219-234; R.C. McCoy, *Sir Philip Sidney: Rebellion in Arcadia*, Rutgers University Press, 1979; J. Buxton, *Sir Philip Sidney and the English Renaissance*, London, MacMillan, 1987; K. Duncan-Jones, *Sir Philip Sidney: Courtier Poet*, New Haven-London, Yale University Press, 1996; B. Worden, *The Sound of Virtue. Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan Politics*, New Haven and London, Yale University Press, 1996.

³² In particolare si menzioni la salda amicizia che lo legò a Hubert Languet – che Sidney accompagnò in missione diplomatica presso Massimiliano II d'Asburgo a Vienna; B. Nicollier-De Weck, *Hubert Languet (1518-1581). Un réseau politique international de Melancton à Guillaume d'Orange*, Genève, Librairie Droz, 1995 –, Henri Estienne, Philip Duplessis-Mornay. Sidney fu lettore delle *Vindiciae contra tyrannos* (1579), trattato verosimilmente redatto da Hubert Languet e Philip Duplessis-Mornay nel 1576 (sul quale cfr. S. Testoni Binetti, *Introduzione a Stephanus Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, La Rosa Editrice, 1994, pp. VII-XXXVI), e tradotto in francese da Henri Estienne. Le *Vindiciae* sarebbero state tradotte in inglese nel 1588 – ma la sola IV questione cioè quella volta a legittimare l'intervento di principi stranieri in soccorso di sudditi perseguitati per motivi religiosi o oppressi da manifesta tirannide – con il titolo *A short Apologie for Christian souldiours*: chiaro intento di avallare la politica estera britannica nelle Fiandre. Ad accomunare Sidney e i monarcomachi ugonotti è, oltre la chiara avversione nei confronti della Chiesa cattolica (Sidney avrebbe contribuito alla traduzione inglese del *De la verité de la religion chretienne* del Duplessis-Mornay), la speranza in una risposta comune del fronte riformato alla minaccia cattolica e asburgica. Sul pensiero politico degli ugonotti e dei monarcomachi cfr. S. Testoni Binetti, *Il pensiero politico ugonotto. Dallo studio della storia all'idea di contratto (1572-1579)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2002.

zione antiasburgica³³), avrebbe esercitato un notevole influsso sul metodo e i contenuti della riflessione gentiliana³⁴.

Gentili in Inghilterra si trovò al centro degli intensi dibattiti politico-istituzionali che, in quegli anni, interessavano l'élite di governo. Tra i circoli di corte e in Parlamento emergevano quelle fratture politiche, sociali, religiose che avrebbero condotto, nel secolo successivo, al tracollo della monarchia. Gentili, esperto e raffinato conoscitore del diritto romano, si trovò ad esercitare un ruolo significativo quale consulente nei più svariati rami della giurisprudenza e quale artefice di legittimazione giuridico-ideologica di una monarchia che stava strutturandosi in senso assolutistico, affacciandosi sulla scena politica internazionale quale Potenza di primo piano³⁵. Tale processo, come testimonia la

³³ L'antispagnolismo di Sidney non è dettato unicamente dall'ambizione di allontanare la minaccia politico-militare asburgica, ma sembra determinato anche dalla volontà di tutelare le istituzioni inglesi, e la tradizione di *common law*, dalla 'tirannide' spagnola. Sidney, come attestano le considerazioni dottrinali espresse nell'*Arcadia* e i toni nostalgici con cui in alcune lettere inviate al fratello si esprime sulle istituzioni politiche veneziane, sembra accostarsi ai valori del repubblicanesimo e, come Fulke Greville rileva nella biografia a lui dedicata (redatta tra il 1610 e il 1614 ma pubblicata postuma nel 1652), al tradizionale modello della costituzione mista. Al riguardo cfr. P.C. Herman, "Bastard Children of Tyranny": *The Ancient Constitution and Fulke Greville's "A Dedication to Sir Philip Sidney"*, «Renaissance Quarterly», vol. 55, n. 3, autumn 2002, pp. 969-1004.

³⁴ A. Gentili, *Il diritto di guerra (De iure belli, 1598)* cit., pp. 97-114. Sul riflesso della questione fiamminga nella riflessione gentiliana si veda lo studio di A. Clerici, «*Maxima quaestio*». *Scipione Gentili, Alberico Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587)*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi* cit., pp. 91-126.

³⁵ Al riguardo cfr. L. Stone, *Social Change and Revolution in England, 1540-1640*, London, Routledge&Kegan, 1975; C. Russell, *Alle origini dell'Inghilterra moderna. La crisi dei parlamenti, 1509-1660*, Bologna, il Mulino, 1988; C.C. Weston, *England: ancient constitution and common law*, in *The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700*, edited by J. H. Burns, M. Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 374-411; S. Brigden, *Alle*

fondazione enriciana di numerose cattedre di diritto romano³⁶, fu accompagnato da un consistente recupero del patrimonio giuridico giustiniano: un ampio deposito normativo atto a legittimare la politica di centralizzazione politico-amministrativa che, portata avanti già sotto il regno di Enrico VII³⁷, stimolò la reviviscenza degli studi di diritto romano e l'inserimento dei civilisti nei ranghi dell'amministrazione e della burocrazia³⁸.

origini dell'Inghilterra moderna. L'età dei Tudor (1485-1603), Bologna, il Mulino, 2003.

³⁶ Nel 1540 Enrico VIII finanziò la fondazione di diverse cattedre a Oxford: oltre a teologia, greco, ebraico e medicina fu istituita la cattedra di diritto civile, probabilmente affidata a John Story (papista convinto e sostenitore di Maria Tudor nel suo intento di estirpare il protestantesimo in Inghilterra) nel 1541. Mentre le lezioni pubbliche di diritto canonico dal 1535 furono proibite, il diritto civile rifiorì. Alberico Gentili fu il settimo titolare dell'incarico di *Regius Professor of civil law*; A.M. Honoré, *Prolusione*, in *Alberico Gentili e la dottrina della guerra giusta nella prospettiva di oggi. Atti del Convegno Terza giornata gentiliana*, San Ginesio, 17 Settembre 1988, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 31-34.

³⁷ Una centralizzazione che, innovativa nella storia istituzionale inglese, apparve ad alcuni rivolta all'affermazione di un nuovo dispotismo. Thomas More, nel poema latino con cui nel maggio 1509 salutava l'avvento al trono di Enrico VIII, tacciava Enrico VII di tirannia auspicando il recupero, da parte della nobiltà, dei tradizionali diritti dei quali essa era stata privata; G. Giarrizzo, *Il pensiero politico inglese nell'età dei Tudor*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, III, *Umanesimo e Rinascimento*, Torino, Utet, 1987, p. 698.

³⁸ Il diritto romano acquisì ancor maggior rilevanza all'inizio del XVII secolo grazie all'azione di giuristi quali William Fulbecke e John Cowell; R. Helmholz, *Alberico Gentili e il rinascimento. La formazione giuridica in Inghilterra*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario* cit., pp. 313-331. Il diritto romano assunse una nuova valenza ideologica all'ascesa al trono di Giacomo I Stuart definendo la figura del sovrano come detentore di un potere assoluto, *legibus solutus*: figura notoriamente invocata nella voce 'Prerogative' del *The interpreter* di Cowell (1607). Cfr. B.P. Levack, *The civil lawyers in England 1603-1641. A political study*, Oxford, Clarendon Press, 1973, ch. 3; Id., *The civil law, theories of absolutism, and political conflict in late sixteenth and early seventeenth-century England*, in *Law, literature, and the settlement of regimes*, edited by G.J. Schochet, Washington DC, Folger Institute, 1990, pp. 29-48; L. Knafla, *Law and politics in Jacobean England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, ch. 2.

Alberico Gentili non è estraneo a tali tensioni e, strettamente legato ai più intimi collaboratori della regina, fu attento testimone dei mutamenti politico-sociali dell'Inghilterra tardo-elisabettiana, assorbita dalla minaccia asburgica e dal conflitto nelle Fiandre³⁹: Alberico e il fratello Scipione erano vicinissimi al *Leicester's bloc*, circolo gravitante intorno al conte di Leicester il quale, proprio tra il 1585 e il 1587 (in seguito al trattato di Nonsuch dell'agosto 1585), avrebbe assunto il comando della controversa spedizione militare inglese a sostegno dei Paesi Bassi contro la Spagna⁴⁰. Leicester, promotore di un avanzamento in senso radicale e militante del protestantesimo in Inghilterra, fu un accerrimo difensore della sovranità politica e religiosa della monarchia tudoriana dalle minacciose mire espansionistiche della Spagna asburgica e, con essa, del cattolicesimo internazionale tanto da arrivare ad opporsi, non diversamente dal Sidney, all'eventualità di un matrimonio tra la regina e il duca d'Anjou⁴¹ e ad essere accusato, nel *Leicester's*

³⁹ Al riguardo si veda J. Israel, *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806*, Oxford, Oxford University Press, 1995; H. Dunthorne, *Britain and the Dutch Revolt, 1560-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

⁴⁰ F. G. Osterhoff, *Leicester and the Netherlands, 1586-1587*, Utrecht, HES, 1988; J. Israel, *The Dutch Republic* cit., pp. 219-230. Sui nessi strettissimi tra i circoli cortigiani londinesi, i fratelli Gentili e gli ambienti calvinistici dell'Università di Leida (ove Scipione Gentili studiò come allievo di Doneau) si veda: J. A. van Dorsten, *Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden Humanists*, Leiden-London, Oxford University Press, 1962; P. J. Ford, *Justus Lipsius and Sir Philip Sidney*, in *The World of Justus Lipsius: A Contribution towards his Intellectual Biography*, ed. Marc Laureys, Bruxelles-Rome, Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome 68, 1998, pp. 121-136; J. Waszink, *Henry Savile's Tacitus and the English Role on the Continent: Leicester, Hotman, Lipsius*, «History of European Ideas», 42, 2016, pp. 303-319.

⁴¹ Cfr. Ph. Sidney, *Letter to Queen Elizabeth, 1580*, in *The Miscellaneous Works of Sir Philip Sidney*, edited by W. Gray, Boston, T.O.H. P. Burnham,

Commonwealth (1584), di aver asservito la monarchia ai propri fini⁴². L'antispagnolismo del Leicester e, successivamente, dell'Essex si tradusse in un conflitto su ampia scala con la Spagna, sia sostenendo i ribelli fiamminghi sia ostacolando i traffici interoceanici e favorendo la guerra di corsa nel Nuovo Mondo⁴³. Gentili, come si evince dall'elogio al Leicester contenuto nella dedica del *De legationibus* (1585)⁴⁴, è vicinissimo a tali istanze facendosi promotore – anche per evidenti ragioni di riconoscenza verso i propri mecenati – del rafforzamento della monarchia inglese in funzione antiasturgica.

Se la vicinanza a tali ambienti di corte favorì l'inserimento di Gentili nei circoli accademici, l'ostilità proveniente dagli umanisti oxoniensi⁴⁵ e il parziale isolamento (dovuto

1860, pp. 289-303. Nella lettera il Sidney afferma che l'eventuale matrimonio con il Duca di Angiò sarebbe stato «unprofitable» per la regina. Erano invece vicini all'entourage dell'Anjou i monarcomachi, come trapela dalle lettere da Hubert Languet inviate al Sidney tra il 1574 e il 1589; H. Langueti, *Epistolae ad Philippum Sydneium equitem Anglum*, a cura di D. Dalrymple, ex officina A. Murray et J. Cochran, Edinburgi, MDCCLXXVI (periodo 1573-80).

⁴² Non è possibile allo stato degli studi identificare con certezza l'estensore del libello, tuttavia si suppone potesse essere l'esiliato cattolico Charles Arundell o il gesuita Robert Parsons; P. Holmes, *The Authorship of Leicester's Commonwealth*, «The Journal of Ecclesiastical History», 33, 1982, pp. 424-430.

⁴³ Relativamente alla politica di Leicester e Sidney si faccia riferimento a J. Guy, *The Elizabethan establishment and the ecclesiastical polity*, in *The reign of Elizabeth I. Court and culture in the last decade*, edited by Id., Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 126-149; S. Adams, *A Puritan Crusade? The Composition of the Earl of Leicester's Expedition to the Netherlands, 1585-1586*, in *Leicester and the Court. Essays on Elizabethan Politics* cit., edited by Id., pp. 176-195.

⁴⁴ A. Gentili, *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585, f. iy.

⁴⁵ Mi riferisco specialmente all'Hotman e al Savile dal cui carteggio (1582-1583) si evince una chiara avversione per il Gentili; G. Minnucci, *Jean Hotman, Alberico Gentili* cit., pp. 233-237.

alla morte, nel 1586, dell'amico Philip Sidney sul campo di battaglia di Zutphen⁴⁶ e alla lontananza di Leicester) che il Nostro dovette vivere tra il 1586 e il 1587 resero faticosa la permanenza in terra britannica. Tali circostanze indussero Gentili ad abbandonare l'Inghilterra con l'intenzione di non farvi più ritorno.

Il clima ad Oxford si era fatto insopportabile. Dalla corrispondenza con John Rainolds⁴⁷ del 1593-94, riprodotta parzialmente in appendice al *Th'overthrow of stage-playes* di Rainolds (1599)⁴⁸, traspare l'opposizione manifestata

⁴⁶ Alberico Gentili ricorderà l'amico prematuramente scomparso nella dedica del *Disputationum decas prima* (1587) al Walsingham, influente suocero di Sidney.

⁴⁷ Cfr. A. Gentili, J. Rainolds, *Latin Correspondance on Academic Drama*, trans. and intr. by L. Markowicz, Salzburg, Institut für Englische Sprache und Literatur, 1977. Su John Rainolds: J.W. Binns, *Intellectual Culture in Elizabethan and Jacobean England: The Latin Writings of the Age*, Leeds, Francis Cairns, 1990, pp. 127 ss.; J. Rainolds, *Oxford Lectures on Aristotle's "Rhetoric"*, edited by L. D. Green, Newark, Associated University Presses, 1986 (vedi l'introduzione del curatore); M. Feingold, *John Rainolds*, in *The Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford, University Press, 2004, online edition May 2012, <http://www.oxforddnb.com/view/article/23029>; S. Colavecchia, *Rainolds, John*, in *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, edited by M. Sgarbi, Springer, 2017, *ad vocem*.

⁴⁸ Cfr. *Th'overthrow of stage-playes, by the way of controversie betwixt D. Gager and D. Rainoldes wherein all the reasons that can be made for them are notably refuted; th'objections answered [...]. Wherein is manifestly proved, that it is not onely vnlawfull to bee an Actor, but a beholder of those vanities. Whereunto are added also and annexed in th'end certeine latine Letters betwixt the sayed Maister Rainoldes, and D. Gentiles, reader of the Civill Law in Oxford, concerning the same matter*, [Middelburg], [Schilders], 1599 (per il carteggio con Gentili pp. 164-190). Sulla controversia sul teatro elisabettiano e la posizione manifestata da Gentili e da Rainolds ved. J.W. Binns, *Alberico Gentili in Defence of Poetry and Acting*, «Studies in the Renaissance», XIX, 1972, pp. 224 ss.; D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., pp. 57 ss.; M.R. Di Simone, *Alberico Gentili e la controversia sul teatro nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 377-410. Gentili inviò al teologo Rainolds nel

dai circoli puritani al Gentili e alla sua ascesa accademica; opposizione che, tra le altre cose, si era basata, come Gentili ricorda in una lettera al Rainolds dell'8 febbraio 1594⁴⁹, sull'accusa di «Italica levitas» per aver usato espressioni vanagloriose e adulatorie nella dedicatoria della *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585) a Griffin Llyod (regio professore di diritto civile a Oxford⁵⁰) e di essere italiano e machiavellista⁵¹. Rainolds e i suoi seguaci inoltre avevano fatto valere l'argomento dell'inopportunità di assegnare la cattedra di diritto civile a uno straniero; la lotta contro le influenze intellettuali dell'Italia, fonte di corruzione morale e di machiavellismo politico, era infatti tema ricorrente della propaganda puritana: Rainolds aveva condannato duramente i massimi esponenti della cultura umanistica italiana, in particolare Pomponazzi, Cardano, Machiavelli e Bruno⁵². Che

luglio 1593 un suo commentario al codice giustiniano in difesa della poesia; *Commentatio ad l. III C. de Professor[ibus] et Medic[is]*, stampata insieme al *Commentarius ad tit. Cod. de malefic. et math. et ceter. similibus*, Oxford, excudebat Iosephus Barnesius, 1593. Lo scritto, che si poneva in linea con l'opera di Philip Sidney, volta a promuovere gli ideali letterari e artistici dell'umanesimo in contrapposizione al rigido modello di vita puritano, conteneva anche una piccola digressione sul teatro nella quale si esprimeva disaccordo nei confronti dei teologi che volevano eliminare del tutto il teatro, riaffermando che mentre in materia religiosa si rimetteva alla loro opinione, non li seguiva necessariamente in «re morali, aut politica»; J.W. Binns, *Alberico Gentili in Defense of Poetry and Acting* cit., p. 247.

⁴⁹ G. Minnucci, “*Bella religionis causa movenda non sunt*”. La “*libertas religionis*” nel pensiero di Alberico Gentili, «Nuova rivista storica», CII, n. 3, 2018, p. 996.

⁵⁰ D. Panizza, *Alberico Gentili giurista e ideologo nell'Inghilterra elisabetiana* cit., p. 51.

⁵¹ Fu Gentili a lamentarsene in un abbozzo autografo del 1594 citato in D. Panizza, *Le idee politiche di Alberico Gentili*, «Il pensiero politico», IX, 1976, pp. 44-45 in nota.

⁵² M. Ciliberto, *Umbra profunda. Studi su Giordano Bruno*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999, pp. 248, 249, 255.

un clima di generale acredine verso gli italiani vigesse negli ambienti oxoniensi è attestato peraltro da quanto sostenuto da William Watkinson in una lettera del gennaio 1583 a Jean Hotman nella quale il mittente, nell'intento di attenuare l'irritazione del francese verso il Gentili, affermava: «Non sunt multi Itali Gentili nostro similes, id est non sunt simplices et aperti, sed vafri et versipelles»⁵³.

Fu grazie ai buoni uffici di Sir Francis Walsingham, segretario di stato di Elisabetta, che Gentili nel 1586, come egli stesso riconosce nella dedica della *Disputationum decas prima* (1587)⁵⁴, venne posto al seguito del genovese Orazio Pallavicini (?-1600) in un'ambasceria straordinaria in Germania in qualità di segretario per il latino.

Orazio, magnate della finanza e del commercio, era uno dei più facoltosi italiani naturalizzati in Inghilterra⁵⁵ e, in qualità di agente finanziario del governo inglese negli affari europei, svolse incarichi di estrema rilevanza politico-diplomatica arrivando a essere nominato cavaliere nel 1587⁵⁶.

Nel febbraio del 1586, forse anche in ragione della spiccata sensibilità per la causa riformata⁵⁷, Pallavicino fu

⁵³ Francisci et Joannis Hotomanorum, *patris ac filii et clarorum virorum ad eos Epistolae. Quibus accedit, Epistolarum Miscellanearum virorum doctorum, qui hoc et superiore saeculo claruere Appendix, ex bibliotheca Jani Gulielmi Meelii J.C.*, Amstelaedami, apud Georgium Gallet, Praefectum Typographiae Huguetanorum, MDCC, ep. XV, pp. 271-273.

⁵⁴ La dedica al Walsingham è di due mesi successiva alla nomina di Alberico a regio professore ad Oxford; I. MacLean, *Appendice a Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra Inghilterra e Germania* cit., p. 160.

⁵⁵ S. Villani, *Pallavicino Orazio*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. 80, 2014, *ad vocem*.

⁵⁶ L. Stone, *An Elizabethan. Sir Horatio Pallavicino*, Oxford, Clarendon Press, 1956, p. 5.

⁵⁷ Pallavicino era in contatto, tra gli altri, con l'ugonotto Francois de La Noue con il quale mantenne per anni una fitta corrispondenza; L. Stone, *op. cit.*, p. 12.

incaricato di una missione di diplomazia economica presso i principi luterani tedeschi al fine di sollecitare il loro concorso finanziario a favore della lotta militare ugonotta; la missione si concluse nell'aprile del 1587 con la formazione di un ingente corpo di mercenari per l'invasione della Francia a supporto di Enrico di Navarra⁵⁸.

Durante la permanenza in Germania Gentili, oltre a soggiornare a Francoforte (dove il 7 settembre 1586 Pallavicino incontrò Giacomo Castelvetro direttamente inviato dal Walsingham⁵⁹), ebbe l'occasione di visitare la città universitaria di Wittenberg incontrando così il fratello Scipione (del quale ascoltò una disputa) e Giordano Bruno⁶⁰; proprio a Wittenberg nell'autunno 1586 Gentili, nel pieno della missione, fece pubblicare, con dedica rispet-

Il ricco mercante genovese era inoltre vicinissimo agli ambienti della Chiesa italiana di Londra come testimonia la somma attribuita a Giovanni Battista Aurelio, ministro della stessa, nel suo testamento; ivi, p. 13. Al Pallavicino Gentili aveva reso omaggio dedicandogli nel 1584 il III libro del *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent*. A ulteriore dimostrazione della vicinanza tra Gentili e Pallavicino si ricordi inoltre che nel 1595 Anna Pallavicini sarebbe stata la madrina di battesimo della figlia di Alberico, Anna Gentili.

⁵⁸ Ivi, p. 22.

⁵⁹ I. MacLean, *Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra Inghilterra e Germania, 1580-1614* cit., p. 132.

⁶⁰ Di tale incontro ci dà testimonianza lo stesso Bruno negli atti del processo inquisitoriale romano: «andai a Vittiberg in Sassonia; dove trovai due fattioni, una de filosofi, che erano Calvinisti, et l'altra di theologi, che erano Lutherani. Et in questi uno dottore che si chiamava Alberigo Gentile marchegiano, il qual havevo conosciuto in Inghilterra [...]»; L. Firpo, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. Quagliani, Roma, Salerno Editrice, 1993, p. 162. Giordano Bruno a Venezia nel 1592 confessò ai suoi inquisitori di aver incontrato Alberico a Wittenberg e di essere stato da questi aiutato ad ottenere l'insegnamento della dialettica aristotelica; G. van der Molen, *Alberico Gentili* cit., p. 52. Sul soggiorno di Gentili nel 1586 a Wittenberg e i rapporti, ivi consolidati, con Bruno cfr. F. Mignini, *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del convegno Ottava giornata gentiliana* cit., pp. 302-340.

tivamente ai signori di Wittenberg e a Iohannes Hartmann von Erffa⁶¹, due commentari di diritto civile: il *De diversis temporum appellationibus liber*⁶² e il *De nascendi tempore disputatio*⁶³.

Nel novembre del 1586, in seguito alla morte di Griffin Llyod e al rifiuto di Frances James di accettare la nomina a *Regius Professor* di *civil law*, la regina, su impulso del conte di Leicester (ormai in disgrazia come attesta la diffusione del libello diffamatorio *Leicester's Commonwealth*⁶⁴) e di Francis Walsingham, richiamò Gentili in Inghilterra nominandolo *Regius Professor* di *civil law* l'8 giugno 1587⁶⁵.

Gentili avrebbe mantenuto tale incarico fino al 1605 quando, ormai conclusosi il regno di Elisabetta Tudor e il patronato del conte di Essex⁶⁶, divenne avvocato dell'am-

⁶¹ I. MacLean, *Appendice a Alberico Gentili, i suoi editori* cit., p. 160.

⁶² A. Gentili, *De diversis temporum appellationibus liber*, Witebergae, ex Officina Cratoniana, 1586 con estratti dalla *Paraphrasis Psalmi cxxxiii* e dal *Solymeidos* di Scipione Gentili. L'opera fu ristampata ad Hanau per i tipi di Anton nel 1607.

⁶³ A. Gentili, *De nascendi tempore disputatio*, Witebergae, in Officina Cratoniana, 1586.

⁶⁴ Il *Leicester's Commonwealth* (1584), nel quale il conte è accusato delle peggiori nefandezze e di aspirare segretamente alla corona, esce in Francia nel 1585. Nello stesso anno si schierò in difesa del Leicester, con toni analoghi a quelli contenuti nella dedica del *De legationibus* (1585) di Gentili, il Sidney nel *Discourse in Defense of the Earl of Leicester*; D.A. Wilson, *Sweet Robin: A Biography of Robert Dudley, Earl of Leicester, 1533-1588*, London, 1981, p. 266.

⁶⁵ La lettera di nomina di Gentili all'incarico è firmata all'8 giugno 1587; G. van der Molen, *Alberico Gentili* cit., p. 52.

⁶⁶ La carriera di Robert Devereux, conte di Essex, era fiorita all'ombra del Leicester concludendosi drasticamente nel 1601 a seguito della fallita sollevazione tentata dal conte stesso; A. Gajda, *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, Oxford, Oxford University Press, 2012; Id., *Essex and the popish plot*, in *Doubtful and Dangerous. The Question of Succession in Late Elizabethan England*, edited by S. Doran, P. Kewes, Manchester and New York, Manchester University Press, 2014, pp. 115-133. Sull'Essex rimando a S. Doran, *Monarchy and matrimony: the courtships of Elizabeth I*, London-

basciata di Spagna presso la Corte dell'Ammiragliato di Londra⁶⁷: scelta che, nuovamente, attirò le violente contestazioni dei puritani i quali, considerata anche la vicinanza del Nostro all'Essex (noto per la posizione antidogmatica e conciliante assunta nei confronti delle divisioni confessionali interne al regno)⁶⁸, accusarono Gentili di papismo e tradimento della causa riformata⁶⁹.

New York, 1996; P.E.J. Hammer, *The Polarisation of Elizabethan politics: The Political Career of Robert Devereux, 2nd Earl of Essex, 1585-1597*, New York, Cambridge University Press, 1999; J. Dickinson, *Court politics and the Earl of Essex, 1589-1601*, London-New York, Routledge, 2012.

⁶⁷ L. Benton, *Piracy and Politics in Gentili's Hispanica Advocatio: Implications for an Understanding of Universal Jurisdiction*, in Alberico Gentili. *Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 171-188.

⁶⁸ In occasione della congiura ordita dall'Essex nel 1601 Gentili, molto vicino al conte, rischiò addirittura di essere ritenuto complice vedendo la propria posizione fortemente minacciata: «Essex and Gentili were closely associated [...]. Essex himself was godfather to Gentili's son, and after the earl's death, rumour circulated that Gentili had been implicated in the rising»; A. Gajda, *Essex and the popish plot* cit., p. 76. Al riguardo cfr. Van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law* cit., p. 57. Il declino dell'Essex era stato determinato essenzialmente dall'acuirsi a corte della conflittualità tra la sua fazione e i sostenitori di Robert Cecil, figlio di William Cecil (morto nel 1598), e dalla fallimentare spedizione condotta in Irlanda nel 1599. Di tali vicende, che favorirono l'ascesa politica di Cecil (il quale nel frattempo prendeva segreti accordi con Giacomo Stuart) Gentili fu testimone: le ristampe stesse delle opere di Gentili (come il *De iure belli*) continuarono a mantenere la dedica al Devereux e lealtà al personaggio caduto in disgrazia è ancora espressa da Robert Gentili nelle *Laudes Academicæ Perusinae et Oxoniensis* (1605).

⁶⁹ S. Colavecchia, *Alberico Gentili e l'Europa* cit., p. 47.

2. Diplomazia, teologia e guerra: verso una secolarizzazione della politica

2.1 Metodo e dottrina internazionalistica nel *De legationibus*

La divisione confessionale dell'Europa, le guerre di religione, la rivolta antiassburgica nelle Fiandre, l'estensione oltreoceanica degli imperi occidentali accompagnano e caratterizzano la maturazione del dibattito politico inglese nelle ultime decadi del Cinquecento; un dibattito che, pur emergendo in seno alla Camera dei Comuni (e tra i più stretti collaboratori della regina) la coscienza delle criticità insite al processo di costruzione di una monarchia moderna e centralizzata, sarebbe stato prevalentemente assorbito da problemi di ordine internazionalistico piuttosto che esprimersi in una matura riflessione costituzionale¹.

In tale cornice si inserisce la riflessione di Gentili il quale, vicinissimo ai più esclusivi circoli di corte, fu testimone attento della politica tardo-elisabettiana e, nel ruolo di giurista e umanista militante, svolse un ruolo cruciale nella vita politico-culturale dell'Inghilterra tardo-cinquecentesca. Frutto del suo fervido impegno, fin dai primissimi anni trascorsi in Inghilterra, sono i tre libri del *De legationibus* i quali, usciti nel luglio 1585 per i tipi di Thomas Vautrollerius², si presentano qua-

¹ M.A. Kishlansky, *L'età degli Stuart: l'Inghilterra dal 1603 al 1714*, Bologna, il Mulino, 1999.

² A. Gentili, *De legationibus libri tres*, Londini, Thomas Vautrollerius, 1585.

le rielaborazione di una prolusione accademica pronunciata, sul finire del 1584³, in occasione della visita di Leicester e Sidney all'università di Oxford per il conferimento dei titoli dottorali.

Il *De Legationibus* maturò quale reazione ai drammatici eventi, di natura politico-internazionale, che turbarono la Corona tra il 1583 e il 1584⁴ quando gli ambiziosi progetti di Filippo II, e dei Guisa, di vedere la cattolica Maria Stuarda sul trono inglese sembrarono concretizzarsi nella congiura ordita da Sir Francis Throckmorton (1554-1584) contro la vita di Elisabetta. La congiura, sventata da Francis Walsingham, segretario di Stato della regina, coinvolgeva, tra gli altri, l'ambasciatore spagnolo in Inghilterra, Bernardino de Mendoza (1540-1604)⁵.

Se la prova del coinvolgimento di Mendoza nella cospirazione testimoniava il carattere internazionale delle trame volte alla detronizzazione della regina, essa d'altro canto metteva il Consiglio Privato nella condizione di dover scegliere quale trattamento riservare all'ambasciatore spagnolo.

Del *De legationibus* si ricordino anche le edizioni di Hanau del 1594 e del 1607, stampate per i tipi di Guilelmus Antonius, e la riedizione, del 1596, in un volume composito sulle ambasciate con il *Legatus* [...] di Félix La Mothe le Vayer e il *De legato* di Ottaviano Maggi. Per il seguente lavoro traggio le citazioni dall'*editio princeps* del 1585.

³ I. MacLean, *Alberico Gentili, i suoi editori* cit., p. 130.

⁴ Su contenuti e genesi del *De legationibus* cfr. R. Langhorne, *Alberico Gentili sulla diplomazia*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552, Londra 1608). Atti dei convegni nel Quarto centenario della morte* cit.; D. Suin, *Repubblicanesimo e realismo politico nel De legationibus di Alberico Gentili*, «Il pensiero politico», XLVIII, n. 3, 2015, pp. 431-448; M. Feingold, *What's in a Date? Alberico Gentili and the Genesis of De legationibus libri tres*, «Notes & Queries», 64/2, 2017, pp. 312-317; C. Storti, *L'«officium legationis» in età moderna*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi* cit., pp. 129-152.

⁵ Lo stesso Bruno conobbe personalmente Bernardino Mendoza quando si trovava a Londra; L. Firpo, *Il processo di Giordano Bruno* cit., p. 197.

Per risolvere tale questione il *Privy Council* richiese il parere di un comitato di giuristi, tra i quali Alberico Gentili e Jean Hotman⁶. Gentili e Hotman (inizialmente restio a riconoscere la collaborazione di un Gentili tacciato per essere detrattore della metodologia culta) si espressero contrariamente alla volontà di alcuni membri del Consiglio di riservare al Mendoza la pena capitale; l'ambasciatore avrebbe dovuto essere punito semplicemente con l'espulsione godendo di un'immunità dalla giurisdizione criminale – dettata dal fatto che la disciplina della pratica diplomatica rientrava *ratione materiae* nell'ambito dello *ius gentium* – che, qualora violata, avrebbe costituito un *casus belli*⁷: «Ceterum cum legato speculatore non arbitror agi durius posse, quam ut non admitatur, vel expellatur admissus»⁸. Tale proposta, che in Gentili si configura quale principio inderogabile in quanto fondata sul diritto internazionale e sul diritto naturale, aveva un illustre precedente: nel 1572 in seguito all'arresto di John Leslie, rappresentante di Maria Stuart in Inghilterra accusato di aver incitato la ribellione contro Elisabetta, il Governo aveva

⁶ K. Hamilton, R. Langhorne, *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*, London, Routledge, 2010, pp. 48-54. Sull'Hotman (1552-1636) rimando a C. Vivanti, *Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento*, Torino, Einaudi, 1963, 1 ed. nei «Reprints», 1974, pp. 189-245; G.H.M. Posthumus Meyjes, *Jean Hotman's English Connection*, «Mededelingen Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks», 53/5, 1990, pp. 167-221.

⁷ *De legationibus libri tres* cit., II, 18-19, pp. 77-82. C'è una profonda discrepanza tra dottrina e prassi nella pratica diplomatica cinquecentesca. Mentre nella trattatistica politica l'ambasciatore viene ritratto, recuperando i presupposti teorici medievali desumibili dalla dottrina di diritto comune, come un attore che agisce nell'interesse di tutta la collettività, nella realtà politica internazionale egli è tenuto ad avvalersi di tutti i mezzi possibili per difendere gli interessi dello Stato. Non desta stupore allora che nel XVI e XVII secolo vengano compiuti frequentemente dagli ambasciatori reati politici che raramente vanno incontro a una effettiva punizione.

⁸ A. Gentili, *De legationibus* cit., II, 4, p. 45.

richiesto il parere giuridico di un comitato di esperti civilisti espressosi in favore del rilascio ed espatrio dell'ambasciatore⁹.

L'affare Mendoza fornì a Gentili l'occasione per soffermarsi sul tema dell'immunità diplomatica e, con esso, dei diritti e doveri dell'ambasciatore. Mettendo a frutto le proprie competenze di giurista romanista e umanista, il sanguinesino elaborava un vero e proprio manuale *de legatis*. Il *De legationibus* è esempio emblematico di quella trattatistica sull'ambasciatore fiorita nel XV-XVI secolo (basti citare i casi di Ermolao Barbaro, Torquato Tasso, Ottaviano Maggi), quando emerse l'esigenza di disciplinare una prassi – quella dell'invio e della ricezione dei legati – non ancora istituzionalizzata¹⁰ e alla quale lo stesso Jean Hotman avrebbe dedicato un trattato, da alcuni ritenuto plagio del *Legatus* (1598) scritto dal tacitista Charles Paschal (1547-1625)¹¹.

⁹ Su tale questione si veda: K. R. Simmonds, *Gentili on the Qualities of Ideal Ambassador*, in *The Indian Year Book of International Affairs 1964*. II. *Studies in the History of the Law of the Nations*, Madras, 1964, pp. 47-58; R. Langhorne, *Alberico Gentili sulla diplomazia* cit., pp. 441-456; F. Cantù, *Alberico Gentili e lo ius legationis*, in *De l'ambassadeur: Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX^e siècle*, études réunies par S. Andretta, S. Péquignot, J.C. Waquet, Roma, 2015.

¹⁰ Tra i numerosi studi relativi alla letteratura sull'ambasciatore e alla diplomazia nell'età moderna rimando a G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, New York, Dover, 1955; P. Prodi, *Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, R. Patron, 1963; V. Bellini, *Note storico-giuridiche sull'evoluzione della diplomazia permanente* cit.; M. Bazzoli, *Ragion di Stato e interessi degli Stati. La trattatistica sull'ambasciatore dal XV al XVIII secolo*, in Id., *Stagioni e teorie della società internazionale*, Milano, LED, 2005; L. Bély, *L'art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVI^e-XVIII^e siècles*, Paris, 2007; M. Koskenniemi, *International law and raison d'état: Rethinking the Prehistory of International Law*, in *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 297-339.

¹¹ J. Hotman, *L'ambassadeur*, 1603, tradotto in inglese nello stesso anno; N. Zemon Davis, *The gift in sixteenth-century France*, trad. it. di M. Gregorio,

Alberico Gentili si profuse nella stesura dell'opera con l'intento di far luce su un istituto non ancora disciplinato rigorosamente e intorno al quale, a partire dalle *Summae* e dai commentari sui *Tres Libri Codicis* (gli ultimi tre libri del *Codice* giustiniano contenenti le costituzioni *de legationibus*) diffusisi nella letteratura giuridica europea a partire da Piacentino fino a Luca da Penne e Martino Garati da Lodi, si era accumulata una trattatistica abbondante ma confusa: la letteratura sull'ambasciatore e sulle ambasciate, che investiva questioni complesse di ordine giuridico, etico e politico concernenti la regolazione delle relazioni tra nuovi soggetti di diritto pubblico e l'emergente questione della sovranità statale, si era sedimentata nel corso dei secoli tardo-medievali senza prospettare una visione condivisa in merito al ruolo istituzionale e alla figura giuridica dell'*ambasciatore*.

Avvalendosi della tradizione precedente e, potremmo dire, sintetizzandone i diversi approcci metodologici (da quello giuridico bartolista dei commentatori trecenteschi all'umanistico e filosofico di Ermolao Barbaro e Torquato Tasso), Gentili consegna un'opera che segna – specialmente nella metodologia adottata – una nuova stagione della letteratura europea sull'ambasciatore. Come si evince dalla lettera dedicatoria del *De legationibus* al Sidney (distintosi ampiamente nell'arte diplomatica) l'autore si accosta al tema ponendosi quale cultore della *scientia civilis* ma secondo una prospettiva che innova i metodi della scolastica bartolista verso l'inclusione – per una efficace trattazione della materia – di ambiti ritenuti tradizionalmente estranei alle competenze

Milano, Feltrinelli, 2002, p. 202. Relativamente al plagio cfr. L. Bely, *La polémique autour de L'Ambassadeur de Jean Hotman: culture et diplomatie au temps de la paix de Lyon*, «Cahiers d'histoire», 46-2, 2001, pp. 327-354.

del giurista: la storia antica e moderna (quest'ultima principalmente attinta dalla *Storia d'Italia* di Guicciardini che le fortunate edizioni curate da Francesco Sansovino e Remigio Fiorentino ritraggono come un maestro di prudenza politica e diplomazia), la letteratura classica, la filosofia politica e morale. Il sanginesino fa propri i metodi della scuola culta (ma con una costante predilezione per la scuola italiana di *arte docendo et discendi* e la giurisprudenza tre-quattrocentesca¹²) indagando il tema *de legationibus* con una completezza ignota alla trattatistica precedente.

Nel *De legationibus* la problematica politico-giuridica dell'immunità diplomatica, e dei diritti-doveri connessi all'esercizio della funzione di legato, è affrontata estensivamente attingendo tanto dalla letteratura giuridica romanistica quanto, aderendo alle istanze umanistiche, alla letteratura storico-filosofica antica e moderna, con un'attenzione rigorosamente filologica¹³: un approccio indubbiamente derivante

¹² Cfr. A. Wijffels, *Introduzione*, in *Alberico Gentili consiliatore* cit., pp. 13-21. William Fulbecke, discepolo di Gentili, avrebbe sostenuto come per il sanginesino fosse essenziale, al fine di acquisire una solida formazione giuridica, una conoscenza degli scritti dei giuristi tanto della scuola bartolista quanto della culta; *Direction or Preparative to The Study of the Law; wherein is shewed, what things ought to be observed and used of them that are addicted to the study of the law, and what, on the contrary part, ought to be eschewed and avoided*, Aldershot/Brookfield, 1987, introduzione di P. Birks, pp. 68-69. Al riguardo si veda anche G. Marchetto, *Alberico Gentili e la tradizione: la letteratura consulente come fonte dello ius belli*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. II cit., pp. 73-94; Id., *Le fonti del De iure belli libri tres (1598) di Alberico Gentili: osservazioni sull'uso dei consilia*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 65-82 e nello stesso volume C. Zendri, *Metodo e sistema delle fonti in Alberico Gentili*, pp. 45-64.

¹³ Una metodologia di cui Gentili elogia i vantaggi ancora nel *Disputationum de nuptiis libri VII*, Hanoviae, 1601, pp. 91-92 e nella dedicatoria, a Toby Matthew, della *Ad primum Macbaeorum disputatio* (1600) dove afferma di aver deciso, grazie ai suggerimenti del Vice-Cancelliere di Oxford, di integrare lo studio del diritto con gli *studia litterarum*.

dalla materia studiata la quale difficilmente avrebbe potuto essere indagata alla luce della sola tradizione giuridica di diritto comune; questa andava integrata, come dimostra la lettura di alcune sezioni del III Libro delle *Lectiones et epistolae quae ad ius civile pertinent*¹⁴ (1583-84), attingendo anche dalla letteratura non giuridica, ad opere storiche, filosofiche, politiche antiche e moderne. La *scientia iuris*, specialmente con riferimento a una materia nuova di natura ‘internazionalistica’ si avvale allora dei contenuti, degli strumenti metodologici e dei criteri interpretativi forniti dalle discipline storico-filosofiche, dalle *humanae litterae* richiedendo «letture e suggestioni che andavano al di là del patrimonio interpretativo legato allo *ius civile*, sia perché da questo non potevano ricavarsi le risposte adatte alla nuova realtà dei rapporti tra gli Stati, sia perché i problemi internazionalistici erano allora trattati secondo competenze che toccavano il mondo della politica, della morale e della storia, oltreché del diritto»¹⁵.

Il laborioso procedimento di elaborazione delle norme di *ius gentium*, e di quella branca che è lo *ius legationis* (che faticherà ad affermarsi effettivamente come parte integrante del diritto internazionale per la sua natura precipuamente positiva – come avrebbe sostenuto Grozio – e la difficoltà di inserirsi in un discorso giusnaturalistico di fondazione dello *ius gentium*), si articola in un processo empirico e induttivo che legge la prassi storico-politica, e gli *exempla* della tradizione antica e moderna, alla luce della filosofia ricavandone

¹⁴ A. Gentili, *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent. Liber III*, Londini, Excudebat Ioannes Wolfius, 1584, epistola I, «De iure naturali, gentium, et civile».

¹⁵ I. Birocchi, *Il De iure belli e l'“invenzione” del diritto internazionale*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli» cit., p. 111.

principi normativi¹⁶. L'originalità del *De legationibus*, che ne spiegherebbe il successo che – specie in area germanica – arrise all'opera, deriva proprio dall'impostazione adottata dall'autore il quale, per la trattazione di una materia significativamente evolutasi tra XII e XVI secolo, si distaccava dai procedimenti antistorici degli scolastici per unire al dato empirico ricavato dagli esempi storici antichi e moderni le *rationes* di principi normativi ordinanti e universali. La storia da disciplina ancillare diventa allora strumento imprescindibile di indagine: lo attesta il primo libro del *De legationibus* nel quale, con attenzione filologica, Gentili sgombera il campo dai numerosi equivoci e fraintendimenti che avevano segnato la configurazione giuridica dell'istituto del legato e la sua definizione semantica. Nutritosi agli scritti storico-filologici di Andrea Alciato e Guillaume Budé¹⁷, Gentili afferma la valenza della cultura storica e umanistica tanto per la ricerca dei fondamenti del diritto internazionale e delle ambasciate che per la formazione del giurista, del politico, del diplomatico: «historia etiam ipsa utilis fuit: nulla enim historia inutilis est»¹⁸.

¹⁶ Sulle analogie e differenze metodologiche tra Gentili e Grozio ved. P. Haggemacher, *Il diritto della guerra e della pace di Gentili. Considerazioni sparse di un «Groziano»*, in *Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili. Atti del convegno quarta Giornata gentiliana*, 21 Settembre 1991, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 9-54.

¹⁷ Budé, che Gentili menziona nel *De legationibus*, aveva sostenuto la rilevanza, per il giurista, di una formazione storico-filologica e di una conoscenza enciclopedica e universale formata agli *studia humanitatis*; V. Piano Mortari, “*Studia humanitas*” e “*scientia iuris*” in *Guglielmo Budeo*, «*Studia gratiana*», 14, 1967, pp. 440-458; Id., *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, Jovene, 1978, pp. 319-345; L.A. Sanchi, *Humanistes et antiquaires. Le De Asse de Guillaume Budé*, «*Anabases*», 16, 2012, pp. 207-224; Id, *Guillaume Budé et la langue juridique*, «*Revue historique de droit français et étranger*», 2015, n. 4, pp. 487-502.

¹⁸ A. Gentili, *De legationibus*, II, 1, p. 39.

Se il graduale accostamento di Gentili alle istanze dell'umanesimo giuridico¹⁹ risulta essere un dato incontrovertibile (la produzione gentiliana è infatti caratterizzata da un massiccio ricorso alle scienze storico-filologiche e la stessa argomentazione giuridica dialoga intensamente con le fonti letterarie²⁰), è nondimeno innegabile ch'egli non si discosterà completamente dagli insegnamenti ricevuti alla Scuola di Perugia non rinnegando mai del tutto la propria formazione bartolista: Gentili, come Matteo Gribaldi Mofa, è situato a cavallo tra due culture, posto tra 'bartolisti' e 'antibartolisti' se, come osserva Quaglioni, «si vuole continuare ad usare lo schema insufficiente a dar conto della complessità di una *via media* nella ricerca della *substantia iuris*» in quell'età di transizione alla modernità giuridica²¹.

Nelle *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* (1605) si colgono ancora quegli stessi toni di difesa del valore scientifico della letteratura giuridica tradizionale che avevano

¹⁹ Su tale corrente giuridico-dottrinale si vedano almeno V. Piano Mortari, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI* cit.; F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970, pp. 181-205; M. Manzin, *Il petrarchismo giuridico. Filosofia e logica del diritto agli inizi dell'umanesimo*, Padova, 1994.

²⁰ La posizione originaria si evolse in una graduale assunzione dei metodi della scuola culta fino ad arrivare a un autentico culto degli *studia litterarum*. Di tale approccio metodologico ci dà manifesta testimonianza la raccolta *Lectionis Virgilianae variae Liber* (1603) intorno al lessico delle *Bucoliche* che, tuttavia, forniva l'occasione per affermare come lo studio della lingua di Virgilio avesse una funzione preparatoria alla scienza giuridica; Alberico Gentili *giurista e ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., p. 156 n. 51.

²¹ D. Quaglioni, *Tra bartolisti e antibartolisti* cit., p. 211. È in tale mediazione tra la metodologia bartolista e la metodologia assunta dai culti che si esprime la linea gentiliana, da Wijffels accostata all'*usus modernus*; A. Wijffels, *Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del convegno Ottava Giornata Gentiliana* cit., pp. 183-190.

animato i *Dialogi de iuris interpretibus*²², primo scritto pubblicato a Londra nel 1582, dove Gentili si scagliava contro il radicalismo di alcuni esponenti della scuola culta²³ ritenendo i *recentiores*, nel loro eccesso storico-filologico, inferiori, come giuristi, agli antichi interpreti i quali «ex solis libris civilibus» fruttuosamente intesero ed interpretarono le leggi²⁴. Risultano allora efficaci le conclusioni offerte, quasi a mo' di sintesi di una intensissima stagione storiografica, da Alain Wijffels che al tema ha recentemente dedicato un saggio dal titolo: «Antiqui et recentiores: Alberico Gentili – Beyond Mos italicus and Legal Humanism»²⁵.

Sono in linea con quanto detto le ragioni addotte da Gentili in merito alla necessità per l'ambasciatore di un'ampia conoscenza storica e filosofica: se infatti la storia è concepita – in linea con la visione di Sidney²⁶ – quale «eventorum

²² A. Gentili, *De iuris interpretibus dialogi sex*, Londini, apud Johannem Wolfium, 1582. I *Dialogi* suscitarono tuttavia la ferma condanna dei circoli umanistici oxoniensi gravitanti intorno a Jean Hotman; G. Minnucci, *Jean Hotman, Alberico Gentili, e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo* cit.; Id., «*Silete theologi in munere alieno*». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, Monduzzi Editoriale, 2016, pp. 25-82.

²³ La posizione di Gentili risulta tuttavia moderata e volta a una conciliazione tra le due tradizioni. Egli non condanna i culti bensì li invita a non rifiutare del tutto insegnamenti e metodi di glossatori e commentatori tre-quattrocenteschi assumendo così una posizione intermedia affine alla visione metodologica di Andrea Alciato e Bonifacio Amerbach (sui quali rimando a A. Mazzacane, *Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi editore, 1999, p. 228) o, ancora, Matteo Gribaldi Mofa; D. Quaglioni, *Gribaldi Mofa Matteo*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. 59, 2002, *ad vocem*.

²⁴ A. Gentili, *De iuris interpretibus* cit., I, c. 6v.

²⁵ A. Wijffels, *Antiqui et Recentiores: Alberico Gentili – Beyond Mos italicus and Legal Humanism*, in *Reassessing Legal Humanism and its Claims*. Petere Fontes?, edited by P.J. du Plessis and J. W. Cairns, Edinburgh, 2016, pp. 11-40.

²⁶ B. Worden, *The Sound of Virtue* cit., p. 254.

observatio», permettendo di fondare l'azione politica sulla oggettività e la certezza dell'esperienza²⁷, la filosofia politica e morale è «anima [...] historiarum» poiché consente di cogliere nella molteplicità degli eventi il significato ultimo delle cose e di tradurre l'esperienza storica in risorsa utile ai fini dell'agire politico²⁸.

L'intreccio tra l'approccio empirico degli storici e la lettura sintetica dei filosofi assume, nell'ottica di Gentili, una funzione cruciale per l'edificazione dell'uomo di Stato e del diplomatico: tale metodo educa infatti alla prudenza e all'accortezza politica, virtù politica per eccellenza. A sostegno di questa proposta metodologica Gentili ricorre all'autorità di Aristotele, il quale è richiamato per aver sostenuto nella sua *Retorica* la doverosità della conoscenza del passato²⁹ (ed è interessante notare che alla *Retorica* aristotelica John Rainolds avesse dedicato una serie di lezioni nel

²⁷ A. Gentili, *De legationibus*, III, 8, p. 107. Così ancora il Gentili si esprime recuperando un'immagine tratta direttamente da Machiavelli: «Politus enim est quasi in specula, et summo quodam monte is, qui cum historiis est: unde subjectos campos, vallesque, et quoscumque, qui loca haec inferiora perabulent, horuque; gressus omnes facile despicit. Ergo cum descenderit ipse, inque aliquod se dederit iter; commoda, et incommoda loca, et rectas, et obliquas vias praeclare noscet, et in itinere instituto, susceptoque cum fructo ac laude versabit. Habet protecto hoc praeter alias scientias historia, ut ex ea et theoreticam, et practicam simul assequamur»; pp. 108-109. La figura dell'osservatore che dall'alto della montagna scruta gli eventi ricorre in N. Machiavelli, *Il Principe*. A cura di Giorgio Inglese e con un saggio critico di Federico Chabod, Torino, Einaudi, 2013, pp. 5-6: «Né voglio sia imputata prosunzione se uno uomo di basso e infimo stato ardisce discorrere e regolare e' governi de' principi: perché così come coloro che disegnano e' paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura de' monti e de' luoghi alti, e per considerare quella de' luoghi bassi si pongono alto sopr' a' monti, similmente a conoscere bene la natura de' populi bisogna essere principe e a conoscere bene quella de' principi conviene essere popolare».

²⁸ A. Gentili, *De legationibus*, III, 9, p. 109.

²⁹ Ivi, 8, p. 107.

corso degli anni Settanta del XVI secolo³⁰), e di Machiavelli salutato come modello da imitare per aver coniugato, nei suoi *Discorsi*, conoscenza storica e filosofia³¹. Uno studio ‘multidisciplinare’ del passato di ascendenza spiccatamente bodiniana che rivela altresì un accostamento dalla formidabile *vis polemica*³². In quel particolare contesto, segnato dalla circolazione dell’*Anti-Machiavel* di Gentillet (1576), il binomio Aristotele-Machiavelli richiama, indubbiamente, alla mente del lettore cinquecentesco l’interpretazione in chiave aristotelica di Machiavelli condotta, a partire dalla fortunata lettura di Agostino Nifo nel *De regnandi peritia* (1523)³³,

³⁰ Tali lezioni, conservate in versione manoscritta, sono state edite e tradotte in lingua inglese da L.D. Green, *John Rainolds’s Oxford Lectures on Aristotle’s Rhetoric*, London and Toronto, Associated University Presses, 1986.

³¹ A. Gentili, *De legationibus*, III, 9, p. 109. In merito alla posizione gentiliana in relazione alle opere di Machiavelli cfr. P. Carta, *Gentili Alberico* cit., p. 600; A. Petrina, *Ai margini del testo: Alberico Gentili e la circolazione dell’opera di Machiavelli in Inghilterra*, in *Alberico Gentili «Responsibility to Protect»* cit., pp. 195-214. Machiavelli, proposto quale modello per la formazione del diplomatico, è autore di centrale rilevanza nell’opera letteraria di Sidney (da Gentili elevato a immagine ideale di ambasciatore umanista) il quale combina una visione provvidenzialistica della storia, di matrice calvinistico-monarcomaca, con una lettura della politica ispirata agli insegnamenti di Machiavelli. Ad allontanare sul piano teorico la riflessione politica di Sidney da quella dei monarcomachi francesi (e dello stesso Estienne che nel *Deux dialogues du nouveau langage françois italianisé* (1578) aveva combattuto gli italianismi e attaccato Machiavelli) è la diversa ricezione di Machiavelli. Sull’antimachiavellismo dei monarcomachi rimando a A.M. Battista, *Sull’antimachiavellismo francese del sec. XVI*, «Storia e politica», I, 1962, pp. 413-447; S. Testoni Binetti, *Il pensiero politico ugonotto* cit., pp. 197-234.

³² Sulla metodologia bodiniana rimando alla recente introduzione di S. Miglietti, *Introduzione, La Methodus, genesi e contesto*, in J. Bodin, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, edizione, traduzione e commento a cura di S. Miglietti, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2013, pp. 5-64.

³³ Sul Machiavelli di Nifo e le modalità della rivisitazione da questi compiuta del testo del Fiorentino rimando a S. Pernet-Beau, P. Larivaille, *Une réécriture du Prince de Machiavel. Le de Regnandi peritia de Agostino Nifo*, Université Paris X Nanterre, 1987; P. Larivaille, *Nifo, Machiavelli, Principato civile*,

da una nutrita corrente di studi: mi riferisco in particolare a Francesco Sansovino, a Bernardo Segni e al francese Louis Le Roy autore della fortunatissima traduzione francese della *Politica* aristotelica (1568) i quali, accostando la metodologia adottata da Machiavelli agli insegnamenti di Aristotele, contribuirono alla lettura ‘obliqua’ – suggerita da Reginald Pole e riaffermata da Gentili – degli scritti del Fiorentino. Sansovino, già in un testo manoscritto dal titolo *Dialogo della pratica della ragione* (1539-40), associava il Machiavelli allo Stagirita raccomandando la lettura congiunta della *Politica* di Aristotele e del «Principe di Niccolò Machiavelli cittadino nostro» in contrapposizione a quella, egualmente congiunta, di Castiglione e Platone³⁴ mentre il Segni, nella dedica al duca Cosimo de’ Medici della versione volgare fiorentina della *Politica* aristotelica (1549), riprendendo il parallelo sansoviniano tra Platone e Aristotele, osservava come il primo avesse trattato delle varie forme di governo «in un modo che è molto più bello ad esser udito che e’ non è agevole a esser veduto nel mondo» mentre Aristotele «che conobbe gli huomini non poter vivere di vita più che da huomo [...] nello assettare i governi, dopo l’esatte considerazioni da lui fatte sugli perfetti, & che più tosto in nome, che in fatto si van ritrovando, si volta a considerare i meno buoni, & quegli ch’ei mette per i transgressi, & per i peccanti, ai quali (si come a quegli che sono in fatto) cercali di porgere aiuto e d’andargli migliorando»³⁵. Una prospettiva che Segni avvalorava rammentando, nel

«Interpres», 1989, pp. 150-195; G. Procacci, *Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 65-70.

³⁴ E. Scarpa, *Un accenno al Machiavelli «aristotelico» in un dialogo giuridico inedito di Francesco Sansovino*, «Quaderni di lingue e letterature», 1980, p. 167.

³⁵ *Trattato dei governi di Aristotele tradotto di greco in lingua volgare fiorentina*

capitolo X del quinto libro della *Politica* (relativo alla corruzione delle monarchie), come i precetti ai principi indicati nel capitolo in questione fossero stati in buona parte utilizzati dal «Machiavello nel suo libro del Principe»³⁶.

Se l'interpretazione aristotelica di Machiavelli agevola la sua ricezione nel contesto della Controriforma, è pur vero che essa sancì la fortuna dell'autore quale sommo maestro nel campo della filosofia pratica: in tale cornice si collocano peraltro i lavori di traduzione e commento agli scritti del Machiavelli condotti dai francesi Jacques Gohory, Jacques de Vintimille, Gaspard d'Auvergne e Guillaume Cappel il quale nella sua *Preface pour la traduction du Prince de Machiavel*, diversamente dal Bodin³⁷, presentava l'opera come un capolavoro di saggezza politica e rappresentava la politica come apice della filosofia³⁸.

Gentili, agganciandosi a una consolidata tradizione e ribaltando il noto giudizio antimachiavelliano contenuto nella

da Bernardo Segni *gentil'huomo & accademico fiorentino*, in Firenze, appresso Lorenzo Torrentino, 1549, p. 7.

³⁶ Ivi, p. 290.

³⁷ Sull'ambiguità di Bodin nei confronti dell'opera di Machiavelli, elogiato nella *Methodus* ma contestato nell'opera maggiore, rimando a G. Cardascia, *Machiavelli e Jean Bodin*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 1943, pp. 129-167; A.M. Battista, *Direzioni di ricerca per una storia di Machiavelli in Francia*, «La cultura», 1972, pp. 186-217; M. Isnardi Parente, *Introduzione* a J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, vol. I, Torino, Utet, 1964, pp. 69-70; H. Weber, *Bodin et Machiavel*, in *Jean Bodin. Actes du Colloque Interdisciplinaire d'Angers* (24-27 Mai 1984), I, Angers, 1985, pp. 231-240; D. Quagliani, *Il «machiavellismo» di Jean Bodin (République, V, 5-6)*, «Il pensiero politico», 1989, pp. 198-207; Id., *Bodin e il "machiavellismo": «conversiones rerum-publicarum» e diritto di guerra in I limiti della sovranità* cit., pp. 107-138; F. Barcia, *Machiavelli nei libri V e VI della République*, «Il pensiero politico», XXX, n. 2, 1997, pp. 350-354.

³⁸ J.C. Zancarini, *La fortuna di Machiavelli in Francia e in Svizzera*, in *Enciclopedia machiavelliana* cit., p. 584.

dedicatoria dell'*opus maius* di Bodin (1576)³⁹, reintroduce il binomio Aristotele-Machiavelli per affermare lo stretto legame tra sapere umanistico e impegno politico e, ricalcando gli ideali dell'umanesimo civile, evidenzia la finalità del ricorso alle *humanae litterae* nella concretezza dell'azione. Il diplomatico, di cui nel terzo libro del *De legationibus* si mostrano vizi e virtù, dovrebbe infatti, secondo Gentili, finalizzare gli *studia humanitatis* alla realtà politico-istituzionale: egli non dovrebbe formarsi «ex umbra earum scholarum» ma essere educato «in consiliis rerum» e acquisire confidenza «in imperiorum administratione»⁴⁰.

La preparazione che il sanguinesino auspica, fondata principalmente sullo studio della storia antica e moderna, favorirebbe la maturazione di quella che, attingendo a una antica tradizione dottrinale, viene ritenuta la virtù politica per eccellenza: la prudenza⁴¹. Quest'ultima, elevata a somma arte, si acquisisce con lo studio degli antichi ma è anche frutto di una attenta «eventorum observatio»⁴². Coerentemente a tali presupposti, Gentili evidenzia come l'arte politico-diplomatica maturi in un costante confronto con la realtà effettuale

³⁹ Bodin, che nella *Methodus* aveva elogiato Machiavelli per aver innovato la scienza politica dopo più di un millennio di barbarie, condanna nella *République* i contenuti e i metodi dell'opera del Fiorentino di cui, peraltro, già nella *Methodus* aveva criticato lo scarso rigore metodologico e la lacunosa cultura storico-filosofica.

⁴⁰ A. Gentili, *De legationibus*, III, 10, p. 114.

⁴¹ Ivi, 14, pp. 120-123. La centralità di tale virtù nella riflessione gentiliana riecheggia i classici (tra tutti Cicerone) ma anche Machiavelli e Guillaume Budé. Budé, del quale Gentili richiamava insistentemente il *De Asse*, aveva affermato la natura duplice, teorica e pratica, della prudenza e il nesso tra pratica e teoria della politica ricorrendo all'analogia tra scienza politica e architettura, scienza che, non diversamente dalla politica univa attività intellettuale e azione concreta.

⁴² Ivi, 8, p. 107.

piuttosto che nella tensione verso illusori e astratti modelli metafisici: «Qui de republica Platonis dicam, commenter? Ea non est respublica, sed votum: quidquid ille philosophus hoc non ferat»⁴³.

Già in questa icastica denuncia della deontologia platonica – che è anche denuncia non troppo velata dell’‘antimachiavellismo’ metodologico dichiarato negli scritti bodiniani⁴⁴ – emerge tutta la concretezza dell’elaborazione giuridico-politica di Gentili il quale, pur attingendo ampiamente (anche nel *De iure belli*) all’ideale di una giustizia platonicamente fondata su universali e metafisici criteri normativi (un diritto naturale che riecheggia l’idea metafisica di giustizia), avrebbe fatto dell’interpretazione degli *exempla* tratti dalla tradizione storico-letteraria antica e moderna uno dei principali strumenti della propria metodologia giuridica. È emblematico, al riguardo, il rilievo che egli dà, distaccandosi radicalmente da Platone, alla poesia quale veicolo di *exempla* e precetti morali atti a predisporre – soprattutto nel campo del diritto di guerra governato da una consuetudine che si tramanda anche nei testi letterari – criteri normativi di giustizia: Gentili, contestando l’autore ateniese che intravedeva nella poesia un’ambigua imitazione di una realtà a sua volta ontologicamente distin-

⁴³ Ivi, I, 17, p. 32. Osservazione che sembra riecheggiare la critica mossa da Bodin al modello delineato nella *Repubblica* di Platone: «une republique en Idee sans effect»; *Les six livres de la République*, Paris, 1583, p. 4.

⁴⁴ Nella dedicatoria al Pibrac Bodin critica Machiavelli per essere «in gran voga tra i parassiti dei tiranni» e per essere «ignorante di belle lettere»; egli ha, inoltre, «posto a base dello Stato l’empietà e l’ingiustizia» ma, rileva Bodin, se «avesse dato appena di sfuggita uno sguardo a qualche buon autore, si sarebbe accorto che Platone intitola i suoi libri sullo Stato libri sulla giustizia, proprio perché considerava questa uno dei più solidi pilastri di ogni Stato»; *I sei libri dello Stato*, vol. 1 cit., pp. 136-137.

ta dall'Ente (dal mondo delle Idee e dall'essenza del reale) e dunque distante dalla verità, assumeva posizioni assai più vicine a quelle dell'Aristotele della *Poetica* e, fornendo una preziosa suggestione metodologica, affermava la doverosità di non accogliere soltanto il metodo di Platone «ma affrontare le controversie con quello di Aristotele»⁴⁵.

Il sanginesino era ben al corrente dei dibattiti sulla poesia allora in voga nei circoli umanistici di Sidney: Platone – riedito dagli ugonotti Henri Estienne e Jean de Serres (1578) dopo i fortunati lavori dei Decembrio e di Marsilio Ficino⁴⁶ – nel X libro della *Repubblica* aveva sostenuto che la poesia, in quanto imitazione, fosse lontana dal reale e dunque epistemologicamente inadeguata a fondare un discorso sulla giustizia mentre Aristotele, diversamente, elevava il criterio dell'imitazione (consustanziale alla poesia) a strumento di conoscenza, arrivando a sostenere che «la poesia è affare più filosofico e più serio della storia: giacché la poesia dice piuttosto le cose universali, mentre la storia quelle individuali»⁴⁷.

La tesi platonica era insostenibile e fondata su un equivoco di fondo: l'autore greco guardava alla poesia come

⁴⁵ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 6.

⁴⁶ Al riguardo rimando a J. Hankins, *Latin translations of Plato in the Renaissance*, MA Dissertation, Columbia University, New York, 1984; Id., *Plato in the Italian Renaissance*, I-II, Leiden, 1990; G. Boter, *The Textual Tradition of Plato's Republic*, Leiden, 1989; S. Jayne, *Plato in Renaissance England*, Dordrecht, 1995. Bisogna inoltre ricordare che il primo volume della versione di Jean de Serres, nota come *Plato Serranus*, era dedicato a Elisabetta Tudor e al Sidney direttamente inviato dall'autore; *The Oxford History of Classical Reception in English Literature*, edited by N. Vance, J. Wallace, Oxford, 2015, II, p. 506.

⁴⁷ Traggo la citazione aristotelica da F. Iurlaro, *Il testo poetico della giustizia. Alberico e Scipione Gentili leggono la Repubblica di Platone*, «Revista de estudios sobre la civilización clásica y su recepción», II, 2017, p. 182.

al frutto di un'imitazione del reale laddove, invece, essa si configura – agli occhi di un Gentili nutrito agli studi poetici di Sidney e Tasso – come *fictio* ovvero restituzione non del vero ma del verosimile. Tali questioni metodologiche ed epistemologiche riecheggiano ampiamente nel trattato *Commentatio ad L[egem] III C[odicis] de prof[essoribus] et med[icis]* (1593) dove Gentili, nel contesto di una discussione sulla liceità dell'immunità dalla tassazione per i poeti, sulla scorta di Aristotele e Zabarella riabilita la poesia quale branca della retorica affermandone la valenza normativa e morale e manifestando, quasi essa fosse strumento della filosofia civile (specialmente la poesia epica e pastorale sul modello di Virgilio e secondo gli insegnamenti di Giulio Cesare Scaligero), la sua rilevanza per la normazione dei comportamenti umani nell'ambito dello *ius gentium*⁴⁸: campo dell'esperienza giuridica per la cui definizione il giurista, secondo l'approccio umanistico caratteristico di Gentili (che come osservava Tuck inquadra il discorso sul diritto nell'ambito della retorica), può disporre anche dei materiali forniti dalla letteratura, dalla medicina e financo dalla teologia.

Una vastità di competenze che, elevata a modello di educazione umana nel *Lectionis Virgilianae Variarum Liber* (1603) che Gentili dedica al figlio Robert, l'autore rivendica con fermezza nella lettera di dedica della *Ad primum Machabaeorum disputatio* dove si afferma la legittima intrusione del giurista anche nell'ambito della letteratura teologico-scritturale fino agli estremi limiti dei libri non canonici come i Maccabei. Mostrando di avere chiara cognizione della natura *sui generis* del primo libro dei Maccabei – che Sisto da Siena aveva inserito tra i testi deuterocanonici – Gentili, affermando di

⁴⁸ J.W. Binns, *Alberico Gentili in Defence of Poetry* cit., pp. 224-272.

concordare «cu[m] Theologis bonis» che «librum primu[m] Macbaeorum non esse canonicum» e contestando la canonicità del racconto biblico di Susanna sulla base dell'autorità del giurista Andrea Alciato⁴⁹, sostiene l'utilità per il giurista del ricorso alla letteratura sacra specie nella trattazione di ambiti – quali la sfera giuridico-internazionalistica – non chiaramente definiti dal diritto romano: «Alibi de Judithae libro examinavi. nam doli ejus mulieris in hostem laudantur: quos non ex bellica esse justitia putes. Etia[m] & de Macbaeico hoc vidi: in quo foedus cum Romanis, & infidelibus aliis contrahunt fratres illi laudatissimi. & mihi id fuit expediendu[m] si recte initur cu[m] infidelibus foedus. Etiam & illud vidi, quod isti fratres templa hostium idolatrica subverterunt. & quod fortassis nec est in jure bellico admitte[n]dum»⁵⁰.

Se è incontrovertibile la natura del tutto occasionale del *De legationibus*, è altresì innegabile come nei tre libri dedicati alla figura dell'ambasciatore Gentili si profonda in una dissertazione che va ben oltre i limiti della trattazione tecnico-giuridica per investire questioni di ordine storiografico e teorico-politico: si sofferma sulla evoluzione storica della pratica diplomatica e, in linea con i modelli della letteratura speculare medievale e umanistico-rinascimentale⁵¹, descrive,

⁴⁹ A. Gentili, *Ad primum Machbaeorum disputatio*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1604, p. 4. L'opera è dedicata al protettore e amico Toby Matthew, allora vescovo di Durham, e vede Gentili portare le vesti del filologo umanista nel dibattito sul valore dei libri biblici apocrifi che si stava svolgendo in quegli anni tra conservatori e puritani; D. Panizza, *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., pp. 149-152.

⁵⁰ *Ad primum Machbaeorum* cit., p. 5.

⁵¹ Sulla letteratura speculare ved. *Specula principum*, a cura di A. De Benedictis, Frankfurt, 1999; D. Quaglioni, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» fra Medio Evo e prima Età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di V.I. Comparato, I, Saggi, Firenze, 1987, pp. 103-122.

fondandone storicamente la vigenza, diritti e doveri del perfetto ambasciatore.

Nel contesto politico-internazionale tardo-cinquecentesco, caratterizzato dalla graduale emersione, su un piano di parità giuridica, di comunità statuali indipendenti e sovrane, diventa urgente la necessità di definire e regolare, almeno sul piano teorico, la prassi delle relazioni interstatali, di cui lo scambio diplomatico è momento essenziale; Gentili ci consegna, al riguardo, uno scritto nel quale all'osservazione descrittiva del dato storico-eventuale unisce una sezione, potremmo dire, prescrittiva (III libro) che, contrassegnata da una visione rigorosamente realistica della natura umana, definisce la deontologia del buon *legatus*.

Come Gentili efficacemente osserva, la pratica degli scambi diplomatici è molto antica, emergendo gradualmente «ut discretis gentibus, regnis conditis, dominiis distinctis, commerciis institutis»⁵²; un processo che l'autore illustra descrivendo il passaggio da un originario stato di natura ferino (come raffigurato nell'elogiato poema di Lucrezio) a una realtà di civile convivenza dove gli uomini, ispirando la propria azione a universali norme di ragione naturale (come suggerito dal menzionato *De inventione* di Cicerone), «amicitiam coeperunt iungere habentes finitima inter se, nec laedere, nec violare»⁵³. Gentili fonda storicamente, proponendo un *excursus* che si delinea significativamente tra il *De rerum natura* e la dottrina giuridica ciceroniana, la nascita e l'evoluzione

⁵² A. Gentili, *De legationibus*, I, 20, p. 37.

⁵³ *Ibid.* Mi sembra significativo il fatto che, negli stessi anni, Lucrezio diventi fonte stimatissima in un altro grande scritto sull'arte diplomatica: il dialogo *Il Messaggero* di Torquato Tasso (1582) dove si considera la presunta malinconia lucreziana, e la conseguente follia, come condizione ricorrente nei grandi filosofi.

della pratica diplomatica introducendo, seppur implicitamente, una evidente discontinuità tra una originaria e metastorica società di natura, pessimisticamente caratterizzata da una sofferta coesistenza tra i confliggenti egoistici interessi di uomini bestiali (ma si deve osservare che Lucrezio eguagliava la bestialità originaria alla ferinità della Roma in cui visse), e una realtà storica nella quale la pratica diplomatica, l'elaborazione dello *ius gentium*, la tutela dei commerci diventano strumentali al mantenimento di buone relazioni tra popoli e regni. Tali istituzioni non devono tuttavia essere acriticamente intese come astratte convenzioni umane, esse sono bensì frutto di una lenta evoluzione che nasce dalla riscoperta della natura umana la quale, pur macchiata dal peccato, è profondamente razionale: gli uomini ritrovano nella propria ragione, scolasticamente intesa come manifestazione di una legge naturale ancorata al diritto divino, le norme fondanti la convivenza umana e, dunque, la disciplina dei rapporti interstatuali, lo *ius belli*, lo *ius legationis*. Emerge allora, già nel primo libro del *De legationibus*, l'idea, ampiamente argomentata nel *De iure belli*, di una comunità universale del genere umano fondata su universali norme di natura connaturate all'uomo e, in quanto tali, dettate da Dio che, in ultima istanza, tutto regge e governa⁵⁴.

Nel *De iure belli*, l'opera maggiore di Gentili, elaborata tra il 1587 e il 1588 e stampata in una nuova versione

⁵⁴ Cfr. L. Scuccimarra, *Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti*, in «*Ius gentium Ius communicationis Ius belli*» cit., pp. 31-49. Mi permetto di rinviare a D. Suin, *Political pluralism and the unity of humankind: the image of the respublica magna in Alberico Gentili's reflection*, in *Monisms and Pluralisms in the History of Political and Social Models*, edited by A. Catanzaro, S. Lagi, F. Falchi, Novi Ligure, Edizioni Epoké, 2018, pp. 59-70.

ampliata nel 1598⁵⁵, l'autore avrebbe insistito particolarmente su tale problematica ancorando il suo sistema di diritto bellico sul diritto romano, sul diritto consuetudinario e su un'universale legge di natura connaturata agli uomini in quanto animali razionali: proprio il diritto naturale detta, come vedremo, il rapporto (centrale tanto nel *De legationibus* quanto nel *De iure belli*) tra politica e religione e l'intangibilità della coscienza.

L'intento pragmatico di far chiarezza nella confusa prassi internazionale è sotteso al *De legationibus* dove, nell'illustrare gli aspetti internazionalistici della pratica politica, Gentili introduce importanti riflessioni sui caratteri della sovranità e sui limiti del potere politico, potere del quale le «publicae personae», per usare una formula che Gentili trae dai commentari giuridici di Bartolo⁵⁶, dispongono pienamente se indipendenti da giurisdizioni superiori⁵⁷.

⁵⁵ Sulla complicata vicenda editoriale del *De iure belli* rimando a I. MACLEAN, *Appendice a Alberico Gentili, i suoi editori* cit., pp. 161-164.

⁵⁶ Tale formula ricorre nel *De iurisdictione* di Bartolo: «est autem iurisdictione in genere sumpta, potestas de iure publico introducta cum necessitate ius dicendi et aequitatis statuendae tamquam a persona publica»; traggio la citazione da F. Maiolo, *Medieval Sovereignty. Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato*, Delft, Eburon, 2007, p. 146. La *persona publica* che Bartolo richiama è la *civitas sibi princeps* che non riconosce a sé superiori; *De regimine civitatis*, II, 125. Gentili utilizza tale categoria giuridica riferendosi sia ai principi che alle repubbliche che, in quanto titolari della *summa potestas*, diventano protagonisti della pratica diplomatica e internazionale. Relativamente ai poteri attribuiti a tali soggetti Bartolo si era espresso in tal senso: «sunt personae representatae quae habent iurisdictionem [...] faciunt potestates et similia»; F. Maiolo, *Medieval Sovereignty* cit., p. 147.

⁵⁷ È evidente il debito contratto nei confronti della teoria bodiniana della sovranità. Nella *République* Bodin definisce la *souveraineté* (*imperium*) quale esercizio del potere indipendente da autorità giurisdizionali superiori; M. Isnardi Parente, *Introduzione a J. Bodin, I sei libri dello Stato*, vol. I cit., p. 28.

È in rappresentanza di queste pubbliche potestà che l'ambasciatore, chiaramente distinto dall'*orator* e dal *nunciatus* (ritenendosi quest'ultimo un messaggero sprovvisto di quelle prerogative derivanti dall'esercizio della procura stabilita dal vincolo di mandato)⁵⁸, svolge la propria azione in quanto «missus» per «publico nomine, et publica indutus»⁵⁹. L'ambasciatore è inviato – osserva Gentili facendo riferimento alla semantica romanistica maturata intorno all'idea del *legatus* come *sanctus* e *sacer* – «publico, aut sacratori nomine» senza, tuttavia, alcun diritto di comando (*imperium*), dovendo agire nell'interesse del mandante⁶⁰.

Sebbene Gentili, seguendo il discorso non giuridico di Torquato Tasso, ricavi un margine di discrezionalità nell'azione dell'ambasciatore – costretto dalla forza delle circostanze contingenti ad armonizzare prudentemente il mandato ricevuto e la propria strategia politica – è pur vero che, laddove non sia gravemente minacciato l'interesse pubblico, il legato non possa agire liberamente ma debba informare il principe mandante e attenderne le istruzioni⁶¹. Osservazioni queste che presuppongono il *summum imperium* quale attributo dei soggetti titolari del diritto di legazione attiva e passiva, gli Stati, i cui ambasciatori, sostiene l'autore, non godono di alcuna «iurisdictionem»⁶² e vanno chiaramente distinti da quei legati,

⁵⁸ A. Gentili, *De legationibus*, I, 2, pp. 2-5.

⁵⁹ Ivi, p. 4.

⁶⁰ *Ibid*: «legatum [] missus sine imperio est rei dicendae, agenda caussa». Gentili distingue gli ambasciatori, privi di *imperium*, da quei magistrati (intorno alle cui potestà Bodin si era ampiamente soffermato nella *Methodus*) titolari di competenze politico-militari delegate.

⁶¹ D. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Baden-Baden, Nomos, 2017, p. 259.

⁶² A. Gentili, *De legationibus*, I, 2, p. 5.

dotati di un *imperium* delegato, inviati a governare le province dell'antico impero di Roma⁶³.

Competenza, quella giurisdizionale, che, come Gentili illustra nella q. I della *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585), non rientra nelle prerogative dei rappresentanti diplomatici ma del *princeps* e dei *iudices*: «Princeps potest ex conscientia iudicare. [...] Ergo & iudex. Nam si qui per alium facit, is dicitur per se facere. [...] Nec vero dubitatur, principes per iudices iudicare»⁶⁴. L'*officium* «ius dicentis», continua Gentili, «latissimum est» ed è attribuito al principe poiché «si princeps potest: & ius dicens potest: aut huius officium non est latissimum»⁶⁵.

Gentili va al cuore del problema. Egli distingue nettamente tra il *legatus* giustiniano, che rileva come attore titolare di un *munus* e accreditato dell'esercizio di una funzione pubblica esercitata nell'ambito di un impero dall'estensione universale (configurandosi le comunità esterne come attori di natura privata piuttosto che pubblica), e il 'diplomatico' moderno che, diversamente dal *legatus* del *Codex*, non ha competenze giurisdizionali e svolge la propria funzione pubblica *sine imperio* al di fuori dello Stato accreditante. Gentili vuole inoltre chiaramente delineare lo statuto dell'ambasciatore rispetto a due distinte concezioni della trattativa giuridica coeva: da una parte si discosta dall'interpretazione canonistica (principalmente raccolta nel *Liber Extra*) che vedeva il legato pontificio come espressione

⁶³ Ivi, pp. 1-2.

⁶⁴ Id., *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio*, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1585, q. I, f. B1r. L'opera, dedicata a Griffin Lloyd, raccoglie lavori presentati in occasione di *comitia* svoltisi all'Università di Oxford nel 1584; I. MacLean, *Appendice a Alberico Gentili, i suoi editori* cit., pp. 158-159.

⁶⁵ A. Gentili, *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* cit., q. I, f. B1r.

di una potestà universale, perlomeno nell'ambito spirituale, e, in quanto tale, titolare dell'esercizio di un *imperium* delegato, dall'altro si allontana dalla lettura chiaramente riduttiva fornita da Bodin. L'angevino, diversamente da Gentili (che guarda alla funzione diplomatica come *officium*), aveva definito i legati come dei *commissaires* piuttosto che degli *officiers* facendo valere il fatto che l'estensione delle loro prerogative fosse unicamente dettata dal mandato ricevuto: «la puissance des officiers [...] est toujours plus auctorisee & plus estendue que la commission: c'est pourquoy les edicts & ordonnances laissent beaucoup de choses à la religion & discretion des Magistrats [...]: mais les commissaires sont bien autrement obligés, & attachés aux termes de leurs commissions: & mesmement où il est question des affaires d'estat: comme és charges & commissions des Ambassadeurs»⁶⁶.

La funzione del legato risulta dunque in Gentili fortemente distinta, sul piano giuridico-istituzionale, da quella di governanti (titolari di *merum et mixtum imperium*) e magistrati incaricati dell'esercizio di funzioni esecutive e giurisdizionali delegate dal sovrano; l'ambasciatore pur essendo, come l'autore avrebbe sostenuto nella sua ultimissima opera (il Commentario *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis*⁶⁷), proiezione extra-territoriale della suprema potestà dei principi e non tenuto «civilibus eorum legibus, apud quos fungitur legatione, & nec illa lege quincta Codicis ad legem Iuliam maiestatis»⁶⁸, non

⁶⁶ J. Bodin, *Les six livres de la République*, chez I. du Puis, Paris, 1583, III. 2, pp. 387-388.

⁶⁷ A. Gentili, *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1607. L'opera, curata da Roberto Gentili, contiene una dedica a William Herbert.

⁶⁸ Ivi, VI, p. 119.

gode, quale un privato cittadino, della titolarità delle prerogative legate all'*imperium*. Ancora nella *Hispanica Advocatio*, opera pubblicata postuma nel 1613, Gentili, nel capitolo XVIII del primo libro (sui doveri dell'ambasciatore), avrebbe mostrato la natura *sui generis* del *legatus* affermando come, similmente al sovrano, egli «too would be bound to take this care of his sovereign's subjects and the property of his sovereign's subjects, since the ambassador stands in the place of his sovereign»⁶⁹.

L'eccezionalità della figura del *legatus*, non inquadrabile nella categoria del *subditus* ma nemmeno *magistratus*, è rimarcata nel commentario *Ad legem Iuliam maiestatis* dove, nel contesto di una sezione specificatamente dedicata al tema «De principe externo»⁷⁰, la natura *sui generis* del suo incarico è definita in un confronto dialettico con l'immagine del principe: un confronto che verte principalmente sulla diversa posizione dei legati e dei principi (sommi magistrati) di fronte a un'autorità sovrana esterna. La trattazione dei problemi di natura politico-giuridica scaturenti dall'azione criminosa compiuta da un principe verso un altro principe è preceduta da alcuni chiarimenti in merito allo status giuridico degli attori coinvolti nel *crimen lesae maiestatis*; Gentili evidenzia infatti come la sua «disputatio» riguardi quel sovrano che effettivamente «regnum tenet apud suos» e non «de regibus bello captis»⁷¹ o, comunque, quei governanti che non fruiscono pienamente della propria sovranità: «Non disputo de regibus subditis [...]. Etiam nec disputo de principibus, reis factis apud suos. quod ego improbo in principibus, quos

⁶⁹ Id., *Hispanicae advocacionis* cit., II, p. 80.

⁷⁰ Id., *Ad legem Iuliam maiestatis*, pp. 116-127.

⁷¹ Ivi, p. 118.

absolutos vocamus)⁷². Diversamente dal principe, il legato risulta estraneo alla *iurisdictio*, in materia penale, del sovrano accreditatario godendo, anzi, di una protezione maggiore di quella riservata ai principi: il «magistratus» infatti «extra territorium privatus est»⁷³ e il principe, «magnus» nel suo regno, è «in alieno territorio minor»⁷⁴ e «in alterius terra [...] subditus»⁷⁵. Il rappresentante diplomatico, mai assimilabile a un *subditus* in terra straniera, ritrova invece la propria dignità – con le relative immunità ed esenzioni – nell’esercizio all’estero della propria missione. La diversa funzione svolta dal principe e dal *legatus* sarebbe alla base, secondo Gentili, dei trattamenti, radicalmente differenti, riservati ai due attori nel contesto delle relazioni internazionali: «Et natura diversa utriusque adhuc ostendit diversitatem hanc. nam princeps est relativum ad suos subditos, & ad regnum suum. ergo alibi non sit princeps. Legatus contra ad suos non est: at a suis ad alios, in terra aliena, quo missus est»⁷⁶.

Non è dunque «absurdum» che il principe sia da considerarsi «subditus» mentre «eius legatus non fiat subditus»⁷⁷; una circostanza che Gentili radicalizza osservando come, pur ricevendo il *legatus* la propria dignità «a principe suo», nello svolgimento della sua missione si trovi a essere dotato di una forza di cui il principe mandante, alla stregua di un «subditus», non dispone assolutamente⁷⁸. Una posizione

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ivi*, p. 120.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ivi*, p. 121.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ivi*, p. 122.

⁷⁸ *Ibid.*

che Gentili avvalorava, oltre che ricorrendo al linguaggio della scienza medica (i cui rudimenti aveva appreso da Matteo Gentili⁷⁹), facendo riferimento all'immagine biblica dei *duo magna luminaria*⁸⁰, la cui valenza teologico-politica era principalmente nota attraverso la *Summa Aurea* di Enrico di Susa, il cardinale Ostiense, e la *Monarchia* di Dante (che come noto legge la metafora innocenziana in chiave anticurialista⁸¹). Gentili raffigurava il sovrano come «luna quoda[m] modo se si no[n] habet ad sole[m], nec lucere, nec splendere potest»⁸²: il principe dal proprio regno, come dal proprio sole «lumen mutuatur»⁸³ mentre il legato, istituito e illuminato dal proprio principe, che «potentiam illam habet vivifica[n]di legatum, illuminandi, illustrandi»⁸⁴, anche se il sovrano mandante «in aliena terra lustris non sit», è titolare di un diritto che «a regno retinet»⁸⁵.

L'affare Mendoza sollecita dunque un'indagine che, innescata dal problema tecnico-giuridico dell'immunità diplomatica (una questione intorno alla quale Gentili si sarebbe nuovamente soffermato nel commentario *Ad legem Iuliam maiestatis* osservando come il legato dovesse godere di immunità dalla giurisdizione dello stato ricevente⁸⁶), sfocia

⁷⁹ Relativamente alla cultura medica di Gentili cfr. S. Ferretto, *La scienza della politica tra filosofia e riflessione religiosa nella formazione di Alberico Gentili* cit.

⁸⁰ Al riguardo si veda la bella voce di D. Quagliani, *Luminaria, Duo*, in *Enciclopedia Federiciana*, 2005.

⁸¹ Dante, *Monarchia*. Edizione commentata a cura di Diego Quagliani, Milano, Mondadori, 2015, III, pp. 318-517.

⁸² A. Gentili, *Ad legem Iuliam maiestatis* cit., p. 122.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ivi*, p. 126.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ «Non admisi istam sententiam, quum iudicandus legatus est. ut neque hic possim admittere. Et iudicabitur igitur externus is a iudicibus regni»; *ivi*, p. 127.

nel *De legationibus*, un'opera di ampio respiro, un'opera non riducibile all'ambito meramente giuridico-internazionalistico ma vero e proprio trattato politico.

2.2 Diplomazia e tolleranza religiosa

Il *De legationibus* si configura come riflessione matura, non semplice disquisizione tecnica, intorno al ruolo dell'ambasciatore e, con esso, al problema dei caratteri e della disciplina della moderna comunità internazionale che va affermandosi sulle rovine della *Respublica christianorum*: problema che introduce la questione del rapporto tra soggetti *superiorem non recognoscentes* e, contestualmente, della difficoltosa armonizzazione tra le istanze terrene di uno Stato che si assolutizza (e tale tendenza è accompagnata dal fiorire della letteratura sulla Ragion di Stato) e necessari principi di convivenza umana, universali ed eterne norme di giustizia impermeabili alle egoistiche ragioni degli Stati moderni.

Si rende necessaria una profonda meditazione e ridefinizione delle categorie interpretative atte a legittimare i profondi mutamenti politici, sociali, economici che accompagnano l'emersione della modernità. Il tracollo del Sacro Romano Impero, la Riforma, l'avanzata ottomana nel Mediterraneo orientale, il confronto con la multiforme realtà del Nuovo Mondo sconvolgono i tradizionali paradigmi concettuali e obbligano l'uomo di cultura a confrontarsi con nuovi quesiti. Gentili si interroga sulla natura della comunità interstatale che va sorgendo, plurale e multiforme sul piano politico e religioso. I soggetti che la costituiscono, in quanto sovrani, sono titolari degli stessi diritti ed egualmen-

te legittimati alla pratica diplomatica: l'istituzionalizzazione della prassi diplomatica e l'elaborazione dello *ius legationis*, branca specifica dello *ius gentium*, diventano obiettivi urgenti del giurista romanista il quale, affiancandosi al teologo nel processo di legittimazione dei mutamenti politico-sociali, ai tradizionali strumenti metodologici della scolastica giuridica affianca un più ampio ricorso ai metodi delle scienze storico-filologiche⁸⁷.

In tal senso va inquadrato l'umanesimo di Gentili il quale si avvale dell'impostazione metodologica culta per allargare gli orizzonti della propria indagine rispetto agli scolastici fino ad aderire a un'incondizionata valorizzazione degli ideali pedagogici e morali della tradizione umanistica – specificatamente letteraria – nel *Lectiois Virgilianae Variarum Liber*: Virgilio, come Omero, assume al ruolo di maestro assoluto non prettamente in materia di retorica e grammatica ma anche di diritto, politica e morale.

Nel *De legationibus* Gentili fonda il diritto delle ambasciate sullo *ius naturae et gentium*. Lo *ius legationis*, essendo «humano, divinoque vallatum praesidio»⁸⁸, risulta «immutabile ius» e «omnibus constitutum», comune anche a barbari e infedeli⁸⁹; soltanto Lestrigoni e Ciclopi, afferma polemica-

⁸⁷ Un approccio metodologico allo studio della *scientia iuris* che, evidente nel *De diversis temporum appellationibus Liber* (Vitebergae, ex officina Cratoniana, 1586) e nel *De nascenti tempore disputatio* (Wittebergae, in officina Cratoniana, 1586) dove Gentili si addentra in problemi di natura testuale derivanti dall'edizione del *Digesto* alla luce della *littera florentina*, era già riscontrabile nel *Lectiois et epistolarum quae ad ius civile pertinent* (1583-4), specialmente nel libro III dove, al capitolo X, si dibatte in merito alla *littera florentina*. Relativamente ai risvolti metodologici rimando a G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002.

⁸⁸ A. Gentili, *De legationibus*, II, 1, p. 40.

⁸⁹ *Ibid.*

mente l'autore, non riconoscono la sacralità delle ambasciate e delle norme che ne fondano la legittimità⁹⁰.

Fondando la pratica diplomatica su un sistema normativo direttamente desunto dalla ragione naturale, che in quanto tale è riflesso della ragione divina – essendo il diritto naturale tomisticamente inteso come manifestazione umana della legge eterna –, Gentili approda all'elaborazione di una disciplina della prassi politico-diplomatica moderna che accoglie, quasi neutralizzandole, le differenze culturali e religiose storicamente riscontrabili tra i soggetti della comunità internazionale; popoli e civiltà lontani sotto il profilo religioso e culturale sono accomunati dall'appartenenza a una medesima e universale *societas hominum* la cui natura è da Gentili giuridicamente e filosoficamente fondata.

La stessa storia della civiltà umana, come l'autore illustra nei primi due libri del *De legationibus*, attesta i vincoli strettissimi tra società e civiltà culturalmente lontane ma unite, fin dai tempi antichi, da una comune pratica diplomatica. Relazioni diplomatiche erano intrattenute anche tra Stati e organizzazioni politico-amministrative di diversa fede religiosa così come, facendo riferimento alla storia più recente, tra cattolici e protestanti: «nunc a Pontificijs admitti, quae a Protestantibus proficiscuntur: & contrari»⁹¹.

I diritti di legazione non devono essere compromessi «propter religionis disiidia» poiché «religionis ius hominibus cum hominibus non est, sed cum Deo»⁹² e, ancora nelle *Disputationes de nuptiis libri VII*, Gentili avrebbe avvalorato la netta distinzione tra sfera politica e sfera religiosa espri-

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ivi*, 11, p. 63.

⁹² *Ibid.*

mendosi in tal senso: «Et erit igitur ius humanum, quod inter homines est. Ius autem divinum, quod est, non dico inter Deos, ut olim ex parte aliqua dixissent ethnici [...]. Sed quod est inter personas Trinitatis sanctissime, et quod inter Deum, et hominem est»⁹³.

Anche coloro che risultano rei di crimini contro la religione (come gli scomunicati) possono allora legittimamente svolgere la funzione diplomatica in quanto la *causa religionis* non ne condiziona i diritti come ‘magistrati’ incaricati di una funzione pubblica: «Et ita sane iudico, ne propter religionis disidia debeant iura legationum conturbari»⁹⁴.

La religione riguarda unicamente il culto divino e l’osservanza dei precetti che a esso ineriscono né, d’altronde, la *communio* fra gli uomini e Dio potrebbe essere regolata dal diritto naturale che, come si ricava dalle fonti romanistiche, è ciò che la natura insegna a tutti gli esseri animati non esclusi gli animali⁹⁵: fra animali e uomini non vi è, tuttavia, avrebbe sostenuto chiaramente Gentili nel trattato *De nuptiis*, alcuna *communio*⁹⁶. Gentili manifesta chiaramente la natura extra-giuridica dello *ius religionis* e, oltre ad affermare che «ius istud [di religione] inter homines non est»⁹⁷, evidenzia come la valenza politica dello *ius religionis* debba escludersi anche sul terreno

⁹³ Id., *Disputationum de nuptiis libri VII* cit., p. 38.

⁹⁴ Id., *De legationibus*, II, 11, pp. 62-63.

⁹⁵ Il testo di *Dig.* 1.1.1.3 così recita: «Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est»; nonché *Inst.* 1.1.2.

⁹⁶ «Quia ius non sit, ubi communio non est. Et nobis cum brutis nulla communio est»; *Disputationum de nuptiis* cit., p. 38.

⁹⁷ Id., *De legationibus*, II, 11, p. 63.

dello *ius gentium*: «Itaque non est iuris gentium communio»⁹⁸. Gentili distingueva nettamente, sia nel *De legationibus* che nel *De iure belli* (1598), lo *ius religionis* dal *ius humanum* individuando il discrimine tra essi nei soggetti del rapporto e facendo discendere da tale distinzione, come vedremo, la stessa distinzione tra scienza (o arte) teologica e scienza giuridica. Ai giuristi doveva essere riconosciuta una maggiore competenza in relazione a quei precetti – contenuti anche nella legge mosaica – regolatori dei rapporti tra gli uomini; principi la cui individuazione, come Gentili rileva nella lettera dedicatoria al primo libro dei Maccabei, giustificerebbe anche l'analisi filologico-testuale di testi tradizionalmente estranei all'ambito del romanista: le sacre scritture, i testi patristici, la voluminosa letteratura canonistica.

Tali posizioni, abbozzate negli scritti internazionalistici, sarebbero state ampiamente argomentate nella corrispondenza da Gentili intrattenuta con il teologo e umanista John Rainolds tra il 1593 e il 1594; fu proprio in una missiva al Rainolds che Gentili illustrò la ferrea distinzione tra diritto e teologia:

Si ars, vel scientia theologorum distinguitur ab arte iurisconsultorum, fine distinguitur, subiecto distinguitur. Sed hoc iurisconsultorum est ius humanum, divinum theologorum: finis iurisconsultorum homini hominem, finis theologorum deo hominem coniungere. ergo extra subiectum, et finem vestrum, et in nostris miscetis vos si in iure humano miscetis⁹⁹.

⁹⁸ Ivi, p. 64.

⁹⁹ Traggio la citazione da G. Minnucci, "Bella religionis causa movenda non sunt" cit., p. 1004, n. 37.

Una distinzione ulteriormente ribadita nel I libro del *De nuptiis* dove, tornando sulle tesi già enunciate nella corrispondenza con il Rainolds, si afferma la competenza del legislatore laico e del romanista negli ambiti ricadenti nella seconda tavola del Decalogo; diritto e teologia si distinguono *ratione subiecti* e *ratione finis* e, considerato il fatto che per la giurisprudenza il soggetto è individuabile nell'uomo e nelle sue azioni mentre il fine sta nel diritto umano, i contenuti della seconda tavola (inerenti alla sfera delle relazioni *inter homines*) rientrerebbero legittimamente negli interessi del giurista¹⁰⁰.

Ai teologi compete unicamente il foro interiore, la sfera della coscienza e della morale. Gentili non disconosce il ruolo della teologia ma, affermata la netta distinzione tra interiorità della coscienza ed exteriorità dell'azione umana (la sola ad avere rilevanza giuridica) delimita in maniera netta i due fori e le due *artes* (diritto e teologia).

La sfera religiosa, intima relazione tra l'uomo e Dio che Gentili nel *De iure belli* assimila al «coniugium carnis» e fonda sulla libera scelta dell'uomo, è allora del tutto estranea alla politica; le divergenze in materia di fede non possono e non devono turbare la sfera terrena della politica e, specificatamente, della diplomazia. Con queste considerazioni non si vuole certamente leggere anacronisticamente il contributo dottrinale di Gentili come compiuta realizzazione di una lai-

¹⁰⁰ «Atque quod erit subiectum, aut finis unius, id non erit subiectum, aut finis alterius. Sed theologiae subiectum Deus est: finis ius diuinum. Iurisprudentie subiectum homo, siue actiones humanae: finis ius humanum. Et ius hoc humanum in secunda tabula continetur. Ergo est iurisprudentis secunda tabula. Eius scilicet est secunda tabula, cuius est subiectum, et finis secundae tabulae. Subiectum autem, et finis eius tabulae spectare dicitur ad iurisconsultum».; *Disputationum de nuptiis* cit., I, VIII, p. 37.

cizzazione del diritto e della politica, peraltro problematica nello stesso Grozio, ma si vuole mettere in evidenza il pragmatismo di una riflessione realisticamente volta a risolvere le contraddizioni che accompagnano la politica moderna: possiamo sostenere che l'elaborazione dottrinale di Gentili, vittima dell'intolleranza religiosa e testimone dei più cruenti conflitti *religionis causa*, sia fortemente determinata dalla volontà di sancire la netta distinzione tra sfera politica e religiosa e, con essa, la valenza politica e morale della libertà di coscienza. La reciproca impermeabilità dei due ambiti risulterebbe in una significativa riduzione della conflittualità interstatale e nella strutturazione di uno spazio di libertà individuale indisponibile alla politica: obiettivi che il Nostro avrebbe affermato tenacemente nel corso di tutta la sua vasta e multiforme riflessione.

Nel *De iure belli* (1598), trattato dedicato al tema della disciplina del conflitto bellico, Gentili distingue essenzialmente tre cause materiali di guerra giusta (divina¹⁰¹, naturale¹⁰², umana¹⁰³) e, scandagliando nelle più profonde ragioni dei conflitti allora in atto, denuncia la natura del tutto umana e, a suo avviso, criminosa di guerre condotte sotto il pretesto di Dio ma con il mero intento di soddisfare biechi propositi politici. Guerre mosse per causa divina, specifica l'autore, sono unicamente quelle condotte su diretto comando di Dio – ad esempio la guerra mossa dai Giudei contro i Cananei – delle quali tuttavia, osserva polemicamente

¹⁰¹ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 8, pp. 52-54.

¹⁰² Ivi, 12, pp. 77-83; 19, pp. 124-134. Gentili ribadisce tuttavia come in realtà non esistano cause naturali di muovere guerra bensì delle cause «per le quali intraprendiamo delle guerre [...] sotto la guida della natura»; 13, p. 84.

¹⁰³ Ivi, 20, pp. 135-142.

Gentili, la storia (ad eccezione dei fatti narrati nell'Antico Testamento) fornisce rarissimi esempi.

Non sono allora legittime le guerre condotte dai Turchi, in nome della religione, contro Persiani e Cristiani né quelle mosse dalla Spagna contro infedeli ed eretici¹⁰⁴: queste ultime sono, come attesta l'impero di Filippo «su cui non tramonta mai il sole»¹⁰⁵, determinate dallo spirito di potenza che permea la politica asburgica.

Gli uomini non possono essere costretti alla fede ma, come Gentili asserisce richiamando l'autorità di S. Ilario di Poitiers (probabilmente letto nell'edizione basilese del 1570 con annessa prefazione di Erasmo), dovrebbero esservi indotti unicamente con il buon esempio dei governanti¹⁰⁶. L'illegittimità della guerra intrapresa *religionis causa* è peraltro avvalorata, osserva Gentili riferendosi ai più attuali dibattiti sullo *ius gentium*, dai teologi spagnoli Diego Covarruvias e Francisco de Vitoria secondo i quali i sovrani iberici «ebbero questo torto nella lotta contro gli Indi¹⁰⁷: Gentili calcolatamente si avvale del contributo internazionalistico fornito dalla teologia scolastica – di cui opportunamente tralascia le ambi-

¹⁰⁴ Ivi, 8, p. 53.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Ivi, 9, p. 55.

¹⁰⁷ Ivi, p. 57. Una delle tesi sostenute a conferma dell'azione di conquista portata avanti nelle Indie era il mancato diritto alla proprietà e alla sovranità degli infedeli sui loro regni; tesi non accolta né da Vitoria né da Gentili. Già S. Tommaso e Innocenzo IV avevano sostenuto come gli infedeli avessero il diritto alla proprietà e alla sovranità sui loro regni e non ne potessero essere privati dai cristiani semplicemente in ragione della differenza di fede; cfr. M.R. Di Simone, *La guerra di religione nel pensiero di Alberico Gentili*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 83-111. Anche Giovanni da Legnano, canonista ben noto a Gentili, si poneva la domanda se fosse lecito alla Chiesa dichiarare guerra agli infedeli dato che, secondo alcune importanti autorità, Dio aveva concesso la giurisdizione a tutte le creature razionali.

gue distinzioni tra nemici per *ignorantia invincibilis* e *perfidii hostes* (ebrei e musulmani) – per minare dall'interno i fondamenti stessi dell'ideologia cattolica della guerra giusta e, con essa, la legittimità delle imprese militari asburgiche in Europa e nel continente americano.

Vitoria, distanziandosi da una consolidata tradizione, aveva sostenuto l'illegittimità giuridica e morale della guerra condotta contro popolazioni non disposte ad accogliere volontariamente il messaggio di Cristo: «Ubi dicit quod infideles, qui numquam susceperunt fidem, sicut gentiles et iudaei, nullo modo sunt compellendi ad fidem»¹⁰⁸. La questione del rapporto tra civiltà europea e Indios, che in termini religiosi (ma dalle forti ricadute politiche) si traduceva nel problema dell'estensibilità della salvezza a popoli ignari del messaggio cristiano¹⁰⁹, poneva tanto teologi quanto giuristi di fronte all'esigenza di definire la natura dei vincoli etico-giuridici sussistenti tra due realtà apparentemente inconciliabili ma egualmente partecipi di una nuova ed estesa comunità universale del genere umano: quella comunità retta da un "universale" *ius inter gentes* alla cui concettualizzazione Vitoria aveva fornito un contributo cruciale.

Al riguardo Gentili, confutando le conclusioni della dottrina canonica della guerra santa, affermava come non esistesse «alcuna religione tanto scellerata da comandare di scagliarsi contro uomini di diversa religione»¹¹⁰ e, a mo' di denuncia della politica estera asburgica, ribadiva come la

¹⁰⁸ F. de Vitoria, *Relectio de Indis. La questione degli Indios*, testo critico di L. Pereña, ed. e tr. it. di A. Lamacchia, Bari, Levante, 1996, I, 2, 20, p. 65.

¹⁰⁹ Cfr. R. Romeo, *Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 120 ss.

¹¹⁰ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 9, p. 58.

religione costituisse un semplice pretesto per condurre una politica chiaramente improntata al più rigido imperialismo: Ferdinando di Spagna, e traspare in tali considerazioni lo spiccato realismo di Gentili (chiaramente ispirato allo studio di Machiavelli e Guicciardini), «che ha fama di cattolico, mascherò quasi tutte le sue cupidigie sotto l'onesto velame della religione»¹¹¹ mentre, in realtà, all'origine dell'impresa marittima di «Spagnuoli e Portogallesi» bisognava considerare quasi unicamente la «sete immoderata dell'oro»¹¹². Non

¹¹¹ *Ibid.* Gentili fa riferimento al Guicciardini della *Storia d'Italia* il quale così si era espresso: «copri [Ferdinando] quasi tutte le sue cupidità sotto colore di onesto zelo della religione e di santa intenzione al bene comune»; *Storia d'Italia*, a cura di S. Seidel Menchi, Torino, 1971, XII, 19, p. 1267. Cfr. P. Carta, *Il Guicciardini di Alberico Gentili*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 157-158. L'idea guicciardiniana è riprodotta anche in diversa forma nel *Ricordo C 142* e ci conduce direttamente all'esperienza diplomatica del Fiorentino in Spagna, celebrata dal Gentili anche nel *De legationibus*. Al riguardo cfr. J.L. Fournel, J.C. Zancarini, *Les Guerres d'Italie. Des batailles pour l'Europe (1494-1559)*, Paris, 2003; *La grammaire de la République: langages de la politique chez Francesco Guicciardini (1483-1540)*, Genève, 2009. È al giudizio bodiniano, e alla volontà di celare l'autorità di Machiavelli, che dobbiamo il ricorrente uso gentiliano dell'opera del Guicciardini in quanto giurista e 'grande politico', secondo l'elogio attribuitogli da Filippo Decio (puntualmente evocato ne *Il diritto di guerra*, II, 8, p. 272) e dagli editori italiani della *Storia d'Italia*: Francesco Sansovino, Remigio Fiorentino, Tommaso Porcacchi, Celio Secondo Curione.

¹¹² Tali considerazioni sono in sintonia con la *Brevissima Relatione della Distruzione dell'Indie Occidentali* di Bartolomé de Las Casas in cui si denuncia come «la causa, per la quale li Christiani hanno ucciso, e distrutto tante, e tali, e così infinito numero, d'anime è stato solamente per haversi proposto per loro ultimo fine l'oro, & il colmarsi di ricchezze in brevissimi giorni; & sormontar à gradi molto alti, e sproportionati alle persone loro; cioè; per l'insatiabile avaritia & ambitione ch'ahanno avuto [...] & perciò tutti li numeri, & li milioni sopradetti sono morti senza fede e senza sacramenti»; *Storia o Brevissima Relatione della Distruzione dell'Indie Occidentali di Mons. Reverendissimo Don Bartolomeo Dalle Case, sivigliano dell'Ordine dei Predicatori*, tr. it. di G. Castellani, Venezia, 1643, p. 9. La denuncia antiasburgica di Gentili si incrocia con la condanna del colonialismo mossa da Bruno; M. Traversino, *Bruno e il «nuovo mondo»: la condizione degli indigeni e il "dibattito" con il Gentili*, «Il pensiero politico», XLIV, 2, 2011, pp. 241-252.

sono mai da ritenersi legittimamente condotte le guerre mosse *religionis causa* poiché «il diritto di religione non riguarda gli uomini nei loro rapporti reciproci» ma solamente Dio «il cui diritto è divino e non umano»¹¹³.

Anche contro i Turchi, da Gentili visti alla stregua di nemici naturali del genere umano, non bisognerebbe muovere guerra «a causa della religione» ma soltanto per diverse e terrene ragioni di sicurezza: contro gli Ottomani, rileva Gentili, è lecito combattere poiché essi «ci insidiano, ci minacciano e, con grande perfidia, sono sempre pronti a depredare i nostri beni»¹¹⁴. Sarebbe eticamente e giuridicamente ingiusto muovere guerra «a chi se ne sta quieto, a chi coltiva la pace, a chi non fa nulla di male contro di noi» tuttavia, si chiede l'autore, «quando mai si comportarono così i Turchi»?¹¹⁵

Alberico Gentili interviene icasticamente in un dibattito consolidato ma irrisolto, ponendo sullo stesso piano le ambizioni imperialistiche asburgiche e ottomane le quali – seppur ammantate di religiosità – si presentano ai suoi occhi come puramente determinate da disegni egemonici. Il sanguinoso procedeva così a confutare, distanziandosi dal più acerrimo difensore dell'imperialismo asburgico, Sepúlveda (il quale aveva sollecitato l'espansione dell'impero di Carlo V anche nei territori dell'Impero ottomano quasi come novello Alessandro Magno¹¹⁶), la liceità *ratione fide* dell'espansio-

¹¹³ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 9, p. 59.

¹¹⁴ Ivi, 12, p. 83. Cfr. N. Malcolm, *Alberico Gentili and the Ottomans*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire* cit., pp. 127-145.

¹¹⁵ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 83.

¹¹⁶ J.G. de Sepúlveda, *Obras completas*, vol. 7, *Exhortación a Carlos V*, ed. J. M. Rodríguez Peregrina, introd. B. Cuart Moner, Pozoblanco, Ayuntamiento de Pozoblanco, 2003, pp. 329-346.

ne spagnola nel Nuovo Mondo contestando un'immagine ampiamente diffusa nel dibattito politico controriformista: la legittimità giuridica e morale della guerra 'santa' condotta dai cattolici contro eretici e pagani¹¹⁷. Una concezione la cui vigenza ideologico-culturale era ampiamente attestata dai fortunati scritti dei gesuiti Antonio Possevino (1533-1611)¹¹⁸ e Roberto Bellarmino i quali leggevano l'adesione dei sovrani iberici alla Chiesa di Roma quale garanzia di vittoria militare, o dai lavori dell'oratoriano Tommaso Bozio secondo il quale la vittoria spagnola nel Nuovo Mondo costituiva un premio elargito da Dio per l'obbedienza dimostrata dalla monarchia spagnola verso la Chiesa di Roma.

Tali sviluppi, nella dottrina gesuitica e più latamente controriformista, maturarono nel confronto diretto con l'opera di Machiavelli (escluso dal novero degli autori consigliati nella *Bibliotheca Selecta* di Possevino e contro cui si indirizzò l'invettiva del Bozio nel *De robore bellico adversus Machiavellum* del 1593) il quale aveva mosso al cristianesimo l'accusa di aver infiacchito gli animi e di non esser stato in grado – diversamen-

¹¹⁷ A. Prosperi, *Il «Miles Christianus» nella cultura italiana tra '400 e '500*, «Critica Storica», 26, 1989, pp. 685-704; Id., «Guerra giusta» e cristianità divisa tra Cinquecento e Seicento, in *Chiesa e guerra. Dalla «Benedizione delle armi» alla «Pacem in terris»*, a cura di M. Franzinelli, R. Bottoni, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 29-90.

¹¹⁸ Mi riferisco in particolare a *Il soldato christiano* (1569), al *Iudicium* (1592), alla *Bibliotheca selecta* (1593). Sul Possevino esiste una bibliografia sconfinata, in questa sede mi limito a menzionare i seguenti studi: A. Biondi, *La «Bibliotheca Selecta» di Antonio Possevino. Un progetto di egemonia culturale*, in *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a cura di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 43-73; C. Carella, *Antonio Possevino e la biblioteca selecta del principe cristiano*, in *Bibliothecae selectae. Da Cusano a Leopardi*, a cura di E. Canone, Firenze, Olschki, 1993, pp. 507-516; V. Lavenia, *Machiavelli e una biblioteca non troppo «selecta»*. *Una svista di Antonio Possevino*, «Bruniana & Campanelliana», XII, 2006, n. 1, pp. 183-190.

te dalla religione vigente nell'antica repubblica romana – di svolgere la funzione di religione civile capace di mobilitare alle armi: questa era, per Machiavelli, la causa della decadenza politico-militare italiana, della crisi di una penisola indebolita da religiosi e umanisti incapaci di vedere la nuova realtà di stati territoriali in conflitto per l'egemonia sul continente (*Discorsi*, I, 12 e II, 2).

Di tale tensione è testimone Gentili il quale, lettore scrupoloso dell'opera di Machiavelli (di cui cita nel *De iure belli* anche l'*Arte della guerra*), avrebbe dedicato un'intera opera alla virtù militare romana, con evidenti rimandi al nodo centrale della connessione tra religione civile e buone armi (*De armis Romanis*, 1599), e richiamato indirettamente tali problematiche nei libri del *De iure belli*. L'insistenza con la quale, nella sua opera maggiore, Gentili torna sulla questione del rapporto tra Cristiani e Ottomani, avvisando i lettori della pericolosità delle armi turche, dovette infatti risultare, al lettore di Machiavelli ma anche di Paolo Giovio (autore della fortunata opera *Commentario de le cose de' Turchi* del 1532¹¹⁹), la ripresa di una tesi classica nella libellistica turca cinquecentesca¹²⁰: le armi turche – il cui valore era stato esaltato tanto sia dal Machiavelli che dal Giovio per avere una speciale virtù nel condurre la guerra grazie alla forza della loro fede (accostata alla religione civile dei romani e significativamente Scipione Gentili avrebbe dedicato a tali problematiche l'orazione *De re militari*

¹¹⁹ Su genesi e contenuti dell'opera rimando a L. Michelacci, *Introduzione. La nostalgia dell'altro*, in P. Giovio, *Commentario delle cose de' Turchi*, Bologna, Clueb, 2005, pp. 8-67.

¹²⁰ Cfr. V. Lavenia, *Non barbari, ma religiosi e soldati. Machiavelli, Giovio e la turcofilia in alcuni testi nel Cinquecento*, «Storia del pensiero politico», 1, 2014, pp. 31-58.

romana et turcica nel 1600¹²¹) – si rivelavano ai potentati cristiani tanto più minacciose a causa della scarsa preparazione degli eserciti europei, del tutto inadatti a fronteggiare l'organizzatissima armata ottomana e scarsamente uniti (a cause delle divisioni interconfessionali tanto biasimate da Erasmo) nell'affrontare il nemico; una tesi che il Bozio aveva prontamente contestato nel *De robore bellico adversus Machiavellum* sostenendo che i Turchi non potessero ritenersi in guerra migliori dei cristiani¹²². Fu proprio col fine di sollecitare i cattolici all'assalto degli ugonotti ma anche di rinvigorire nell'unità anti-ottomana le milizie cristiane che Possevino, inserendosi in una consolidata tradizione di scritti ineggianti alla crociata contro i Turchi (e si ricordi la rilevanza dei libelli di Francesco Sansovino¹²³), redasse *Il soldato cristiano* (Roma, 1569)¹²⁴: l'intelligenza tanto cattolica quanto riformata anela a un'effettiva riforma degli

¹²¹ In tale orazione Scipione Gentili – avendo come modelli il *De militia romana* di Lipsio e il *De armis Romanis* del fratello – comparava i punti di forza degli imperi romano e ottomano mettendo in evidenza, oltre alla disciplina delle armi e alla religiosità ottomana, la somiglianza tra la figura di Maometto e il Numa Pompilio di Machiavelli.

¹²² T. Bozcius, *De robore bellico adversus Machiavellum*, Romae, ex typographia Bonfadini, 1593, pp. 22, 29, 42.

¹²³ I cui scritti turcheschi, insieme al *Commentario* del Giovio, non figurano nell'elenco dei testi consigliati ai cattolici nella *Bibliotheca selecta*. Relativamente alle raccolte storiografiche da Sansovino dedicate all'Impero ottomano cfr. S. Yérasimos, *De la collection de voyages à l'histoire universelle: «La Historia Universale de' Turchi» de Francesco Sansovino*, «Turcica», 20, 1988, pp. 19-41; E. Bonora, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994, pp. 97-137.

¹²⁴ Significativamente tale scritto, ineggianti alla guerra contro gli eretici, sarebbe stato tradotto in spagnolo nell'anno della spedizione navale spagnola contro l'Inghilterra (1588); V. Lavenia, *Tra Cristo e Marte. Disciplina e catechesi del soldato cristiano in età moderna*, in G.P. Brizzi, G. Olmi (a cura di), *Dai cantieri della storia. "Liber amicorum" per Paolo Prodi*, Bologna, CLUEB, 2007, p. 44.

eserciti cristiani – con particolare enfasi sulla disciplina dell'esercito non mercenario¹²⁵ – ma, più ampiamente, enfatizza la rilevanza di una conoscenza della pratica militare ottomana (e della cultura islamica) quale strumento di vittoria sulle armi degli Infedeli.

Tornando al *De iure belli*, Gentili, riaffermando la netta distinzione tra sfera politica e sfera religiosa, riteneva che quanti professano una diversa religione o, «posseduti dall'umano errore [...] non seguono una buona religione», non agiscono «contro il diritto naturale»: contro di essi non può essere condotta legittimamente una guerra¹²⁶. Soltanto nei confronti di quanti non professino religione alcuna, rivelandosi così violatori del diritto naturale, può essere mossa una guerra giusta; tuttavia, l'autore tiene a precisare, «non esiste gente di tale specie da non avere alcuna religione» e da agire in tal spregio del diritto di natura da comportarsi alla stregua di pirati o nemici del genere umano¹²⁷.

Sebbene l'unità religiosa fosse, secondo Gentili, valido strumento di coesione e stabilità interna, la tolleranza religiosa nello Stato è affermata quale soluzione atta a scongiurare i conflitti internazionali e interni: molti principi, influenzati dal timore che il pluralismo religioso possa arrecare danno all'autorità politica, agiscono con durezza ignari del fatto che un regime di reale tolleranza religiosa

¹²⁵ Tale questione sarebbe stata problematizzata dal maestro del neostocismo europeo, Justus Lipsius, nei libri V e VI dei *Politicorum sive civilis doctrinae libri sex* che Gentili richiama nel *De iure belli* e la cui lettura è suggerita dal Possevino nella *Bibliotheca Selecta*; G. Oestreich, *Neostoicism & the Early Modern State*, dited by B. Oestreich, H. Koenigsberger, Cambridge-London-New York, 1982, pp. 50-55.

¹²⁶ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 83.

¹²⁷ Ivi, 9, p. 60.

e la coesistenza di diverse confessioni non costituirebbero danno alcuno alla sicurezza dello Stato¹²⁸.

Si riconosce tuttavia che possano essere contrastate con la forza le religioni o confessioni effettivamente nocive per i principi o la cosa pubblica¹²⁹: «A buona ragione gli epicurei furono espulsi da Roma; quella setta infatti dissolveva del tutto l'amministrazione dell'Impero, essendo questa amministrazione per gran parte fondata sulla religione e sul timore degli dei»¹³⁰. Esigenze di ragion di stato, non di intrinseca inadeguatezza della religione professata, sancirebbero dunque, secondo Gentili, la perseguibilità di correnti filosofico-religiose dai risvolti potenzialmente sediziosi o lesivi della dignità umana.

Tale concezione del rapporto tra politica e religione è da Gentili formulata in chiara antitesi alla posizione sostenuta dai menzionatissimi Gerolamo Cardano e Giusto Lipsio¹³¹ i quali – osserva il sanguinesino – si erano fatti assertori

¹²⁸ Ivi, p. 62. Realistica considerazione tratta da F. Guicciardini, *Storia d'Italia* cit., XIII, 15 e XX, 3.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ I *Politicorum libri sex* sono citatissimi da Gentili il quale tramite la lettura di Giusto Lipsio (curatore di numerose edizioni di Tacito ma anche di Seneca) si accostò al tacitismo e alla cultura neo-stoica; G. Oestreich, *Neostoicism and the Early Modern State*, edited by B. Oestreich and H.G. Koenigsberger. Trans. by D. McLintock, Cambridge, 1982; J. Papy, *Erasmus' and Lipsius' Editions of Seneca: A "Complementary" Project?*, in «Erasmus of Rotterdam Society Yearbook», 21, 2001, pp. 10-37. Sulla cultura stoica tardo-cinquecentesca si veda P.F. Moreau, *Le stoïcisme au XVI^e et au XVII^e siècle. Le retour des philosophies antiques à l'Age classique*, Paris, 1999, con particolare riguardo a M. Senellart, *Le stoïcisme dans la constitution de la pensée politique. Les Politiques de Juste Lipse (1589)*, pp. 117-139. Sulla ricezione dell'autore fiammingo in Inghilterra si veda A. McCrea, *Constant Minds: Political Virtue and the Lipsian Paradigm in England, 1584-1650*, Toronto, 1997, pp. 3-37.

dell'unità religiosa all'interno dello Stato¹³²; una visione chiaramente confliggente con la dottrina di Bodin «per cui non si deve usare violenza contro i sudditi che abbracciano un'altra religione»¹³³ purché, tuttavia, «da ciò la cosa pubblica non ne riceva detrimento»¹³⁴.

Gentili non disdegna certamente il valore dell'unità di fede ma denuncia tenacemente l'utilizzo della forza quale soluzione all'instabilità derivante dalla divisione religiosa nello Stato e tra gli Stati. Innovando la tradizione Gentili offre un contributo di centrale rilevanza nella formazione della politica moderna e, come osserva Carl Schmitt (al quale bisogna ascrivere la forte rivalutazione – in chiave anti-groziana – della dottrina gentiliana), del diritto internazionale¹³⁵.

2.3 Il *De papatu Romano Antichristo*

Intriso di un razionalismo attinto alla lettura di Lipsio, Bodin, Machiavelli e Montaigne, Gentili legge la realtà del suo tempo con spiccato realismo e forte senso critico, disconoscendo la possibilità di pervenire a una piena conoscenza di Dio e della Verità la cui natura, chiarisce nel *De iure belli*, è inconoscibile all'uomo¹³⁶. La coscienza di tale limite gnoseologico, che Bodin avrebbe evidenziato nel

¹³² A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 9, p. 63.

¹³³ *Ivi*, p. 64.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ C. Schmitt, *Il nomos della terra* (1950), Milano, Adelphi, 1991, p. 190. Un sintetico ma efficace confronto tra il contributo di Gentili e Grozio si trova in G. Gozzi, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2010.

¹³⁶ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 6.

*Colloquium Heptaplomeres*¹³⁷, avvalorava ulteriormente l'accettazione, da parte di Gentili, delle differenze religiose e l'ambizione di vedere realizzata, come anelava l'ugonotto Philip Duplessis-Mornay¹³⁸, una pacifica e armoniosa coesistenza interconfessionale. Tale auspicio, che avrebbe determinato – con una tensione quasi erastiana all'affermazione della soggezione della Chiesa allo Stato – l'adesione di Gentili alla «nostra Anglicana ecclesia»¹³⁹ (con episodi biografici che confermano la formale soggezione alla religione ufficiale¹⁴⁰), è chiaramente ravvisabile nel *De papatu Romano Antichristo*, trattato teologico-politico giuntoci in sola versione manoscritta e recentemente edito da Giovanni Minnucci¹⁴¹.

¹³⁷ Al riguardo si è sostenuto che tale scritto bodiniano ruoti intorno a «l'idée de l'absence de vérité absolue en matière de religion»; K.F. Faltenbacher, *Examen de conscience à Venise: le "Colloquium Heptaplomeres"*, in *La liberté de conscience (XVI^e-XVII^e siècles)*. Actes du Colloque de Mulhouse et Bâle (1989) réunis par H. Guggisberg, F. Lestringant et J.C. Margolin, Genève, Droz, 1991, p. 111.

¹³⁸ Mornay persegui l'ideale di una ricostruzione dell'unità interconfessionale tra le Chiese cristiane e, al riguardo, si espresse nei seguenti scritti: *Exhortation à la paix aux catholiques français* (1574), *Traité de l'Eglise* (1578), *De la vérité de la religion chrétienne* (1581). Quest'ultima opera, parzialmente tradotta in inglese dal Sidney, fu stampata in Inghilterra nel 1587. Non è dunque da scartare l'ipotesi che Gentili, così vicino al circolo del Sidney, potesse aver letto la versione originale (o eventualmente la traduzione) dello scritto di Mornay.

¹³⁹ A. Gentili, *Disputationum de nuptiis libri septem* cit., *Epistola apogetica ad lectorem*. Gentili, dopo essersi allontanato dalla Chiesa italiana e dalla Chiesa francese di Londra (alla quale si era avvicinato in seguito al matrimonio con una francese ugonotta nel 1589), entra a far parte, alla fine degli anni Novanta, della parrocchia anglicana di St. Helen at Bishopsgate.

¹⁴⁰ Ancora nel 1607 Gentili, incontrando in carcere il figlio di Toby Matthew (rinchiuso per non aver abiurato al cattolicesimo), suggerisce di dissimulare la propria fede aderendo formalmente alla chiesa anglicana; R. Oates, *Moderate Radical: Tobie Matthew and the English Reformation*, Oxford, University Press, 2018, pp. 207-208.

¹⁴¹ G. Minnucci, Alberici Gentilis, *De papatu Romano Antichristo. Recognovit e codice autographo bodleiano D'Orville 607*, Milano, Monduzzi Editoriale, 2018.

Come i recenti studi di Giovanni Minnucci e Diego Quaglioni attestano, non è possibile ricostruire con certezza la cronologia della redazione del *De papatu Romano Antichristo* (integrato fino all'inizio degli anni Novanta) né, in mancanza di fonti documentarie, le ragioni della mancata pubblicazione di uno scritto che, come si evince dalla disposizione chiara delle sue parti e dalla ricchezza delle *allegationes*, probabilmente l'autore avrebbe voluto dare alle stampe¹⁴².

Le numerose correzioni apportate al testo e la densità dei *marginalia* – che sono frutto di una ricerca condotta su fonti giuridiche, scritturali, storico-filosofiche antiche e moderne, letterarie¹⁴³ – rivelano inoltre un impegno costante e meticoloso nella stesura del manoscritto che, conservato alla Bodleian Library di Oxford, si presenta al lettore odierno come un testo *in fieri*. Se la problematicità delle tematiche

¹⁴² ID, *Le probabili ragioni della mancata pubblicazione del "De papatu Romano Antichristo" di Alberico Gentili*, «Interpretatio Prudentium», 2016, I, n. 2, pp. 119-168.

¹⁴³ Tale ampio apparato di *marginalia*, in cui la letteratura giuridica tardo-commentariale assume un ruolo di primo piano, fa del *De papatu Romano Antichristo* una testimonianza importantissima della fortuna tardo-cinquecentesca del 'bartolismo'; D. Quaglioni, *Il «De papatu Romano Antichristo» del Gentili*, in *Ius gentium ius communicationis ius belli* cit., p. 206. È stato inoltre evidenziato da una autorevole storiografia come una consistente schiera di giuristi riformati, pur innovativi sul piano religioso, aderissero al 'conservatorismo' giuridico e, tra tutti, risulta emblematico il caso di Matteo Gribaldi Mofa; D. Quaglioni, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212; Id. «*Iis, qui vix usquam locum tutum inveniunt*». *Giuristi, riformatori, religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa*, in *La République en exil (XV^e-XVI^e siècles)*, sous la direction de P. Carta et L. De Los Santos, «Laboratoire italien», 3/2002, pp. 79-92. Sulle fonti umanistiche del manoscritto si veda G. Minnucci, *Le Sine nomine di Francesco Petrarca e gli Epigrammata di Iacopo Sannazaro: tracce di cultura umanistica nel De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili*, «Rivista di Storia del diritto italiano», 2018, pp. 13-39.

affrontate dovette indurre il sanguinoso a dilungarsi nella rifinitura del trattato, l'infelice congiuntura storica nella quale l'eventuale edizione dell'opera doveva collocarsi (mi riferisco alla ferma avversione nutrita da puritani e accademici oxoniensi verso Gentili nella seconda metà degli anni Ottanta), resero difficile la pubblicazione dell'opera che rimase in forma manoscritta¹⁴⁴.

Il trattato si inserisce in una tradizione consolidata in ambito protestante (ma ricorrente anche nell'esegesi biblica di età medievale): la letteratura sull'Anticristo¹⁴⁵. Un filone che, assunta la veste formale del commentario teologico o della satira, si esprime quale invettiva violenta e caustica contro l'autorità del Sommo Pontefice, associato all'Anticristo biblico, all'Anticristo dell'*Apocalisse* di Giovanni.

Sono numerosi i modelli che, al riguardo, si proponevano all'attenzione di Gentili il quale, come Gesina van der Molen ha a suo tempo rilevato¹⁴⁶, poteva attingere a una letteratura ampiamente diffusa negli ambienti riformati: tra tutti basti ricordare l'*Image di Antechristo* di Bernardino Ochino (1542)¹⁴⁷, il *Pasquillus exstaticus* (1543) di Celio Secondo

¹⁴⁴ G. Minnucci, *Le probabili ragioni della mancata pubblicazione del "De papatu Romano Antichristo" di Alberico Gentili* cit.

¹⁴⁵ Una visione di insieme in R. Giacomelli, *L'immagine dell'Anticristo. Diffusione e metamorfosi di un topos negli scritti degli esuli italiani del Cinquecento*, in *Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa*, a cura di M. Traversino, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2015, pp. 381-410.

¹⁴⁶ G.H.J. Van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law* cit., pp. 246, 320. La studiosa presumeva inoltre che un'analogia influenza su Alberico dovesse essere stata esercitata dal padre Matteo Gentili, autore di uno scritto (non giunto) dal titolo *Icones Papales*; ivi, pp. 246, 274.

¹⁴⁷ Sull'itinerario intellettuale di Ochino e sull'evoluzione della sua religiosità, con particolare attenzione alla questione della tolleranza religiosa, si veda M. Firpo, «*Boni christiani merito vocantur haeretici*». *Bernardino Ochino e la*

Curione¹⁴⁸, gli *Stratagemata Satanae* (1565) di Jacopo Aconcio, il richiamatissimo *Tractatus de Antichristo* (1576) di Lambert Daneau¹⁴⁹ e, infine, il trattato *The execution of justice* (1583) di William Cecil¹⁵⁰.

Proprio tra gli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento in Inghilterra la letteratura sull'Anticristo entrava in una fase di notevole espansione, assumendo grande rilievo nella campagna di propaganda anticattolica che in quegli anni si intraprendeva in risposta alle insidie del cattolicesimo internazionale. Il trattato *In sacram Divi Ioannis Apocalypsim Praelectiones* di William Fulke (1573), tradotto in inglese dal puritano George Gifford, e *The discovery of the man of sinne,*

tolleranza, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, promossi da H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti, to. I, Firenze, L.S. Olschki, 2001, pp. 161-244; M. Camaioni, «Non c'è altra vera religione che quella di Christo». Bernardino Ochino e il francescanesimo radicale di fronte alla Riforma: una ricerca in corso, «Studi Francescani», 112, 2015, pp. 441-510.

¹⁴⁸ Sul Curione ved. L. Biasiori, *L'eretico e i selvaggi. Celio Secondo Curione, le "amplissime regioni del mondo appena scoperto" e l'"ampiezza del regno di Dio"*, «Bruniana e Campanelliana», XVI, 2010, pp. 371-388; S. Peyronel Rambaldi, *Celio Secondo Curione*, in *Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento cit.*, pp. 35-44; L. Biasiori, *L'eresia di un umanista. Celio Secondo Curione nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2015. Il *Pasquillus ecstaticus* fu tradotto e pubblicato in inglese nel 1566; L. Panizza, *Pasquino among Anglican Reformers: The Two Editions in English (1566 and 1584) of Celio Secondo Curione's Pasquino* in Estasi, in Ex Marmore. *Pasquini, pasquini, pasquinata nell'Europa moderna*, edited by C. Damianaki, P. Procaccioli and A. Romano, Manziana Vecchiarelli, 2006, pp. 407-428.

¹⁴⁹ L. Daneau, *Tractatus De Antichristo recens editus*, Genevae, apud Eustathium Vignon, 1576. Relativamente alla ricezione di Daneau in Gentili si veda: A. Gentili, *De papatu Romano Antichristo cit.*, pp. LI-LII.

¹⁵⁰ W. Cecil, *The execution of justice for maintenaince of publique and Christian peace, against certein stirrers of sedition, and adherents to the traytors and enemies of the Realme, without any persecution of them for questions of Religion, as is falsely reported and published by the fauthors and fosterers of their treasons*, imprinted at London by C. Barker, 1583.

raccolta di sermoni tenuti da John Rainolds a Oxford negli anni 1580-84 – di cui è disponibile l'edizione del 1614 curata da William Hinde – ne sono esempio illustre. Numerose inoltre sono le traduzioni di testi coevi, pubblicati sul continente, intraprese in quegli anni in Inghilterra: al conte di Leicester John Field dedicò *A Notable Treatise of the Church* di Philippe Duplessis-Mornay (1580) mentre John Swan tradusse *A Treatise touching Anticrist* (1589) di Lambert Daneau.

Ad accomunare i numerosi scritti inglesi sull'Anticristo, e in questo filone è ovviamente collocabile il *De papatu Romano Antichristo* di Gentili, è, oltre alla ferma denuncia dei misfatti della Chiesa cattolica, la volontà di reagire alle minacce provenienti dal fronte cattolico¹⁵¹: i trattati (editi e manoscritti) inglesi sull'Anticristo degli ultimi decenni del XVI secolo, maturati negli ambienti puritani – i quali arrivavano ad additare nella Chiesa anglicana la coda dell'Anticristo romano – e nei circoli protestanti moderati, condividono una profonda diffidenza verso la politica religiosa condotta dalle Potenze cattoliche. Questa si esprimeva necessariamente, sul piano internazionale, in un'aggressivo imperialismo anti-protestante e nella minaccia di una restaurazione cattolica in Inghilterra.

Nel *De papatu Romano Antichristo*, fin dalle prime pagine, emerge un marcato antispagnolismo. Un sentimento che, indotto dalla minaccia asburgica¹⁵², legittimava sul piano

¹⁵¹ L. Felici, *L'Anticristo in Inghilterra nell'età di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Diritto internazionale e Riforma. Atti del Convegno della XVI Giornata Gentiliana, San Ginesio 19-20 settembre 2014*, a cura di V. Lavenia, Macerata, EUM, 2017, pp. 61-92.

¹⁵² Alla minaccia asburgica si univa la *Scottish strategy* e la congiura anti-elisabettiana dei gesuiti inglesi; T.M. McCoog S.J., "Our way of proceeding". *The Society of Jesus in Ireland, Scotland and England*, Leiden-New York, E.J. Brill, 1996; M.J. Carrafiello, *Robert Persons and the English Catholicism*,

culturale le ambizioni politico-religiose del partito progressista filo-puritano di corte che, oltre a una riforma in senso democratico degli assetti della Chiesa anglicana, si faceva interprete di una politica estera marcatamente anti-spagnola e maggiormente aggressiva.

Gentili, vicino al Leicester e al suo circolo filo-puritano – oltre che allo stimatissimo segretario di Stato Francis Walsingham – diede nel *De papatu Romano Antichristo*, tra le righe di un'argomentazione dal carattere prevalentemente teologico, il proprio contributo dottrinale alla campagna anti-spagnola allora in atto: un obiettivo politico concreto che, come è stato osservato, si univa all'«urgente necessità per Alberico di allontanare da sé i sospetti di tiepida adesione alla Riforma e di nicodemismo che gravitavano attorno alle comunità di esuli italiani»¹⁵³.

Sul retro del primo foglio del manoscritto Gentili ricorda la sequenza dei generali della Compagnia di Gesù dal fondatore Ignazio di Loyola al quinto di essi, Claudio Acquaviva¹⁵⁴, eletto nel 1581, precisando (quasi accostandosi ai motivi della *leyenda negra* antispagnola¹⁵⁵) come essi fossero tutti spagnoli o sudditi degli Asburgo¹⁵⁶; specificazio-

Selingsrove-London, Associated University Press, 1998.

¹⁵³ S. Colavecchia, *Alberico Gentili e l'Europa* cit., p. 53.

¹⁵⁴ M. Rosa, *Acquaviva Claudio*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, v. 1, 1960, pp. 168-178; S. Mostaccio, *Early Modern Jesuits between obedience and Conscience during the Generalate of Claudio Acquaviva (1581-1615)*, Surrey, 2014.

¹⁵⁵ R. García Cárcel, *La leyenda negra. Historia y opinión*, Madrid, Alianza, 1992.

¹⁵⁶ A. Gentili, *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 1v: «Iesuite colonie Hispanice innumere ubique / Layola primus generalis Hispanus / Laynes secundus Hispanus / Everardus tertius Flander / Borgia quartus Hispanus / Acquaviva quintus Neapolitanus / Iesuite admissi vix in Gallia, et sub hac conditione nomen istud tenerent, quod reservatum domino Iesu». Gentili, richiaman-

ne che oltrepassa la semplice condanna delle malversazioni dell'ordine dei Gesuiti – dei quali denuncia l'azione missionaria nelle Indie¹⁵⁷ – per additare negli Asburgo i primi responsabili della crisi politico-religiosa e dell'oscurantismo che investiva l'Europa: il manoscritto, oltre ad essere una testimonianza preziosa della religiosità di Gentili¹⁵⁸, si configura quale manifesto teologico-giuridico volto ad affermare la valenza etico-politica della tolleranza e la netta distinzione tra politica e religione.

Non sono certamente la denuncia della corruzione della Chiesa cattolica (di cui nel *Disputationum de nuptiis libri VII* avrebbe condannato più duramente il sistema giuridico¹⁵⁹), allontanatasi dalla purezza primigenia, né l'as-

do le *Recherches* di Étienne Pasquier, fa riferimento al fatto che i Gesuiti sarebbero stati ammessi in Francia a condizione che non utilizzassero il nome della Compagnia ed evidenzia l'ostilità nutrita dal cardinale Guidiccioni che, in qualità di prefetto della *Signatura Iustitiae*, si era mostrato contrario all'aumento del numero degli ordini religiosi rifiutando di esaminare gli statuti della Compagnia di Gesù; R. Becker, *Guidiccioni Bartolomeo*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, v. 61, 2004, pp. 320-324.

¹⁵⁷ «Iesuite in Indiis exterminarunt paganismum, non convertendo, sed occidendo»; *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 1v.

¹⁵⁸ Gentili è fautore di un protestantesimo semplice e tollerante, antidogmatico e aperto al dialogo interconfessionale, moderato e lontano dai radicalismi di presbiteriani e puritani dei quali, tuttavia, condivideva le aspirazioni a una riduzione delle stratificazioni gerarchiche.

¹⁵⁹ «[...] Flammis, flammis libros spurcissimos barbarorum, non solum impiissimos Antichristi. Flammis omnes, flammis: ut Lutherus magnus facere docuit bonos omnes, ipse in medio foro flammis delens eos omnes libros; non (quod in Gallia cum Sexto solum fuit) partem abolens solam. Verum, et posito hoc iustissimo, et fortissimo affectu, videamus iam, etiam et examinemus quaestiones matrimoniales ad ius istud quoque: quod magna ex parte scriptum est ad Anglos meos»; *Disputationum de nuptiis libri VII* cit., pp. 112-113. Tale opera, non gradita alla Chiesa di Roma, fu messa all'Indice; J.M. De Bujanda, *Index librorum prohibitorum, 1600-1966*, Montréal, 2002, p. 377: «Gentili Alberico (1552-1608). *Opera omnia*, Decr. 14-12-1602; *De armis romanis libri duo*, Edict. 07-08-1603 à 1758; *De jure belli libri tres*, Edict. 07-08-1603 à 1758;

soviazione all'Anticristo biblico del pontefice romano (e tra tutti primeggia la figura di Bonifacio VIII¹⁶⁰) a costituire gli aspetti politicamente più significativi del *De papato Romano Antichristo*, bensì l'accento posto sul valore della tolleranza quale ideale da perseguire per un futuro di armonia interna e internazionale.

Gentili scaglia una vera e propria invettiva al cieco dogmatismo della Chiesa cattolica la quale, fautrice di una politica religiosa improntata alla più rigorosa coercizione delle coscienze, è, fin dalle prime pagine (sulla base di un amplissimo ventaglio di fonti scritturali, teologiche e giuridiche¹⁶¹), identificata con l'Anticristo: una tesi ulteriormente

Disputationum de nuptiis libri septem, Edict. 07-08-1603 à 1900». L'avversione di Gentili per la canonistica è stata rilevata da diversi studiosi tuttavia il sanguinoso, pur ritenendo nei *Dialogi* (1582) che il civilista non dovesse occuparsi del diritto canonico (*De iuris interpretibus dialogi sex* ed. cit., pp. 20-25), mostrò nel corso della propria esperienza accademica una notevole temperanza verso questa branca del diritto dedicandovi la *disputatio de libris iuris canonici*, contenuta nelle *Disputationes tres* (1605). La critica rivolta al diritto canonico nel *De nuptiis* (pp. 109-114) non vuole negare il valore dei suoi testi normativi o escluderli dal novero delle fonti del diritto ma è pura manifestazione dell'avversione che Gentili nutre nei confronti della Chiesa cattolica; G. Minnucci, *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus Iuris Canonici*, in «Ius Ecclesiae», 19/2 (2007), pp. 347-368. Sulla *disputatio de Libris iuris Canonici* e su quella *de Libris iuris Civilis* cfr. A. Wijffels, *Alberico Gentili consiliatore*, in *Atti del Convegno Quinta Giornata gentiliana* cit., pp. 34, 75. Tali scritti costituiscono una disamina sulla genesi, la composizione e il valore delle fonti del diritto civile e canonico con metodologia culta.

¹⁶⁰ Bonifacio VIII è ricordato facendo riferimento all'autorità di Baldo degli Ubaldi del quale, tuttavia, non si riporta la metafora con la quale accostava il Pontefice alla volpe e al leone. Tale immagine, nel contesto inglese veicolata principalmente da Reginald Pole, avrebbe potuto infatti evocare i celebri passi del *Principe* di Machiavelli: *Apologia Reginaldi Poli ad Carolum V. Caesarem.*, in *Epistolarum Reginaldi Poli S.R.E. Cardinalis et aliorum ad ipsum collectio*. Pars I, ed. Angelo M. Quirini, Brixiae, excudebat Joannes-Maria Rizzardi, 1744, p. 140.

¹⁶¹ A confermare la complessità del manoscritto è la cancellatura del sottotitolo, evidente nel frontespizio dell'opera, che sembra giustificare una scelta metodologica dell'autore: la tesi anticurialista sostenuta è avvalorata non soltanto

avvalorata nel confronto, che conduce l'autore quasi a posizioni di calvino-turchismo¹⁶², tra la Chiesa di Roma e l'Islam ottomano. Una realtà politico-religiosa che, pur avversata dal sanguinesino (specie nel *De iure belli*), non è associata alla mostruosa figura biblica dell'Anticristo non avendo il Turco, a differenza della Chiesa di Roma, mai soffocato il dissenso religioso con il ricorso alla forza: «Turcismus abominabilis, apostatica, magna ecclesia est Antichristus? Negant etiam Scolastici Rabbini Papales, nec Apostolorum tempore vivebat Maumetus; nec in templo Dei sedet hic, quod videbimus; nec sacerdos unus Turcis est, qui legem conscientijs ponat»¹⁶³.

L'identificazione del papato con l'Anticristo si riscontra d'altronde in numerosi scritti successivi: nel capitolo X del *De abusu mendaci* (1599)¹⁶⁴, nel capitolo X della *Ad primum Macbaeorum disputatio* (1600)¹⁶⁵, nei *Disputationum de nuptiis libri VII* (1601)¹⁶⁶, nella *disputatio De unione Regnorum*

da fonti teologico-scritturali ma anche da *allegationes* direttamente tratte dalla letteratura giuridica medievale e umanistica.

¹⁶² Al riguardo si veda N. Malcolm, *Alberico Gentili and the Ottomans* cit., pp. 140-142.

¹⁶³ A. Gentili, *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 5r. Sulla tolleranza in vigore presso i Turchi si veda anche *De iure belli*, I, 10, p. 65: «Oggi nell'Impero Turco, non sono forse pubblicamente tollerati i Giudei e i Cristiani?».

¹⁶⁴ Sulla *Disputatio de abusu mendaci* si veda V. Lavenia, *Mendacium officiosum. Modi di mentire in un'opera di Alberico Gentili (1599)*, in *Alberico Gentili «Responsibility to Protect»* cit., pp. 243-264; V. Lavenia, «*Mendacium officiosum*»: *Alberico Gentili's Ways of Lying*, in *Dissimulation and Deceit in Early Modern Europe*, edited by M. Eliav-Feldon, T. Herzig, New York, 2015, pp. 27-46.

¹⁶⁵ Tale volume matura in opposizione alle idee pubblicamente professate dal Rainolds in relazione al I Libro dei Maccabei, sulla cui autorità canonica si erano accesi in Inghilterra intensi dibattiti; Van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law* cit., pp. 261-267; G. Minnucci, *Le probabili ragioni della mancata pubblicazione del De papatu Romano Antichristo*, in A. Gentili, *De papatu Romano Antichristo* cit., p. CLVII n. 63.

¹⁶⁶ *Disputationum de nuptiis* cit., p. 102: «Et hactenus in honorem quoque

Britanniae (raccolta nelle *Regales disputationes*) del 1605¹⁶⁷, nella *dissertatio In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis* (1607)¹⁶⁸.

La posizione da Gentili assunta in materia di tolleranza religiosa riecheggiava motivi comuni alla letteratura ereticale italiana tuttavia, rispetto a eterodossi come i Sozzini, Aconcio, Ochino, la sua concezione, direttamente ispirata a Bodin e Montaigne¹⁶⁹, risulta connotata da uno spiccato pragmatismo e maggiormente volta alla concretezza dell'azione politica.

Tale approccio realistico-pragmatico è evidente nel modello di Chiesa cristiana universale elaborato nel *De papatu Romano Antichristo* dove, auspicando il graduale superamento delle barriere interconfessionali e l'armoniosa coesistenza tra le chiese riformate costituite (luterani, anglicani, calvinisti moderati), Gentili si fa promotore di una Chiesa cristiana antidogmatica, pluralista e tollerante: tale ecclesia, tutt'altro che astratto modello metaempirico, agevolerebbe il superamento dei conflitti religiosi interni al fronte protestante¹⁷⁰ garantendone la coesione in funzione anti-cattolica e anti-a-

coniugii Antichristus abruptit naturae sanctum vinculum, et sacrum respectum honestatis, et omnem iustissimae poenae timorem».

¹⁶⁷ «Quid ni hanc Diabolus, qui de Scripturis intelligere potuit revelationem, et desertionem Antichristi?»; *Regales disputationes libri tres*, II, Londini, apud Thomam Vautrollerium, 1605, p. 93.

¹⁶⁸ *Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem* cit., p. 115.

¹⁶⁹ Cfr. J. Garreau, *Religion chez Montaigne et Bodin: convergences et divergences*, in *Jean Bodin. Actes du Colloque Interdisciplinaire d'Angers (24-27 Mai 1984)*, 2 voll., Angers, Presses de l'université d'Angers, 1985, I, pp. 223-228.

¹⁷⁰ Soluzioni analoghe sono proposte nel trattato *De Ecclesia* di Philip Duplessis-Mornay; D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., p. 38.

sburgica. Gentili conosce l'*Imagie di Antechristo* di Ochino, gli *Stratagemata Satanae* di Aconcio (autore che probabilmente lesse su suggerimento dell'amico Giovanni Battista Castiglione¹⁷¹) e, molto probabilmente, gli scritti di Francesco Pucci che – lo si ricordi – è menzionato nei verbali della Chiesa italiana di Londra dell'estate 1581 (Gentili è membro di questa Chiesa già dal 1580)¹⁷² tuttavia non aderisce alle istanze universalistiche e latitudinarie di questi inquieti eterodossi italiani che, lo si rammenti, ponevano a fondamento della *respublica christianorum* unicamente la fede in una universale salvezza per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce (così diffondendo l'immagine rivoluzionaria dell'immensa misericordia divina elaborata originariamente da Erasmo e dall'italiano Celio Secondo Curione).

Alla base di tale comunità cristiana 'universale' Gentili poneva una comune fede in pochi ed essenziali dogmi, *in primis* il dogma della Trinità (la cui valenza era contestata da tanti elementi dell'eterodossia italiana di ascendenza razionalistico-sociniana)¹⁷³, e una religiosità che, pur essenziale sul piano dogmatico-sacramentale, non metteva in discussione i *fundamentalia fidei* del protestantesimo ortodosso. Coerentemente a tali presupposti egli escludeva da tale Chiesa movimenti ereticali quali anabattisti e antitrinitari i quali, non riconoscendo i dogmi fondativi del cristianesimo,

¹⁷¹ G. Caravale, *La Chiesa italiana di Londra nella seconda metà del '500. Note su Alberico Gentili e altri esuli italiani religionis causa* cit., p. 190.

¹⁷² Ivi, p. 186.

¹⁷³ La centralità del dogma trinitario è rimarcata più volte negli scritti di Gentili il quale, nel *De papatu Romano Antichristo*, si esprime in tal senso: «Deum Trinum fatemur cum tua Ecclesia, fatemur Christum Deum, filium Dei coeternum, consubstantialem Patri: symbolum Apostolicum, Nicaenum, retinemus et Athanasium, novum Testamentum recipimus»; f. 70v.

avrebbero rappresentato elementi di forte destabilizzazione del fronte protestante e compromesso la stessa unità della Chiesa riformata (e possiamo supporre che Gentili manifestasse tra le righe del manoscritto insofferenza nei confronti delle divisioni teologico-dogmatiche che minavano gli stessi ambienti della Chiesa italiana di Londra) e financo dello Stato¹⁷⁴. Tali correnti radicali assumevano anzi in Gentili le sembianze dell'Anticristo quasi fossero emissari malvagi dal pontefice romano inviati in qualità di fomentatori di odio e discordia¹⁷⁵:

Sui sunt emissarii Anabaptistae, Libertini, Schwenckfeldiani, Servetistae, Antitrinitarii. Dixit in corde suo: divide et impera. Sed ex nobis non erant illi, nam permansissent nobiscum: ipsis cum Papatu in pluribus convenit. Per eos turbare Ecclesiam Christi nititur hic, quando iam sua virtute nihil amplius potest¹⁷⁶.

Contro tali sette ereticali, guardate con ostilità per evidenti ragioni di preservazione di una ideale unità intra-pro-

¹⁷⁴ La religione si configura infatti, sulla base della lezione machiavelliana, quale strumento di potere e coesione della comunità.

¹⁷⁵ Tali correnti ereticali risultano ancor più fervidamente stigmatizzate da Gentili nel confronto con ebrei, pagani, saraceni. Richiamando l'Alciato, Gentili aveva sostenuto che «Iudei non ita execrabiles sicut heretici, qui fidem, quam profitentur, violant. hinc illis synagoge dantur» (f. 1v) e, ricorrendo all'*auctoritas* di Baldo, sosteneva che «fides iudeorum habuit principium veritatis» (f. 1v).

¹⁷⁶ A. Gentili, *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 84r. Si può ragionevolmente ritenere che tale invettiva fosse rivolta, tra gli altri, ad alcuni frequentatori della Chiesa londino-italica quali Francesco Pucci, Antonio del Corro, Fabiano Nifo i quali, latori di dottrine teologico-religiose lontane dall'ortodossia calvinistico-presbiteriana, avevano destabilizzato la coesione della comunità riformata; G. Caravale, *La Chiesa italiana di Londra nella seconda metà del '500* cit.

testante¹⁷⁷, non è tuttavia ammesso il ricorso alla forza delle armi: l'uso della violenza è illegittimo anche contro gli eretici i quali, in quanto esseri razionali e membri a pieno titolo della *societas hominum*, sono affratellati in una comune soggezione alla ragione naturale e divina. Al riguardo Gentili si era espresso già nel IX capitolo del secondo libro del *Lectioinum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* (1583-84) dove aveva denunciato la crudeltà dei canonisti che applicano il supplizio del rogo agli eretici così mostrando nuovamente una ferma avversione nei confronti del diritto e delle istituzioni della chiesa cattolica¹⁷⁸.

Nessuno, nemmeno gli eretici, può essere oggetto di azioni persecutorie poiché la sfera religiosa, intima relazione con Dio, non può essere mai governata dall'uomo e l'uso della coercizione attiene alla sola sfera temporale, non certo a quella della coscienza¹⁷⁹: coloro che «posseduti dall'uma-

¹⁷⁷ Un'ostilità che traspare da numerosi passi del manoscritto: «Magis peccat hereticus quam infidelis, qui non implet quod promisit», «iudei possunt habere synagogas in terris christianorum non heretici», «infidelitas gentilium absolute considerata maior est infidelitate iudeorum, quia illi deum unum non cognoscunt. Sed horum omnium gravior est hereticorum»; f. 2r.

¹⁷⁸ A. Gentili, *Lectioinum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* cit., II, 9, pp. 106-109.

¹⁷⁹ Anche nel *De iure belli* Gentili, pur astenendosi dall'entrare nel merito della questione, rilevava l'inopportunità di una eventuale politica di intolleranza nei confronti degli eretici cristiani: «Anch'io la penso così, vorrei cioè che i principi si prendessero seriamente cura dell'unità della religione, ma anche che non si apprestassero armi ed eserciti per guerre civili a motivo dell'unicità della religione. Infatti, se gli eretici debbano essere puniti e chi siano questi eretici è tutt'altra questione, e non attiene al nostro trattato»; *Il diritto di guerra*, p. 66. Tuttavia nell'originaria redazione del *De iure belli commentatio I*, (Londini, Johannes Wolfius, 1588), riedita nel *De iure belli commentationes duae* (Leida, apud Iohannem de la Croy [Londra, John Wolfe], 1589), Gentili aveva giustificato la repressione degli Anabattisti i quali rappresentavano una forte minaccia alla sicurezza dello Stato: «in Anabaptistas magistratum osores stringitur iuste gladius».

no errore [...] non seguono una buona religione» – sostiene Gentili nel *De iure belli* aderendo alla visione di Aconcio che aveva contestato la netta distinzione tra errore e verità – non devono ritenersi violatori del «diritto naturale» e, in quanto tali, dovrebbero essere tollerati¹⁸⁰. Ancora nel *De abusu mendacii* (1599) Gentili, affermando la propria confessione di fede, enfatizzava il carattere individuale della religiosità¹⁸¹.

La tolleranza religiosa è principio inderogabile e, in quel particolare contesto storico, strumentale al mantenimento della pace tra le nazioni, alla stabilità e sicurezza interna della monarchia britannica, alla gestione stessa del potere. Tali obiettivi spiegano l'insistenza con cui Gentili si dedica al tema nella sua opera maggiore, il *De iure belli*, dove afferma la valenza politica della tolleranza limitandone tuttavia l'estensione laddove ne possa risultare compromessa la coesione interna e la sicurezza dello Stato¹⁸². La libertà religiosa va sempre garantita «purché da ciò la cosa pubblica non ne ricavi detrimento»¹⁸³, tanto che Gentili riserva al potere politico il diritto di intervenire per sciogliere quelle aggregazioni illecite sorte sotto il pretesto della religione; il principe è la suprema autorità cui ricorrere in caso di contrasti avendo il dovere di prendersi «seriamente cura dell'unità della religione»¹⁸⁴ e al tempo stesso di scongiurare il ricorso alle armi per la difesa dell'uniformità religiosa¹⁸⁵.

Coerentemente con tale visione del principe quale

¹⁸⁰ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 9, p. 60.

¹⁸¹ Id., *De abusu mendacii* cit., p. 190.

¹⁸² Id., *Il diritto di guerra*, I, 10, pp. 62-64.

¹⁸³ Ivi, p. 64.

¹⁸⁴ Ivi, p. 66.

¹⁸⁵ Ivi, p. 67.

moderatore del conflitto inter-confessionale e garante della pace civile, Gentili avrebbe sostenuto fervidamente i provvedimenti assunti da Giacomo I Stuart contro i cattolici nel 1605; le leggi restrittive promulgate dal sovrano non contenevano infatti alcun intento persecutorio essendo unicamente dettate dal fatto che i cattolici, in quanto sudditi del papa, si rivelavano una minaccia concreta per la sicurezza della monarchia inglese: «Non iam agitur de religione, agitur de iurisdictione»¹⁸⁶. L'azione di governo di Giacomo I era semplicemente dettata da principi di prudenza politica, anche le misure più drastiche diventavano lecite laddove in gioco vi fossero la sicurezza e la stabilità dello Stato: un principio di azione che attraversa tutta la produzione gentiliana permeando la riflessione di altri esuli italiani *religionis causa*. Mi riferisco, in particolare, al trentino Giacomo Aconcio il quale aveva sostenuto che il perseguimento della stabilità dello Stato richiedesse, da parte del principe, l'acquisizione della prudenza politica: obiettivo che si realizza anche nella riduzione, per ragioni di ordine pubblico, dei dogmi fondanti la coesistenza intra-cristiana essendo l'intolleranza, come si afferma negli *Stratagemata Satanae*, causa di fanatismo, settarismo e divisione interna¹⁸⁷.

La tolleranza in materia di fede è moralmente auspicabile in quanto garanzia alla libertà di coscienza (diritto consustanziale all'uomo in quanto creatura governata da Dio) tuttavia tale valore si scontra con la concretezza della ragione degli Stati i quali sono unicamente determinati dalla volontà di tutelare la propria sicurezza interna e internazionale.

¹⁸⁶ Id., *Ad legem Juliam maiestatis* cit., p. 185.

¹⁸⁷ Al riguardo rimando a E. Leonesi, *Il pensiero politico di Jacopo Aconcio*, «Scienza & Politica», 38, 2008, pp. 83-109.

Tale stridente binomio non sussiste laddove ci si trovi dinanzi a soggetti che «completamente senza religione [...] conducono una vita più da bestie che da uomini»¹⁸⁸ i quali «come dei pirati, nemici comuni di tutti», devono

essere perseguitati con la guerra e costretti ai costumi degli uomini» poiché rifiutando ogni forma di fede religiosa tradiscono il diritto di natura e la comune appartenenza alla *societas hominum*¹⁸⁹. Gli atei, considerati alla stregua di animali selvatici, commettono «atrocissimum crimen» poiché «nihil enim magis convenit homini quam fidem servare»¹⁹⁰.

Da tale comunità cristiana ‘universale’ Gentili esclude la Chiesa cattolica la quale, manifestazione dell’Anticristo, si è allontanata dalla semplicità e dallo spirito del cristianesimo primigenio per degenerare nel più rigido e intollerante dogmatismo; un attacco all’intransigenza dogmatica che è tuttavia rivolto anche contro le rigidità del puritanesimo che «ha finito per assumere tratti e comportamenti tipici del papato e del cattolicesimo controriformato»¹⁹¹. Nel *De papatu Romano Antichristo*, nel *De legationibus*, nel *De iure belli* è ravvisabile la stessa avversione da Bruno espressa, nei coevi *Dialoghi italiani*, per dogmatismo, intolleranza religiosa e violenza di

¹⁸⁸ A. Gentili, *Il diritto di guerra*, I, 9, p. 59.

¹⁸⁹ Ivi, pp. 59-60.

¹⁹⁰ Id., *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 2r. L’anabattismo sembrerebbe rasentare l’ateismo infatti, sostiene l’autore nella stessa pagina facendo riferimento agli anabattisti, «heresis atrocissima quia impedit fundamentum totius pietatis, id est fidem».

¹⁹¹ F. Mignini, *Temi teologico-politici nell’incontro tra Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *La mente di Giordano Bruno*, a cura di F. Meroi, Firenze, Olschki, 2004, p. 114.

conflitti che, formalmente intrapresi in nome delle fede, celavano ciechi disegni egemonici¹⁹².

Se Gentili quale soluzione ai conflitti religiosi del suo tempo auspicava l'istituzione di una Chiesa cristiana 'universale', Bruno da parte sua, riecheggiando posizioni già sostenute da John Dee¹⁹³ e John Florio¹⁹⁴ (del quale è stata

¹⁹² Cfr. A. Ingegno, *La sommersa nave della religione. Studio sulla polemica anticristiana del Bruno*, Napoli, Bibliopolis, 1985; F. MIGNINI, *Alberico Gentili e Giordano Bruno* cit., pp. 317-330. La Yates ha ravvisato negli scritti di Bruno un'eco gentiliana; *Giordano Bruno e la tradizione ermetica*, tr. it., Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 344.

¹⁹³ Il noto astrologo John Dee, assiduo frequentatore dei circoli protestanti militanti che gravitavano intorno al Leicester, nei *General and Rare Memorials pertaining to the Perfect Art of Navigation* (1577) aveva manifestato la speranza che la regina – anche da Melissus invocata quale guida dei protestanti in alcuni componimenti della raccolta *Schediasmata poetica* (1586) – potesse cogliere l'opportunità di fondare un impero britannico protestante, un impero la cui costruzione doveva necessariamente passare attraverso il sostegno ai ribelli delle Province Unite e agli ugonotti francesi; P. French, *John Dee. Il mondo di un mago elisabettiano*, trad. it., Ancona, Transeuropa, 1998; W.W.E. Slights, *Managing Readers. Printed Marginalia in English Renaissance Books*, The University of Michigan Press, 2001, pp. 129-156. L'appartenenza di John Dee al circolo del conte di Leicester è peraltro attestata da alcuni indizi di carattere biografico che fanno supporre la conoscenza diretta del poeta Edward Dyer, al quale è dedicato il secondo libro del *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* di Gentili. Sul Melissus, poeta vicino al Sidney e maestro a Wittenberg di Scipione Gentili, rimando a J. Van Dorsten, *Poets, Patrons, and Professors: Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden Humanists*, Leiden, University Press, 1962, pp. 50-51; L. Piepho, *Paulus Melissus and Jacobus Falckenburgius: Two German Protestant Humanists at the Court of Queen Elizabeth*, «Sixteenth Century Journal», XXXVIII, 1, 2007, pp. 106-110.

¹⁹⁴ John Florio nel 1578 pubblicò a Londra i *Firste Fruites*, dedicati al conte di Leicester, nei quali si affermava che solamente un principe avrebbe potuto essere «Monarch and lord of al the world» (*His Firste Fruites: Which Yeelde Familiar Speech, Merie Proverbes, Wittie Sentencies, and Golden Sayings*, London, Thomas Dawson, p. 81) dando legittimazione all'imperialismo elisabettiano. È evidente l'influenza che il *Libro Aureo* di Antonio de Guevara, cronista alla corte di Carlo V, esercitò sui *Firste Fruites*, come si evince dai frequenti rimandi al primo libro del *Libro Aureo*, dal quale Florio aveva tratto spunto per difendere la concezione di una società gerarchica e dominata al ver-

evidenziata l'amicizia che lo legava a Gentili ma anche a Bruno, che lo eleva a interlocutore dei suoi dialoghi, e successivamente all'Essex¹⁹⁵), nella *Cena de le Ceneri* invocava Elisabetta – «rarissima dama, che da questo freddo cielo, vicino a l'artico parallelo, a tutto il terrestre globo rende sì chiaro lume»¹⁹⁶ – come una nuova Astrea, «unica imperatrice di que-

tiche da un unico sovrano. All'inizio del Seicento Florio, oltre a tradurre i *Saggi* di Montaigne (1580) in lingua inglese, lavorerà alla traduzione in italiano del *Basilikon Doron* di Giacomo I e dei *Ragguagli di Parnaso* di Traiano Boccalini che escono a Londra nel 1626; G. Pellegrini, *John Florio e il Basilikon Doron di James VI*, Feltrinelli, 1961. Sul contributo di Florio alla diffusione della cultura italiana nell'Inghilterra tardo-elisabettiana e Stuartiana: M.W. Wyatt, *John Florio and the Cultural Politics of Translation*, Stanford University, 2000.

¹⁹⁵ Gentili scrisse un Sonetto dedicato ad Anna di Danimarca, moglie di Giacomo I Stuart, che sarebbe stato incluso, come premessa, insieme ad altri testi, nel *New World of Words* di John Florio nel 1611; M. Wyatt, *The Italian Encounter with Tudor England: a Cultural Politics of Translation*, Cambridge, 2005, p. 195: «Though his work was published entirely in Latin, Alberico was one of the most prominent members of the Italian community in London, and his relationship with John Florio was significant enough to warrant the inclusion of a sonnet addressed by Gentili to Queen Anne in praise of Florio among the prefatory material to *Queen Anna's New World of Words* (the only such intervention by a native-born Italian in any of Florio's published work) three years after Alberico's death». Relativamente a Florio si veda F.A. Yates, *John Florio. The life of an Italian in Shakespeare's England*, New York, 1968; C.M. Bajetta, *Editing Elizabeth I's Italian Letters*, «Journal of Early Modern Studies», 3, 2014, pp. 41-68. Il Sonetto ad Anna, e il sonetto gentiliano a Sir Henry Unton, sono stati successivamente pubblicati da Mariagrazia Bellorini, *Note di poesia nell'opera di Alberico Gentili, giurista elisabettiano (1532 [sic!]-1608)*, in *Il viaggiatore italiano. Saggi sulle letterature di lingua inglese in onore di Sergio Rossi*, a cura di R.S. Crivelli, L. Sampietro, Roma, 1994, pp. 153-155.

¹⁹⁶ G. Bruno, *La cena de le Ceneri*, in *Opere italiane* cit., vol. I, p. 477: riferendosi a Elisabetta dice ancora «che per titolo e dignità regia, non è inferiore a qualsivoglia re, che sii nel mondo. Per il giudicio, saggezza, consiglio e governo, non è seconda a nessuno che porti scettro in terra». La Yates ha sostenuto che Bruno nutrì la speranza che Elisabetta ed Enrico III potessero avviare un avvicinamento fra le due nazioni e una conseguente distensione politica-religiosa in Europa; F.A. Yates, *La politica religiosa di Giordano Bruno*, trad. in *G. Bruno e la cultura europea del Rinascimento*, intr. di E. Garin, Roma-Bari, 1988, pp. 42-42. Ancora nelle ultime pagine dello *Spaccio de la bestia trionfan-*

sta terrestre sfera»¹⁹⁷. Auspicio che, tuttavia, sembra scorgersi anche in un sonetto, annotato nella minuta di una lettera privata autografa da Gentili indirizzata al padre Matteo, molto probabilmente del settembre 1592¹⁹⁸, ove così si esprimeva l'ammirazione nutrita verso la sovrana:

Figlia del grande Arrigo Elisa grande,/ ch'empì della tua gloria, e illustri il mondo,/ Volgi la terra immensa, e il mar profondo,/ E quanto sopra al mar s'aggira, e spande./ Aurati fregi a te, sacre ghirlande/ Tesse Ossonia al tuo nome, e il dì giocondo/ Di tua venuta in chiaro suon facondo/ Sì segna, che la voce al Ciel ne mande¹⁹⁹.

te Bruno esprimeva la ferma speranza che l'Europa potesse, guidata da «invitto braccio», trovare «la tanto bramata quiete», turbata come era da quanti «con moltiforme eresia» spargevano «il fatal veleno»; p. 237.

¹⁹⁷ G. Bruno, *La cena de le Ceneri* cit., p. 477. Elisabetta è ancora elogiata nel *De la causa* dove si sostiene che non esista in Inghilterra «chi sia più degno, più eroico, più dotto» e «in comparazion de la quale, tanto per la corporal beltade, tanto per la cognizion de lingue da volgari e dotti, tanto per la notizia de le scienze et arti, tanto per la prudenza nel governare, tanto per la felicitade di grande e lunga autoritade, quanto per tutte l'altre virtù civili e naturali, vilissime sono le Sofonisbe, le Faustine, le Semirami, le Didoni, le Cleopatre»; p. 643.

¹⁹⁸ G. Minnucci, *Una lettera inedita su questioni teologiche di Alberico Gentili al padre Matteo con un Sonetto dedicato alla Regina Elisabetta I d'Inghilterra (18 settembre [1592?])*, «Historia et Ius», 8, 2015, paper 11, pp. 4-5.

¹⁹⁹ Traggio la citazione da G. Minnucci, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia*, «Quaderni fiorentini», 44/1, 2015, p. 229. Tale immagine imperiale si riscontra già in Giovanni Battista Castiglione che, nella lettera dedicatoria premessa all'*Essortatione al timor di Dio* di Aconcio (1580?), elogiava la regina per aver liberato il regno «da la fiera tirannia e crudel servitù con cui l'Antichristo lo teneva oppresso», esplicito riferimento al regno di Maria Tudor; G. Aconcio, *De methodo e opuscoli religiosi et filosofici*, a cura di G. Radetti, Firenze, 1944, p. 287. Sull'impegno di Gentili in ambito poetico e letterario si veda M. Bellorini, *Note di poesia nell'opera di Alberico Gentili, giurista elisabettiano (1532 [sic!]-1608)* cit., pp. 139-155.

Come nello *Spaccio de la bestia trionfante* di Bruno e nella *Informatione de la religione christiana* (1579/1580) di Francesco Pucci, antidogmatismo e intolleranza sono i bersagli polemici di Gentili²⁰⁰. Di tali mali – egli sostiene – si è macchiata la Chiesa cattolica romana: «Antichristus magna meretrix ebria sanguine Sanctorum, et sanguine Martyrum Jesu»²⁰¹. Solamente nel caso eccezionale in cui Roma fosse riuscita a redimersi dal grave stato di degenerazione morale in cui versava, la Chiesa cattolica sarebbe stata accolta nella tanto auspicata comunità cristiana universale²⁰².

Come la lettura incrociata di *De legationibus*, *De iure belli* e *De papatu Romano Antichristo* (che maturano contestualmente) attesta, Gentili fonda su basi giuridico-teologiche l'immagine di una cosmopolitica *societas hominum* che, pur storicamente disomogenea dal punto di vista politico e religioso, si esprimerebbe nella condivisione di comuni basilari norme di ragione naturale.

La comune appartenenza alla società universale del genere umano non annulla tuttavia le differenze, così che si è potuto parlare di aporeticità del cosmopolitismo di Gentili²⁰³, di un sistema che si fonda su una concezione di ragione naturale di chiara matrice romanistica (dunque non universale) e che non delegittima pienamente, ma avvalo-

²⁰⁰ Al riguardo cfr. M. Valente, *La via dritta della salute. Tolleranza e convivenza nell'Europa dell'età moderna*, in *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani* cit., pp. 353-370.

²⁰¹ A. Gentili, *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 68v.

²⁰² Ivi, f. 28r, f. 32r. Cfr. D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., pp. 27-32; V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra* cit., pp. 185-186.

²⁰³ D. Panizza, *Il cosmopolitismo e le sue aporie in Alberico Gentili*, in M. Traversino, *Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa* cit., pp. 295-308.

ra giusnaturalisticamente, lo scontro tra popoli e civiltà. Relegando le questioni di fede all'ambito interiore del rapporto tra l'uomo e Dio, Gentili neutralizza le divisioni interreligiose e interconfessionali (affermando l'eguaglianza giuridica delle diverse *nationes*) senza tuttavia affermare un'eguaglianza sostanziale tra civiltà occidentale e mondo extraeuropeo o Islam. Al riguardo risultano significative le osservazioni contenute nel capitolo XIX del terzo libro del *De iure belli* dove Gentili esprime l'illiceità di accordi militari e trattati di alleanza con gli Infedeli (specificatamente gli Ottomani) così esprimendosi:

Non è proibito avere relazioni con gli infedeli: la legge divina non ci ordina di isolarci dal mondo e la legge umana comanda a tutti di mettersi in relazione con gli altri. Qui però ci si interroga sulla liceità degli accordi, un genere particolare delle relazioni umane, che le cose sopra dette dimostrano non essere lecito con uomini di religione diversa dalla nostra²⁰⁴.

Ancora, nello stesso capitolo, richiamandosi al *Commentarius in librum Iudicum* di Pier Martire Vermigli, autore che nel contesto inglese ebbe straordinaria fortuna e che Matteo Gentili ebbe modo di conoscere in Toscana²⁰⁵,

²⁰⁴ A. Gentili, *Il diritto di guerra*, III, 19, pp. 580-81.

²⁰⁵ Gentili, che considerava Vermigli uno dei massimi teologi della sua epoca, ne richiama abbondantemente l'autorità nel *De iure belli* e nei *marginalia* al *De papatu Romano Antichristo*. L'opera maggiore del Vermigli, i *Loci communes*, furono proprio pubblicati a Londra nel 1576 e tradotti in lingua inglese nel 1583; D. MacCulloch, *The Later Reformation in England 1547 - 1603*, Basingstoke, Macmillan, 2000, p. 71; J.C. McLelland, *Peter Martyr's Loci Communes: A Literary History*, edited by W.J. Torrance Kirby, Montreal, McGill University, 2007; J. Zuidema, *Peter Martyr Vermigli and the Outward Instruments of*

Alberico asseriva:

Io rimango dell'opinione di un dottissimo teologo del nostro secolo, il quale sostiene che si può stare in pace con gli infedeli, ma non è mai possibile unire conformemente a giustizia le nostre armi alle loro» poiché essi sono «genti di religione contraria e per lo più spregiatori di ogni costume e di tutto il diritto bellico²⁰⁶.

L'estraneità alla religione cristiana risulta quindi un limite considerevole alla piena estensione dell'ideale *respublica magna*, di ascendenza seneciana (*De providentia*, 5, 4), delineata nel *De iure belli*, dove l'autore rappresentava l'universale comunità del genere umano ricorrendo ad un'immagine classica – tratta dalle *Epistolae morales* (95, 33) di Seneca – riletta in chiave cristiana:

Teniamo sempre questo verso nel cuore e sulle labbra: sono un uomo, e non giudico a me estraneo nulla di ciò che è umano. Mettiamo tutto in comune: siamo nati per una vita in comune. La nostra società è molto simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non si sostenessero reciprocamente, ed è proprio questo che le sorregge²⁰⁷.

Formalmente estesa a tutti gli uomini dotati di ragione tale ideale *communitas orbium* contrastava di fatto con una reale diffidenza verso le comunità religiose non cristiane le

Divine Grace, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008; T. Kirby, E. Campi, F. A. James, *A Companion to Peter Martyr Vermigli*, Leiden, Brill, 2009.

²⁰⁶ A. Gentili, *Il diritto di guerra*, p. 582.

²⁰⁷ Relativamente al cosmopolitismo gentiliano rimando a L. Scuccimarra, *Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti* cit., pp. 30-50.

quali, in ragione della propria scelta di fede, si configurano quali membri di secondo ordine della *societas hominum*: con gli infedeli non sarebbe infatti lecito, o risulta perlomeno moralmente disdicevole, stringere accordi militari e trattati di alleanza. Non si legittima *ratio fide* il ricorso alla violenza (e in tal senso risulta significativa la posizione da Gentili assunta in materia di *ius belli* nel Nuovo Mondo) ma si giustifica su basi teologico-giuridiche la subalternità dei non cristiani. Tale contraddizione risulta fondata su una concezione del diritto naturale e delle genti che, lontana dal configurarsi in una laicizzazione *ante-litteram* della sfera politico-giuridica, si radica fundamentalmente nel diritto divino: una sfera che, tradizionalmente demandata alla competenza dei teologi, Gentili rivendica come ambito dei giuristi, *boni viri* in grado di distinguere l'equo dall'iniquo, il giusto dall'ingiusto.

Gentili è latore di una visione nuova del rapporto tra teologia e scienza giuridica, una visione che, affondando le sue radici in una lettura estensiva dell'immagine romanistica del giurista *sacerdos iustitiae*, contende il primato al teologo nei processi di legittimazione del potere innescando, in quel preciso contesto storico-politico, accesi dibattiti intorno ai rispettivi ruoli e competenze.

La stesura del *De iure belli* e dei testi sopra richiamati è infatti accompagnata da un violento confronto epistolare con il teologo John Rainolds, massimo rappresentante della fazione puritana dell'Università di Oxford e noto umanista. Egli, nell'ambito di una polemica originariamente condotta contro William Gager e concernente la legittimità giuridico-morale delle esibizioni teatrali²⁰⁸, denunciò fortemente metodi

²⁰⁸ Relativamente a tale confronto si veda *William Gager: the complete works, edited with a translation and commentary*, edited by D.F. Sutton, New York,

e fondamenti della concezione gentiliana del giurista. Tale dibattito, vertente sulla legittimità, da parte degli attori, di ricoprire ruoli femminili assumendone le vesti in violazione delle norme del *Deuteronomio* (22. 5), raggiunse il suo culmine nel 1592 arrivando a coinvolgere lo stesso Gentili che, nel giugno 1593, aveva dato alle stampe la *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis*: opera nella quale affrontava, tra le altre, le problematiche scaturite dalla polemica Gager-Rainolds mettendo in discussione la possibilità che i teologi potessero occuparsi legittimamente di questioni legate al teatro e sostenendo l'illiceità dell'impegno dei teologi «in re morali et politica»²⁰⁹.

Nelle competenze del teologo rientrava unicamente, secondo Gentili, lo *ius religionis*, sfera ben distinta (come affermato già nel *De legationibus*) dallo *ius humanum* in quanto posto a disciplina del rapporto tra Dio e gli uomini: intorno a tali questioni sarebbe maturato il confronto epistolare tra Gentili e Rainolds tra il luglio 1593 e il marzo 1594²¹⁰. Gentili, come desumiamo da tale corrispondenza,

Garland Publishing, 1994; J.W. Binns, *Diritto e poesia nell'opera di Alberico Gentili* cit., pp. 175-187 e, nello stesso volume, M. R. di Simone, *Alberico Gentili e la controversia sul teatro nell'Inghilterra elisabettiana*, pp. 377-410; C. Ragni, "A Stranger, and Learned, and an Exile for Religion". *Alberico Gentili, Shakespeare and Elizabethan England*, in *Proceedings of the "Shakespeare and His Contemporaries"*, II, edited by M. Roberts, Florence, The British Institute in Florence, 2014, pp. 81-89.

²⁰⁹ J.W. Binns, *Alberico Gentili in Defense of Poetry and Acting* cit., p. 247. Su tali problematiche si veda: J. W. Binns, *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy*, «Sixteenth Century Journal», 5/2, 1974, pp. 95-120.

²¹⁰ La corrispondenza Gager-Rainolds-Gentili è conservata in Oxford, Corpus Christi College, ms. 352. Una parte di essa è stata riprodotta nel volume J. Rainolds, *Th'Overthrow of Stage-Playes*, Middleburg, 1599 e riedita, tradotta in lingua inglese, in *Latin Correspondence by Alberico Gentili and John Rainolds on Academic Drama*. Trans. and introd. by L. Markowicz, in *Salzburg Studies*

riteneva che i teologi non fossero gli unici interpreti della Scrittura e che questa potesse essere legittimamente indagata anche dai giuristi: Antico e Nuovo Testamento erano ritenuti, come già sostenuto da Andrea Alciato²¹¹, terreni comuni a entrambe le categorie anzi ai tecnici del diritto doveva essere riconosciuta una maggiore competenza in merito ai precetti disciplinanti i rapporti fra gli uomini (la seconda tavola del *Decalogo*). Facendo riferimento alla bipartizione delle Tavole della Legge Gentili arrivava alla conclusione che ai teologi dovesse essere riconosciuta la competenza a trattare i comandi relativi ai rapporti fra Dio e gli uomini mentre ai giuristi, *ratione subiecti*, le norme regolatrici le relazioni umane contenute nella seconda Tavola: «Communes sunt sacri libri; et in his, quae spectant ad secundam tabulam, nostri magis, quam vestri»²¹². Una posizione che, ulteriormente argomentata nel *De abusu mendacii*, nel *De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis* (1599) e nel I libro del *De nuptiis*²¹³, non poteva che confliggere con la visione di Rainolds il quale rite-

in English Literature under the Direction of professor E. A. Stürzl, edited by J. Hogg, Salzburg, 1977. La contrapposizione tra Gentili e Rainolds si sarebbe manifestata anche in merito alla diversa accoglienza riservata al Machiavelli che, elogiato da Gentili nel *De legationibus*, era dal Rainolds osteggiato per essere latore di precetti politici contrari alla morale cristiana; D. Pirillo, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento*. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani, Roma, 2010, p. 29.

²¹¹ A. Alciato, *Oratio in laudem iuris civilis principio studii habita cum Avenione profiteretur*, in *Lucubrationum in Ius civile*, II, Basileae, per Mich. Insigninum, 1546, p. 509.

²¹² *Latin Correspondence* cit., p. 38.

²¹³ Nell'opera Gentili, muovendo dalla bipartizione delle Tavole della Legge, attribuirà ai teologi la comprensione dei precetti divini regolatori delle azioni umane col fine unico di guidarne la coscienza, mentre ai giuristi resterà il dovere di indagare e attuare gli aspetti giuridici. Su tale questione cfr. G. Minnucci, *Alberico Gentili iuris interpres* cit., pp. 50-60.

neva l'interpretazione della Scrittura di esclusiva competenza della teologia, *fidei et vitae magistra*. Tale contesto spiega, seppur parzialmente, le ragioni che indussero Gentili a lasciare il *De papatu Romano Antichristo* in forma manoscritta (la sua pubblicazione avrebbe potuto infatti compromettere ulteriormente i già fragili rapporti con il mondo accademico oxoniense²¹⁴) e a produrre un discorso, rivolto agli accademici di Oxford, in difesa della *iurisprudencia*: discorso che, probabilmente databile post 12 marzo 1594 e oggi edito a cura di Giovanni Minnucci²¹⁵, avvalora, sulla base di un ampio ricorso ai grandi giuristi romani alla luce della letteratura umanistica, la rilevanza storica della *scientia iuris* e la superiorità di tale disciplina, incarnata dalla mitica figura di Astrea²¹⁶ (che è anche immagine allegorica della monarchia di Elisabetta²¹⁷),

²¹⁴ Le posizioni sostenute in materia di fede, di liturgia, di sacramenti, di culto delle immagini avrebbero infatti incontrato l'ostilità dei teologi puritani di Oxford i quali, oltretutto, avrebbero accolto lo scritto come una testimonianza dell'ingerenza di Gentili nell'ambito della teologia, scienza dal sanguinesimo ritenuta secondaria rispetto alla *scientia iuris*. Ma si è anche ritenuto che Gentili non pubblicasse il *De papatu* «per ragioni [...] che rimandano a conflitti innescati dalle comunità degli esuli: conflitti che forse meritavano il silenzio»; V. Lavenia, *Intorno ad Alberico Gentili. La formazione, i processi, l'esilio* cit., p. 262.

²¹⁵ G. Minnucci, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia* cit.

²¹⁶ Astrea è la mitologica dea della giustizia che avrebbe abitato la terra nell'età dell'oro per lasciarla in quella del ferro e, secondo Virgilio, sarebbe tornata sulla terra con l'avvento dell'età di Saturno. I passi virgiliani, relativi ad Astrea, furono parafrasati nel *Purgatorio* di Dante il quale ne avrebbe tratto ispirazione anche nella *Monarchia*: sia Virgilio che Dante sono autori i cui scritti non erano assolutamente estranei alla frequentazione gentiliana; D. Quagliani, *Alberico Gentili: il Papato Romano e il "potere totale"* cit., p. 203 n. 10.

²¹⁷ In quel particolare contesto Elisabetta sarebbe stata immaginata quale nuova Astrea tornata sulla terra per restaurare l'età dell'oro; F.A. Yates, *Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century*, London, Routledge, 1999; M.C. Stocker, *Astraea*, in *The Spenser Encyclopedia*, Toronto, University Press, 1990, p. 72. Tale plausibile riferimento a Elisabetta è confermato dalla con-

rispetto a filosofia, medicina e teologia.

Nel *De iure belli*, espressione massima della cultura giuridico-umanistica gentiliana, il sanguinesino avrebbe affermato ulteriormente la posizione monopolistica del giurista nella trattazione di politica e diritto, ambiti tutti terreni della vita umana e, in quanto tali, necessariamente estranei ai teologi: «Silete theologi in munere alieno!» avrebbe esclamato Gentili «per tenere lontani i teologi dalla discussione del concetto di guerra», di cui egli intendeva «preservare il significato non discriminante»²¹⁸. Su tale confronto tra teologia, vista come *sapientia rerum divinarum*, e *scientia iuris* (dialettica che scaturisce a partire dalla metà degli anni Ottanta) si fonda tutta la riflessione gentiliana e la nascente disciplina dello *ius belli et gentium*.

clusione del discorso ove la regina è così invocata: «Salve, decus principum Elizabetha regina, vive, vale, vince, regna»; G. Minnucci, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia* cit, p. 228.

²¹⁸ C. Schmitt, *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello ius publicum europaeum*, Milano, Adelphi, 1991, p. 189. Cfr. S. Colavecchia, *Alberico Gentili: in margine ad alcuni studi recenti e nuove proposte di ricerca*, «Nuova rivista storica», XCVIII, n. 1, 2014, pp. 383-392.

3. Il problema del potere: la *supremitas* tra ideale e realtà

3.1 La categoria della *supremitas* nel *De legationibus*

Nel *De legationibus*, tra le righe di un'argomentazione volta a illustrare i diritti e i doveri dell'ambasciatore, Gentili offre una disciplina complessiva dello *ius legationis* introducendo problematiche di natura politico-giuridica sulle quali si sarebbe ancorata tutta la riflessione dottrinale successiva. Nel capitolo IV del primo libro, dal titolo «Divisiones legationum a personis mittentium, iisque, ad quos mittuntur», viene elaborata una tripartizione delle *legationes* che, chiaramente ispirata alla letteratura giuridica tardo-commentariale e al più recente dibattito francese sulla sovranità, distingue tre classi di ambasciate: le ambasciate inviate «a libera republica principumque libero ad similem personam», le legazioni «a republica non libera, non libero principe ad similem rempublicam principumque similem» e, da ultimo, l'ambasceria «mixta» ovvero tra principi (o repubbliche) liberi e non liberi¹ come, ad esempio, le ambascerie inviate dall'Irlanda a Londra².

«Nobiliiores» Gentili ritiene i legati appartenenti al primo gruppo, ovvero coloro che sono inviati da repubbliche o principi liberi a soggetti di pari rango: giudizio che presuppone una distinzione tra entità politiche 'libere' e 'non libere' di cui egli definisce la natura ricorrendo, da buon umanista, agli *exempla* forniti dalla letteratura storico-politica antica e moderna.

¹ A. Gentili, *De legationibus* cit., I, 4, pp. 6-7.

² Ivi, p. 7.

Gli ambasciatori inviati dall’Inghilterra alla Francia e da quest’ultima all’Inghilterra apparterrebbero, secondo Gentili, al primo filone essendo i sovrani inglese e francese «liberi» in quanto «supremi» principi: essi infatti – sostiene Gentili – godono del più alto grado di indipendenza non rilevando, a tal proposito, il fatto che il re di Francia «in re divina Romanum sibi superiorem Pontificem tenet» poiché i monarchi francesi, come gli Asburgo, pur dipendendo in materia di fede dal Pontefice, «in reliquis omnibus maximae, liberimaeque potestatis existant»³. Essi sono *summi principes* in quanto la soggezione alla potestà spirituale del Pontefice «nullum fieri impedimentum» all’invio e all’accreditamento dei legati e «summi principi iuri nihil detrahit»⁴. Un governante – sostiene Gentili – può essere «in re alia subiectus» ad altro principe e dipenderne politicamente o economicamente, tuttavia se tale soggezione non ne compromette il diritto

³ *Ibid.* Una visione che riecheggia nella *Disputatio de libris iuris canonici* (contenuta nell’opera *Disputationes tres*, 1605) dove si afferma che il Papa è legittimato a «emanare norme regolanti la vita della Chiesa e dei suoi consociati senza peraltro pretendere che le sue disposizioni abbiano valenza universale» trovando «un limite invalicabile nelle legislazioni degli Stati i quali, nell’esercizio della loro sovranità, possono eventualmente recepire in tutto o in parte quelle norme»; G. Minnucci, *Alberico Gentili interpretes iuris Iustiniani o simpliciter interpretes iuris?* cit., p. 250 e n. 30.

⁴ *De legationibus*, I, 4, p. 7. Tuttavia tale interpretazione sarà considerevolmente contestata nelle *Regales disputationes* (1605) dove così Gentili si esprime richiamando il *De legationibus*: «ubi de rege Gallo, & rege Hispano dubitavi [nel *De legationibus*], an essent supremi principes: qui in re divina, & in causa Religionis constituenda superiorem sibi pontificem tenent pontifici[ue] subiecti vivunt. Quod est proculdubio contra ius supremitatis: quae custos sub uno tantum Deo, & assertrix primae etiam est tabulae. Felices principes, vere principes, qui nulla vel tantilla in re agnoscunt iurisdictionem peregrinam. nullos cives suos habent, qui tantilla in re venerentur iurisdictionem peregrinam, sive temporalem, sive spiritualem. Alii non sunt principes supremi: imo nec principes, ante quos alii capiunt locum primum. Supremi sunt, quibus est nullus supra: sed ipsi sunt supra omnes in omnibus»; p. 8.

di legazione egli è da ritenersi comunque degno del titolo di supremo principe⁵.

A conferma di tale assunto Gentili cita l'esempio della repubblica di Genova, la quale, per molti aspetti dipendente dal re di Spagna – essa infatti è tenuta ad accogliere nel proprio porto la flotta spagnola e «alia quaedam facere» – è tuttavia da ritenersi «de gradu illo excellentissimo», poiché la dipendenza politica dalla Spagna non ne compromette la titolarità del diritto di legazione⁶.

Il fatto che uno Stato dipenda politicamente ed economicamente da un altro o «maiestatem alterius [...] conservare obstrictus sit»⁷, oltre a non essere rilevante ai fini della trattazione sullo *ius legationis*, non è elemento sufficiente a ritenere il principe o la repubblica non liberi: essi non sono, a ragione di tale soggezione (ma resta controversa la natura dei vincoli di natura feudale per cui si rivela doveroso l'esame dei metodi adottati nell'investitura⁸), privi dell'*imperium*, il supremo potere di comando che in Gentili si configura come attributo principe della *supremitas*. Il sangesino sviluppa la propria classificazione delle *legationes* sulla base di una concezione imperativistica della sovranità che lo porta a definire supremi soltanto coloro che detengano un potere giuridicamente indipendente da entità superiori, potere che si riconosce come originario e *superiorem non recognoscens*. Una concezione questa che si nutre della dottrina giuridica

⁵ *De legationibus*, I, 4, p.7.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* Sulla questione dei vincoli feudali Gentili torna nel commentario *Ad legem Iuliam maiestatis* (1607) dove, facendo riferimento al pontefice romano, osserva che egli «est dominus regni Neapolitani, & idem est feudatarius illic ducatus Beneventani»; pp. 121-122.

di Bartolo da Sassoferrato il quale nei commentari al *Digesto* aveva affermato che le «civitates superiores non recognoscetes», ovvero autonome sul piano giurisdizionale, fossero da ritenersi «sibi principes», cioè sovrane⁹.

È allora la titolarità della *summa potestas* o *supremitas* a distinguere i soggetti della comunità internazionale. La *supremitas* è intesa quale indipendenza formale, piuttosto che sostanziale, da altre istanze giurisdizionali e si esprimerebbe nell'assoluta autonomia in materia di politica diplomatica: «Sic si vel in re alia subiectus sit principi princeps, quae tamen legationes non attingat, ego illum, iuxta propositum argumentum, supremi adhuc dignarim nomine principis»¹⁰.

È evidente che Gentili, fautore del principio della distinzione tra sfera politica e sfera religiosa e della soggezione della teologia al diritto «in re morali et politica», lungi dal riconoscere la *potestas in temporalibus* del Pontefice, non veda nella subalternità delle potenze cattoliche all'autorità religiosa di Roma un limite alla suprema *potestas* dello Stato. Aspetto questo non sorprendente se si tiene conto del fatto che Gentili, oltre a disconoscere l'autorità *in temporalibus* del Papa quale vicario di Cristo in terra, aveva messo in discussione, nel coevo *De papatu Romano Antichristo*, la sacralità del suo ruolo e, coerentemente a tale visione, trattando il tema delle *sacrae legationes*¹¹ – categoria comprendente le ambasciate inviate in nome di qualcosa «qui sacratori

⁹ B. Pio, *Il pensiero politico di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013)*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp. 171-198.

¹⁰ A. Gentili, *De legationibus*, I, 4, p. 7.

¹¹ Ivi, 3, pp. 5-6.

quam publicum esse» o «ad personam sacratiorum»¹² – non vi includeva le legazioni inviate dal Pontefice o al Pontefice: diversamente dagli storici, anche coevi, che ritenevano tali ambascerie sacre, Gentili ravvisa nella diplomazia pontificia un fenomeno tutto politico e terreno¹³.

L'aggettivo *supremus*, nel *De legationibus*, e il sostantivo *supremitas* nei trattati successivi qualificano la titolarità della *summa potestas*, quella che Althusius chiamava *maiestas* e attribuiva alla *consociatio publica universalis maior*¹⁴, di cui Gentili non illustra chiaramente natura e prerogative (non fornisce una definizione come quella bodiniana di *souveraineté* né insiste sui suoi caratteri come i coevi giuristi tedeschi), ma essenzialmente definisce in termini di indipendenza da autorità giurisdizionali superiori cioè in termini di sovranità esterna. Una categoria che egli elabora scavando nel vastissimo patrimonio del tardo diritto comune e della letteratura giuridico-politica francese, dove pure il termine *supremitas* risulta alquanto inusuale (e si ricordi che l'aggettivo *supremus* si riscontra nel *Codice* di Teodosio con tutt'altra valenza), alla quale si accosta principalmente tramite la lettura di Budé, Bodin, Chasseneuz: nella giurisprudenza francese – ma in rarissimi atti giuridici – il termine *supremitas* con il significato di *summa potestas* e *suprematie* ricorre infatti già nel XV secolo. Tuttavia fu principalmente negli

¹² Ivi, p. 5.

¹³ Ivi, pp. 5-6.

¹⁴ J. Althusius, *Disputatio politica De regno recte instituendo et administrando*, Herbornae Nassoviorum, ex officina Christophori Corvini, 1602; Id., *La politica. Elaborata organicamente con metodo, e illustrata con esempi sacri e profani*, a cura di C. Malandrino, 2 voll., Torino, Claudiana, 2009. Su Althusius e Gentili: C. Malandrino, *Alberico Gentili nella Politica di Althusius*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica* cit., pp. 129-147.

scritti del giurista Barthelemy de Chasseneuz, piuttosto che nel richiamatissimo Bodin (che non utilizza il termine *supremitas* ma la più frequente formula *summa potestas* o *summum imperium*), che Gentili dovette incontrare tale terminologia: nel *Catalogus gloriae mundi* (1529) l'autore francese, attingendo direttamente alla cosmologia dello Pseudo-Dionigi Areopagita¹⁵ (mediata dalla lettura di Scoto Eriugena e Jean Gerson¹⁶), definisce infatti *supremi* i Serafini, membri della «suprema Hierarchia»¹⁷, e i principi¹⁸.

Ricorrendo all'autorità del Chasseneuz, Gentili ancora la propria elaborazione dottrinale alla tradizione giuridica e filosofica medievale la quale, segnata dalla lettura in chiave cristiana della metafisica platonica, viene dal sanginesino originalmente rielaborata; se i grandi interpreti cristiani di Platone, Sant'Agostino e Pseudo-Dionigi Areopagita, erano stati richiamati nella bolla *Unam Sanctam* a sostegno della supremazia della Chiesa in base all'idea tradizionale, di matrice platonica, di una vincolante gerarchia universale facente capo al papa in quanto *vicarius Dei*, tale immagine

¹⁵ Sull'influenza della metafisica dionisiana nella dottrina teologico-politica medievale e nell'Inghilterra tudoriana cfr. S.A. Chavura, *Tudor Protestant Political Thought 1547-1603*, Leiden-Boston, Brill, 2011, pp. 42-45, 77, 87.

¹⁶ Scoto Eriugena nel suo *De Divisione Naturae* aveva elaborato l'immagine di una gerarchia naturale la cui struttura era determinata dal grado di partecipazione degli enti alla natura divina: angeli e umani, in ragione della maggiore vicinanza a Dio, detengono una posizione di maggior rilievo nell'universale gerarchia del creato; J. Scotus Eriugena, *De Divisione Naturae*, edited by Herman Shapiro, New York, Random House, 1964, pp. 84-103. Similmente Gerson, richiamando Dionigi Areopagita, vedeva i rapporti di potere come un riflesso della gerarchia celeste di trinità, angeli e virtù: una gerarchia sostanzialmente immutabile; L. B. Pascoe, *Jean Gerson: Principles of Church Reform*, Leiden, Brill, 1973, pp. 17-30.

¹⁷ B. de Chasseneuz, *Catalogus gloriae mundi...*, Francofurti ad Moenum, Typis Willierianis, impensis Ruliandorum, 1612, p. 214.

¹⁸ Ivi, pp. 36, 52.

veniva da Gentili del tutto rovesciata e sapientemente utilizzata per legittimare l'assoluta sovranità dei poteri secolari. Una soluzione che, discostandosi dall'impianto tomistico tradizionale, si nutre di un nuovo recupero del pensiero aristotelico secondo i criteri adottati da Marsilio da Padova, sulla cui fortuna in età tudoriana è stata fatta chiarezza¹⁹, e dall'aristotelismo protestante di Filippo Melantone e Pier Martire Vermigli. Fu proprio Vermigli, autore ben noto al Gentili, tra i primi scolastici protestanti a denunciare l'uso della teologia dionisiana quale strumento di giustificazione delle tiranniche ambizioni di egemonia nutrite dalla Chiesa di Roma²⁰: denuncia che riecheggia in tutti gli scritti di Gentili il quale utilizza, in chiave chiaramente anticurialista, la categoria teologico-canonistica di *supremitas* per definire la pienezza di poteri di cui sono titolari i moderni soggetti della comunità internazionale. Una categoria, quella di *supremitas*, che avrebbe trovato la sua massima estensione concettuale nelle tarde *Regales disputationes* (1605) in un contesto caratterizzato, come vedremo, dall'acuta radicalizzazione del conflitto politico e ideologico tra la monarchia stuardiana e il braccio destro della Chiesa romana: i Gesuiti.

Si rammenti che proprio il gesuita spagnolo Juan de Mariana nel *De rege* (1599)²¹ – che avrebbe esercitato una

¹⁹ Il *Defensor Pacis* di Marsilio da Padova fu pubblicato nel 1522 e, in versione inglese a cura di William Marshall, nel 1535; S. Chavura, *Tudor Protestant Political Thought* cit., p. 156.

²⁰ W. J. Torrance Kirby, *The Zurich Connection and Tudor Political Theology*, Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 86.

²¹ H. Méchoulan, *République et monarchie chez Mariana*, in *Monarchie et république au XVII^e siècle*. Sous la direction de Y.C. Zarka, Paris, Puf, 2007, pp. 261-276; H. E. Braun, *Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought*, Aldershot, Ashgate, 2007; Id, "Lawless" Sovereignty in Sixteenth-Century Spain: Juan de Mariana's *De rege et regis* institutione, in *Law and*

notevole influenza sulla letteratura monarcomaca primo-seicentesca²²—aveva sferrato un duro colpo alle mire assolutistiche dei monarchi europei mentre Roberto Bellarmino, già noto per aver sostenuto la *potestas indirecta in temporalibus* del papa nell'opera *De translatione imperii Romani et Graecis ad Francos adversus Matthiam Flaccium Illyricum libri tres* (1589) e nelle *Disputationes de Controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis hereticos* (1586-89)²³, avrebbe condannato la politica giurisdizionalista adottata dalla Serenissima (1606-1607)²⁴ e l'*Oath of Allegiance* (1606)²⁵ richiesto da Giacomo I Stuart ai sudditi cattolici all'indomani della Congiura delle polveri (1605)²⁶ misurandosi, con

Sovereignty in the Middle Ages and the Renaissance, edited by R.S. Sturges, Brepols, 2011, pp. 23-42. Mariana articola una teoria legale che investe il popolo della sovranità e del diritto di giudicare e uccidere anche i tiranni *ex parte exercitii*.

²² Abbondano le voci che attestano l'influenza esercitata dal *De rege* di Mariana. Il Parlamento di Parigi lo ritenne addirittura responsabile immediato dell'assassinio di Enrico IV; R. Mousnier, *The Assassination of Henry IV: The Tyrannicide Problem and the Consolidation of the French Absolute Monarchy in the Early 17th Century*, London, Faber and Faber, 1973.

²³ I germi della teoria della *potestas indirecta* assumono una forma più o meno sistematica già nel pensiero di Juan de Torquemada (1420–1498) e di Francisco de Vitoria (1483-1586) i quali rifiutavano l'idea che la *plenitudo potestatis* implicasse un potere diretto della Chiesa sugli Stati e sulle materie di stretta competenza temporale. Sia nella *Summa contra Ecclesiam* (1480) del primo, che nelle *Relectiones theologicae* di Vitoria (1557), si delinea la teoria della *potestas indirecta* come compromesso, fra le due tesi estreme della sovranità diretta e del puro carisma spirituale, legittimato dal modello tomistico della gerarchia dei fini e del carattere *directivus* del governo della Chiesa; V. Frajese, *Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto dei papi*, «Studi Storici», 1984, pp. 139–52.

²⁴ A. Barzari, *Tra Venezia e Roma: l'interdetto, Sarpi e i serviti*, in M. Firpo, *Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 233-260.

²⁵ Sul quale cfr. P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 403–414.

²⁶ M. Nicholls, *Investigating Gunpowder Plot*, Manchester, Manchester

il gesuita Francisco Suarez²⁷, in una incessante diatriba sul rapporto tra autorità papale e autorità regia durante l'intero primo decennio del XVII secolo²⁸ (un dibattito che si riflette ampiamente negli ultimi scritti di Gentili e nella dottrina hobbesiana dello Stato²⁹). È ancora all'idea dionisiana di ordine e gerarchia naturale consustanziale alla creazione divina che si collega l'ideologia teologico-politica di Bellarmino il quale vedeva nella subordinazione dei monarchi all'autorità pontificia un riflesso terreno della gerarchia celeste degli angeli quale delineata dallo Pseudo-Dionigi: il rovesciamento della gerarchia terrena dei poteri compiuto da Gentili tramite l'elaborazione della *supremitas* statale si esprime e assume

University Press, 1992; A. Haynes, *The Gunpowder Plot: Faith in Rebellion*, Stroud, Alan Sutton Publishing, 1994; A. Fraser, *Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot*, New York, Nan A. Talese/Doubleday, 1996.

²⁷ C. Faraco, *Obbligo politico e libertà nel pensiero di Francisco Suarez*, Milano, Franco Angeli, 2013; Ead., *Francisco Suárez*, «Heliopolis», XII, n. 2, 2014, pp. 147-153; Ead., *I concetti di dignitas e di libertas nel pensiero di Francisco Suárez*, «Heliopolis», XV, n. 1, 2017, pp. 25-34.

²⁸ In seguito all'*Oath of Allegiance*, che aveva suscitato le proteste di Paolo V e di Bellarmino, Giacomo I Stuart tra il 1607 e il 1608 fece pubblicare anonimamente il trattato *Triplici Nodo, Triplex Cuneus: or, An Apology for the Oath of Allegiance* che provocò la risposta, nel 1608, di Robert Parsons e avviò un'articolata diatriba culminata nella *Responsio Matthei Torti presbyteri et theologi papiensis ad librum inscriptum Triplici nodo triplex cuneus*, nell'*Apologia pro responsione ad librum Jacobi I* e nel *Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus* (1610) di Bellarmino a confutazione del trattato, del giurista scozzese William Barclay, *De potestate papae*; M.L. North, *Anonymity's Subject: James I and the Debate over the Oath of Allegiance*, «New Literary History», XXXIII, 2002, pp. 215-232; F. Motta, *Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2005, pp. 385-439.

²⁹ Relativamente alla formazione di Hobbes, di cui si è sostenuto il debito nei confronti di Gentili, mi limito a richiamare i seguenti studi: P. Springborg, *Thomas Hobbes and Cardinal Bellarmine: Leviathan and the "Ghost of the Roman Empire"*, «History of Political Thought», XVI, 1995, pp. 503-530; E. Fabbri, *Roberto Bellarmino e Thomas Hobbes. Teologie politiche a confronto*, Roma, Aracne editrice, 2009.

identità nel confronto antitetico con l'ideologia tomistico-ge-suitica la quale, come è stato attestato da una autorevole letteratura critica, fonda la supremazia pontificia *in temporalibus* sull'ordine naturale delle cose quale definito dalla legge eterna regolatrice dell'universo³⁰.

Altrettanto rilevante fu, nella formulazione di tale concetto giuridico, l'influenza esercitata dalla tradizione tar-do-commentariale italiana, tra tutti Baldo degli Ubaldi che aveva espresso il paradigma giuridico medievale della sovranità in tal senso: «Ille qui est supremus, non potest habere alium supra se». Una formula che, nella sua incisività, consegna all'età moderna la riflessione medievale sul ruolo del sovrano quale culmine dell'ordine giuridico³¹.

Risulta poi significativo notare che, nel contesto inglese, il sostantivo *supremitas*, come si evince dalle lettere di Edoardo VI Tudor, definisce la somma potestà giurisdizionale del re nella chiesa anglicana³² così configurando, per Gentili, un modello assoluto di pienezza dei poteri essendo il re inglese svincolato dalla giurisdizione di Roma: se l'eccezionalità della monarchia britannica non emerge chiaramente nel *De legationibus* e negli scritti coevi di Gentili, è pur vero che nelle *Regales disputationes* (1605) essa verrà evidenziata nel confronto con la 'cattolicissima' monarchia asburgica.

³⁰ H. Hopfl, *Jesuit Political Thought: The Society of Jesus and the State c. 1540-1630*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Ma si osservi che tale visione tradizionale dell'ordine naturale si riscontra anche nell'opera dell'anglicano Richard Hooker il quale ravvisa nell'*ordo naturalis* non una manifestazione della libera volontà divina ma l'identità divina stessa; P. Munz, *The Place of Hooker in the History of Thought*, London, Routledge and Keegan, 1952, pp. 50-52.

³¹ D. Quagliani, *La sovranità* cit., p. 24.

³² *Supremitas*, dans Du Cange, et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort: L. Favre, 1883-1887, t. 7, col. 677b.

3.2 Il potere come *arcanum*

Se il sostegno di Leicester e Toby Matthew favorì, nei primi anni Ottanta del Cinquecento, il graduale inserimento di Gentili nei circoli universitari, l'avversione nutrita da consistenti frange dell'élite intellettuale londino-oxoniense ne rese assai problematica l'ascesa accademica. Oltre alla ferma opposizione degli ambienti puritani guidati dal teologo John Rainolds, che al Gentili aveva rivolto l'accusa di essere *italicus* e *machiavellicus*, il sanguinoso dovette far fronte alle malevole contestazioni provenienti da noti umanisti molto vicini agli ambienti di corte. La pubblicazione, nel 1582, del primo scritto pervenutoci di Gentili, i *Dialogi de iuris interpretibus* (1582) – con dedica al conte di Leicester, cancelliere dell'Università – era stata freddamente accolta a Oxford suscitando la riprovazione, tra gli altri, di Jean Hotman, il cui padre, Francois Hotman (esponente di spicco dell'umanesimo giuridico), era stato fortemente criticato nello scritto gentiliano.

Jean Hotman, ben inserito nei circoli accademici e cortigiani (rileva al riguardo la vicinanza a William Camden e ai fratelli Savile³³), ebbe buon gioco a innescare, contro Gentili, una vera e propria campagna di opposizione che, a rivendica-

³³ F.J. Levy, *The Making of Camden's Britannia*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 26, 1964, pp. 84-85; F.J. Levy, *Tudor Historical Thought*, Toronto, 1967, pp. 48, 251; D.B. Quinn, *Explorers and Colonies, America, 1500-1625*, London, 1990, p. 229: «Hakluyt, the Saviles, Jean Hotman, a French humanist then residing in Oxford, and Scipio and Alberico Gentili, the latter an Italian professor of civil law at Oxford, were members of a group of scholars who correspond with each other and with persons outside Oxford, notably in London where the rising historian, William Camden, was closely in contact with the Oxford circle as was Richard Garth, clerk of the petty bag, one of their associates». Su Camden: P. Collinson, *One of Us? William Camden and the Making of History*, «The Camden Society Centenary Lecture», «Transactions of the Royal Historical Society», VI ser., 8, 1998, pp. 139-163.

zioni di natura personale, univa la confutazione sistematica della metodologia giuridica bartolista difesa nei *Dialogi*.

Inizialmente, come attesta la corrispondenza fra Jean Hotman e Matteo Gentili³⁴, sembrava correre buon sangue tra l'Hotman e Alberico; essi condividevano affini esperienze di vita – entrambi esuli e giunti, per vie diverse, in Inghilterra dove erano stati incorporati all'Università di Oxford nel marzo 1581 – e una comune avversione per la gerarchia cattolica romana³⁵ tuttavia, nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione dei *Dialogi*, avviene tra i due, come la corrispondenza fra Hotman, Cuffè e Savile attesta³⁶, un vero distacco.

Tale fu lo sconcerto con il quale Hotman accolse la pubblicazione dei *Dialogi* che egli ne informò subito Jean Bodin, con lettera del 2 novembre 1582 (dunque pochissimi mesi dopo la stampa dei *Dialogi*), ricordando all'angevino un loro precedente incontro col Gentili (forse nel novembre 1581 quando Bodin³⁷ era in Inghilterra – fino al febbraio

³⁴ *Francisci et Joannis Hotomanorum patris ac filii et clarorum virorum ad eos Epistolae. Quibus accedit, Epistolarum Miscellanearum virorum doctorum, qui hoc et superiore saeculo claruere Appendix* cit., ep. II, pp. 260-261.

³⁵ A dimostrare tale avversione è la lettera inviata da Matteo Gentili a Jean Hotman, probabilmente nel febbraio 1582, nella quale si afferma: «Crepent Purpurati Romanenses, cum sordido Monachatu, monstro inexpliabili, inquit Scaliger»; *Francisci et Joannis Hotomanorum patris ac filii* cit., ep. III, pp. 261-262. L'espressione *Monachus monstrum inexpliabile* è utilizzata da Alberico Gentili nel *De papatu Romano Antichristo*; f. 42v.

³⁶ *Francisci et Joannis Hotomanorum* cit., ep. XVII, ep. XXXII, ep. LXXII, ep. LXXVII. Thomas Savile è uno dei più accerrimi calunniatori di Gentili; G. MINNUCCI, *Jean Hotman, Alberico Gentili, e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo* cit., p. 232.

³⁷ Bodin all'inizio degli anni Ottanta era stimatissimo in Inghilterra per i *Six livres de la République* che, come racconta Gabriel Harvey, erano molto letti: «you can not step into a scholar's study but (ten to one) you shall likely find open either Bodin de Republica or Le Roye's Exposition upon Aristotle's

1582³⁸ – al seguito della missione che avrebbe dovuto trattare le condizioni del matrimonio dell'Anjou con Elisabetta³⁹) e informandolo della cocente delusione suscitata dai *Dialogi gentiliani* nel mondo scientifico d'Oltremania⁴⁰. I *Dialogi* si configuravano, infatti, agli occhi dei suoi detrattori, come un manifesto dei criteri logico-interpretativi di tradizione scolastica praticati, nell'ambito della *scientia iuris*, dai giu-

Politics or some other like French or Italian Politic Discourses...»; G. Harvey, *Letterbook of Gabriel Harvey*, ed. E.J.L. Scott, London, Camden Society, 1884, XXXIII, p. 79. I *Six livres de la République* furono stampati in Inghilterra nel 1577, in edizione latina nel 1586 e in inglese nel 1606 su traduzione di Richard Knolles; R.W.K. Hinton, *Les Six livres vus d'outre-manche*, in *Jean Bodin. Actes du Colloque Interdisciplinaire d'Angers (24-27 Mai 1984)*, Angers, 1985, vol. II, pp. 469-478; A. Surany, *The Genius of the English Nation: Travel Writing and National Identity in Early Modern England*, Cranbury, Associated University Press, 2010, p. 72. La *Methodus* ebbe altrettanto successo, soprattutto a partire dal 1582 quando Bodin entrò in contatto con l'influente John Dee (*The Private Diary of Dr. John Dee*, edited by J. Orchard Halliwell, Phillippis, London, Camden Society, 1842, p. 10), ma il trattato era già stato citato da John Leslie, ambasciatore di Maria Stuarda in Inghilterra, nel *A defence of the honour of the right high, mighty and noble Princess Marie Queen of Scotland*, Rheims, J. Foigny, 1569. Sulla ricezione di Bodin in Inghilterra (letto da Sidney, Harvey e Nashe) cfr. L.F. Dean, *Bodin's Methodus in England before 1625*, «*Studies in Philology*», 39, 1942, pp. 160-166; G.L. Mosse, *The influence of Jean Bodin's République on English Political Thought*, «*Medievalia et Humanistica*», 5, 1948, pp. 73-83; *The reception of Bodin*, edited by H.A. Lloyd, Brill, 2013.

³⁸ P. Kapitaniak, *Reginald Scot and the Circles of Power: Witchcraft, Anti-Catholicism and Faction Politics*, in *Supernatural and Secular Power in Early Modern England*, a cura di M. Harnes, V. Bladen, Farnham, Ashgate, 2015, p. 47.

³⁹ Bodin era in buoni rapporti con il Walsingham, segretario di Stato della regina, e con Elisabetta stessa; K.D. McRae, *The Political Thought of Jean Bodin*, Harvard, 1953, pp. 62-65. Tale la confidenza tra Bodin e la regina che l'avevamo in occasione dell'esecuzione del gesuita Edmund Campion, nel 1581, le inviò una lettera nella quale si lamentava della durezza manifestata contro i cattolici; M. Leathers Kuntz, *Introduction* a J. Bodin, *Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime*, Pennsylvania State University Press, 2008, p. XXIII.

⁴⁰ L'epistola è stata scoperta in un manoscritto parigino da Posthumus Meyjes, *Jean Hotman's English Connections*, «*Mededelingen Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks*», 53/5, 1990, p. 209.

risti di formazione bartolista e Gentili diventava il difensore di una metodologia lontana dall'approccio umanistico allo studio del diritto.

Se, come è stato sostenuto, i *Dialogi* non costituiscono una reale invettiva contro la giurisprudenza umanistica ma, piuttosto, una critica degli estremismi anti-bartolisti raggiunti da alcuni esponenti dell'umanesimo giuridico, è pur vero che, in quel dato contesto, Gentili fu vittima dell'ostracismo di Hotman e, successivamente, dei teologi di Oxford.

In quello stesso torno di anni, come apprendiamo da un'epistola di Alberico a Jean Hotman dell'8 novembre 1582⁴¹, matura la stesura dei quattro libri di *Lectio-num et epistolarum quae ad ius civile pertinent* che, pubblicati presso l'editore John Wolfe (1583-1584), costituiscono una raccolta di lettere e *consilia* concernenti l'interpretazione, svoltasi nel confronto con i giuristi umanisti, di questioni rientranti nel vasto ambito dello *ius civile*: eredità, testamenti, matrimoni, contratti⁴². Un'opera che, come emerge dalla sopra menzionata lettera di Gentili all'Hotman, nella quale lo scritto viene presentato come un libello di confutazione delle idee espresse dal Cuiacio nelle note *Observationes et Emendationes*⁴³, avrebbe ulteriormente esacerbato le divisioni tra Gentili e gli umanisti di Oxford. Tale raccolta di *commentaria*, ancorché la storiografia abbia sottolineato come le idee espressevi «abbiano suscitato reazioni più utili alla polemica che ad un sereno dibattito scientifico»⁴⁴, costituisce una testimonianza

⁴¹ G. Minnucci, *Jean Hotman, Alberico Gentili* cit., p. 225.

⁴² Di tale opera, scarsamente studiata, abbiamo un'analisi in J.L. Barton, *Gentilis and the interpretatio duplex*, in *The Roman Law Tradition*, edited by A.D.E. Lewis, D.J. Ibbetson, Cambridge, 1994, pp. 104-118.

⁴³ *Francisci et Joannis Hotomanorum* cit., ep. LXXXV, p. 333.

⁴⁴ G. Minnucci, *Jean Hotman, Alberico Gentili* cit., p. 206.

significativa della formazione giuridica di Gentili ma, ancor più, essa rileva ai fini della ricostruzione della fitta rete di rapporti amicali e intellettuali dal sanginesino intrattenuti nei primi anni trascorsi tra Oxford e Londra. Dedicatari dei quattro libri sono infatti quattro figure di spicco dell'establishment politico-culturale elisabettiano: Thomas Heneage (1532-1595)⁴⁵, il poeta Edward Dyer (1543-1607)⁴⁶, Orazio Pallavicino (1540?-1600)⁴⁷ e Arthur Atey (?-1604), umanista e segretario di Leicester noto per l'impegno profuso nella diffusione della letteratura politica spagnola – opportunamente rivisitata – in Inghilterra⁴⁸.

Gentili dunque poteva contare, al di là dei dissapori con alcune frange della cultura umanistica oxoniense, su una fitta rete di relazioni con figure di spicco dell'élite politica e culturale elisabettiana: nobili, politici e intellettuali quali, per citare soltanto i nomi più significativi, John Bennett, William Awbrey (1529-1595), John Case (?-1600)⁴⁹, Thomas Bodley (1545-1613) e Richard Hakluyt (1553-1616)⁵⁰.

⁴⁵ Thomas Heneage, come traspare dalla lettera dedicatoria dell'aprile 1583, fu tra i primi esponenti della nobiltà britannica a mostrare al Gentili una certa benevolenza. Dati biografici in M. HICKS, *Heneage Thomas*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford University Press, 2008, pp. 40-42.

⁴⁶ Sul Dyer, illustre poeta e diplomatico rimando a A.E. BULLEN, *Dyer Edward*, in *Dictionary of National Biography*, 1888, London, Smith Elder & Co., vol. 16, p. 283.

⁴⁷ Sul quale S. Villani, *Pallavicino Orazio* cit.

⁴⁸ I. MacLean, *Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra Inghilterra e Germania* cit., p. 126.

⁴⁹ Sul Case, i cui commenti ad Aristotele ebbero ampia circolazione ad Oxford e numerose riedizioni, rimando a C.B. Schmitt, *John Case and Aristotelianism in Renaissance England*, Kingston-Montreal, McGill-Queen's University Press, 1983; J.W. Binns, *John Case: An Oxford Philosopher*, in *Intellectual Culture in Elizabethan and Jacobean England*, Leeds, Francis Cairns, 1990, pp. 366-377.

⁵⁰ Geografo e autore di racconti di viaggio ben inserito nei circoli di corte. In

Fu proprio a Hakluyt che il sanguinoso indirizzò una lettera, sul tema *De futuris lex est. Quid sint arcana Imperii*⁵¹, che, oltre a rilevare per l'oggetto in questione, attesta l'apertura di Gentili, fin dai primi anni in Inghilterra, ai motivi e metodi dell'umanesimo giuridico: la trattazione del concetto tacitano di *arcana imperii* esula infatti dai tradizionali ambiti del bartolismo e, nel caso specifico, riecheggia chiaramente gli argomenti discussi nel circolo umanistico di Jean Hotman e dei fratelli Savile. Come noto, Henry Savile (1549-1622), maestro di lingue classiche di Elisabetta, avrebbe curato negli anni Novanta del XVI secolo la traduzione ed edizione dell'*Agricola* e delle *Historiae* di Tacito in lingua inglese (1591)⁵²: un'edizione fortunatissima tanto da essere ripubblicata – con annessa una sezione dai toni 'antimonarchici' dal Savile specificatamente

una lettera a Jean Hotman, del luglio 1581, richiama Gentili come «Gentilis noster»; D. Pirillo, *Balance of power and freedom of the seas: Richard Hakluyt and Alberico Gentili*, in *Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe*, edited by D. Carey, C. Jowitt, Ashgate, 2012, p. 178. In stretto contatto con Hakluyt anche il genovese Orazio Pallavicini e John Florio; F. Yates, *John Florio: The Life of an Italian in Shakespeare's England* cit., pp. 55-59. Hakluyt frequentava probabilmente anche Giacomo Castelvetro il quale pubblicò diversi lavori sulle scoperte geografiche come il *Columbeidos* di Giulio Cesare Stella e la *Historia della China* di Juan Gonzalez de Mendoza; D. Pirillo, *Balance of power and freedom of the seas*, cit., p. 178 e M.L. De Rinaldis, *Giacomo Castelvetro Renaissance Translator: An Interface between English and Italian Culture*, Lecce, 2003. Sull'impegno imperialista dell'Hakluyt, vicino alle imprese esplorative promosse da Raleigh e Walsingham, rinvio a D.A. Boruchoff, *Piety, Patriotism, and Empire: Lessons for England, Spain, and the New World in the Works of Richard Hakluyt*, «Renaissance Quarterly», 62, 2009, pp. 809-858.

⁵¹ A. Gentili, *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* cit., II, 11, pp. 111-117.

⁵² D. Womersley, *Sir Henry Savile's translation of Tacitus and the political interpretation of Elizabethan texts*, «The Review of English Studies», 42, 1991, pp. 313-342. Gli *Annales* e la *Germania* sono tradotti in lingua inglese da Greneway nel 1598 e dedicati al conte di Essex.

dedicata agli anni di Nerone e Galba e legittimante la resistenza al tiranno⁵³ – nel 1598, 1604, 1612, 1622 e 1640.

Ad Hakluyt Gentili, avvalendosi delle competenze apprese in materia medica (grazie agli insegnamenti di Matteo Gentili) e richiamando una consolidata tradizione di dottrinarismo politico (che, lo si ricordi, negli anni a cavaliere tra Cinque e Seicento si sarebbe manifestata in un fiorire di studi sul rapporto tra politica e medicina inserendo la lettura di Ippocrate e Machiavelli nell'ambito della moderna dottrina della Ragion di Stato⁵⁴) si rivolge in tal senso: «Lex est, Hakluite, futuris posita negotijs»⁵⁵, essa deve essere in grado di adattarsi al mutare delle circostanze (rispondendo anche alle sfide derivanti dal mutato contesto internazionale) poiché «Qualia sunt morbis medicamenta, talia [...] iura negotijs sunt»⁵⁶.

A tale icastica riflessione si lega, a conclusione della lettera, la definizione del concetto di *arcana imperii* che Gentili illustra, da giurista umanista (e introducendo nel discorso

⁵³ Una visione che, vicina all'ideologia dei monarcomachi francesi, non è usuale nel dibattito politico di età tudoriana seppur con le illustri eccezioni di John Knox, Christopher Goodman e, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo, degli intellettuali gravitanti intorno al Sidney.

⁵⁴ Il binomio politica-medicina ricorre in un autore ben noto al Gentili (come attestano i riferimenti nel *De papatu Romano Antichristo*): Agostino Nifo. Il celebre filosofo nel *De regnandi peritia* (1523) oppone la politica aristotelica come 'medicina' ai precetti 'tirannici' di Machiavelli; C. Zwielerin, *Il metodo politico di Agostino Nifo e la difesa della «pluralitas principatum»* 1523-26, «L'illuminista. Rivista di cultura contemporanea», XVII, n. 49, 2017, pp. 354-355. Ampi rimandi alla scienza medica e agli insegnamenti di Ippocrate si colgono anche nel *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem* cit., pp. 123-124. Sulla forte connessione tra politica e scienza medica si veda il magistrale studio di S. D'Alessio, *Per un principe "medico pubblico". Il percorso di Pietro Andrea Canoniero*, Firenze, Centro editoriale toscano, 2013.

⁵⁵ A. Gentili, *Lectioinum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* cit., II, 11, p. 111.

⁵⁶ Ivi, p. 112.

giuridico un dibattito che sarebbe giunto a maturazione negli ambienti accademici di Altdorf con la *commentatio De coniurationibus* di Scipione Gentili (1602) e i contributi tacitisti di Clapmarius), avvalendosi prevalentemente dell'autorità degli storici antichi. Al riguardo «innumera exempla» sono infatti narrati da Tacito, da Dione, «maxime ex Mecenatis sermone li. 52 et gestis Tyberii lib. 57»⁵⁷ e, sulla base di tali riferimenti, egli arriva a definire gli *arcana* come «rationes, et consilia, quae dum maxime inducunt, firmant[que] tyrannidem, hanc protinus, maximeque tegunt»⁵⁸. Gli *arcana* afferma Gentili, al quale erano ben note le edizioni moderne di Tacito curate da Giusto Lipsio⁵⁹, sono misure, azioni, *stratagemata* che celano la tirannide di chi governa: la tirannide, osserva realisticamente il sanguinoso, si configura quale forma di regime accostabile alla *dominatio* – categoria desunta dal diritto romano e dalla dottrina ciceroniana – e costituisce (afferma il Nostro trascurando la classica distinzione tra forme buone e degenerate di governo) effettivo esercizio di *imperium*⁶⁰.

Gentili enuncia una categoria politica, quella degli *arcana*, che sarebbe stata riproposta nel *De legationibus* (I, 9) laddove, illustrando la storia romana «omnium nobilissima, et cognitu dignissima», egli illumina il lettore sulla particolare predilezione per l'età repubblicana elogiata per aver espresso «mixtam illam trium rerumpublicarum formam, et admirabilem nexum»⁶¹: all'ideale della Roma repubblicana, e della sua

⁵⁷ Ivi, p. 116.

⁵⁸ Ivi, p. 117.

⁵⁹ Di cui avrebbe esplicitamente citato, nel *De legationibus*, l'edizione del commentario degli *Annali* di Tacito del 1581; p. 27.

⁶⁰ *Lectionum et epistolarum* cit., II, 11, p. 117.

⁶¹ *De legationibus*, I, 9, p. 16.

forma costituzionale, Gentili contrappone la Roma imperiale nella quale «nullis cum arcanis dominatio exercebatur»⁶²; gli imperatori, diversamente dai magistrati repubblicani, esercitavano un potere assoluto e, tra le altre cose, come gli antichi re (modello assoluto di tirannia), ricevevano essi stessi gli ambasciatori in Senato⁶³.

Gli *arcana* celano allora la *dominatio* la quale si delinea come forma di regime antitetica ai valori costituzionali dell'antica repubblica romana nella quale, in quanto costituzione mista, «le forme semplici non si affermano nella loro integrità, o almeno in maniera tale da evidenziarsi chiaramente, ma si confondono»⁶⁴: tale circostanza renderebbe la forma mista la miglior forma di governo⁶⁵, essa infatti previene quella concentrazione del potere che rende talvolta difficile distinguere tra monarchia e tirannide⁶⁶.

L'ammirazione per quel modello è poi ulteriormente evidenziata, ancora nel *De legationibus*, dall'intenso e fortunato elogio dal Gentili rivolto a Machiavelli e all'ideale di libertà espresso nei *Discorsi*⁶⁷, elogio dal quale trapela un sentimento che va ben oltre l'ammirazione per la storia e le istituzioni della Roma repubblicana arrivando a investire più concretamente l'attualità politica⁶⁸.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Il diritto di guerra* cit., III, 22, p. 602.

⁶⁵ *The Wars of the Romans* cit., II, 4, p. 182.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ved. *infra*.

⁶⁸ Sull'ideologia repubblicana cinquecentesca con particolare riferimento all'influenza esercitata dal Machiavelli nel mondo anglosassone: J.G.A. Pocock, *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone* cit.; *Machiavelli and Republicanism*, a cura di G. Bock,

Gentili si fa latore di un messaggio profondamente repubblicano esprimendo il valore ideale di una forma costituzionale e del suo moderno commentatore (Machiavelli) che, in un contesto storico-politico permeato dal dibattito sulla monarchia limitata (specialmente nel circolo di Sidney e degli antiasburgici sostenitori dei fiamminghi⁶⁹), assume una nuova valenza: risulta significativo che proprio a Sidney, autore dell'*Arcadia* (romanzo pastorale denso di riferimenti antitirannici e velatamente machiavelliani)⁷⁰, Gentili dedicatesse il *De legationibus*, l'opera che da alcuni è stata definita manifesto del suo repubblicanesimo⁷¹.

In linea con il discorso sugli *arcana* e la *dominatio*, Gentili, ancora nel secondo libro della raccolta *Lectio num*

Q. Skinner e M. Viroli, Cambridge, 1990; *Republicanism. A Shared European Heritage*, a cura di Q. Skinner, Cambridge, 2002, 2 voll. Un vasto sguardo sulle sfaccettature del repubblicanesimo tardo-elisabettiano in A. Hadfield, *Shakespeare and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

⁶⁹ I Paesi Bassi, dove proprio tra il 1585 e il 1586 si preparava la missione britannica condotta dal Leicester, erano infatti descritti (con chiaro rimando alla tradizione dottrinale di Fortescue) come *regnum politicum et regale* per la loro natura di regime a costituzione mista e la sostanziale influenza esercitata dalla classe aristocratica; M. Van Gelderen, *The Political Thought of the Dutch Revolt 1555-1590*, Cambridge, Cambridge University press, 1992.

⁷⁰ Dell'*Arcadia* di Sidney ci sono due versioni: la *Old Arcadia* e la *New Arcadia*. La *Old* fu scritta tra il 1579 e il 1581 e circolò manoscritta, la *New*, rivisitazione della *Old*, fu, probabilmente, scritta tra il 1582 e il 1584 e data alle stampe, sotto la direzione di Fulke Greville, nel 1590. Disponiamo anche di una terza versione pubblicata nel 1593 sotto la direzione della sorella di Sidney, la contessa di Pembroke; B. Worden, *The Sound of Virtue: Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan Politics* cit., prefazione, pp. XIX-XXI. Sul repubblicanesimo dell'*Arcadia* si veda F. Raimondi, *Philip Sidney: Machiavelli in "Arcadia"*, in *Anglo-American Faces of Machiavelli. Machiavelli e machiavellismi nella cultura anglo-americana (secoli XVI-XX)*, a cura di A. Arienzo e G. Borrelli, Monza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2009, pp. 75-94.

⁷¹ D. Panizza, *Machiavelli e Alberico Gentili*, «Il pensiero politico», II, 1969, pp. 476-483.

et epistolarum quae ad ius civile pertinent (1583), indaga la categoria della *tyrannidis* nel capitolo XIV (una risposta al giovane studente di legge, Francis Bevans dal titolo *Utrum possit Princeps rei alienae dominium sine causa tollere*⁷²) che Anne Brett ha considerato testimonianza, insieme alla *quaestio II del Legalium comitorum Oxoniensium actio* (1585), dell'originario filo-assolutismo di Gentili⁷³. In tale dissertazione, che matura nell'ambito delle discussioni dottorali all'Università di Oxford, Gentili si focalizza sulle attribuzioni del principe romano, colui che «ex iure nostro Iustiniano imperium teneat»⁷⁴, e, sviluppando la propria argomentazione intorno alla questione se fosse lecito o meno per il principe disporre dei beni dei sudditi, veicola una concezione marcatamente assolutistica del potere sovrano. La figura del principe è ben distinta da quella del tiranno il quale detiene – osserva Gentili – un potere di fatto e non di diritto governando al di fuori di ogni cornice legale e senza alcun riguardo per l'utilità pubblica ovvero il bene della comunità: «Nam, si hos terminos quaestionis non ponemus, finem eidem (al principe) non ponemus, nec de iure erit disputatio, sed de facto magis»⁷⁵.

Gentili osserva infatti, fin dall'inizio dello scritto, come sovrani tirannici quali Caligola, Nerone⁷⁶, Caracalla e Carino,

⁷² A. Gentili, *Lectionum et epistolarum* cit., II, 14, pp. 131-141. Una disamina esaustiva intorno al tema dell'espropriazione e dei limiti della sovranità si legga in U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano, 1952.

⁷³ A. Brett, *Liberty and absolutism: the Roman heritage and the international order in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 189-212.

⁷⁴ A. Gentili, *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent*, II, 14, p. 131.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Nerone è figura particolarmente dibattuta nell'Inghilterra tudoriana. Gentili si accosta alla figura dell'imperatore romano principalmente tramite lo studio di

debbano ritenersi estranei alla sua riflessione⁷⁷ sostenendo di non intendere far riferimento, nel corso dell'elaborazione, a quel sistema normativo che legittimerebbe, a suo avviso, la tirannide: il diritto pontificio, sistema che afferma la valenza della clausola della *plenitudo potestatis*. Tale norma giuridica, osserva polemicamente Gentili in contrasto con Bodin (che ne aveva evidenziato la centralità nella propria dottrina della sovranità), oltre a essere del tutto estranea al diritto romano risulta essere una esemplare manifestazione di tirannia⁷⁸.

L'esclusione della norma canonistica della *plenitudo potestatis* si riflette d'altro canto nel manoscritto *De papatu Romano Antichristo* dove non mancano diretti riferimenti al problema del potere e dei suoi limiti, specialmente con riguardo alle prerogative del Sommo pontefice che, asserisce Gentili, non può e non deve ingerirsi *in temporalibus*. L'invettiva contro la degenerazione della Chiesa di Roma e il potere temporale detenuto dal pontefice è elaborata facendo ricorso alla letteratura teologico-politica di ambito protestante ma anche alla tradizione commentariale tre-quattrocentesca, specialmente a Bartolo e a Baldo degli Ubaldi i quali avevano affermato l'esigenza di garantire i Comuni italiani dall'ingerenza del potere imperiale e dalle pretese temporali del Papa. Il recupero di Bartolo, Baldo, Dante, Marsilio si inseriva nel proposito di delegittimare sul piano, non meramente teologico, ma anche giuridico le aspirazioni pontificie all'esercizio della *plenitudo potestatis* avallando

Tacito e Svetonio ma non è da scartare l'ipotesi che il sanginesino abbia potuto attingere anche ai passi anti-neroniani contenuti nell'*Antimachiavel* di Gentillet e ad una nutrita letteratura in lingua inglese: mi riferisco specialmente a *An Invective ayenste the great and detestable vice, treason* di Richard Morison (1539).

⁷⁷ A. Gentili, *Lectionum et epistolarum* cit., p. 131.

⁷⁸ Ivi, p. 134.

il principio dell'autonomia dello 'Stato' dalla 'Chiesa'⁷⁹.

Ad accompagnare la condanna dell'intolleranza mostrata dalla Chiesa cattolica nei confronti dell'eterodossia è l'enunciazione, nel manoscritto, delle competenze e dei limiti giurisdizionali del Papato (con toni che sarebbero stati riproposti ampiamente nel commentario *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem*)⁸⁰: poiché la Chiesa cattolica – e in questo riposa la critica al potere temporale del Pontefice (ma indirettamente anche alle teocrazie riformate) – era stata investita da Cristo di una missione puramente spirituale, la sua giurisdizione non avrebbe dovuto invadere i confini della sfera temporale. Tuttavia, argomenta Gentili menzionando il *De regnandi peritia* (1523) di Agostino Nifo (dietro il quale si cela evidentemente l'autorità di un Machiavelli riletto in chiave protestante da Mattia Flacio Illirico), la Chiesa, sollecitata dalla «ambitio Pontificum», mossa «a sacris ad imperia» e assetata di dominio al punto tale da essere costretta a ricorrere «ad mercenarios milites»⁸¹, esercita illegittimamente una *absoluta potestas*:

Ridiculum est affirmare Pontificibus absolutam in subditos potestatem competere quae nec ipsi imperatori in Italos competit unde illi causam habent, allucinantibus theologis, adulantibus iurisconsultis dicentibus omnia Principibus licere summamque eorum et liberam esse potestatem⁸².

⁷⁹ Su tali problematiche cfr. G. Maglio, *L'idea costituzionale nel Medioevo. Dalla tradizione antica al «costituzionalismo cristiano»*, Verona, Gabrielli editori, 2006, pp. 81 ss.

⁸⁰ A. Gentili, *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis, disputationes decem* cit., p. 5.

⁸¹ Id., *De papatu Romano Antichristo* cit., f. 6r.

⁸² Ivi, f. 6v. Citazione tratta dall'Alciato, *De verborum significatione Libri IIII*.

Gentili, tornando al capitolo XIV del secondo libro della raccolta *Lectioinum et epistolarum*, vuole sviluppare la propria argomentazione basandosi sul diritto romano, «santissimo, probatissimo, laudatissimo ab omnibus tum doctrina, tum virtute praeditis viris, et ab omni aetate»⁸³; un apparato normativo che, tuttavia, non esclude aprioristicamente la possibilità di un principe svincolato dal rispetto delle leggi e detentore di una *potestas* legittimamente estesa – utilizzando il lessico gentiliano – oltre i limiti dell’*honestum*: una categoria che riassume, presumibilmente, quei principi di *ius naturae et gentium* raccolti nel codice giustiniano. Gentili inquadra tale potestà all’interno del diritto romano specificando come al di fuori di esso (con chiaro riferimento al diritto canonico) non si possa parlare di principati ma, piuttosto, di tirannidi. Commentando la nota formula ulpiana *Princeps legibus est solutus*, Gentili rileva che «Imperatori Deus leges subiecit»⁸⁴ e che, conseguentemente, la legittimazione divina dell’autorità sovrana svincolerebbe il principe anche dai precetti della regola aurea: «ut suum cuique tribuat» e «ut neminem laedat»⁸⁵.

Il radicalismo di tale posizione è tuttavia controbilanciato, nella stessa *quaestio*, dal richiamo alla legge *Digna vox* la quale avvalorerebbe, nello sviluppo dell’argomentazione gentiliana, un’azione di governo improntata a moderazione: sarebbe consustanziale all’*imperium* il rispetto delle leggi (specie delle norme di diritto naturale) e delle comuni norme

Eiusdem in titulum XVI. Lib. L. Digestorum commentarij, Lugduni, Impensis Ant. Gryphii, 1565, in *l. censere, ff. de verborum significatione*, n. 2 e n. 4, p. 285.

⁸³ A. Gentili, *Lectioinum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* cit., p. 134.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ivi*, p. 135.

dettate dall'*honestas*, un principio di moralità che è da intendersi come ragione connaturata all'uomo in quanto essere razionale. Tuttavia, evidenzia l'autore, l'oggetto della riflessione non riguarda la deontologia del potere ma «de eo, quod liceat»⁸⁶: si delinea una netta distinzione tra la sfera dell'*honestum*, ovvero di quanto è eticamente doveroso, e la sfera del *licitum*, ambito nel quale rientrerebbero quelle azioni che, pur moralmente opinabili, si rivelano politicamente opportune e, dunque, in ultima istanza lecite.

Il principe (riflette realisticamente Gentili) deve ritenersi svincolato da qualsivoglia forma di impedimento possa comprometterne il potere e, è dato supporre, la sopravvivenza stessa dello Stato in quanto, si ricordi, l'immagine del *princeps* è delineata in antitesi al tiranno il quale, stando all'immagine trasmessa da una consolidata tradizione dottrinale di ascendenza classica, governerebbe per sé piuttosto che per il perseguimento del bene comune: il principe «non potest [...] in eo, in quo potestatis habena arctiores» dunque ancor meno «in eo poterit, in quo sunt laxiores»⁸⁷, circostanza che (naturalmente caratterizzante il rapporto problematico tra governanti e governati) giustificerebbe la deroga, da parte del governante, a quanto «est honestati, debitoque denegatum»⁸⁸.

Gentili, realista e pragmatico, ammette l'estraneità alla propria riflessione della *regula* che sancisce «ut non possit fieri, quod honeste, quod sine rubore non potest»⁸⁹ arrivando ad affermare come ci siano azioni «laude indegnissima» ma giuridicamente legittime ed altre che, pur essendo eque

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ivi*, p. 136.

oltre misura, sono tuttavia «iure tamen vetita»⁹⁰. Sussiste, conclude l'autore, una soluzione intermedia, una via mediana che il principe può intraprendere «inter honestum et inhonestum»⁹¹. Gentili nega che possa ritenersi «iustum» ciò che è «potentiori utile» e, egualmente, contesta possa considerarsi «iustissimum» quanto «placet et expedit principi»⁹². Tali principi legittimerebbero infatti l'azione tirannica del governante il quale (se si vuole restare nell'ambito della legittimità politico-giuridica) non dovrebbe governare per sé ma per il bene della comunità: una finalità che giustificerebbe il ricorso a misure 'straordinarie' di esercizio del potere.

Tale nodo concettuale viene tuttavia ambiguamente argomentato. Dalla lettura della *quaestio* è inferibile come nella deroga alla legge civile consistesse la via mediana che il sovrano (legittimato al riguardo dalle formule assolutistiche contenute nel *Corpus iuris civilis*) poteva intraprendere non per perseguire il proprio fine particolare (come il tiranno) ma quello più generale del bene e della sicurezza dello Stato⁹³.

Il governante è prosciolto dal rispetto delle norme di diritto civile tuttavia, specifica Gentili, è tenuto a non oltrepassare i limiti posti dal diritto divino e naturale⁹⁴: universali

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ivi*, p. 134.

⁹³ D. Panizza, *Alberico Gentili's De iure belli. The humanist foundations of a project of international order*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 569-585; *Id.*, *Alberico Gentili's De armis romanis: The Roman model of a just empire*, in *The Roman foundations of the law of nations. Alberico Gentili and the justice of empire* cit., pp. 53-84; A. Brett, *Liberty and absolutism: the Roman heritage and the international order in Alberico Gentili* cit., p. 192.

⁹⁴ Al riguardo cfr. M. Isnardi Parente, *Introduzione a J. Bodin, I Sei libri dello Stato*, vol. I cit., pp. 35-40; H.A. Lloyd, *Constitutionalism*, in *The Cambridge*

norme di condotta connaturate alla ragione naturale e fondanti, come Gentili avvalorava attingendo tanto allo stoicismo antico quanto alla dottrina tomistica, lo *ius gentium*⁹⁵. Diritto nel quale rientrerebbe la disciplina dell'istituto della proprietà privata, il *dominium* di cui si dibatte nella *quaestio*, che, in ragione della propria fondazione naturale-razionale, costituisce un limite costante all'esercizio del potere configurandosi come una sfera indisponibile al principe che, *solutus* dal diritto civile⁹⁶, non è certo svincolato dal diritto naturale e delle genti⁹⁷.

History of Political Thought cit., pp. 254-298. Come rilevato da Quaglioni, la *puissance absolue* dello Stato si incarna nella facoltà di «deroger au droit ordinaire», fatte salve le leggi divine e naturali; *I limiti della sovranità* cit., p. 22. L'espressione bodiniana è dichiaratamente tributaria della distinzione, tipica della dottrina dell'età intermedia, fra *potestas absoluta* e *potestas ordinaria*; sul richiamo, a questo proposito, al commentario di Innocenzo IV sopra il c. 20, X, 1, 6 («Innocent. 4. Pont. Max.») cfr. le osservazioni di M. Isnardi Parente in *I sei libri dello Stato*, I, cit., p. 362, n. 40.

⁹⁵ Su Alberico Gentili e la cultura stoica cfr. L. Scuccimarra, *Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti* cit., pp. 31-49. Un quadro generale sull'evoluzione dello stoicismo e la sua ricezione nel mondo moderno in L. Scuccimarra, *I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, Bologna, il Mulino, 2006.

⁹⁶ La distinzione fra legge naturale-divina e civile (centrale in Bodin) trova origine nel diritto medievale. Frequenti sono i passi di giuristi medievali nei quali si afferma che nel caso in cui un comando vada contro la legge civile - poiché il principe può derogare a essa, secondo *Dig. I, de constitutionibus principum*, se la trasgressione non reca danno alla comunità - essa possa essere emendata o abrogata e l'ordine contrario a essa eseguito; ma *non licet imperatori*: «Non è lecito all'imperatore, come non lo è a nessuno che osservi la pietà, intendere alcunché contro i comandi divini, né fare cosa alcuna che vada contro alle regole evangeliche, profetiche o apostoliche»; can. 2, Dist. X. Usare pieni poteri significa sostanzialmente derogare al diritto ordinario.

⁹⁷ Cfr. A. Brett, *Liberty and absolutism* cit., pp. 194-195. In Bodin tuttavia il diritto delle genti non costituisce per il potere sovrano un limite assoluto: lo *ius gentium* confligge talvolta con il diritto divino e naturale. Rientra nel diritto naturale - come l'angevino lo intende - l'istituto della proprietà la quale, se conquistata con la forza, può essere illegittima sul piano del diritto civile ma

Nel diritto naturale riposa la dottrina gentiliana della giustizia in quanto, come sostenuto nella *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585), «iustum naturale praevalet iusto legali. [...] iustum naturale est, ut secundum ipsius rei veritatem iudicetur. [...] acta a lege habemus: veritatem & conscientiam a natura»⁹⁸. È nel diritto naturale che Gentili rinviene il principio – cardine della sua argomentazione giuspolitica – dell’equità la quale costituisce un limite inderogabile alla volontà del sovrano nella sfera interna dello Stato e nella sfera esterna delle relazioni tra soggetti della comunità internazionale⁹⁹: *plenitudo*

non sul piano del diritto naturale. Su tali questioni nella riflessione di Bodin cfr. M. Isnardi Parente, *Introduzione* cit., pp. 55-60; Id., *Jean Bodin su tirannide e signoria nella «République»*, in *Rinascimento politico in Europa* cit., pp. 131-150. Già Vitoria e Soto avevano collocato il *dominium* nell’ambito dello *ius gentium*. Essi, tuttavia, ravvisarono nella *iurisdictio* statale e nella proprietà privata istituzioni introdotte dal diritto umano, non dal diritto naturale. L’assoluta libertà umana e il comune possesso delle cose erano infatti stabiliti da Dio quali raccomandazioni e dunque non vi era proibizione della *divisio rerum* né nell’ambito pubblico né privato. Poiché l’istituzione dei *regna* e della proprietà privata avvenne universalmente la Scolastica ha attribuito a tali istituti il rango di *ius gentium*; A. Brett, *Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scholastic Thought*, Cambridge, University Press, 1997; B. Tierney, *Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant*, in «Journal of the History of Ideas», 2001, pp. 381-399; M. Koskenniemi, *Vox theologi: Empire and Private Rights in the 16th Century*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 127-150.

⁹⁸ A. Gentili, *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio*, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1585, q. 1, f. B2.

⁹⁹ Al riguardo si è sostenuto come nel terzo libro del *De iure belli* Gentili faccia rientrare negli obblighi del buon principe quello di stipulare i trattati di pace e di alleanza con equità e di vincolarsi ad essi. Serbare la *fides* ha la natura di una obbligazione naturale, nata dall’*aequitas naturalis*, così come sostenuto dalla *lex Huius edicti* del *Digesto* (che, aprendo il titolo *De pactis*, collegava il rispetto dei patti all’*aequitas naturalis*) e dalla *lex Digna vox* (C. 1, 14, 4) – ben nota a Gentili – che Giason del Maino aveva invocato nello scritto *In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria*, Venetiis, 1589, *ad l. Huius edicti*, fol. 142vA, n. 2 a sostegno della regola per cui il principe è tenuto al rispetto dei patti; norma che discende da un dettame della ragione naturale. Per quanto il principe sia

potestatis e *potestas ordinaria* coesistono nelle mani del principe tuttavia l'esercizio concreto della sovranità è governato dall'equità¹⁰⁰, «l'ufficio eterno e astratto ha la vocazione per la pienezza dei poteri, ma il monarca in quanto essere umano *rationabilis* è vincolato dalle leggi etiche e dal relativo divieto di ogni arbitrio ingiustificato»¹⁰¹.

Ancora dalla *quaestio* II (relativa ai poteri sovrani) della *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585), raccolta di *comitia* la cui dedica a Griffin Lloyd avrebbe causato lo sdegno del Rainolds, traspare, nel contesto di una riflessione rigorosamente condotta sulla *lex regia*, la difficoltà di definire chiaramente estensione e limiti della sovranità. Affrontando alla luce del diritto romano la questione se il principe fosse da considerarsi *supra legem*, Gentili affermava come egli fos-

«solutus a lege positiva», tuttavia egli, in quanto animale razionale, non può sottrarsi al *dictamen rationis naturalis*. Non stupisce che Gentili nel trattare tale questione richiami l'obbligo per il principe di stare ai patti, ricordando, con le stesse parole del commento di Giason del Maino, ma ovviamente rinviando a Baldo degli Ubaldi, che «Il principe è al di sopra di ogni diritto positivo, ma è anche una creatura razionale e come tale può sottomettersi, anzi è sottomesso, alla ragione naturale»; *Il diritto di guerra* cit., III, cap. 16, p. 551. Cfr. G. Marchetto, *La definizione giuridica della pace nel «De iure belli» di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 297-310.

¹⁰⁰ Il principio dell'equità ha valore centrale nella riflessione giuspolitica di Gentili. Già nel *De iuris interpretibus* (1582), affermando la legittimità del procedimento evolutivo medievale nella sfera interpretativa, egli richiama da un canto il valore della legge e dall'altro dell'equità: esse costituiscono i due fondamenti di ogni attività interpretativa in senso evolutivo e estensivo, oscillante, spesso, fra i due estremi opposti; dalla adesione alla lettera della norma, al ricorso all'equità, quasi ultima *ratio* della norma: «Lex semper loquitur, Quinte, et ipsa est norma sapienntissima, quae tempora, quae mores observat diligentissime. Quid ergo si et illud tento, non ex aetate Iustiniani Caesaris accipiendas suas leges, sed apte ex hac nostra? Certe ita mihi suam est, et placent maxime mei interpretes, qui ad sua tempora accommodarunt leges Iustiniani: nam dubium non est, quod si ille hodie viveret, nec faceret omnino aliter»; A. Gentili, *De iuris interpretibus* cit., V, c. 56 v.

¹⁰¹ Cfr. D. Quaglioni, *I limiti della sovranità* cit., pp. 43-80.

se investito di un potere illimitato che lo poneva al di sopra della legge e, ricorrendo alla feudistica distinzione tra *dominium utile* e *dominium directum*, sosteneva che il principe fosse nella posizione di disporre a sua discrezione dei beni dei sudditi: «subditi usum, possessionem[q]ue habent solum, at principes sunt rerum domini»¹⁰². L'imperatore romano, e analogamente il principe moderno, veniva inoltre accostato ai dittatori dell'antica Roma i quali, sosteneva l'autore con toni non dissimili dal *De legationibus*, erano *liberi* nell'esercizio dell'*imperium*: «Nihil [...] similis dici potest quam Dictatura antiqua huic imperii potestati. Dictatura potentior quam dominatio legitima, et regia potestate maior. Dictatoris summum, et liberum imperium»¹⁰³.

Il potere del principe sui sudditi si rivela simile a quello «dominorum in servis» e «maior est potestas principis in subditos, quam patris in filios»¹⁰⁴. La sfera politica si confonde con la sfera economica tanto che diventa lecito, per il principe, appropriarsi dei beni dei sudditi: «in bonis subditorum potest princeps»¹⁰⁵ e, se utile al sovrano, «ei licere auferre res alienas»¹⁰⁶. Poiché l'individuo è una parte del tutto (il *singulus* è subordinato all'*universo*) e il popolo coincide con il tutto che è rappresentato dal principe, questi, come rappresentante dei singoli e, allo stesso tempo, del tutto, è da considerarsi detentore di un potere illimitato¹⁰⁷: dove «supra agentem nihil est, ibi facti ratio sola est illius voluntas»¹⁰⁸.

¹⁰² A. Gentili, *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* cit., q. 2, f. B4r.

¹⁰³ Ivi, f. B3v.

¹⁰⁴ Ivi, f. B4v.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ivi, f. B5r.

¹⁰⁸ Ivi, f. B5v.

Tale visione è tuttavia parzialmente contestata da Gentili il quale vede il potere di cui il sovrano dispone come una concessione del popolo tramite la *lex regia*¹⁰⁹. I limiti all'esercizio della sovranità riposano allora nei termini del trasferimento dell'*imperium* dal popolo al principe il quale pur detenendo una *potestas absoluta*, poiché «sic populum voluisse»¹¹⁰, non può ritenersi detentore di un potere arbitrario: sarebbe «omnium legum iniquissimam» una legge che trasferisse «tantum [...] imperium»¹¹¹.

Il sovrano non potrà allora né uccidere *sine causa* i propri sudditi né venderli poiché il potere conferitogli si esercita sulla *civitas* e non su una comunità di schiavi: il popolo con la *lex regia* non ha rinunciato alla propria libertà nella sfera privata né tantomeno al proprio diritto alla vita¹¹².

Come sostiene la Brett, diversamente dalla menzionata lettera raccolta nel *Lectioinum et epistolarum quae ad ius civile pertinent* (1583), «this disputation does not contain a disclaimer» ed è ambigua rispetto al tema degli *iura maiestatis*¹¹³. La *lex regia* è interpretata nel senso di una traslazione totale e irrevocabile del potere dal popolo al principe il quale è detentore di un potere assoluto, consentito dalla legge, che non incontra effettivi limiti di natura giuridica: «Ferendus dominatus est, quem dedimus: sit etiam molestus dominus, et quod possit, id etiam velit»¹¹⁴.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Ivi, f. B6v.

¹¹² Ivi, f. B6r.

¹¹³ A. Brett, *Liberty and absolutism* cit., p. 196.

¹¹⁴ A. Gentili, *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* cit., f. B6v.

Tale concentrazione di potere nelle mani del sovrano è sì da Gentili riconosciuta come giuridicamente legittima, ma egli osserva come da essa derivi facilmente il malgoverno e, talvolta, l'infelicità dei principi i quali, come attesta la prassi, raramente governano rettamente: «Nam nos fecimus ipsi longe miserrimos, qui vel a inimico scurra discere valebamus in uno anulo bonos omnes principes posse prescribi atque depingi»¹¹⁵.

L'*honestas* non costituisce un reale limite al potere sovrano poiché ciò che è moralmente giusto non coincide necessariamente con quanto risulti lecito e utile allo Stato¹¹⁶. Tuttavia – riecheggiando motivi adottati da Cicerone e Leon Battista Alberti nel *Momus* – Gentili auspica che i governanti sappiano moderare la propria azione secondo coscienza: «Ab ea potestate [assoluta] principes honestatis hoc fraeno cohibentur»¹¹⁷.

Verosimilmente Gentili sostiene la posizione contraria a tali tesi assolutistiche¹¹⁸ tuttavia, in mancanza di fonti documentarie che confermino tale lettura, la *quaestio II* del *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* resta un manifesto dei risvolti assolutistici della teoria gentiliana: una chiara enunciazione dell'altra faccia del potere, un potere che si può egualmente e legittimamente esprimere quale esercizio della sovranità vincolato a limiti di natura etico-giuridica o piuttosto, come verrà affermato nei *Regales disputationes libri tres* (1605), *solutus* da qualsivoglia limite o legge.

¹¹⁵ *Ibid.* Stessa considerazione è enunciata nelle *Regales disputationes*: «[...] etiam in uno anulo bonos principes posse perscribi, atq; depingi»; p. 131.

¹¹⁶ Cfr. *Lectiones et epistolarum quae ad ius civile pertinent* cit., II, 14.

¹¹⁷ *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* cit., f. B7r. Il principe, come il *iudex*, dovrebbe condurre la propria azione secondo l'*arbitrium boni viri*; su tale categoria giuridica ved. nella stessa raccolta *q. I.*

¹¹⁸ A. Brett, *Liberty and absolutism* cit., p. 198.

Nel 1587 Gentili sarebbe tornato nuovamente su questi temi nella disputa II del *Disputationum decas prima*¹¹⁹ (1587), opera dedicata a Francis Walsingham a ridosso della nomina del sanguinesino a professore regio a Oxford¹²⁰, dove, soffermandosi sul tema delle prerogative del principe «qui iure Romano exercere suam potestatem debet»¹²¹, l'autore si interroga sulla liceità dell'alienazione del regno e dell'espropriazione arbitraria dei beni dei sudditi da parte del sovrano. Gentili delinea l'immagine di un principe *legibus solutus* e, rafforzando tesi già sostenute negli scritti precedenti, osserva come la categoria morale dell'*honestas* (da intendersi come naturale principio di ragione connaturato all'uomo) non costituisca un argine invalicabile per il potere del principe: «Legibus est solutus princeps, ipse tamen se solutum non patitur ex honestate»¹²².

Sebbene l'autore restituisca un'immagine del principe quale signore assoluto del regno e degli stessi beni dei sudditi, in quanto «subditum usum, possessionem rerum habere solum, at principes rerum dominos esse»¹²³, le conclusioni adottate stridono con l'impianto argomentativo poiché

¹¹⁹ A. Gentili, *Disputationum Decas Prima*, Londini, Excudebat Iohannes Wolfius, 1587. La disputatio II («Utrum possit princeps de regno suo, suorumque subditorum rebus pro arbitrato statuere») è alle pagine 27-51.

¹²⁰ Nella dedica Gentili loda l'abilità politico-diplomatica del Walsingham; A. Brett, *Liberty and absolutism* cit., pp. 197-198.

¹²¹ *Disputationum*, II, p. 30. Il principe, come affermato nella *lex Princeps* (D. I.3.31), è *dominus mundi* ma, sottolinea Gentili, «non intelligitur de orbe universo [...] sed de orbe suo, orbe Romano»; ivi, p. 40.

¹²² *Disputationum*, II, p. 34.

¹²³ Ivi, p. 40. Cfr. A. Wijffels, *Une disputation d'Alberico Gentili sur le droit du souverain de disposer de son royaume et des biens de ses sujets (1587)*, in J. Krynen, M. Stolleis (sous la direction de), *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2008, p. 479.

tali risvolti assolutistici non si ricavano «ex castis fontibus philosophiae [...] aut ex ipsis iuris prudentiae rivis» ma «de scholis sophistarum» risultando inattendibili in quanto frutto di «hallucinati» teologi e «adulati» legisti che «liberam esse potestatem dixerunt»¹²⁴.

Se ragioni di natura morale non sembrano costituire un limite concreto all'esercizio dell'*imperium*, Gentili riconosce, tuttavia, a discrimine tra esercizio legittimo e tirannico del potere il perseguimento della salvaguardia dello Stato nella sua integrità territoriale e coesione interna: «Omnis data potestas, sed in civitatem, sed ea, quae civitate manente competat»¹²⁵.

L'adempimento di tali obiettivi legittima tuttavia, nell'interpretazione gentiliana, la necessità per il principe di garantirsi un ambito di azione del tutto discrezionale e svincolato da qualsivoglia forma di controllo. Gentili osserva come i principi non siano tenuti a render conto delle proprie azioni: una tale pratica infatti mal si adatta ai sovrani e, nella drammatica condizione in cui versava la monarchia inglese di età tardo-elisabettiana, un governo trasparente e responsabile verso i sudditi non avrebbe potuto garantire efficacemente la stabilità interna e la sicurezza esterna dello Stato¹²⁶. Torna alla ribalta il concetto, già delineato nel *Lectioinum et epistolarum*,

¹²⁴ A. Gentili, *Disputationum*, II, pp. 48-49. La medesima analogia si riscontra nel *De iure belli*, III, 15, pp. 541-542: «Farneticano i teologi e sono degli adulatori quei giureconsulti che si sforzano di convincerci che ai principi tutto è lecito, perché il loro potere sovrano è illimitato, o che il papa avrebbe un potere assoluto sui sudditi italiani più grande di quello dell'imperatore da cui lo fanno derivare. Si tratta di argomenti risibili, come fa notare Alciato. Immaginiamo pure che l'imperatore disponga di un potere grande e libero come si vuole, questo sarà sempre un potere di amministrazione, mai di dominio».

¹²⁵ *Disputationum*, II, p. 47.

¹²⁶ Ivi, p. 50.

di *arcana imperii*: autonomia e segretezza si rivelano requisiti essenziali per l'implementazione di tutta una serie di misure di natura spionistico-diplomatica volte alla tutela dello Stato da nemici interni ed esterni: «Cosa accadrebbe se i principi dovessero render conto delle loro spese? Se dovessero svelare l'utilizzo delle spie, la politica con gli alleati e altre segrete macchinazioni che, se non attuate segretamente, non valgono nulla^{127?}».

Tali osservazioni, in un'opera dedicata al segretario di Stato Walsingham, giustificano una prassi invalsa nella pratica politica tardo-cinquecentesca e, più specificatamente, l'attività di spionaggio e diplomazia segreta da Elisabetta affidata al Walsingham al quale, lo si ricordi, Gentili era legato da un consolidato vincolo di patronato. La monarchia inglese vedeva la propria sicurezza garantita da una politica della segretezza e, nel «*praesens tempus iniquissimum*» della drammatica contingenza politica, il ricorso agli *arcana imperii*, risolvendo pragmaticamente la tensione tra politica e morale, si rivela, secondo Gentili, strumentale alla salvezza dello Stato¹²⁸.

Gentili, come osservato da Wijffels,

semble admettre qu'il y ait une zone frontière où, sans doute en dehors du domaine de la moralité stricte, le prince peut être amené à agir pour des motifs de nécessité, ce qui correspond en somme à une tentative d'inclure une certaine *Realpolitik* dans le discours de facture juridique¹²⁹.

¹²⁷ Ivi, p. 51.

¹²⁸ Inoltre, come rilevato da Annabel Brett, il principe non sarebbe tenuto all'*accountability* essendo egli *dominus* sopra i beni dei sudditi e «not simply a steward of monies belonging to the commonwealth»; *Liberty and absolutism* cit., pp. 197-198.

¹²⁹ A. Wijffels, *Une disputation d'Alberico Gentili sur le droit du souverain de*

È la ragion di Stato a legittimare la deroga al diritto civile – azione nella quale si esprime la *potestas absoluta* del sovrano o meglio l'essenza della sovranità¹³⁰ – e, talvolta, allo stesso *ius gentium*; in certi casi «même les principes du droit des gens peuvent être ignorées par le souverain, qui peut y passer outre»¹³¹. La posizione suprema che Gentili attribuisce al sovrano («supra principem nihil est») è accostabile, anzi travalica, quella del padrone sugli schiavi e del padre sui figli tuttavia «il semble bien que le pouvoir de disposition que peut exercer le souverain est subordonné à la survie même de l'ordre politique»¹³² essendo l'esercizio di *imperium* unicamente finalizzato al bene dello Stato¹³³.

Tale posizione si concilia, come vedremo, con la visione realistica della politica che emerge da alcuni passi del *De legationibus* (dove si riafferma la valenza politica del *mendacium*¹³⁴) e preannuncia l'assolutismo delle *Regales disputationes*. Essa inoltre non confligge del tutto con la visione politica dei circoli del *monarchical republicanism*: Sidney, Leicester e Walsingham erano sì avversi a una concentrazione del potere monarchico che erodesse eccessivamente i margini

disposer de son royaume et des biens de ses sujets (1587) cit., p. 477. Come Gentili sostiene «Distincta haec sunt, potestas, honestas, debitum; nec statum disputationis, qui de potestate est, tenemus, si ad alia divagamur. Sunt quaedam illaudata, et de iure concedebantur; quaedam aequa admodum, et iure tamen vetita»; *Disputationum*, II, p. 34.

¹³⁰ Sulla distinzione tra *potestas ordinaria* e *potestas absoluta* cfr. F. Oakley, *The Absolute and Ordained Power of God and King in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Philosophy, Science, Politics and Law*, in «Journal of the History of Ideas», 59, 1998, pp. 669-690, con menzione di Gentili a p. 683.

¹³¹ A. Wijffels, *Une disputation d'Alberico Gentili* cit., p. 478.

¹³² Ivi, p. 480.

¹³³ *Disputationum*, II, p. 47.

¹³⁴ *De legationibus*, III, 16, pp. 128-130.

di partecipazione dell'aristocrazia ma, in quel delicato contesto di isolamento della monarchia britannica, si mostrarono egualmente fautori di una monarchia forte essendo, come rileva la Brett, «no friends to any “popular” form of restraint of royal power, nor to any notion of “democracy»¹³⁵.

Emerge in questi testi la volontà di conciliare, seppur faticosamente, due divergenti necessità: da un lato la concentrazione nelle mani del principe di una sovranità assoluta che permettesse di garantire, anche in situazioni di crisi politico-istituzionale, l'integrità dello Stato, dall'altro lato, l'affermazione di chiari limiti al potere sovrano affinché fossero noti i vincoli del suo esercizio contro una facile degenerazione in una forma personalistica e dispotica del potere che rovinasse irrimediabilmente l'unità dello Stato. L'accostamento del *De legationibus* e degli scritti sulla sovranità contenuti nel *Lectioinum et epistolarum*, nel *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* e nel *Disputationum* consegna un'ambiguità di contenuti e una contraddittorietà nei modelli proposti, tuttavia un *fil rouge* lega indissolubilmente i lavori in questione: fine ultimo della vita associata umana, al di là delle estrinseche manifestazioni del potere, è la difesa della comunità politica, la salvaguardia della sua unità, la tutela della sicurezza interna e internazionale dello Stato. Un obiettivo che, ravvisabile in controtuce nella vasta e multiforme trattatistica gentiliana e ancora nelle tarde *Hispanicae Advocationes* (1613)¹³⁶, l'autore manifestò chiaramente nel

¹³⁵ A. Brett, *Liberty and absolutism* cit., p. 198. Cfr. B. Worden, *The sound of virtue. Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan politics* cit., parte II, p. 13.

¹³⁶ Gentili, nel contesto di un discorso volto all'individuazione delle prerogative dell'ambasciatore, avrebbe collocato la funzione diplomatica nell'ambito di un esercizio del potere teso a garantire la stabilità e la sicurezza del regime politico poiché, scrive riecheggiando la più moderna trattatistica giuridica, «the control

De abusu mendacii (1599): «Addit, sic fines virtutum ex finibus sumi naturae humanae: unde et leges colligantur naturae, et fines hominis esse conservationem naturae, civilisque societatis, et propriarum actionum exercitium»¹³⁷.

3.3 «*Tyrannidis a rege non facile separarim*»

Gentili consegna nel *De legationibus* e nel *De iure belli* l'immagine di una comunità internazionale costituita da principi supremi o liberi, principi la cui somma autorità si determina nella misura in cui essi si concepiscono come soggetti titolari di un potere originario e del tutto indipendente da autorità superiori. Tale realtà politico-istituzionale è esaminata nell'ambito di un'indagine, intorno alla natura e ai limiti del potere politico, complessivamente determinata da una visione realistica della politica e della vita umana, una visione maturata nel vaglio critico di un ampio apparato di fonti normative (i *Libri legales*) e storiografiche interpretate secondo i canoni metodologici appresi nel confronto diretto con l'opera di Machiavelli, Guicciardini, Cardano, Agostino Nifo. Gentili adotta una metodologia improntata al più marcato realismo e pragmaticamente volta a definire la reale natura dei rapporti interstatuali e dell'altrettanto problematico nesso governanti-governati, una

of this property [dei sudditi] is of the greatest importance to the prince, since it is greatly to his interest to have wealthy subjects»; *Hispanicae advocacionis libri duo*, intr. by F. Frost Abbott, 2 voll., New York, Oxford University Press, 1921, p. 81. Ancora nello stesso testo, al capitolo XXVI del libro primo, Gentili esprimeva così il rapporto tra sovrano e sudditi: «A prince is obligated to restore to his people what he has received from them for the public advantage, whether in war or peace». *ivi*, p. 119.

¹³⁷ A. Gentili, *De abusu mendacii* cit., p. 196.

tensione che riecheggia anche negli scritti del dedicatario del *De legationibus*, Sidney, il quale nella *Defence of Poetry* affermava come il sapere supremo risiedesse «nella conoscenza di sé e nella riflessione etica e politica, con lo scopo non solo di conoscere ma anche di ben agire»¹³⁸.

Finalità che rendono doveroso, tanto per il diplomatico quanto per l'uomo di stato, uno studio attento della storia, antica e moderna, secondo i metodi insegnati da Machiavelli e Guicciardini, grandi indagatori della realtà politica e maestri di prudenza politica¹³⁹: virtù di primo ordine (che presiede alle altre tradizionali virtù di matrice umanistico-cristiana) in una concezione della politica connotata da un marcato pessimismo antropologico.

In linea con tale visione, tutt'altro che ottimistica della vita umana, Gentili nel primo libro del *De legationibus* pone, similmente al Lucrezio del V libro del *De rerum natura* – già evocato da Machiavelli nei *Discorsi* (I, 2)¹⁴⁰ – alle origini della storia umana uno stato di natura abitato da esseri ferini i quali «nec commune bonum poterant spectare, neque ullis moribus inter se sciebant, neque legibus uti»¹⁴¹. Una condizione la cui tragicità è esacerbata dalla consapevolezza, avvalorata dalla storia stessa, che la natura umana non possa mutare radicalmente nel tempo: «quoniam

¹³⁸ Ph. Sidney, *Elogio della poesia*, a cura di Marco Pustianaz, Genova, il Melangolo, 1989, pp. 29-30.

¹³⁹ Guicciardini è una delle autorità più ricorrenti nel *De legationibus* e nel *De iure belli*. Sulla fama europea di Guicciardini e sulla sua ricezione in Gentili ha certamente inciso il giudizio encomiastico di Bodin nella *Methodus*, Parisiis, 1566, IV, pp. 78-83 oltre che la volontà di celare sotto il suo nome riferimenti più o meno diretti all'opera di Machiavelli.

¹⁴⁰ Ved. A. Brown, *The return of Lucretius to Renaissance Florence*, Cambridge, 2010, pp. 84-85.

¹⁴¹ A. Gentili, *De legationibus* cit., I, 20, p. 37.

scilicet res mortales omnes, omniumque temporum summa nexae similitudine sunt. Etenim, qui omnia faciunt, homines iidem sunt, naturam eandem, eosdemque affectus perpetuo retinentes»¹⁴².

Gli uomini possono, tutt'al più, distinguersi gli uni dagli altri in ragione dell'influenza esercitata dai diversi ambienti geografici: la teoria dei climi è recuperata, in particolare l'Ippocrate del *De aere, aquis, et locis* e l'autorità di «Herodotus, Plato, Polybius, Cicero, Plutarcus, Curtius» – ma sorprendentemente non Aristotele – per spiegare le differenze che sussistono tra i costumi e i comportamenti dei vari popoli, senza tuttavia confutare la malignità della natura umana¹⁴³.

Ancor più l'azione dell'uomo risulta condizionata dagli imperscrutabili disegni della Fortuna, attore esogeno della politica al quale Gentili dedica il capitolo IV del terzo

¹⁴² Ivi, III, 8, p. 107.

¹⁴³ *Ibid.* La teoria cosmica dei climi è richiamata anche nel *De iure belli*: «Infatti non soltanto l'aspetto fisico, ma anche il carattere degli uomini si conforma all'ambiente del luogo in cui vivono. Anche l'intelligenza degli uomini dipende dalle caratteristiche della terra e c'è grande differenza tra i luoghi per generare uomini migliori o peggiori»; III, 7, p. 464 e ancora «Per quanto la stirpe importata possa resistere per qualche tempo alla nuova terra e l'educazione si opponga quanto può alla natura, tuttavia alla fine prevalgono sempre la terra e la natura, cose immobili che sono più forti di tutte le altre mutevoli. Indubbiamente l'ambiente è determinante per la formazione del carattere degli uomini, come dicono Platone, l'espertissimo Ippocrate e altri»; ivi, p. 465. Gentili si avvale delle seguenti fonti autoritative: l'Ippocrate del *De aere, aquis et locis*; il Galeno del *Quod animi mores [corporis temperamenta sequantur]*; diversamente dal *De legationibus* l'Aristotele della *Politica*; il Platone delle *Leges*; lo Strabone dei *Geographica*. Non risulta citato, né nel *De legationibus* né nel *De iure belli*, il Bodin della *Methodus*. Se nel *De legationibus* non è denunciata esplicitamente la natura maligna dell'uomo, è evidente tuttavia, come, anticipando considerazioni etico-politiche espresse nel *De iure belli*, il riconoscimento della forza quale elemento fondante il potere politico e la sfiducia nelle possibilità dell'uomo di emanciparsi da una natura originariamente ferina preludano ad una visione tendenzialmente pessimistica della realtà; *De legationibus*, I, 20; II, 7; III, 8.

libro: la prudenza si configura allora quale virtù strumentale all'azione del politico e del diplomatico, costantemente insidiati dalle passioni umane e dal caso¹⁴⁴.

Sidney, elogiato nel *De legationibus* ma anche dedicatario di numerosi scritti da Scipione Gentili dati alle stampe nei primi anni Ottanta¹⁴⁵, diventa modello di ambasciatore umanista (capace di unire allo studio degli antichi la concretezza dell'azione politica) ma ancor più maestro di metodo: umanista brillante e diplomatico *engagé*, l'autore dell'*Arcadia* dovette esser noto a Gentili, e ai suoi più vicini collaboratori, per gli interessi storico-politici marcatamente repubblicani e per la predilezione nutrita verso la storiografia fiorentina¹⁴⁶, in particolare per il Machiavelli dei *Discorsi*¹⁴⁷. Quest'opera,

¹⁴⁴ Basti leggere alcuni passi dell'*Arcadia* per aver conferma della fortuna che la tematica della relazione tra virtù e Fortuna ebbe negli ambienti cortigiani. Sulla virtù in Sidney ved. B. Worden, *The Sound of Virtue. Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan Politics* cit. Tuttavia in Sidney il pensiero di Machiavelli è recepito e interpretato alla luce di quelli che sono i valori fondanti l'etica protestante; se in Machiavelli la virtù è l'argine posto a contrastare la Fortuna, in Philip Sidney essa coincide con i valori tradizionali e la Fortuna talvolta è assecondata, talvolta è contrastata dalla Provvidenza.

¹⁴⁵ Mi riferisco a *Paraphrasis aliquot psalmorum Davidis* (1581), *Plutonis concilium ex initio quarti libri Solymeidos* (1584), *XXV Davidis Psalmos epicae paraphrases* (1584) e al carme encomiastico in occasione della nascita della figlia di Sidney, Elizabeth, dal titolo *Nereus sive de natali Elizabethae* (1585).

¹⁴⁶ Riferimenti diretti ed encomiastici all'opera di Machiavelli sono riscontrabili nella corrispondenza di Sidney con Hubert Languet (*The Complete Works of Philip Sidney: The Defence of Poesie, Political Discourses, Correspondence, Translations*, edited by Albert Feuillerat, Cambridge, Cambridge University Press, 1923, pp. 79-98) e nel *The Defence of the Earl of Leicester*, in *The Complete Works of Philip Sidney* cit., pp. 63-64.

¹⁴⁷ F. Raimondi, *Philip Sidney: Machiavelli in "Arcadia"* cit. Come attesta una lettera indirizzata da Gabriel Harvey a Edmund Spenser, Machiavelli era autore assai frequentato dagli studiosi; *Letter-Book of Gabriel Harvey, A.D. 1573-1580*, edited by Edward John Long Scott, London, Printed for the Camden Society, 1884, pp. 79-80. L. Arnold Weissberger osserva che fu probabilmente grazie agli sforzi dello stesso Harvey che Machiavelli cominciò a essere letto

lo si rammenti, proprio nel 1584 era stata pubblicata in forma surrettizia a Londra dall'editore John Wolfe (che tra il 1584 e il 1589 dà alle stampe anche *Il Principe*, le *Istorie Fiorentine*, *L'arte della guerra* e le commedie di Aretino¹⁴⁸) forse con la compartecipazione di Gentili¹⁴⁹. Diego Panizza e Peter S.

a Cambridge nel 1573; *Machiavelli and Tudor England*, in «Political Science Quarterly», 42, 1927, pp. 589-606.

¹⁴⁸ A. Petrina, *Ai margini del testo: Alberico Gentili e la circolazione dell'opera di Machiavelli in Inghilterra* cit., p. 202. Come si desume dall'introduzione premessa ai *Discorsi*, le edizioni wolfiane di Machiavelli rientrano in un unico progetto editoriale comprendente anche *L'asino d'oro*: la storiografia ritiene che le introduzioni fossero probabilmente redatte da Petruccio Ubaldini, umanista vicino al Leicester, o Giacomo Castelvetro; D.B. Woodfield, *Surreptitious Printing in England 1550-1640*, New York, Bibliographical Society of America, 1973, p. 13; M.G. Bellorini, *Le pubblicazioni italiane dell'editore londinese John Wolfe (1580-1591)*, in *Miscellanea*, a cura di M. Cortelazzo, (Università di Trieste), Arti Grafiche Friulane, 1971, pp. 17-65; P. Ottolenghi, *Giacopo Castelvetro esule modenese nell'Inghilterra di Shakespeare. Spiritualità riformata e orientamenti di cultura nella sua opera*, Pisa, ETS, 1982, pp. 39-43.

¹⁴⁹ *I Discorsi di Nicolò Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio, Novellamente emmendati & con somma cura ristampati*, in Palermo [Londra], Appresso gli Heredi di Antoniello degli Antonielli [John Wolfe]. Relativamente al Wolfe si veda: D.E. Rhodes, *John Wolfe in Florence*, «The British Museum Quarterly», 33, 1969, pp. 103-135; C.C. Huffman, *Elizabethan Impression: John Wolfe and his Press*, New York, AMS Press, 1988; I. Gadd, *Wolfe, John*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford, Oxford University Press, 2004, <<http://www.oxforddnb.com/view/article/29834>> (accessed 20 Aug 2012); *John Wolfe, un editore inglese tra Aretino e Machiavelli*, in *Il Rinascimento italiano di fronte alla Riforma: letteratura e arte. Sixteenth-century Italian Art and Literature and the Reformation*, a cura di C. Damianaki, P. Procaccioli, A. Romano, Roma, Vecchiarelli, 2005. Si ricordi che, già nel 1560, esisteva in Inghilterra una traduzione inglese a stampa (con dedica alla regina) di *L'arte della guerra*; *The Arte of Warre. Certain Waies for the ordering of Souldiers in batelray, & settyng of battailes, after diuers fashions, with their maner of marchyng: And also fygures of certaine new plattes for fortificacion of townes: And more ouer, howe to make Saltpeter, Gumpoulder, and diuers sortes of Fireworkes or wilde Fyre, with other thynges apertaining to the warres*. Gathered and set foorth by Peter White-horne, London, Ihon Kingston for Nicolas Englande, 1560. Tra Cinque e Seicento gli scritti di Machiavelli, in Inghilterra, circolavano ampiamente in traduzione latina, francese e anche in

Donaldson lo hanno infatti suggerito quale autore dell'introduzione ai *Discorsi*¹⁵⁰, mentre Paola Ottolenghi (ravvisando in Giacomo Castelvetro l'autore dell'introduzione) ha identificato Gentili con il «benigno lettore» a cui la premessa si rivolge¹⁵¹.

Come emerge dalla *Letter to Her Majesty* (1580), il pensiero di Sidney è in continuo dialogo con Machiavelli¹⁵²; egli, pur influenzato dalla lettura di Machiavelli fornita dagli ugonotti francesi – specie da Hubert Languet (1518-1581)¹⁵³ – si nutrì del repubblicanesimo machiavelliano, tanto da dedurne, quale possibile soluzione ai processi di assolutizzazione del potere in atto nelle monarchie europee, il modello della costituzione mista¹⁵⁴.

versione inglese manoscritta; A. Petrina, *Machiavelli in the British Isles. Two Early Modern Translations of The Prince*, Farnham, Ashgate, 2009.

¹⁵⁰ D. Panizza, *Machiavelli e Alberico Gentili* cit., pp. 476-483.

¹⁵¹ P. Ottolenghi, *Giacopo Castelvetro esule modenese nell'Inghilterra di Shakespeare* cit., p. 44. Anche Federico Zuliani, più recentemente, ha ritenuto verosimile, come la Ottolenghi, la paternità castelvetrina dell'introduzione ai *Discorsi* londinesi del 1584: *Giacomo Castelvetro e Machiavelli. Appunti sulla conoscenza dell'opera e sull'edizione londinese dei Discorsi (1584)*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», LXXIII, 3, 2011, pp. 593-605.

¹⁵² I. Ribner, *Machiavelli and Sidney's «Discourse to the Queenes Majestie»*, «Italice», XXVI, 3, September 1949, pp. 177-187; Id., *Sidney's «Arcadia» and the Machiavelli Legend*, in «Italice», XXVII, 3, September 1950, pp. 225-233; Id., *Machiavelli and Sidney: The «Arcadia» of 1590*, in «Studies in Philology», XLVII, 1950, pp. 152-172.

¹⁵³ Languet, come dimostra il fitto carteggio con Sidney, esercitò una notevole influenza sul diplomatico inglese e, in una lettera da Vienna inviata il 13 maggio 1574, consigliava all'amico in Italia: «Sed in ea re non observas praecepta tui Machiavelli»; H. Languetus, *Epistolae politicae et historicae ad Philippum Sydnaeum*, Lugduni Batavorum, 1646, p. 134.

¹⁵⁴ Già Pietro Martire Vermigli, nel contesto inglese, aveva evidenziato la rilevanza del modello della costituzione mista ravvisando nel sistema istituzionale inglese la sua concreta realizzazione; D. Pirillo, «*Repubblicanesimo*» e *tirannicidio: osservazioni su Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili*.

Modello che, pur non in linea con i risvolti filo-popolari del sistema delineato da Machiavelli, si prospetta, in Sidney, quale antidoto all'instaurazione di forme tiranniche di dominio innestando nella tradizione britannica della *limited monarchy* le fortunate conquiste del repubblicanesimo di matrice fiorentina.

Mentre in Machiavelli il regime a costituzione mista si configura come forma costituzionale nella quale la compresenza dei tre 'principi' delle forme di governo buone garantisce la stabilità «perché l'uno guarda l'altro, sendo in una medesima città il Principato, gli Ottimati e il Governo Popolare»¹⁵⁵, in Sidney la forma mista di governo si esprime quale attiva compartecipazione alla gestione del potere della nobiltà e degli organi politico-istituzionali che la rappresentano. Se è azzardato etichettare Sidney quale precursore del moderno costituzionalismo, è tuttavia difficilmente contestabile che egli, nell'eleggere la costituzione mista a «miglior forma di governo», condannasse le derive autoritarie dell'assolutismo monarchico e contribuisse all'interpretazione 'obliqua' del Machiavelli nell'Inghilterra di età tardo-tudoriana/stuardiana.

Ulteriore indizio dell'intensità del dibattito sulla 'monarchia limitata', e dell'adesione di Sidney a posizioni

La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale cit., p. 287. Per la storia del concetto di governo misto cfr. D. Taranto, *La mikté politéia tra antico e moderno. Dal «quartum genus» alla monarchia limitata*, Milano, 2006. L'ammirazione da Sidney nutrita verso il repubblicanesimo emerge inoltre da una lettera del 1579 indirizzata al fratello Robert, nella quale si affermava come la repubblica veneziana, con le sue buone leggi e istituzioni, rappresentasse una straordinaria eccezione in Italia, paese quasi interamente soggiogato dalla tirannide; *The miscellaneous works of Sir Philip Sidney: with a life of the author and illustrative notes*, a cura di W. Gray, Boston, Burnham, 1860, pp. 328-333.

¹⁵⁵ N. Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, I, 2, 27, a cura di G. Sasso, Milano, Rizzoli Editore, 2011, pp. 67-68.

di intonazione repubblicana, ci proviene dalla dedica, a lui indirizzata, dello *Spaccio de la Bestia trionfante* (1584): il più repubblicano dei dialoghi italiani di Giordano Bruno¹⁵⁶. Essa si configura quale atto di cordiale omaggio all'autore dell'*Arcadia* o, piuttosto, manifestazione di parziale affinità ideologica? Il Nolano dei *Dialoghi italiani* condivide i risvolti anti-assolutistici maturati nell'ambito del dibattito (interno al circolo di Sidney) sulla monarchia limitata: nello *Spaccio* sono sviluppate riflessioni sui caratteri della sovranità e sul fondamento etico e giuridico del potere politico che ripropongono ideali politico-costituzionali di ascendenza repubblicana in linea con le posizioni espresse da Sidney nell'*Arcadia*.

Come nell'*Arcadia* emerge nell'opera bruniana un'immagine della sovranità quale esercizio del potere vincolato al rispetto della legge e al bene comune la cui violazione – manifestazione di tirannide – legittimerebbe la resistenza attiva contro il sovrano iniquo: il Nolano giustifica il tirannicidio collocandolo tra le virtù politiche, le virtù repubblicane: «Predicazione della Verità, il Tirannicidio, il Zelo de la patria e di cose domestiche, la Vigilanza, la Custodia e Cura della republica»¹⁵⁷. Le argomentazioni proposte nello *Spaccio* riecheggiano problematiche ampiamente discusse da Sidney e Leicester, guardati da Elisabetta talvolta con sospetto per i rapporti intrattenuti con i monarcomachi francesi e con i più radicali Christopher Goodman e George Buchanan¹⁵⁸, teorici

¹⁵⁶ Sullo *Spaccio* rimando a M. Ciliberto, *Nascita dello Spaccio: Bruno e Lutero*, introduzione a G. Bruno, *Spaccio de la Bestia trionfante*, Milano, Rizzoli, 1985, pp. 7-59.

¹⁵⁷ G. Bruno, *Spaccio de la Bestia trionfante*, III, 3, 479 in *Opere italiane* cit., vol. II, pp. 391-392.

¹⁵⁸ Cfr. J.E. Philipps, *George Buchanan and the Sidney Circle*, «Huntington Library Quarterly», vol. 12, n. 1, 1948, pp. 23-55; D. Pirillo, *Filosofia ed eresia*

di un diritto di resistenza che anche il Bruno eleva a strumento di garanzia della giustizia, una giustizia che disciplina l'autorità dei potenti e che in nome dell'equità impedisce alla convivenza umana di sclerotizzarsi in gerarchie inamovibili. Collocare la riflessione filosofica e politica di Bruno nel panorama dottrinale tardo-cinquecentesco risulta complesso; tuttavia, come sostenuto da Fabio Raimondi, molteplici elementi rendono evidente il fatto che il discorso di Bruno «si innesta su una matrice politica di tipo repubblicano»¹⁵⁹ ed è intriso di machiavellismo¹⁶⁰.

L'ideologia politica di Bruno ben si accordava con il *monarchical republicanism* di Sidney, un repubblicanesimo che non si esprime nel rifiuto delle istituzioni politiche monarchiche bensì nell'affermazione della necessità di regolare il potere regio affinché esso non degeneri in tirannide¹⁶¹.

nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani cit. Al circolo di Sidney apparteneva anche Edmund Spenser il quale era un lettore attento degli scritti del Buchanan tanto che i suoi *A View of the Present State of Ireland* e *The Faerie Queen*, scritti nei quali emerge la rilevanza del tema della responsabilità regia nella gestione del potere politico, «did not go unnoticed by either Elizabeth in England or James VI in Scotland»; C. Erskine, R.A. Mason, *George Buchanan. Political Thought in Early Modern Britain and Europe*, Ashgate, 2012, p. 7.

¹⁵⁹ F. Raimondi, *La repubblica dell'assoluta giustizia. La politica di Giordano Bruno in Inghilterra*, Pisa, ETS, 2003, p. 262.

¹⁶⁰ Ispirate a Machiavelli sono le riflessioni svolte nello *Spaccio de la Bestia trionfante* sull'arte simulatoria della quale – «stimata indegna del cielo» – talvolta «sogliono servirsi anco gli dei» quando «per fuggir invidia, biasma e oltraggio, con gli vestimenti di costei la Prudenza suole occultar la Veritate»; p. 304. La simulazione è anzi strumentale, nell'ottica bruniana, all'azione di governo in quanto argine alla Fortuna: «apprendi la Fortuna pe' capelli, afferala quando meglio ti pare il corso della sua ruota: e quando ti sembra bene, figigli il chiodo, acciò non scorra»; ivi, p. 308.

¹⁶¹ Al repubblicanesimo la storiografia associa illustri esponenti del teatro elisabettiano quali Spenser, Shakespeare, Marlowe i quali, tra l'altro, godevano del mecenatismo di Sidney e Leicester; A. Hadfield, *Shakespeare and Renaissance*

È in tale cornice che si inserisce l'elogio al Machiavelli contenuto nel terzo libro del *De legationibus* che, oltre ad essere una fonte relevantissima nella storia della fortuna inglese di Machiavelli, si rivela un manifesto di realismo politico. In linea con i motivi della letteratura speculare e della tradizionale trattatistica sull'ambasciatore, Gentili delinea un'immagine ideale del perfetto diplomatico – tenuto a prestare fedeltà al proprio signore¹⁶², chiamato a tutelare il bene comune della *respublica* non lasciandosi sedurre dalla munificenza dei principi¹⁶³, obbediente al proprio sovrano ma non vincolato ai comandi che contrastino con il diritto divino e con il diritto naturale¹⁶⁴ – ma specifica come tale figura di legato ideale valga in linea di principio piuttosto che nella reale concretezza della vita politica. Gentili riconosce quanto la prassi sia distante dal modello descritto: «Sed ego legatum fingo, non qui esse solet, at qui esse debet» poiché «iustitia [...] constans est»¹⁶⁵.

Il legato deve al proprio principe «Fortunas, sanguinem ipsum» tuttavia non dovrebbe agire, anche se in ottemperanza alla volontà sovrana, in deroga alla «religio» e alla morale tradizionale¹⁶⁶. Egli è tenuto alla fedeltà a Dio piuttosto che al sovrano e alla volontà del governante non dovrebbe asservirsi

politics, New York, 2003; Id., *Was Spenser Really a Republican After All? A reply to David Scott Wilson-Okamura*, in «Spenser Studies», 17, 2003, pp. 275-290; P. Cheney, “Defend his freedom ‘gainst a monarchy”: Marlowe’s *Republican Authorship*, in *Textual Conversation in the Renaissance. Ethics, Authors, Technologies*, a cura di Z. Lesser e B.S. Robinson, Aldershot, Ashgate, 2006, pp. 27-44;

¹⁶² A. Gentili, *De legationibus*, III, 11, pp. 114-116.

¹⁶³ Ivi, 13, p. 118.

¹⁶⁴ Ivi, 15, pp. 124-125.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Ivi, p. 125.

acriticamente: la totale sottomissione al volere del principe renderebbe infatti lecita qualsivoglia forma di vizio e degenerazione e costringerebbe l'ambasciatore a derogare, talvolta, ai principi della morale così divenendo «vitiis omnibus inquinatum»¹⁶⁷. *Lex divina e lex naturalis* costituiscono due limiti all'obbedienza che l'ambasciatore deve al principe il quale non è detentore di un potere arbitrario, bensì supremo magistrato di un ordine politico-istituzionale fondato sui principi di giustizia naturale.

Gli ambasciatori che agiscono in violazione delle norme di diritto divino e naturale sono da ritenersi «proditores iuris gentium»; tuttavia si verifica frequentemente – sostiene Gentili riportando una serie di esempi direttamente tratti dalla storia antica e moderna – che la pratica diplomatica contrasti con il diritto delle genti e che gli ambasciatori si trasformino in spie, uomini perfidi, traditori¹⁶⁸.

Quanto Gentili scrive in merito ai limiti dell'obbedienza che vincola l'ambasciatore al sovrano è ben collocabile nell'ambito dei dibattiti sui limiti della sovranità che si svolgevano nel circolo di Sidney. Gentili, accostandosi parzialmente ai linguaggi del 'costituzionalismo' ugonotto (senza arrivare al radicalismo del *De iure regni apud Scotos* di George Buchanan¹⁶⁹), ravvisa nell'ambasciatore un magi-

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ D. Pirillo, *Tra obbedienza e resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan*, in «*Ius gentium ius communicationis ius belli*» cit., pp. 211-227. Il *De iure regni apud Scotos* (1579), ripubblicato a Londra nel 1580 e nel 1581, ebbe enorme fortuna. Su Buchanan cfr. I.D. Mc Farlane, *Buchanan*, London, 1981 e R.A. Mason, M.S. Smith, *A Dialogue on the Law of Kingship among the Scots. A Critical Edition and Translation of George Buchanan's De iure Regni apud Scotos Dialogus*, Aldershot, 2004. Sulle idee politiche di Sidney, con particolare riferimento al dibattito sul diritto di resistenza, cfr. B. Worden, *The Sound*

strato inferiore che, nel caso gli vengano impartiti comandi iniqui, è legittimato a svincolarsi dall'obbedienza alla volontà sovrana.

Il recupero di Machiavelli tuttavia, elogiato per essere autore delle «*aureas in Livium Observationes*»¹⁷⁰, si inseriva in un progetto più vasto: Gentili intendeva rivalutarne l'opera, screditata dalla pubblicazione dell'*Antimachiavel* di Innocent Gentillet (1576) e a breve da John Case nella *Sphaera Civitatis*¹⁷¹, e metterne in luce i significati più reconditi. Egli era consapevole del disfavore con il quale erano stati accolti gli scritti del Fiorentino: diversamente da quanto ritenevano gli autori delle *Vindiciae contra tyrannos* (1579), Machiavelli era ai suoi occhi «*Democratiae laudator, et assertor acerri- mus: natus, educatus, honoratus in eo reip. flatu: tyrannidis summe inimicus*»¹⁷².

of Virtue cit., pp. 281-294. Per Sidney il vincolo di obbedienza dei sudditi è assoluto e incondizionato, non può essere concesso o rifiutato a seconda del giudizio personale sulla condotta del sovrano: «there could be no government without a magistrate, and no magistrate without obedience, and no obedience where every one upon his own private passion may interpret the doings of the rulers»; *The Countess of Pembroke's Arcadia* (The New Arcadia), a cura di P. Skretkovicz, 1987, p. 286.

¹⁷⁰ A. Gentili, *De legationibus* cit., III, 9, p. 109.

¹⁷¹ J. Case, *Sphaera Civitatis; Hoc est; Reipublicae recte ac pie secundum leges administrandae ratio*, Francofurti, apud Ioan. Wechelum, 1589, p. 2 (ma l'edizione originaria è del 1588). Relativamente ai toni dell'antimachiavellismo inglese in età elisabettiana si veda A. Petrina, *Contaminare lo spazio dell'innocenza: Machiavelli e gli elisabettiani*, in *Prigioni e paradisi. Luoghi scenici e spazi dell'anima nel teatro moderno*, a cura di E. Randi, C. Grazioli, P. Degli Esposti, S. Brunetti, E. Adriani, Padova, Esedra, 2011, pp. 31-43; R. Camerlingo, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England* cit., pp. 91-107; Ead., *Machiavelli a Oxford. Guerra e teatro da Gentili a Shakespeare*, «Rinascimento», n. 56, 2016/2, pp. 123-138.

¹⁷² *De legationibus*, III, 9, p. 109. Tale giudizio ripropone posizioni espresse da Agostino Nifo nel *De regnandi peritia* (1523) – citato nel *De papatu*

Tale era il disfavore con il quale Machiavelli fu accolto nell'Inghilterra elisabettiana – nella quale tuttavia egli fu uno degli autori più letti¹⁷³ – specialmente tra i puritani, che una ventata di polemiche scaturì dalle considerazioni favorevoli al Fiorentino espresse nel *De Legationibus*. Il puritano John Rainolds, nel proposito di sventare un'eventuale nomina di Gentili a *Regius Professor* all'Università di Oxford, lo accusò di essere, oltre che uno straniero esperto in un diritto estraneo al patrimonio giuridico inglese, un *machiavelist*¹⁷⁴,

Romano Antichristo – il quale a giustificazione di quanto contenuto nei primi capitoli (plagio del *Principe*) ricorse alla teoria del veleno e dell'antidoto: il *Principe* non è un perfetto manuale del tiranno bensì un libro che ne mette coraggiosamente a nudo i mali svelando i rimedi salutari. Tale lettura riecheggia anche nella prefazione di Pietro Perna alla traduzione latina del *Principe* di Silvestro Tegli ristampata a Basilea nel 1580; L. Firpo, *Scritti sul pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma*, Torino, Utet, 2005, pp. 39-40. Tale interpretazione di Machiavelli ricorre anche nella prefazione dell'edizione wolfiana dei *Discorsi* del 1584 nella quale Machiavelli è elogiato per aver fatto «conoscere quale differenza sia da un Principe giusto, ad un Tiranno, dal governo di molti buoni a quello di pochi malvagi e da un comune ben regolato ad una moltitudine confusa e licenziosa»; *I Discorsi di Niccolò Machiavelli sopra la prima Deca di Tito Livio... novellamente emmendati & con somma cura ristampati*, in Palermo, appresso gli eredi di Antonielli degli Antonielli [Londra], gennaio 1584, prefazione.

¹⁷³ Cfr. S. Tomita, *A Bibliographical Catalogue of Italian Books Printed in England 1558-1603*, Farnham, Ashgate, 2009.

¹⁷⁴ Tali accuse avrebbero spinto Gentili a non fare diretto riferimento all'autorità del Machiavelli negli scritti successivi e a celare il suo nome – specialmente nel *De iure belli* – dietro quello di Livio, di Gerolamo Cardano e Francesco Guicciardini. Un diretto riferimento al Machiavelli è in *Ad. tit. C. de maleficis et math. Et ceter. Similibus Commentarius*, Oxoniae, excudebat Iosephus Barnesius, 1593, p. 10. La figura del *machivilian* o *machiavelist* è, nel contesto tardo-elisabettiano, fortemente diffusa nel teatro che si accostò all'immagine fantasiosa di Machiavelli anche attraverso le imitazioni italiane delle tragedie di Seneca, tra tutte di Giambattista Giraldi Cinzio: esempio emblematico ne è Christopher Marlowe (1564-1593) nella tragedia *Jew of Malta* (1588); R. Camerlingo, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli* cit., pp. 103-119.

reo di aver rivalorizzato il contributo dottrinale di un autore da alcuni accostato – specialmente da Thomas Nashe – allo scandalosissimo Pietro Aretino.

L'elogio espresso da Gentili nel *De legationibus* non è dettato tuttavia dalla mera esigenza di riabilitare il Machiavelli repubblicano quanto, piuttosto, dalla volontà di porre in risalto il valore di una riflessione politica improntata al realismo: Machiavelli non scrisse il *Principe* per istruire i tiranni, bensì per svelarne gli arcani ai popoli sofferenti; egli, come scienziato politico, volle descrivere la realtà della politica, non la deontologia del potere: «An enim tales, quales ipse [Machiavelli] describit principes, fuisse plurimos ignoramus?»¹⁷⁵.

Gentili vuole riabilitare Machiavelli ma ancor più vuole affermarne la valenza metodologica, esprimendosi con toni che sembrano riproporre la riflessione critica contenuta nell'introduzione all'edizione wolfiana dei *Discorsi* (1584) dove l'anonimo autore così si esprimeva: «Sempre più vi scopriva nuova dottrina, nuova acutezza d'ingegno, & nuovi modi di apprendere la vera via di trarre alcuno utile dalla giovevole lettura delle historie»¹⁷⁶.

Lo studio della storia diventa strumento conoscitivo di essenziale rilevanza nell'acquisizione di una teoria politica e filosofica e, come rileva Panizza, è uno dei cardini, secondo Gentili, della metodologia di Machiavelli: «ciò che caratterizza il metodo di Machiavelli è per Gentili l'uso congiunto e ben bilanciato di storia e filosofia. Queste osservazioni sono inserite nel contesto di un discorso teso a dimostrare che l'e-

¹⁷⁵ A. Gentili, *De legationibus*, III, 9, p. 109.

¹⁷⁶ Traggio la citazione da A. Petrina, *Alberico Gentili e la circolazione dell'opera di Machiavelli in Inghilterra* cit., p. 211.

sperienza storica, interpretata criticamente secondo criteri razionali, è supporto validissimo dell'azione diplomatica e critica in generale»¹⁷⁷.

Sono molti nel *De legationibus* i passi che lasciano trasparire il marcato realismo di Gentili. Significativo è, al riguardo, il giudizio mosso alla metodologia da Torquato Tasso adottata ne *Il Messaggero* (1582), uno dei tanti trattatelli (in forma di dialogo) consacrati al tema dei diritti e dei doveri dell'ambasciatore, che Gentili sfrutta insieme alla *Gerusalemme liberata* per impostare la discussione intorno alla immunità diplomatica, al diritto delle genti, al concetto di guerra giusta¹⁷⁸. Gentili confuta le ingenue argomentazioni del Tasso – il quale sosteneva che non potessero esistere ambasciate di guerra, essendo il fine dell'ambasciatore la pace – e sostiene: «Si res non ex eo, quod sunt, sed ex fine, ad quem sunt, censemus, et nominamus, media cum finibus commiscere licet»¹⁷⁹.

È necessario osservare la prassi politica e i suoi meccanismi: Machiavelli ne è maestro. Egli ha messo a nudo la reale natura del potere e ha descritto la peggiore, ma non la meno frequente, forma in cui esso si manifesta: la tirannide. Gentili non definisce nel *De legationibus* il concetto di tirannide, tuttavia nell'affermare il diritto dell'ambasciatore di resistere ai comandi del sovrano qualora questi ledano la

¹⁷⁷ D. Panizza, *Machiavelli e Alberico Gentili* cit., p. 476.

¹⁷⁸ Al riguardo rimando a T. Hampton, *Fictions of Embassy. Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2009; D. Pirillo, *Tasso at the French Embassy. Epic, Diplomacy and the Law of Nations*, in *Authority and Diplomacy from Dante to Shakespeare*, edited by Jason Powell and William T. Rossiter, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 135-153; C. N. Warren, *Literature and the Law of Nations, 1580-1680*, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 32-62.

¹⁷⁹ A. Gentili, *De legationibus*, I, 6, p. 11.

morale e la religione, delinea indirettamente la figura del tiranno *ex parte exercitii*.

Gli abusi compiuti dal sovrano non costituiscono tuttavia motivo sufficiente per privare il principe del diritto di legazione: fintanto che egli deterrà un potere effettivo e indipendente sarà infatti da ritenersi legittimo governante. Gentili riduce la portata del concetto di tirannide relegando tale categoria al piano etico-politico piuttosto che politico-giuridico; giuridicamente, il principe tirannico, se detiene un potere effettivo, è da ritenersi un legittimo detentore della sovranità. Contro il tiranno è possibile resistere, tuttavia la resistenza, quando non conduca a un reale esautoramento del principe, non inficia la titolarità delle prerogative sovrane né libera i sudditi dalla soggezione al loro signore. Ai sudditi ribelli, e Gentili cita l'esempio emblematico dei Belgi, non è concesso inviare al sovrano propri rappresentanti; essi, non essendo in una condizione di parità con il principe, non possono ritenersi legittimi titolari del diritto di legazione attiva e passiva¹⁸⁰.

Il realismo di Gentili traspare ulteriormente da alcuni passi del capitolo VII del secondo libro del *De legationibus* nei quali è espressa la difficoltà di distinguere giuridicamente tra principe e tiranno:

Ego hic tyrannum a rege non facile separarim: quia in eo, quod quaerimus [le ambasciate] paria esse utriusque iura videri possunt¹⁸¹; *rex* e *tyrannus*, in quanto detentori di un

¹⁸⁰ Ivi, II, 7, pp. 53-55. Gentili non riconobbe ai ribelli i privilegi attribuiti dallo *ius legationis*; diritto che, non potendo essere fatto valere da quanti lo hanno violato, è tanto più indisponibile a «qui ab his, quorum sub imperio sunt, desistunt» poiché dalle offese non sorgono diritti; ivi, p. 53.

¹⁸¹ Ivi, p. 53.

potere sovrano, godono dei medesimi diritti, dal momento che «uterque dominus est» e «uterque tenet principatum»¹⁸².

L'unica differenza che per Gentili sussiste tra principe e tiranno è che l'uno «volentibus imperet», l'altro «invitis», differenza che egli riduce ai minimi termini poiché «haud tamen minus princeps tyrannus est»; sono numerosi gli esempi di principi, antichi e moderni, che hanno conquistato il potere con le armi e che governano i sudditi contro la loro volontà¹⁸³.

Abbastanza significativamente, a proposito della medesima questione, Bodin ne *Les six Livres de la République*, aveva scritto: «La riguer, et severité d'un Prince est plus utile que la trop grande bonté»¹⁸⁴. Il fatto che il principe ricorra a mezzi 'straordinari' di esercizio del potere, quale l'uso eccessivo della forza, non è rilevante; talvolta il principe, come Machiavelli e Tacito¹⁸⁵ insegnano, è costretto a ricorrervi per mantenere il potere e la sicurezza dello Stato. L'utilizzo della forza, l'intrigo politico, le arti simulatorie rientrano nella prassi dell'azione politica¹⁸⁶; il principe è necessitato talvolta a scendere a compromessi con il male *pro salute reipubli-*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ «Quoniam nec princeps non est, qui armis, & bello imperium quaesit, quique invitis maxime dominatur»; *ibid.*

¹⁸⁴ J. Bodin, *Les six Livres de la République*, Paris, Du Puys, 1576, II, 4, p. 295.

¹⁸⁵ Sulla fortuna di Tacito nell'Inghilterra elisabettiana cfr. F.J. Levy, *Tudor Historical Thought*, Toronto, 1967, pp. 48, 251. Gentili poté accostarsi a Tacito nell'edizione degli *Annales* (1574, 1576, 1581) curata da Giusto Lipsio e riportata a margine in *De legationibus*, I, 15.

¹⁸⁶ Su simulazione e dissimulazione nella prassi politica cinquecentesca cfr. J.R. Snyder, *Dissimulation and the Culture of Secrecy in the Early Modern Europe*, Berkeley-Los Angeles, University of California press, 2009; G. Borrelli, *Tecniche di simulazione e conservazione politica in Gerolamo Cardano e Alberico Gentili*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XII, 1985, pp. 87-124.

cae. La sicurezza dello Stato è in Gentili il valore supremo e irrinunciabile della politica e legittima, talvolta, la deroga ai principi di *ius gentium*: il rifiuto di accogliere ambasciatori stranieri è giustificato da tali ragioni¹⁸⁷.

È così marginalizzata la distinzione tra tirannide e principato e, in polemica con il Buchanan, tra tirannide *ex parte exercitii* e tirannide *ex defectu tituli*: come l'esercizio tirannico del potere non inficia la legittimità del tiranno in quanto sovrano, ugualmente la conquista *extra legem* del potere, qualora ne consegua un esercizio indipendente ed effettivo, non può essere fatta valere quale titolo di illegittimità dell'autorità sovrana.

È pertanto eroso il concetto di tirannide *ex defectu tituli*. Gentili, in linea con le considerazioni espresse a tale proposito da Bodin¹⁸⁸, critica fortemente la posizione di quanti, come Buchanan, ritenevano illegittimo l'esercizio del potere ottenuto *extra legem*. Non era un tiranno il principe che avesse conquistato il potere con la forza essendo questa l'essenza stessa del potere, potere che si legittima nel tempo se si mantiene effettivo e indipendente. Anzi, precisa il Gentili, talvolta il sovrano che acquista il potere illegittimamente o che governa contro il volere dei sudditi procura la salvezza dello Stato agendo, come il medico descritto da Platone nel *Politico*, nell'interesse del corpo sociale: «Ut medicos scilicet nihilominus appellamus eos, qui invitis, atque qui volentibus medentur; modo recte medicinam exercent. Ita tyrannum a re non discreverimus in proposito»¹⁸⁹.

¹⁸⁷ A. Gentili, *De legationibus*, II, 5, pp. 48-50.

¹⁸⁸ Mi riferisco in particolare a *Les six livres de la République*, II, 4-5.

¹⁸⁹ A. Gentili, *De legationibus*, II, 7, p. 53.

Polemizzando con Buchanan¹⁹⁰, Gentili recuperava inoltre la nozione aristotelica di «monarchia dispotica», quella che Bodin e Louis Le Roy avevano chiamato «Monarchie seigneuriale»¹⁹¹, per esprimere la difficoltà di distinguere «tyrannum a rege»¹⁹². Erano infatti del tutto legittime tra i popoli asiatici, per natura servili (e anche in ragione della condizione climatica), forme dispotiche di governo e Gentili, sulla scia di Aristotele, invitava a non confondere una monarchia dispotica, ma legittima, come quella turca, con la tirannide: «Soleo propterea illos etiam ridere, qui et tyrannum et iniustum dominum Turcam clamitant imperatorem. Et scio, Aristotelem pro nobis stare»¹⁹³.

Mentre per Buchanan e per i monarcomachi francesi, in particolare per gli autori delle *Vindiciae contra tyrannos* e de *La France-Turquie* (1575)¹⁹⁴, il modello turco, proposto

¹⁹⁰ Toni altrettanto polemici verso il Buchanan sarebbero stati espressi nella *Commentatio ad l. III C. de Professor[ibus] et Medic[is]* (1593), nella quale lo scozzese è indirettamente coinvolto nelle critiche mosse a quanti con i loro scritti profanano i testi biblici: «Neque enim libros sacrosanctos contaminare decet, ut praeceptum est certissimum: quod tamen magni quidam poetae nec servant, nec cognoscunt in suis Iephthe, Baptista [scritti del Buchanan], Genesi: et turpiter errant»; citazione tratta dall'edizione del Commentario in J.W. Binns, *Alberico Gentili in Defence of Poetry and Acting* cit., p. 237.

¹⁹¹ Sulla monarchia dispotica cfr. Aristotele, *Politica*, III, 1285b-1287a; J. Bodin, *République*, II, 2. Tale forma di esercizio del potere è da Bodin considerata legittima e in questo si distingue dalla tirannide; M. Isnardi Parente, *Jean Bodin su tirannide e signoria nella «République»*, in *Rinascimento politico in Europa* cit., pp. 131-149.

¹⁹² A. Gentili, *De legationibus*, II, 7, p. 53.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Nelle *Lunettes de cristal de roche par lesquelles on veoyt clairement le chemin tenu pour subjuguier la France à mesme obéissance que la Turquie*, Orléans, 1576, p. 54, si sostiene come «Le grand nombre d'Italiens que l'on fait venir toujours en France [...] ne sont que pour ayder à nous mener et forcer sous le ioug de la servitude tyrannique», in aperta polemica con Machiavelli il quale aveva sottolineato le differenze tra governo turco e francese; *Il Principe*, IV, 6-7, p. 27.

come antitetico alle libere monarchie occidentali e posto polemicamente sullo stesso piano dell'intollerante assolutismo dei Valois, è stigmatizzato quale forma illegittima di governo, in Gentili si configura quale legittima manifestazione del potere politico. È il trionfo del relativismo costituzionale: non ci sono forme migliori di governo ma sistemi politico-istituzionali più o meno confacenti alla natura dei singoli popoli. In determinate circostanze, ad esempio nel mezzo di una guerra civile o durante un interregno, l'esercizio 'tirannico' del potere è risolutivo di situazioni di crisi politica e istituzionale; a tal proposito Gentili riporta l'esempio di Cosimo de Medici, il quale, in un momento di grave difficoltà per la repubblica fiorentina, conquistò il potere con la forza salvando la città dal dominio straniero:

Scilicet vir praestantissimus domino barbaro, aut externo subijci civitatem suam debuit expectare: aut clauum aliis finire, qui scopulis, tempestatibusque navim illam continuo obiecissent: cum ipse unus quasi in portu eam habere scierit¹⁹⁵.

Mentre in Buchanan Cosimo e il siracusano Gerone – ben noto quest'ultimo grazie alla traduzione erasmiana del *Gerone* di Senofonte, autore letto da Sidney il quale aveva citato più volte nella *Defence of Poetry* la *Ciropedia* quale ritratto

¹⁹⁵ A. Gentili, *De legationibus*, II, 7, p. 54. In tal senso si esprime anche Bodin: «Aussi ne doit on pas appeler tyrannie, quand Cosme de Medicis, apres le meurtre commis en la personne d'Alexandre Duc de Florence, [...] chargea les subjects de tributs & imposts: car il estoit necessaire d'avoir un tel medecin à une Republique ulcerée de tant de seditions & rebellions, & envers un peuple effrené & desbordé en toute licence, qui fit mil coniurations contre le nouveau Duc, lequel a emporté le nom d'un des plus sages & vertueux Princes de son temps»; *République* cit., II, 4, p. 294.

del giusto impero¹⁹⁶ – sono relegati al ruolo di tiranni sconsiderati e crudeli, in Gentili essi diventano legittimi detentori dell'*imperium*¹⁹⁷. Il governo autoritario è pur sempre preferibile a situazioni di guerra civile e di lotta tra fazioni: queste infatti arrecano grave danno allo Stato aprendo la porta alla conquista straniera: «Praedam expositam cur non capiet?»¹⁹⁸.

Nel *De legationibus* emerge tutta la problematicità della riflessione di Gentili, caratterizzata da un'insanabile tensione tra ideale e realtà della politica. Gentili afferma il valore ideale di universali ed eterni principi di condotta morale (l'*honestas*) tuttavia, elevando a supremo criterio di condotta del politico il perseguimento del bene dello Stato (ovvero la sua sicurezza), antepone a essi il criterio dell'*utilitas* della cosa pubblica: un valore tutto mondano per la cui affermazione Gentili adotta la metodologia di Machiavelli elevandone i principi dottrinali al rango di norma politica e morale. Alcuni anni dopo la stesura del *De legationibus*, nelle *commentationes* sul diritto di guerra, Gentili avrebbe riaffermato la valenza dell'etica machiavelliana portando alle estreme conseguenze la teoria del Machiavelli nell'elaborazione di una vera e propria dot-

¹⁹⁶ Senofonte è autorità richiamatissima negli scritti di Machiavelli il quale attinge ampiamente alla *Cyropedia* e al *Gerone* (testi centrali anche nella formazione di Gentili); L. Biasiori, *Senofonte*, in *Enciclopedia Machiavelliana* cit., pp. 509-511; Id., *Nello scrittoio di Machiavelli. «Il Principe» e la «Cyropedia»* di Senofonte, Roma, Carocci, 2017.

¹⁹⁷ La figura di Cosimo de' Medici è da Gentili citata anche nel *De iure belli* laddove si afferma che: «Per il bene di quella faziosissima città (dice Bodin) niente di meglio si sarebbe potuto sperare da Dio immortale che il principato di Cosimo»; III, 10, p. 493. Buchanan nel *De iure regni* aveva osservato come Gerone e Cosimo non andassero esclusi «e tyrannorum numero»: essi vanno considerati quali «latrones qui male parta commode dividendo ex iniuria iustitiae et e rapina liberalitatis laudem quaerunt»; *A Dialogue on the Law of Kingship among the Scots* cit., pp. 84-86.

¹⁹⁸ A. Gentili, *De legationibus*, II, 7, p. 55.

trina del *mendacium officiosum*: abusare della menzogna e delle arti simulatorie (gli *arcana* già menzionati nella lettera all'Hakluyt) per il bene dello Stato non poteva considerarsi azione intrinsecamente malvagia. Ovviamente tali assunti avrebbero innescato gli strali polemici del Rainolds il quale, avendo letto sia il *De legationibus* che le *commentationes* sul diritto bellico, rimproverò al sanguinesino di aver sostenuto che abusare del male a fin di bene fosse lecito mostrando di temere che attraverso la norma del *mendacium* si consolidasse la valenza morale della dottrina machiavelliana¹⁹⁹.

Come il governo 'tirannico', il ricorso al *mendacium officiosum* si configura quale strumento straordinario, ma non iniquo, di esercizio del potere sia nella sfera interna che, come si evince chiaramente dal *De iure belli*, nella sfera esterna delle relazioni tra Stati: si potrebbe dire che intorno all'affermazione della valenza politica e morale del mendacio, inteso come doppiezza e stratagemma volti alla conservazione dello Stato, ruoti la complessa e multiforme riflessione gentiliana.

3.4 L'esito assolutista: le *Regales disputationes*

Gli anni a cavaliere tra XVI e XVII secolo rappresentano una fase delicatissima nella storia dell'Inghilterra scossa dalla crisi economica, dalla rivolta cattolica in Irlanda e dal

¹⁹⁹ «Rainolds understands perfectly that Gentili's interpretation of Machiavelli's famous principle could lead to moralization of Machiavelli's impious political science. [...] Raising evil doing [...] to virtuous action, Gentili was inevitably raising the status of Machiavelli to the status of a moral political thinker»; R. Camerlingo, *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli* cit., p. 99.

problema della successione. Se sul piano internazionale la pace di Vervins (1598) e il trattato di Londra (1604), con il quale si concludeva il conflitto anglo-spagnolo, sembravano allontanare la minaccia del cattolicesimo internazionale²⁰⁰, l'avvento al trono di Giacomo I fu un evento particolarmente destabilizzante.

Nel 1603 alcuni complotti, orditi da autorevoli membri della nobiltà di corte vicini al Cecil, minacciarono la sostituzione del re con Arabella Stuart²⁰¹, mentre, nel 1605, la monarchia sarebbe stata interessata dalla Congiura delle Polveri e dall'eventualità di una restaurazione cattolica.

In tale contesto, segnato dall'abbandono, da parte di Gentili, della cattedra di diritto civile a Oxford (1605) e dall'impegno nell'attività forense, matura la stesura di alcuni imprescindibili scritti di natura teorico-politica: le

²⁰⁰ Cfr. W.B. Patterson, *King James VI and I and the reunion of Christendom*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; S. Tutino, *Thomas Pounce, Andrew Willet e la questione cattolica all'inizio del regno di Giacomo I*, in *Questioni di storia inglese tra Cinque e Seicento: cultura, politica e religione* cit., pp. 45-72. Giacomo I Stuart, come traspare dal discorso pronunciato in Parlamento nel marzo 1603, apparve alquanto conciliante nei confronti dei cattolici leali al governo e la chiesa di Roma era dal re riconosciuta «to be our Mother Church, although defiled with some infirmities and corruptions»; *A speech, as it was delivered in the upper house of the parliament, to the Lords spirituall and temporall, and to the knights, citizens and burgesses there assembled, On Munday the XIX Day of March 1603 Being the First Day of the First Parliament*, in C.H. McIlwain, *The political works of James I*, Cambridge, Harvard University Press, 1918, p. 274. L'avvento al trono dello Stuart fu salutato con un certo entusiasmo tra i cattolici francesi e la traduzione del *Basilikon Doron* redatta da Jean Hotman nel 1603 riscosse un considerevole successo negli ambienti irenici gallicani; C. Vivanti, *Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento* cit., pp. 331-362.

²⁰¹ M.G. Higham, *Stuart Arabella*, in www.treccani.it/enciclopedia/arabella-stuart (Enciclopedia-Italiana); D.N. Durant, *Arabella Stuart: A Rival to the Queen*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1978.

Disputationes tres (1605)²⁰², la *Hispanicae advocacionis libri duo*²⁰³ (opera pubblicata postuma nel 1613 ma scritta tra il 1605 e il 1608 quando Gentili difese l'ambasciata di Spagna presso la Corte dell'Ammiragliato²⁰⁴), le *Regales disputationes* (1605)²⁰⁵ e il commentario giuridico *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem* (1607)²⁰⁶.

L'avvento al trono di Giacomo I Stuart accelera il processo di assolutizzazione del potere monarchico già in atto nell'età tardo-elisabettiana quando era emersa, non troppo velatamente, la tendenza della Corona all'estensione delle prerogative regie. Un autorevole filone storiografico ha ravvisato nella monarchia stuardiana una cesura rispetto alla tradizione della monarchia limitata e nella dottrina assolutista

²⁰² A. Gentili, *Disputationes tres: I De libris iuris canonici II De libris iuris civilis III De latinitate veteris Bibliorum versione male accusata*, Hanau, apud Guilielmum Antonium, 1605.

²⁰³ A. Gentili, *Hispanicae advocacionis libri duo*, Hanau, apud haeredes Guilielmi Antonii, 1613. Il trattato, pubblicato su impulso di Scipione Gentili, contiene una dedica a Baltasar de Zùñica. Sull'opera complessivamente cfr. L. Benton, *Piracy and Politics in Gentili's Hispanica Advocatio: Implications for an Understanding of Universal Jurisdiction*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 171-188. Fu sempre Scipione a promuovere nel 1614 l'edizione, con dedica di Matteo Gentili al figlio di Giacomo, Carlo Stuart, dell'opera di Alberico *In titulum Digestorum de Verborum significatione commentarius*, Hanau, typis Wecheliani, apud haeredes Iohannis Aubrii. A introdurre il commentario è una poesia di Michael Piccartus indirizzata a Carlo Stuart.

²⁰⁴ I. MacLean, *Appendice. Alberico Gentili* cit., p. 170.

²⁰⁵ A. Gentili, *Regales disputationes libri tres: I De potestate Regis absoluta; II De unione Regnorum Britanniae; III De vi civium in Regem semper iniusta*, Londini, apud Thomam Vautrollerium, 1605. Thomas Vautrollier è il figlio dell'editore del *De legationibus*. L'edizione del Vautrollier contiene una dedica di Robert Gentili a Giacomo I mentre l'edizione tedesca, dello stesso anno, di Anton contiene una dedica di Alberico.

²⁰⁶ A. Gentili, *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem*, Hanau, apud Guilielmum Antonium, 1607.

maturata all'inizio del Seicento qualcosa di estraneo alla tradizione teorico-politica di matrice britannica²⁰⁷: tale posizione risulta scarsamente condivisibile. La dottrina della sovranità assoluta, pur accolta da una stretta minoranza, non è estranea alla temperie politico-culturale britannica, né unicamente elaborata sulla scorta della trattatistica italiana e francese, nello specifico gli scritti bodiniani²⁰⁸.

²⁰⁷ Mi riferisco in particolare a: C.H. McIlwain, *The High Court of Parliament and Its Supremacy*, New Haven, Conn., 1910; C. Russell, *Parliaments and English Politics, 1621-1629*, Oxford, 1979, pp. 53-54; Id, *The Causes of the English Civil War*, Oxford, 1990, pp. 131-160; K. Sharpe, *Politics and Ideas in Early Stuart England: Essays and Studies*, 1989. Recentemente lo stesso Giacomo I è stato ritratto come un costituzionalista; G. Burgess, *Common Law and Political Theory in Early Stuart England*, «Political Science», 40, 1988, pp. 4-17 e *The Politics of the Ancient Constitution: An Introduction to English Political Thought, 1603-1642*, 1992; P. Christianson, *Royal and Parliamentary Voices on the Ancient Constitution, c. 1604-1621*, in *The Mental World of the Jacobean Court*, edited by L. Levy Peck, Cambridge, 1991, pp. 71-95. Per una visione d'insieme sull'evoluzione della teoria politica di Giacomo I Stuart: D. Fischlin, M. Fortier, *Introduction to JAMES I, The True Law of Free Monarchies and Basilikon Doron. A modernized edition*, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 1996; *James VI and I. Ideas, Authority, and Government*, edited by R. Houlbrooke, Ashgate, 2006.

²⁰⁸ Come sostenuto da Glen Burgess, Giacomo I e altri teorici inglesi del diritto divino dei re affermarono – diversamente dagli autori continentali, fra tutti Bodin – il dovere del sovrano di governare secondo il diritto poiché «was the tyrant, not the king, who refused to obey law» (*The Divine Right of Kings Reconsidered*, «English Historical Review», 425, 1992, p. 849) tuttavia tale enunciazione, consolidata nella teoria giuridico-politica britannica, è già espressa chiaramente da Bodin il quale distinse tra re e tiranno; poiché il tiranno, diversamente dal re «calpestando le leggi di natura, abusa della libertà dei sudditi rendendoli schiavi, e dispone a suo arbitrio dei beni altrui»; *I sei libri dello Stato* cit., vol. I, p. 590. La dicotomia monarchia-tirannide è evidente nella traduzione inglese dei *Six livres de la République* dove si afferma che mentre il re «measureth his manners, according unto his lawes» il tiranno «measureth his lawes according to his owne disposition and pleasure»; *The Six Bookes of a Commonweale*, trans. by R. Knolles (1606), edited by K. Douglas McRae, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1962, p. 212.

L'Inghilterra era apparsa al Bodin una monarchia assoluta²⁰⁹ mentre William Barclay nel *De regno et regali potestate* (1600) aveva osservato come i re di Scozia e Inghilterra, non diversamente dai monarchi francesi, fossero sovrani assoluti²¹⁰.

Le ambizioni assolutistiche della monarchia britannica erano state inoltre evidenziate dall'inglese William Rainolds il quale, nel *De Iusta Reipub. Christianae in Reges Impios et Haereticos Autoritate* (1592), aveva osservato come i sovrani inglesi avessero notevolmente accresciuto i loro poteri su clero, nobiltà e popolo a discapito della classica 'limited monarchy'²¹¹.

L'avvento al trono di Giacomo Stuart non costituì dunque una reale innovazione nel percorso storico-ideologico inglese ma segnò semplicemente una reviviscenza delle teorie assolutistiche di matrice romanistica²¹²: intellettuali e giuristi provenienti dal Continente contribuirono alla diffusione e all'ulteriore affermazione della teoria bodiniana della sovranità. Il fiammingo Hadrian de Saravia²¹³ e l'ugonotto

²⁰⁹ J. Bodin, *I sei libri dello Stato* cit., pp. 373-374.

²¹⁰ W. Barclay, *De regno et regali potestate*, Paris, 1600, pp. 292-293, 310.

²¹¹ W. Rainolds, *De Iusta Reipub. Christianae in Reges Impios et Haereticos Autoritate*, Antwerp, 1592, pp. 12, 24, 85-86. Critiche affini sono mosse da A. Contzen, *Politlicorum Libri Decem*, Mainz, 1621, pp. 29, 478, 459.

²¹² Su tendenze e autori nel periodo Stuart cfr. G.L. Mosse, *The Struggle for Sovereignty in England from the Reign of Queen Elizabeth to the Petition of Rights*, Oxford, 1950 e con riferimento a Giacomo I Stuart: J.W. Allen, *English political thought 1603-1644*, New York, 1967; L. D'Avack, *La ragione dei re. Il pensiero politico di Giacomo I*, Milano, Giuffrè, 1974. Con particular riguardo al diritto divino dei re, teoria della quale si nutri fortemente l'elaborazione dottrinale di Giacomo I Stuart cfr. J.N. Figgis, *The divine right of Kings*, Bristol, Thoemmes press, 1994.

²¹³ H. Saravia, *De imperandi autoritate*, in *Diversi tractatus theologici*, London, 1611, pp. 163-164. Tale scritto fu pubblicato a Londra nel 1593. Il

Isaac Casaubon²¹⁴ difendendo il regime Stuartiano dalle critiche dei monarcomachi avrebbero evidenziato l'inadeguatezza dei regimi a costituzione mista mentre la crisi dell'Interdetto (1605) avrebbe fornito ad altri l'occasione per pronunciarsi sulla *vexata quaestio* dei rapporti tra Chiesa e Stato e riaffermare – essenzialmente contro il Bellarmino²¹⁵ – la totale indipendenza inglese dalla giurisdizione esterna della Chiesa di Roma²¹⁶ così avviando quel *rapprochement* tra Londra e Venezia che ha portato Enrico De Mas a parlare di “Seicento angloveneto”²¹⁷.

fiammingo, naturalizzato nel 1568, vicinissimo ai circoli di corte fu uno dei traduttori della *Bibbia di re Giacomo*.

²¹⁴ Sulla scia di Bodin Casaubon affermò l'esigenza dell'indivisibilità della sovranità; *De libertate ecclesiastica liber singularis*, Paris, 1607, pp. 89-90.

²¹⁵ Bellarmino avrebbe polemizzato contro il giuramento richiesto da Giacomo I (1606) ai cattolici in un libello del 1608 e avrebbe criticato nel *De potestate summi pontificis in rebus temporalibus* (1610) la tesi sostenuta dall'assolutista Barclay nel *De potestate Papae*; F. Motta, *Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma* cit.

²¹⁶ Mi riferisco in particolare a Isaac Casaubon, un ugonotto in contatto con Scipione Gentili – come si vince dal carteggio conservato alla British Library (sul quale C. Petrolini, *Religione e potestà dei principi: Gentili e Sarpi*, in *Alberico Gentili. «Responsability to Protect»* cit., p. 215) – e con la vedova di Alberico, Hester de Peigne, ma anche al veneziano Marc'Antonio De Dominis che sostenne le ambizioni assolutistiche del re inglese osservando come laddove egli fosse responsabile dinanzi al Parlamento si potesse parlare di democrazia piuttosto che di monarchia; *De republica ecclesiastica pars secunda*, Frankfurt, 1620, pp. 531, 921. Sul De Dominis cfr. E. Belligni, *Auctoritas e potestas. Marcantonio De Dominis fra l'Inquisizione e Giacomo I*, Milano, Franco Angeli, 2003; Id. *Marcantonio De Dominis tra l'Inquisizione romana e Giacomo I: nuove prospettive storiografiche dopo Cantimori*, in *Questioni di storia inglese tra Cinque e Seicento: cultura, politica e religione* cit., pp. 103-120. Sul giurisdizionalismo primo-seicentesco cfr. J.H.M. Salmon, *Catholic resistance theory, Ultramontanism, and the royalist response, 1580-1620*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700* cit., pp. 219-254.

²¹⁷ E. De Mas, *Sovranità politica nel Seicento Anglo-veneto*, Ravenna, Longo, 1975. A favorire tale avvicinamento furono, tra gli altri, due allievi di Gentili: il diplomatico inglese a Venezia Henry Wotton, intorno al quale gravitavano Sarpi

È in tale contesto, caratterizzato dal confronto dialettico tra Parlamento e Corona, dal contrasto giurisdizionale tra corti della prerogativa regia (nello specifico la *Star Chamber*, la *Court of Chancery* e la *Court of Requests*) e corti di *common law* (le quali aspiravano all'espansione della propria area di giurisdizione specialmente a detrimento delle corti ecclesiastiche, di cui veniva contestata la giurisdizione esclusiva nelle cause concernenti i testamenti e le decime) e dal più vasto conflitto economico tra monarchia, *country gentry* e «industrious classes of people»²¹⁸, che si colloca la tarda riflessione politico-giuridica di Gentili, il quale

svolse un ruolo importante a sostegno dell'ordine stabilito sia come assertore della funzione del diritto civile nello Stato sia come oppositore dei puritani nonché infine come sostenitore del potere assoluto²¹⁹.

L'esito assolutista della riflessione gentiliana non deve essere tuttavia semplicisticamente letto come opportunistica adesione alla causa monarchica di un intellettuale asservito alla Corona²²⁰ né tantomeno quale contraddittoria militanza a

e la sua cerchia, e Edwin Sandys, del quale Sarpi tradusse la *Relation of the State of religion*; T.K. Rabb, *The editions of Sir Edwin Sandys "Relation of the State of Religion"*, «Huntington Library Quarterly», 26/4, 1963, pp. 323-326.

²¹⁸ Per una visione complessiva rimando ai seguenti studi J. Neale, *Elizabeth I and Her Parliaments*, London, 1957, pp. 241-439; C. Hill, *Intellectual Origins of the English Revolution*, Oxford, 1965 e in particolare pp. 224-265; W. Notestein, *The House of Commons 1604-1610*, London, 1971.

²¹⁹ D. Panizza, *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., p. 138.

²²⁰ B.P. Levack, *Civil lawyers* cit., p. 113. Una ipotesi avvalorata dalla dedica di entrambe le versioni (inglese e tedesca) delle *Regales disputationes* a Giacomo I da parte di Alberico e Robert Gentili e, non meno significativamente, dalla dedica allo stesso re inglese del *De donationibus* di Scipione Gentili. Emerge

favore di una forma di regime radicalmente lontana dai valori politico-civili di un presunto primo Gentili ‘repubblicano’ Nei primi anni di regno di Giacomo I Stuart, caratterizzati da evidenti e destabilizzanti fratture politico-sociali, Gentili, portando a compiuta maturazione i risvolti assolutistici della propria produzione accademica, si fa fautore di una monarchia ‘forte’ e baluardo contro la crisi politico-istituzionale e la disintegrazione della macchina statale: fine ultimo della politica resta la conservazione dello Stato e Gentili, alla cui riflessione è consustanziale un pessimismo antropologico spiccatamente ispirato alla lettura di Machiavelli e Guicciardini, afferma la valenza della monarchia assoluta quale misura salvifica in quel dato contesto storico.

Le *Regales disputationes*, trattato pubblicato in doppia edizione (inglese e tedesca) nel 1605, fin da subito, per la ‘radicalità’ delle posizioni sostenutevi in materia di sovranità, ovvero per la schietta presa di posizione a favore dell’assolutismo²²¹, attirarono le critiche dei teorici della monarchia limitata²²² e, come Panizza osserva, caddero «nel più completo silenzio politico e letterario»²²³. Se già nel primo

in effetti, dagli scritti primo-seicenteschi di Gentili, la volontà di promuovere la fortuna del figlio Robert: le *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* (1605) sono dedicate a vari personaggi dell’Università di Oxford utili a ottenere l’ammissione di Robert in un *College* e di fatto la prolungata resistenza dell’*All Souls College* fu vinta soltanto per l’intervento di Giacomo I.

²²¹ Su tale categoria nel dottrinarismo cinque-seicentesco cfr. J.P. Sommerville, *Absolutism and royalism*, in *The Cambridge History of Political Thought* cit., pp. 347-374.

²²² J.P. Sommerville, *English and European Political Ideas in the Early Seventeenth Century: Revisionism and the Case of Absolutism*, «Journal of British Studies», 35, 1996, p. 175.

²²³ D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell’età elisabettiana* cit., p. 166. Per una visione complessiva delle *Regales disputationes* rimando a A. Wijffels, *Alberico Gentili e i fondamenti storico concettuali del diritto comune*

seicento Althusius nella *Politica methodice digesta*, «opera decisamente antiassolutistica, in polemica con la dottrina della sovranità esposta da Bodin nella *République*»²²⁴, evidenziava la lontananza delle *Regales disputationes* da una concezione contrattualistica e ‘costituzionalistica’ dello Stato di matrice calvinistica, in tempi più recenti la libellistica cattolica avrebbe qualificato il trattato come «la più schifosa apologia dell’assolutismo»²²⁵.

Le *Regales disputationes* costituiscono in effetti una manifestazione particolarmente significativa di quel processo di rivalorizzazione assolutistica del diritto civile caratterizzante il primo seicento inglese, un’età illuminata dai contributi di giuristi quali William Fulbecke – il quale loda Gentili per l’azione svolta nel campo del diritto romano²²⁶ – e John Cowell²²⁷. Il diritto romano acquisì risonanza ideologica

europeo, in Alberico Gentili nel quarto centenario del *De iure belli*. Atti del convegno Ottava Giornata Gentiliana cit., pp. 191-204; *Assolutismo politico e diritto di resistenza: la disputatio gentiliana* «*De vi civium in Regem semper iniusta*», pp. 433-458.

²²⁴ L. Bianchin, *Politica e Scrittura in Althusius. Il diritto regale nell’interpretazione di I Sam. 8, 11-18 e Deut. 17, 14-20*, in *Politeia biblica*, a cura di L. Campos Boralevi, D. Quaglioni, Firenze, Olschki, 2002, p. 409. Sulle critiche espresse da Althusius nella *Politica methodice digesta* rimando a C. Malandrino, *Alberico Gentili nella “Politica” di Althusius* cit., pp. 129-147 e L. Bianchin, *Aspetti della “fortuna” di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII* cit., pp. 418-422.

²²⁵ D. Panizza, *La fortuna di Alberico Gentili: immagini e interpretazioni* cit., p. 272.

²²⁶ Id., *Appunti sulla storia della fortuna di Alberico Gentili* cit.

²²⁷ John Cowell nelle *Institutiones Juris Anglicani ad methodum et seriem institutionum imperialium compositae et digestae* (Cambridge, 1605) come nel *The Interpreter or booke containing the signification of words...mentioned in the lawe writers or statutes of this Kingdome* (Cambridge, 1607) teorizzava l’espansione della prerogative regia nonché della sfera di influenza della *civil law* a detrimento della *common law*. Simili considerazioni erano espresse da William Fulbecke nel *A Parallele or Conference of the Civill Law, the Canon Law and the Common Law of England* (London, 1601).

con l'ascesa al trono di Giacomo Stuart che se ne avvalse per delineare una figura di sovrano assoluto e libero dalle leggi (*legibus solutus*): figura notoriamente invocata alla voce «Prerogative» nel *The interpreter* (1607) di Cowell²²⁸.

La questione della sovranità, dell'estensione e dei limiti del potere sovrano è tematica ricorrente nella riflessione inglese primo-seicentesca e, come rileva Wijffels, «nonostante il formato e la portata limitati, le “Disputazioni Regali” hanno un interesse particolare, perché esprimono il pensiero maturo di Gentili sulle caratteristiche politiche e giuridiche della sovranità»²²⁹ determinando inevitabilmente il suo modo di concepire gli attori della comunità internazionale, e, come corollario, quali attori sono (o dovrebbero essere) riconosciuti come tali nel diritto internazionale.

Facendo espressamente riferimento alla letteratura giuridica romanistica Gentili si elevava a strenuo difensore dell'assolutismo monarchico formulando una teoria della *supremitas* fortemente ispirata alla dottrina bodiniana della sovranità:

Ille est huic absolute supremus, qui nihil supra se, nisi Deum agnoscit: nec cuiquam reddere rationem, nisi Deo, habet. Supremitas (inquit) est potestas absoluta, & perpetua: quam

²²⁸ Della strumentalità del diritto romano nel dibattito tra Corona e Parlamento in funzione realista è ben consapevole l'anonimo libellista londinese che nell'*England's monarch* (1644), nel contesto della guerra civile, recuperò le *Regales disputationes* quale simbolo del filo-assolutismo dei giuristi romanisti; A. Sharp, *La oscura resurrezione di Alberico Gentili come “realista” nel 1644*, in *Alberico Gentili. L'ordine internazionale in un mondo a più civiltà. Atti del convegno Decima giornata gentiliana* (San Ginesio, 20-21 Settembre 2002), Milano, Giuffrè, 2004, pp. 315-346.

²²⁹ A. Wijffels, *Alberico Gentili e il rinnovamento del diritto pubblico nella tradizione dello ius commune*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., p. 526.

Latini maiestatem [...] quo significant maiorem imperandi potestatem. Si non sit perpetua, non est supremitas, at tantum supremitatis custodia ad tempus, sive ad certum tempus [...]. Etiam si ad vitam data supremitas est alicui, adhuc potest is non esse princeps supremus. [...] Et hoc igitur supremitatis est, ut nihil supra se, umquam cernat principatus, neque hominem, neque legem²³⁰.

Gentili, portando ai massimi sviluppi i risvolti assolutistici degli scritti accademici degli anni Ottanta, definisce una potestà svincolata da autorità superiori ma anche da limiti di natura giuridica²³¹ e, facendo propri gli strumenti dottrinali della canonistica, definisce l'assolutezza del potere del «princeps noster» nei termini della *plenitudo potestatis*: «est arbitrii plenitudo, nulli vel necessitati, vel iuris publici regulis subiecta»²³². Il principe gode di una potestà «extraordinaria, & libera»²³³, simile a quella che «habebat in bello dux»²³⁴ e che nel contesto britannico assume il carattere «regiae praerogativae»²³⁵.

Come rileva Sharp, Gentili assume i connotati di «campione dei peggiori eccessi dell'assolutismo»²³⁶. La trattazione, che si configura di fatto quale glossa e difesa dei principi ulpia-

²³⁰ A. Gentili, *Regales disputationes*, I, p. 9.

²³¹ *Ibid.* Gentili avvalorava la propria tesi affermando che la formula *rex legibus solutus* «non barbara, sed Romana est» costituendo una riconfigurazione giuridica di quanto «Aristoteles quinta[m] regni speciem dicit». Ricorrendo alla scienza aristotelica l'autore sostiene l'esistenza di due «summas species: unam, quae ligata legibus est: altera, quae legibus soluta est»; pp. 9-10.

²³² *Ivi*, p. 10.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ivi*, p. 21.

²³⁵ *Ivi*, p. 10.

²³⁶ A. Sharp, *La oscura resurrezione* cit., pp. 329-330.

nei contenuti nel *Digesto*, si svolge infatti come salda presa di posizione in favore del principio *Quod principi placuit, legis habet vigorem*²³⁷ di cui Gentili evidenzia tutta la rilevanza giuridica. Diversamente da Robert Filmer, che nel *Patriarca* aveva affermato come il passo di Ulpiano dovesse essere rifiutato poiché «bisogna rammentare che questa legge era fondata sui *iura* di genti che non conoscevano le Sacre Scritture e che essa era adattata all'impero dei Romani»²³⁸, Gentili difende il diritto romano e la sua adattabilità alla costituzione inglese²³⁹.

Si delinea, secondo un'argomentazione strettamente civilistica, l'immagine di una monarchia forte il cui governante, del tutto svincolato dalla legge, è sovrano in quanto detentore della *supremitas* ovvero di un potere svincolato dall'alto ma anche dalle stesse leggi²⁴⁰, un potere assoluto che assume i connotati della *potestas extraordinaria*: «Atque sic interpretes iuris communiter scribunt, esse in principe potestatem duplicem, ordinariam adstrictam legibus, & alteram extraordinariam, legibus absolutam»²⁴¹.

²³⁷ Gentili sminuisce fortemente la *lex regia* ravvisando nella dottrina della *traslato* un tentativo di limitare la pienezza dei poteri del principe poiché ciò che è stato concesso può essere tolto o, in ogni caso, delimitato da chi ha delegato o trasferito l'esercizio della *potestas*; *Regales disputationes*, I, p. 21. A detrimento della traslazione della sovranità Gentili aggiungeva: «Et arcana haec tum imperii erant, id est rationes et consilia, quae dum maxime inducunt firmant[que] tyrannidem, hanc protinus maximeque tegunt. Voluerunt principes velut a populo capere regnandi potestatem, quem omni exuerant potestate, ut eundem haberent ad servitium omne proniorem, qui et auctor suae servitutis extitisset»; ivi, pp. 22-23.

²³⁸ R. Filmer, *Il Patriarca*, edited by J.P. Sommerville, 1991, p. 64.

²³⁹ A. Gentili, *Regales disputationes*, I, pp. 5-6.

²⁴⁰ Gentili così sottolinea la differenza tra sovrano e sudditi: «legis lator, & subditi diversi mode ad observantiam legis tenentur. nam subditi tenentur necessitate coactionis, legis lator sola voluntate promotionis boni communis. In lege est princeps, id est, voluntarie legi obedit. Sub lege sunt subditi, id est, secundum legem agunt necessitatis timore coacti»; ivi, p. 30.

²⁴¹ Ivi, p. 10.

Sovrano è quel regnante che non riconosce nulla al di sopra di sé se non l'autorità di Dio²⁴² e che detiene, evidente la matrice bodiniana di tale argomentazione²⁴³, una *potestas* assoluta e perpetua²⁴⁴: un potere totalmente libero, simile a quello del quale Dio dispone verso le proprie creature e che Gentili rivendica al governante²⁴⁵. Adottando la distinzione aristotelica tra monarchia soggetta alle leggi e monarchia assoluta e avvalendosi della formula che descrive l'imperatore romano come prosciolto dalle leggi (Ulpiano, *Dig.* 1,3,31) Gentili considera Giacomo I un re *legibus solutus*²⁴⁶.

²⁴² Ivi, III, p. 129. «Princeps sub Deo, & legibus Dei tenetur. [...] Deus simpliciter absolutae potestatis, nec ullis aut suis, aut naturae, aut gentium obstrictus legibus. Princeps secundum quid absolutus: nec absolutus legibus Dei, naturae, gentium»; ivi, I, p. 17.

²⁴³ Sulla teoria bodiniana della sovranità, nella versione latina definita *maiestas*, la letteratura è sconfinata. Per una visione complessiva rimando ai seguenti studi: A. Tenenti, *Teoria della sovranità e ragion di Stato nella République di Jean Bodin (1576)* in *Diritto e potere nella storia europea*. Atti del IV Congresso Internazionale della società Italiana di storia del diritto in onore di Bruno Pradisi, Firenze, Olschki, 1982, pp. 419-436 e *Teoria della sovranità e ragion di Stato nella République di Jean Bodin*, in A. Tenenti, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 259-280; D. Quagliani, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna* cit.; M. Scattola, *Ordine della giustizia e dottrina della sovranità in J. Bodin*, in *Il potere per la storia della filosofia politica moderna*, a cura di G. Duso, Roma, Carocci, 1999, pp. 61-75; A.M. Lazzarino Del Grosso, *Bodin*, in *La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale*, a cura di R. Gherardi, Roma, Carocci, 2004, pp. 97-106 e *Jean Bodin e il problema del potere*, in *Il potere come problema nella letteratura politica della prima Età moderna*, a cura di S. Testoni Binetti, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2005, pp. 91-112; M. Isnardi Parente, *Il volontarismo di Jean Bodin: Maimonide o Duns Scoto?*, in *Rinascimento politico in Europa* cit., pp. 103-130.

²⁴⁴ *Regales disputationes*, I, p. 9. Sul debito di Gentili verso Bodin si veda D. Quagliani, *The Italian Readers of Bodin, 17-18th Centuries: The Italian Readers out of Italy - Alberico Gentili* cit., pp. 371-386.

²⁴⁵ *Regales disputationes*, I, p. 17.

²⁴⁶ Ivi, p. 10.

Avvalendosi della Prerogativa regia i sovrani inglesi potevano, secondo Gentili, disporre di poteri in concreto illimitati. In questo senso Giacomo I, come *princeps supremus*, godeva di una *potestas extraordinaria*, una *potestas* che si differenziava dall'ordinaria perché *legibus soluta*.

Tale teoria della *supremitas* si inserisce in una argomentazione teologico-giuridica che, elevando il sovrano a *Deus in terris*²⁴⁷, riecheggia la dottrina del diritto divino dei re ma anche la teoria bodiniana della sovranità²⁴⁸: l'angevino aveva infatti affermato che «poiché sulla terra non vi è niente di più grande dei principi sovrani», chi li disprezza «disprezza Dio» del quale essi sono immagine terrena²⁴⁹.

L'immagine tratta da Fulgoso, anticipazione romanistica della nota massima hobbesiana del Leviatano come dio 'mortale', costituisce una trasposizione dal campo della teologia a quello della teoria politica: come esiste un Dio unico nei cieli così esiste un unico signore sulla terra. Nell'opera di Gentili, pur collocabile complessivamente nel processo di secolarizzazione della politica che accompagna l'emersione della modernità, è ravvisabile la presenza di matrici schiettamente teologiche: dato incontrovertibile se si considera, come ha rilevato Febvre, «la religiosità profonda della maggior parte dei creatori del mondo moderno»²⁵⁰.

²⁴⁷ «Princeps est Deus in terris. eius potestas maior est, quam que olim fuit patris in filium, domini in servum»; *ivi*, p. 11. Il riferimento a Fulgoso riguarda il *consilium* 144.

²⁴⁸ Cfr. Giacomo I, *The Trew Law of Free Monarchies: or the Reciproock and Mutuall Duetie betwixt a Free King, and His natural subjects*, in *The political works of James I* cit., pp. 53-70: «Kings are called Gods by the propheticall King David, because they sit upon God his Throne in the earth, and have the count of their administration to give unto him»; pp. 54-55.

²⁴⁹ J. Bodin, *I sei libri dello Stato* cit., I, pp. 477-478.

²⁵⁰ L. Febvre, *Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais*, Milano, 1978, pp. 440-441.

Il dogma dell'origine divina della regalità, ossia della *supremitas*, sottrae definitivamente il monarca da ogni possibile condizionamento sancendone l'assoluta libertà. Gentili fonda l'assolutezza della sovranità sul diritto divino tuttavia, a differenza di Giacomo Stuart, non attinge estensivamente alla letteratura teologico-scritturale argomentando piuttosto sulla scorta del diritto romano e di una valorizzazione di taglio tacitista della 'ragion di stato'²⁵¹.

La pienezza dei poteri, tuttavia, è ben distinta, sul piano etico, dalla tirannide. Essa è «imme[n]sam, & supra omnes leges scriptas» ma «sub boni arbitrio viri»²⁵², ordinata al fine ultimo del bene dello Stato (non quello del sovrano) per la cui soddisfazione il governante può ricorrere a qualsivoglia mezzo²⁵³. Gentili, accentuando posizioni abbozzate nel *De legationibus* (II,7), legittima il ricorso a strumenti 'tirannici' di esercizio del potere *pro salute rei publicae*: è «tyrannicum» ciò che «in tyranno solens, & ordinarium est» ma «in domino iusto extraordinarium, & casuale»²⁵⁴.

Richiamando l'autorità di Bartolo Gentili, integrando l'elenco di azioni tiranniche predisposto nel *De tyranno*, osserva infatti come le misure tradizionalmente adottate dal sovrano iniquo diventino, qualora assunte straordinariamente in situazioni di estrema necessità, doverose ed eticamente legittime: «Etiam alia possunt esse iusta, quae

²⁵¹ D. Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili. Religione, virtù e ragione di stato* cit., pp. 176-178.

²⁵² *Regales disputationes*, I, p. 24.

²⁵³ Infatti, rileva Gentili, «solutu[m] dici legibus principem, no quia ei iniqua liceant, sed quia is debet esse, qui non timore poenae, sed amore iustitiae aequitatem colat»; *ivi*, p. 34.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 25.

Bartolus simpliciter tyrannica facit» poiché «scilicet sunt subditi quidam regendi sic virga ferrea, qui non cedunt ferulae»²⁵⁵.

Fino a tali limiti si estende dunque la *plenitudo potestatis* dei principi i quali tuttavia, come Gentili osserva polemizzando con Vasquez, non sempre agiscono da umili servitori del proprio popolo:

Platonicae reipublicae custodes sunt isti, quos Vasquius cum fundamento hoc suo sibi imaginatur, nobis principes fingit, quorumque tenere locum nemo velit. Aut num ineptimus et putamus reges nostros esse veluti medicos, quorum est imperium gratia illorum tantum, qui sub ipsorum sunt manu medica?²⁵⁶

Mentre la *potestas ordinaria* si svolge nell'ambito delle leggi positive, la *extraordinaria* è svincolata da tale ambito e, in quanto *legibus soluta*, unicamente vincolata alla legislazione divina e naturale. Il principe è sottoposto a Dio e soggetto alle sue leggi: «nec absolutus legibus Dei, naturae, gentium. Princeps, inquit Baldus, supra ius, scilicet civile: infra ius, scilicet naturale, et gentium»²⁵⁷.

Il limite essenziale del potere del re sta nella condizione di feudatario di Dio in terra e, al di fuori del proprio ambito di competenza, quello della legge civile, il principe si scontra col comando di un superiore di fronte al quale è tenuto ad arrestarsi.

²⁵⁵ Ivi, p. 26.

²⁵⁶ Ivi, p. 16.

²⁵⁷ Ivi, p. 17. Nella stessa pagina Gentili propone l'immagine significativa del principe quale feudatario di Dio sulla terra.

Nell'ambito dell'assoluta potestà del principe rientrerebbe anche la possibilità di «tollere ius alienum, etiam magnum, etiam sine causa»²⁵⁸ e Gentili, inserendosi nell'ormai consolidato dibattito relativo al primo libro di Samuele²⁵⁹ (in relazione al quale Giacomo I nel *The Trew Law of Free Monarchies* aveva sostenuto come le azioni menzionate dal profeta fossero finalizzate all'educazione dei sudditi all'obbedienza anche al sovrano ingiusto²⁶⁰), nella *disputatio De potestate regis absoluta* confermava tale assunto proprio richiamando le fonti scritturali: Samuele rivolgendosi al popolo di Israele stava parlando «de potestate hac regis absoluta in privatorum res»²⁶¹.

Il ricorso al passo di *Sam. I*, 8 è nel dottrinarismo politico tardo-medievale e cinquecentesco un'arma a doppio taglio. Il riferimento alla profezia biblica avvalorava sia posizioni anti-monarchiche che, come nel caso di Gentili

²⁵⁸ Ivi, p. 10. Tale diritto deriva dal fatto che il principe assoluto è detentore di uno *ius dominationis* «superior quedam ratio, atque ius, derogans alicui iuri usitato, atque communi»; p. 11.

²⁵⁹ Nella trattatistica medievale e moderna la profezia narrata in I Sam 8, nella quale sono raccontati i soprusi che i re solitamente commettono, è bilanciata da Deut. 17, 14-20 che consegna l'immagine ideale di un sovrano giusto ed equilibrato. Al riguardo cfr. L. Campos Boralevi, *Per una storia della Respublica Hebraeorum come modello politico*, Firenze, Olschki, 1997; D. Quaglioni, *L'iniquo diritto. "Regimen regis" e "ius regis" nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli "specula principum" del tardo medioevo*, in *Specula principum* cit., a cura di A. De Benedictis, pp. 209-242; L. Bianchin, *Politica e scrittura in Althusius: il diritto regale nell'interpretazione di I Sam. 8, 11-18 e Deut. 17, 14-20* cit., pp. 9-30.

²⁶⁰ *The Trew Law of Free Monarchies*, in *Political works of James I* cit., pp. 56-60: «This speech of Samuel to the people, was to prepare their hearts [...] to the due obedience of that King, which God was to give unto them»; p. 57.

²⁶¹ *Regales disputationes*, I, pp. 19-20. Tale lettura della profezia di Samuele è confermata nel commentario giuridico *Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis, disputationes decem* cit., p. 8.

e William Barclay (1546-1608), l'assolutismo monarchico: mentre *Deut.* 17, 14-20 si occuperebbe dell'ordinario esercizio delle funzioni del re, *I Sam* 8, 11-18 descriverebbe quel potere assoluto ed illimitato che, se non rientra nell'esercizio ordinario della potestà regale, è tuttavia sua legittima manifestazione. Barclay e Gentili rientrano in quel filone interpretativo assolutistico che, inaugurato da Bodin (il quale aveva riservato dense pagine della *Methodus alla Respublica hebraeorum*²⁶²) e osteggiato dall'Althusius²⁶³, aveva impostato la lettura del passo di *Samuele* sulla classica antitesi tra una *plenitudo potestatis* astratta e una concreta *potestas ordinaria*²⁶⁴: una soluzione ben nota all'Arnisaeus il quale, nel *De Jure Majestatis libri tres* (1610)²⁶⁵, cogliendo il cuore della riflessione gentiliana sulla potestà regia, avrebbe sostenuto: «Alber Gent. in disput. de potest. princip. abs. aliud esse potestatem licitam, aliud officium regis: aliud, quod Rex facere potest, quod a Samuele proponitur, I.»²⁶⁶.

Prova della doppia valenza del passo scritturale sono, ad esempio, l'interpretazione rigorosamente antimonarchica al

²⁶² A.M. Lazzarino Del Grosso, *La «Respublica Hebraeorum» come modello politico "scientifico" nella Methodus di Jean Bodin*, in, *Politeia biblica* cit., a cura di L. Campos Boralevi, D. Quaglioni, pp. 382-398.

²⁶³ L. Bianchin, *Politica e Scrittura in Althusius. Il diritto regale nell'interpretazione di I Sam. 8, 11-18 e Deut. 17, 14-20* cit.

²⁶⁴ D. Quaglioni, *I limiti della sovranità* cit., pp. 45-46.

²⁶⁵ Arnisaeus avvalora la tesi della sovranità della Francia, attore *superiorem non recognoscens*, citando tutta una serie di fonti autoritative tra le quali oltre al Chasseneuz del *Catalogus gloriae mundi*, il Gentili del *De iure belli* e della *disputatio De potestate Regis absoluta*, disputazione nuovamente citata ad avallare la teoria bodiniana della sovranità; *De Jure Majestatis libri tres*, Argentoratum, 1673, p. 14, 34, 108, 111.

²⁶⁶ Ivi, p. 111.

riguardo fornita da Carlo Sigonio nel *De republica Hebraeorum* (1582) – scritto che ebbe ampia fortuna tanto da essere «una delle principali fonti intorno alle istituzioni politiche ebraiche nel Seicento inglese»²⁶⁷ – e dall’Althusius nella *Politica methodice digesta* dove si interpreta, come in Tommaso d’Aquino, il primo libro di Samuele quale rappresentazione allegorica della degenerazione tirannica della potestà regia²⁶⁸.

Nelle *Regales disputationes* la profezia di Samuele fornisce un’ulteriore legittimazione al potere regale: l’autorità regia, oltre a essere legittimata dalla *lex regia de imperio*, è istituita direttamente da Dio per il suo popolo eletto. La dottrina del diritto divino dei re e i passi ulpiani contenuti nel *Corpus iuris civilis* fornivano alla potestà regale una doppia legittimazione: essa derivava mediatamente da Dio, come sostenuto nella *Novella 73*, ma direttamente dal popolo spogliatosi del suo originario potere tramite la *lex regia*.

Riflettendo su una tematica già affrontata nelle *Lectiones* (1583-84) e nel *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585) Gentili osserva come «atque absolutam definiunt, secundum quam potest ille (sovrano) tollere ius alienum, etiam magnum, etiam sine caussa»²⁶⁹. Il principe, in quanto *Deus in terris*²⁷⁰, gode di una «potestas» che è «maior» di quella «patris in filium» e «domini

²⁶⁷ A. Strumia, *L’immaginazione repubblicana. Sparta e Israele nel dibattito filosofico-politico dell’età di Cromwell*, Firenze, Le Lettere, 1991, p. 79, n. 144. Sulla ricezione del modello repubblicano-federativo dell’Antico Israele rimando a V. Conti, *Consociatio civitatum. Le repubbliche nei testi elzeviriani (1625-1649)*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1997, p. 184.

²⁶⁸ Tale lettura del passo biblico è fornita anche da Giovanni Calvino il quale, tuttavia, nella *Institutio Christianae Religionis* ritiene che di fronte al sovrano tirannico al popolo non sia concesso ribellarsi.

²⁶⁹ A. Gentili, *Regales disputationes*, I, p. 10.

²⁷⁰ Ivi, p. 11.

in servum»²⁷¹. Il principe «est dominus» e, aspetto non irrilevante, egli «est dominus potestate: non ut alii domini appellantur gratia honoris, amoris, urbanitatis»²⁷². In quanto *dominus* egli è legittimato a detenere un potere che supera la distinzione tra la sfera pubblica e la sfera privata e, come padre dei propri sudditi, egli non assume la funzione di semplice amministratore dei beni ma è anche proprietario di essi. Gentili riconosce il principe quale *dominus* sull'universalità delle cose in possesso dei singoli sudditi poiché – come afferma Hotman²⁷³ – vi sono due tipi di proprietà: il dominio sulla totalità, che è proprio del principe, e il possesso sulla cosa che è proprio del privato²⁷⁴. Il principe, ponendosi a un livello superiore, potrà godere del dominio sull'universalità delle cose in possesso dei singoli sudditi e, conseguentemente, dell'opportunità di espropriarli a suo piacimento; forzando la teoria bodi-

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ Non è da Gentili richiamata l'autorità di Giacomo I il quale tuttavia si era espresso in tal senso: «the King is Dominus omnium bonorum, and Dominus directus totius Domini, the whole subjects being but his vassals, and from him holding all their lands as their over-lord, who according to good services done unto him, chaungeth their holdings from tacks to fees, from ward to blanch, erecteth new Baronies, and uniteth olde, without advice or authoritie of either Parliament or any other subalterin iudiciall seate. [...] the King might have a better colour for his pleasure, without further reason, to take the land from his lieges, as over-lord of the whole, and doe with it as pleaseth him, since all that they hold is of him»; *The True Law of Free Monarchies* cit., p. 62.

²⁷⁴ *Regales disputationes*, I, p. 13. L'erosione della distinzione tra pubblico e privato avvicina la monarchia assoluta di Gentili alla *monarchie seigneuriale* descritta da Bodin nella *République* tradotta da Knolles nel 1606 (*The six bookes of a common-weale*). La versione di Knolles, tuttavia, sottolinea l'aspetto tirannico della mancata distinzione tra pubblico e privato e, diversamente dall'originaria *République*, etichetta il sultano turco come a 'tyrant'; A. Suranyi, *The Genius of the English Nation: Travel Writing and National Identity in Early Modern England*, Cranbury, Associated University Press, 2010, p. 73.

niana della sovranità Gentili arrivava inoltre ad affermare che, secondo l'angevino, «principes domini omnium sunt iure dominationis supreme»²⁷⁵.

L'espropriazione dei sudditi dovrebbe essere, coerentemente a quanto già sostenuto negli scritti sopra menzionati, finalizzata alla conservazione dello Stato e alla sua sicurezza in quanto «princeps nec de plenitudine potestatis posse privare subditos dominio rerum suarum sine causa iusta» ma, con spiccato realismo, il sanginesino riconosce l'ambiguità del concetto di *iusta causa* essendo il principe l'arbitro assoluto della giustizia: egli, in quanto supremo, «nihil supra se, nisi Deum agnoscit»²⁷⁶.

Non esiste un'autorità terrena che possa giudicare l'operato del principe, circostanza che contribuisce a distinguerlo da un principe 'fittizio' («qui magistratus magis, quam princeps est» o «qui iudicem aliquem habeat»²⁷⁷) o meglio, da un 'magistratus' il quale deve sottomettersi alla legge nella definizione della giustizia della causa²⁷⁸. Sussiste, secondo Gentili, una netta distinzione tra *princeps* e *magistratus*; mentre il primo è detentore della sovranità, il secondo è titolare di un potere condiviso con altri organi o delegato da un'autorità che è da ritenersi la titolare effettiva dello *ius majestatis*²⁷⁹.

²⁷⁵ *Regales disputationes*, I, p. 14.

²⁷⁶ Ivi, p. 27.

²⁷⁷ Ivi, III, p. 99.

²⁷⁸ Esempi di magistrati sono l'imperatore e i feudatari i quali non detengono la sovranità: «Aut si de magistratibus loquebantur, non est hoc rapiendum ad principem. Loquebatur [riferendosi a Lutero] de imperatore: qui est magistratus. Loquebatur de feudatariis: quorum alia ratio a ratione civiu[m], & principis est. Etiam de resistendo loquebatur Lutherus, non de vim faciundo»; ivi, p. 122.

²⁷⁹ Radicalmente diversa è la posizione manifestata da Althusius nella *Politica methodice digesta* dove il principe è chiamato «Summus Magistratus»; definizione che riecheggia la concezione medievale del *princeps-iudex*, garante di un

Una distinzione che risente fortemente della teoria bodiniana della sovranità e della figura del *princeps* dall'angevino delineata: il principe sovrano non è un magistrato in quanto assolutamente irresponsabile (ma non verso Dio) e, a differenza del re giustiziere della tradizione medievale²⁸⁰, la sua funzione precipua «piuttosto che quella del *dicere ius*, è quella del *condere ius* o *condere legem*», dalla quale deriva che egli «può limitare, cassare, abolire e modificare a suo piacere la legge positiva; in quanto questa è la sua legge»²⁸¹.

I principi sovrani, come il re d'Inghilterra, non sono inoltre sottomessi né al papa – ed errano coloro che seguendo il diritto canonico «*hic iudicem faciunt principibus*»²⁸² – né all'imperatore o a qualsivoglia altra giurisdizione. In Gentili non ci sono limiti effettivi alla *suprema potestas* del principe. Gli unici vincoli a essa posti sono di natura etico-giuridica (il diritto divino e naturale): limiti la cui portata effettiva è praticamente nulla, a meno che non si consideri sempre realizzata l'affermazione: «*Potestas haec illa est, de qua tracto. & quam fateor, esse pro arbitrio, id est, pro voluntate boni viri. Sed hunc ipsum bonum virum affermo principem*»²⁸³.

Nonostante realisticamente affermi che un mondo nel quale «*omnes omnino principatus sint ob publicam civium*

ordine superiore preesistente, e del potere politico come *iurisdictio*, forma di *interpretatio* e quindi necessariamente sottoposto alle leggi e non assoluto; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma, Il Cigno, 1995, pp. 407-408.

²⁸⁰ Tale tradizione riteneva il principe strumento di giustizia, pur non individuando ancora il potere puramente giurisdizionale ma una sintesi di poteri all'interno della quale la funzione del giudicare è la tipizzante; cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995.

²⁸¹ M. Isnardi Parente, *Introduzione* a J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, I cit., pp. 30-35.

²⁸² *Regales disputationes*, III, p. 129.

²⁸³ *Ibid.*

utilitatem» sia da considerarsi alla stregua di un'utopia²⁸⁴, il giurista di San Ginesio delinea l'immagine di una sovranità ancorata all'etica della giustizia²⁸⁵: il principe dovrebbe ben agire e osservare in maniera del tutto volontaria le leggi se lo riterrà necessario alla realizzazione del bene dello Stato²⁸⁶ tuttavia, qualora ciò non accadesse, la pienezza dei suoi poteri non ne verrebbe minimamente scalfita giacché l'assolutezza della *potestas* della quale dispone deve considerarsi una condizione irrinunciabile.

È in questi passi confermata la visione realistica della politica già emersa nel *De legationibus* (II, 7) e nel *De iure belli*. Non avviene nelle *Regales disputationes*, con riguardo alla tematica della sovranità e dei suoi limiti, uno slittamento su posizioni di più marcato assolutismo ma, semplicemente, si esprime compiutamente la visione imperativista della autorità sovrana (intesa come *supremitas*) germinata nei libri sul diritto delle ambasciate e bellico.

Se idealmente il Gentili del *De legationibus* è un 'repubblicano' e il Gentili del *De iure belli* è auspice della 'monarchia limitata', è già sottesa a tali trattazioni una più o meno velata accettazione della intrinseca e reale natura del potere sovrano. Colui che detiene la sovranità è moralmente tenuto ad autolimitare il proprio potere e a vincolarsi al rispetto del diritto tuttavia, data l'originarietà e assolutezza

²⁸⁴ Ivi, I, p. 16.

²⁸⁵ Ivi, p. 27: «Licet princeps habeat plenitudinem potestatis, debet illa iuste uti. Alias esset plenitudo tempestatis. Et clausula, De plenitudine potestatis, intelligitur de potestate bona, & laudabili».

²⁸⁶ *Ibid.* Sull'assolutismo come correttivo alla crisi endemica dello stato cfr. C. VIVANTI, *Assolutismo e tolleranza nel pensiero politico francese del Cinque e Seicento*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali. IV - Assolutismo, diritto naturale, costituzioni*, dir. da L. Firpo, Torino, Utet, 1980, pp. 13-93; L. GAMBINO, *I Politiques e l'idea di Sovranità*, Milano, Giuffrè, 1991.

dell'*imperium*, il sovrano non è giuridicamente vincolato ad alcuna norma superiore. La violazione stessa del diritto divino e naturale non legittima il ricorso alla resistenza armata da parte dei sudditi: «nulla esse posse causam iusta rebellandi, aut resistendi principi»²⁸⁷. Solamente ambasciatori e magistrati inferiori, laddove ciò sia sancito dall'ordinamento, possono resistere al principe. In questo caso tuttavia, come l'autore evidenzia nel corso della *disputatio De potestate regis absoluta*, il principe non è da ritenersi pienamente sovrano.

Secondo Gentili «vim omnem civium iniustam semper in principem esse»²⁸⁸ al di là «de variis principum generibus, & de variis generibus civium»²⁸⁹. La rivolta contro il principe, oltre a essere giuridicamente illegittima, è dannosa per lo Stato e, come Giacomo I aveva opportunamente evidenziato, ne scuote le fondamenta: «Atque ne tyrannici quidem regni probatur perturbatio, quum ex perturbatione ista peius sit multitudini, quam ex regimine tyranni»²⁹⁰.

A conferma di tali considerazioni Gentili richiama inoltre l'autorità del Cardano dell'*Encomium Neronis*, scritto complessivamente letto dalla critica storiografica come marcatamente anti-ottimattizio e dunque filo-monarchico²⁹¹,

²⁸⁷ *Regales disputationes*, III, p. 128.

²⁸⁸ Ivi, p. 99.

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ Ivi, p. 103.

²⁹¹ Eugenio di Rienzo ha interpretato l'*Encomium Neronis* quale apologia della tirannide, unica soluzione contro il potere dell'oligarchia (*Dal principato civile alla tirannide: il Neronis Encomium di Gerolamo Cardano*, «Studi storici», XXVIII, 1987, pp. 157-182 poi in *L'aquila e lo scarabeo: Culture e conflitti nella Francia del Rinascimento e del Barocco*, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 25-60 e 195-258), mentre Nancy Siraisi e Michaela Valente analizzando il rapporto tra Cardano e l'*ars historica* hanno riconosciuto nella condanna delle fazioni aristocratiche e dei sanguinosi conflitti civili che da esse necessariamente derivano

e di Tacito secondo i quali gli anni che seguirono la caduta del famigerato Nerone, la figura del quale era stata richiamata dallo stesso Giacomo Stuart nel *The Trew Law of Free Monarchies*²⁹², si rivelarono più sanguinosi di quelli trascorsi sotto il suo dominio²⁹³:

Quid factum est, Nerone occiso? Pauculis mensibus trium secutorum principum plus sanguinis civium effusum est, quam quatuordecim totis annis Neronis. Plus, inquis Cardane? Sane plus, & plus millies. Adi ad historiam Taciti²⁹⁴.

Tali considerazioni di ferma opposizione alla resistenza dei sudditi certamente sono dettate dalla necessità di salvaguardare la stabilità dello Stato e riflettono la teoria assolutistica espressa nei trattati di Giacomo I il quale, a proposito della

l'obiettivo polemico del medico lombardo; N. Siraisi, *Cardano and the history of medicine*, in *Girolamo Cardano. Le opere, le fonti, la vita*, a cura di M. Baldi e G. Canziani, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 341-362; M. Valente, *Tra storia e politica: l'Elogio di Nerone di Cardano*, «Colloquium philosophicum», VIII-IX, 2005, pp. 57-64. Cardano mostra una costante attenzione al tema della tirannide; nel *De arcanis* afferma che la tirannide è congenita alla natura umana (*De arcanis*, in Id., *Opera omnia*, a cura di C. Sponii, Lione, 1663, X, p. 11) mentre nel *Prosseneta* ammonisce a esaminare «chi sia veramente il tiranno»; *Il Prosseneta ovvero della prudenza politica*, Milano, 2001, p. 89.

²⁹² Giacomo Stuart avvalorava la propria tesi sulla illegittimità della resistenza al sovrano facendo riferimento alla tradizione biblica e antica che rifiuterebbe il ricorso alla resistenza anche contro sovrani tirannici, come Nabucodonosor e Nerone; *The Trew Law of Free Monarchies* cit., pp. 60-61.

²⁹³ Richiamando l'*Encomium Neronis* di Cardano, del quale la storiografia ha complessivamente sottolineato la portata critica verso la parzialità della scienza storica – feroci sono le critiche mosse nell'*Encomium* a Tacito il quale avrebbe ingiustamente condannato Nerone – e lo spiccato realismo, Gentili sollecita una rivalutazione della figura di Nerone e una lettura maggiormente realistica della storia: «Ubi enim is est princeps, qui ad dele[n]dam patriam venit? Etiam Nero defenditur»; *Regales disputationes*, III, p. 102.

²⁹⁴ Ivi, p. 103.

resistenza al sovrano – con specifico riferimento a puritani e cattolici i quali auspicavano un rinnovamento politico-religioso all'interno dello Stato – aveva sostenuto nel *Basilikon Doron* (1599)²⁹⁵ e nel primo discorso fatto in Parlamento all'indomani dell'ascesa al trono, nel marzo 1603²⁹⁶, che puritani e cattolici potessero essere parzialmente tollerati eccezion fatta per gli agitatori del regno, i quali non andavano risparmiati²⁹⁷: la ribellione e la conseguente estromissione del sovrano ha effetti molto negativi sulla salute della *respublica* in quanto «no King being, nothing is unlawfull to none»,

better it is to live in a Common-wealth, where nothing is lawfull, then where all things are lawfull to all men; the Common-wealth at that time resembling an undanted young horse that hath casten his rider²⁹⁸.

I sudditi, afferma Gentili con una significativa metafora, non possono inoltre usare la forza contro i sovrani poiché «ut inter virum & uxorem est matrimonium carnale, inter praelatum & Ecclesiam spirituale, ita inter principem et civitatem est politicum»²⁹⁹; abbastanza significativamente Giacomo I in un discorso pronunciato in Parlamento nel marzo 1603 aveva sostenuto:

²⁹⁵ Il titolo completo dell'opera è *Basilikon Doron. Or his maiesties instructions to his dearest sonne, Henry the prince*, pubblicato a Edimburgo ed edito da C.H. McIlwain, *The political works of James I*, Cambridge, Harvard University Press, 1918, pp. 3-52.

²⁹⁶ S. Tutino, *Thomas Pounde, Andrew Willet e la questione cattolica all'inizio del regno di Giacomo I* cit., p. 46 n. 7.

²⁹⁷ Ivi, p. 46.

²⁹⁸ *The Trew Law of Free Monarchies* cit., p. 66.

²⁹⁹ *Regales disputationes*, III, p. 104.

I am the Husband, and all the whole Isle [l'Inghilterra] is my lawfull Wife; I am the Head, and it is my Body; I am the Shepherd, and it is my flocke: I hope therefore no man will be so unreasonable as to thinke that I that am a Christian King under the Gospel, should be a Polygamist and husband to two wives; that I being the Head, should have a divided and monstrous Body³⁰⁰.

Sussiste tra sovrano e popolo un legame tale da non poter essere sciolto dall'intervento dei sudditi i quali, qualora la sovranità fosse nelle mani di un *princeps malus*, sarebbero comunque tenuti a obbedienza e sottomissione: «Obsequio nostro faciamus illos malos principes amicos. Patientia nostra frangamus feritatem illorum. Pronocemus gemitibus tacitis ad alios, qui iuvare nos aliter possunt»³⁰¹.

La resistenza, anche verso il sovrano 'tirannico' è ritenuta ingiusta poiché, pur nella sua intrinseca equità sul piano umano, viola il diritto divino che pone Dio quale unico giudice del principe, suo feudatario sulla terra. Tale conclusione è ulteriormente avallata dal ricorso ad autori riformati come il Francois de La Noue dei *Discours politiques et militaires*³⁰² e Teodoro Beza il quale, condannando l'uso della forza contro il principe (eccezion fatta per quei regimi nei quali erano pre-

³⁰⁰ Giacomo I, *A speech, as it was delivered in the Upper House of the Parliament to the Lords Spirituall and Temporall, and to the Knights, Citizens and Burgesses there assembled, On Munday the XIX. Day of March 1603. Being The First Day of The First Parliament*, in *The political works of James I* cit., p. 272.

³⁰¹ *Regales disputationes*, III, p. 107.

³⁰² Sulla cui rilevanza politica, nel contesto delle guerre di religione in Francia, rimando a A.M. Lazzarino del Grosso, *La Noue, Machiavelli e i libertins*, «Il pensiero politico», XXII, 1989, pp. 208-218.

visti i magistrati inferiori³⁰³), predicava la fuga dalla violenza e l'obbedienza³⁰⁴. Un'obbedienza incondizionata che Gentili afferma chiaramente anche in chiave anti-cattolica e specificatamente anti-gesuitica: il gesuita Roberto Bellarmino era stato infatti richiamato quale difensore della *potestas in temporalibus* di un pontefice che «regibus praeest» e, in quanto detentore di una «Summa [...] potestas disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum»³⁰⁵, si configurerebbe quale guida carismatica di quei sudditi cattolici che «pendent isti a nutu papae. negant, obediendum principi, si nolit Papa: si Papa liberat subditos a fide, quam debent principi suo»³⁰⁶.

Nessuna causa è giusta al punto da legittimare l'uso della violenza contro i governanti³⁰⁷ vigendo tra principe e sudditi una relazione così intima da superare la natura stessa del vincolo sussistente tra padre e figlio o, ancora, tra signore e vassallo. Il principe è padre di tutti i sudditi giacché fra *princeps* e *civitas* sussiste un vero e proprio matrimonio politico: ciò esclude completamente la possibilità di utilizzare qualsivoglia forma di resistenza contro il regnante.

³⁰³ Così Gentili si esprime al riguardo verso la fine della dissertazione: «De magistratibus (inquit) inferioribus, an possint superiores se opponere, si is spoliat subditos privilegiis, pemat tyrannide, periculosum sit tradere, nostris praesertim temporibus, et ex plurimis et gravissimis circumstantiis iudicandum [...] Si publicae leges status vim permittant, eo solo casu vim probat Beza, alias accusat veluti furiosam, et Anabaptisticam»; *Regales disputationes*, III, pp. 124, 130. L'accettazione di tale eccezione non costituisce un'incrinatura nella struttura teorica dell'assolutismo gentiliano. Una clausola costituzionale tesa a legittimare il diritto di resistenza è da considerarsi una limitazione tale della *potestas* del regnante da porlo sullo stesso piano dei magistrati; in tali circostanze il principe non è certo detentore di una *absoluta potestas*, dunque non è sovrano.

³⁰⁴ Ivi, pp. 114-120.

³⁰⁵ Ivi, II, p. 50.

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ Ivi, III, p. 132.

Tuttavia a determinare in Gentili la condanna assoluta della resistenza al principe sovrano sono innanzitutto, coerentemente all'approccio realistico di Gentili allo studio della politica, ragioni ascrivibili alla *ratio status*. Le rivolte al potere costituito sono infatti lesive dell'integrità stessa dello Stato e, sostiene l'autore commentando Cicerone, «sunt molestae; iustae nonnullae; necessariae nullae»³⁰⁸. Tutte le 'rivoluzioni' «sunt molestae» poiché, mentre con un principe, anche malvagio, esiste una forma di organizzazione comunitaria, al venir meno del potere sovrano «nulla est» ma si instaura una situazione di estrema instabilità: «statu toto concusso, & comoto sub commotione principis»³⁰⁹.

Le rivolte arrecano danno alla comunità poiché, al di là della loro intrinseca giustizia, ostacolano, sostiene Gentili richiamando Tacito e Scipione Ammirato³¹⁰, il perseguimento dell'*utilitas* dello Stato:

Ad quae Tacitus: habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur. Sic rei iudicatae paretur, etiam iniustae. Multa iure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse, innumerabilibus rebus probari potest. Etiam quod nec aequum, nec iustum est, recipitur³¹¹.

³⁰⁸ Ivi, p. 126.

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Ivi, p. 132. Scipione Ammirato esercitò notevole influenza sulla riflessione di Gentili; la sua sfiducia nelle ribellioni popolari, che talvolta nascono da ambizioni di potere e non da autentico amore di libertà (S. Ammirato, *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Venezia, 1599, XIX, Discorso X), è condivisa da Gentili, scettico nei confronti delle capacità umane.

³¹¹ *Regales disputationes*, III, p. 127.

Ai sudditi, se ‘tiranneggiati’, non resta dunque che fuggire o sottomettersi a un altro signore³¹² essendo la resistenza causa di mali maggiori della tirannide stessa; è infatti meglio esser governati tirannicamente piuttosto che vivere nell’anarchia, come solitamente avviene in seguito a ribellioni e sommosse³¹³.

Unica sanzione violenta legittima, coerentemente con tali valori, contro il sovrano che agisca tirannicamente (oltre alla giustizia divina) è il soccorso di un principe straniero³¹⁴; soluzione questa che, se neutralizza gli effetti deleteri delle guerre civili, riporta la questione alla sfera dell’ordinamento internazionale³¹⁵. Una circostanza che, come nel *De iure belli*, Gentili mette al servizio della causa inglese legittimando l’intervento militare della Gran Bretagna nei Paesi Bassi:

Etiam nec infertur a defensione Belgarum ad causae eorum iustitiam comprobendam. Scilicet & iniustos defendere iuste possumus. Quod in ipso hoc facto Elisabethae magnae ostendi non uno loco. Iustissima eius defensio fuit per necessitatem, utilitatem, honestatem. Sileant mihi homines imperiti, iniusti³¹⁶.

L’assolutezza del potere è, in ultima istanza, legittimata dalla *salus reipublicae* essendo il criterio dell’*utilitas* dello

³¹² Ivi, pp. 99-102.

³¹³ *Ibid.*

³¹⁴ «Quid? Verumne est, an non quod in ore est omnium, non esse principi iudicem, nisi Deum? Ergo nec sit alius, qui eum cogat. Attamé cogi aliquo modo potest etiam a principibus aliis. Ut exposui ad iura belli»; ivi, p. 116.

³¹⁵ Cfr. G.H.J Van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law* cit., pp. 236-237.

³¹⁶ *Regales disputationes*, III, p. 114.

Stato prioritario rispetto all'*honestas*; portando a estrema maturazione la dottrina del *mendacium officiosum*, originariamente elaborata con riferimento allo *ius in bello*, Gentili estende alla sfera della politica interna la liceità etico-giuridica della deroga ai principi dell'*honestas* giustificando il ricorso a metodi non ortodossi di esercizio della sovranità: «Aequo antistat bonum [...] quod nec aequum, nec iustum est, recipitur, si bonum est»³¹⁷. Come in tutta l'opera gentiliana anche nelle *Regales disputationes* è ravvisabile l'auspicio a una politica fondata sulla giustizia, sull'*honestas*, sul *pudor*, quel senso della misura che, «ut docet Plato, & imperatorum accipitur illud, *Digna vox*»³¹⁸, deve considerarsi elemento sostanziale nella personalità politica dell'ottimo regnante³¹⁹. Il regnante, pur detentore di una *absoluta potestas*, è, come «pater patriae»³²⁰, portato a governare per il bene dei propri sudditi anche se talvolta agendo dispoticamente³²¹.

³¹⁷ Ivi, pp. 126-127.

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ «Ut exposui ad iura belli. Coetur (il principe) a pudore. Cum iustitia sola non sit, sed & pudor, qui homines regit, & in officio continet»; ivi, p. 116.

³²⁰ Ivi, I, p. 36.

³²¹ Considerazioni simili erano state espresse nel *The Trew Lawe of Free Monarchies* cit., pp. 55-56: «By the Law of Nature the King becomes a naturall Father to all his Lieges at his Coronation: And as the Father of his fatherly duty is bound to care for the nourishing, education, and vertuous government of his children; even so is the king bound to care for all his subiects. As all the toile and paine that the father can take for his children, will be thought light and well bestowed by him, so that the effect thereof redound to their profite and weale; so ought the Prince to doe towards his people. As the kindly father ought to foresee all inconvenients and dangers that may arise towards his children, and though with the hazard of his owne person presse to prevent the same; so ought the King towards his people. As the fathers wrath and correction upon any of his children that offendeth, ought to be by a fatherly chastisement seasoned with pitie, as long as there is any hope of amendment in them; so ought the King towards any of his Lieges that offend in that measure».

L'approccio romanistico e il filo-assolutismo che caratterizzano le *Regales disputationes*, specialmente le *disputationes I e III (De potestate regis absoluta e De vi civium in regem semper iniusta)*, collocano evidentemente Gentili nel filone osteggiato dai *common lawyers*³²². La fredde accoglienza riservata all'opera è tuttavia imputabile non semplicemente all'ideologia assolutistica sostenuta ma anche ai metodi adottati e al retroscena teologico-canonistico che la caratterizza. La distinzione gentiliana tra *potestas ordinaria* e *potestas absoluta*, che si colloca in un dibattito consolidato nella letteratura teologico-politica tardo-cinquecentesca, traspone infatti sul piano giuridico la distinzione teologica tra *potentia Dei ordinata* e *potentia Dei absoluta* dibattuta dalla Scolastica medievale e confutata, tra gli altri, da Giordano Bruno negli scritti cosmologici degli anni Ottanta del Cinquecento³²³. Gentili come Bodin, il quale si era misurato sulla questione della *potentia Dei* ne *Les six livres de la République* e nell'*Universae Naturae Theatrum*³²⁴, accoglie

³²² Sul ruolo della *common law* nel dibattito politico-ideologico del primo seicento cfr. *The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule of Law*, edited by E. Sandoz, University of Missouri Press, Columbia, 1993; B. McPhail, «Le ricche libertà dell'Inghilterra»: miti inglesi sulle origini nazionali, la «Common Law» e l'Unione del 1603, in Alberico Gentili. *La soluzione pacifica delle controversie internazionali. Atti del convegno Nona giornata gentiliana*, San Ginesio, 29-30 Settembre 2000, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 127-158 e, nello stesso volume, A. Wijffels, *Alberico Gentili e l'unione anglo-scozzese: alla ricerca di una nuova matrice per il discorso politico*, pp. 159-178.

³²³ Su tali questioni cfr. M. Traversino, *Diritto e teologia alle soglie dell'età moderna. Il problema della potentia Dei absoluta in Giordano Bruno*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

³²⁴ C. Vasoli, *Il tema dell'assoluta potenza divina nell'Universae Naturae Theatrum di Jean Bodin*, in *Potentia Dei. L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII*, a cura di G. Canziani, M.A. Granada, Y. CH. Zarka, Milano, Franco Angeli, 2000; Id., *Civitas mundi: studi sulla cultura del Cinquecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996, pp. 395 e ss.

la formula medievistica della *potestas ordinaria e absoluta* modellando quest'ultima sulla categoria della *absoluta potentia Dei*: il sovrano è, sulla terra, totalmente libero come nei cieli lo è Dio.

Gentili legittimava la sovranità assoluta ricorrendo alle formule classiche del diritto romano e, come Giacomo I Stuart, alla teoria del diritto divino dei re. Tale forma di legittimazione tuttavia non significava una svalorizzazione del ruolo del giurista a favore dei teologi, tradizionalmente ritenuti custodi del diritto divino. Per Gentili, il principio del potere sovrano assoluto legittimato *iure divino* era essenzialmente strumentale a un rafforzamento della monarchia che liberasse il re da qualsiasi restrizione nell'organizzazione di governo, e, come corollario, per accordargli una posizione esclusiva nelle relazioni internazionali. I fondamenti divini della sovranità politica non comportavano di certo, nella visione di Gentili, un intervento teologico per definire, specificare o formulare il rapporto tra Dio e il regnante, bensì liberavano del tutto il regnante da ogni assoggettamento alla Chiesa e alla teologia. Anzi, si potrebbe ragionevolmente collocare la dottrina gentiliana della *supremitas* nel processo di graduale secolarizzazione della sovranità che, nel corso dell'età moderna, si sedimenta come «concetto teologico secolarizzato»³²⁵.

Gli eventi turbolenti dei primi anni della monarchia stuardiana sollecitano anche l'elaborazione del commentario *In titulos Codicis si quis Imperatori maledixerit, ad*

³²⁵ C. Schmitt, *Le categorie del politico*, saggi di teoria politica a cura di P. Schiera e G. Miglio, Bologna, il Mulino, 1972, p. 61: «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. [...] Come ad esempio il Dio onnipotente, che è divenuto l'onnipotente legislatore [...]. Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia».

legem Iuliam maiestatis, disputationes decem (1607)³²⁶ dove, spostandosi dal piano delle questioni di principio a quello tecnico-applicativo, Gentili si sofferma sulla materia dei delitti di lesa maestà e della cospirazione politica commentando le fonti romanistiche.

A tal proposito il sanguinesino non mancava di far riferimento alle misure cautelative decretate da Giacomo I contro i cattolici all'indomani della Congiura delle Polveri (1605) e di giustificarle respingendo l'accusa che esse fossero manifestazione di intolleranza religiosa; la questione era di ordine strettamente temporale e la congiura cattolica era inquadrabile nella fattispecie romanistica dei delitti di lesa maestà:

Non iam agitur de religione, agitur de iurisdictione. Credis, papista, purgatorium, intercessionem sanctorum, merita operum, id genus alia? Religio est tua impiissima. Nemo te tangit, tantum abest, ut cruci suspendat, flammis tradat, quod conquereris falsissime et impudentissime. Sed quod Papatus facit nobiscum, si nos illa non credimus, si non credimus ridicula Francisci Assisiatis, foerentia reliquiarum, alia stolidissima mille. At credis, papista, iurisdictionem ullam papae in regnis aliorum principum? Agnoscis sacerdotum eius ullam iurisdictionem, hos suscipis sacerdotes, quibus et subiicis te? Iurisdictione iam agitur. Propter istam laesam plecteris. Quod si respondes religionis tuae partem esse haec iurisdictionis, audi: tuam incuses religionem, quae sic sit contra Christos Domini, non hos Christos, qui tuentur suam iurisdictionem, quam

³²⁶ A. Gentili, *Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis, disputationes decem*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1607.

tenet a Domino. Longe, longe has pestes, hos rebelles a tua Britannia magna, et ab aliis regnis tuis, magne Rex. Non solam Elisabetham, sed te sequere, o Rex³²⁷.

Il disconoscimento dell'autorità pontificia non deve tuttavia essere interpretato quale totale rifiuto della valenza storica e normativa delle istituzioni della Chiesa di Roma. Gentili condanna le ambizioni temporali della Chiesa e afferma la non validità del suo apparato normativo nel contesto inglese tuttavia, come si desume dal *De nuptiis* (1601) e dalla *disputatio De libris iuris canonici* (1605)³²⁸, riconosce la rilevanza, anche per il giurista civilista, dello studio del diritto canonico nella sua genesi e nei contenuti. Se infatti in Inghilterra il diritto canonico continuava ad aver valenza nei tribunali anglicani, nei Paesi cattolici, proprio allora toccati dalla crisi dell'Interdetto e dalle istanze giurisdizionaliste di Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio, si poneva ardentemente il problema del rapporto tra *ius civile* e *ius canonicum*. A tale questione, la cui problematicità è già abbozzata nel *De lega-*

³²⁷ Ivi, pp. 115-116. Nello stesso anno Giacomo I redasse l'*Apologie for the Oath of Allegiance*. Tale libello, risposta del re a Paolo V che aveva aspramente condannato le misure attuate in Inghilterra, fu inizialmente stampato anonimo, nel 1608, con il titolo *Triplici Nodo Triplex Cuneus*; soltanto nel 1609 sarebbe stato dato alle stampe con il titolo *An Apologie for the Oath of Allegiance, first set fourth without a name: And now acknowledged by the Author, the Right High and Mightie Prince James. Together with a Premonition of his Maiesties, to all most Mightie Monarches, Kings, free Princes and States of Christendome*; imprinted at London by Robert Barker, Printer to the Kings most Excellent Majestie; V. Houlston, *Catholic Resistance in Elizabethan England. Robert Persons's Jesuit Polemic, 1580-1610*, Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 135-160.

³²⁸ A. Gentili, *Disputationes tres: I De libris iuris canonici II De libris iuris civilis III De latinitate veteris Bibliorum versione male accusata*, Hanau, apud Guilielmum Antonium, 1605.

tionibus³²⁹, Gentili riserva i capitoli XVII e XVIII del primo libro del *De nuptiis* (relativi alle competenze materiali delle giurisdizioni secolari e delle giurisdizioni ecclesiastiche) ma anche alcuni passi nel *De libris iuris canonici* dove, nel contesto di un'ampia trattazione didattica rivolta al figlio Robert, riconosce la *potestas condendi leges* del pontefice e l'efficacia del suo diritto. Le norme canoniche conservano infatti il proprio valore giuridico nell'ordinamento ecclesiastico e in quelle realtà politiche che ne riconoscono la valenza³³⁰: Gentili sostiene l'assoluta legittimità da parte del Papa di emanare norme regolanti la vita della Chiesa e dei suoi consociati, tuttavia esse non hanno valenza universale ma trovano un limite invalicabile nelle legislazioni degli Stati.

Il disconoscimento dell'autorità pontificia si colloca in una cornice argomentativa volta unicamente ad affermare la pienezza dei poteri di cui gode il sovrano inglese che Gentili descrive come *liber e supremus*: la *disputatio Ad legem Iuliam maiestatis* concerne infatti il governante «qui regnum tenet apud suos», non certamente «de regibus bello captis» né «de regibus subditis» o ancora, cosa inaudita «in principibus, quos absolutos vocamus», «de principibus, reis factis apud suos»³³¹. Come nelle *Regales disputationes*, si riafferma l'immagine di un sovrano detentore di un potere la cui estensione è tale da confondersi con l'esercizio tirannico:

Loquitur sane de principe legitimo. Sed & tyra[n]nus ius idem dicet sibi, si volet. In legitimo, agente tyrannice, idem

³²⁹ Id., *De legationibus*, III, 4.

³³⁰ G. Minnucci, *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus Iuris Canonici* cit., pp. 347-368.

³³¹ *Si quis Imperatori maledixerit* cit., p. 118.

est: ut noto mox. Ille in Israële tyrannice, quem Samuel Iudaeis, a rege deterrendis, proponit. [...] Idem in omni alio principe supremo. quod dico no[n] uno loco³³².

I principi sovrani non sono tenuti a rispettare le leggi civili né contro di essi è legittimo ricorrere alla forza essendo il principe – come già sostenuto – un padre per i propri sudditi: «Filius, qui malediceret patri suo, aut matri suae, morte per legem ipsam Dei puniebatur. itaque et maledicens principi: qui itidem pater est»³³³, «quoniam non sit minoris corrigere maiorem, subditi non sit corrigere principem»³³⁴.

Da tale pienezza di poteri deriva necessariamente il fatto che il sovrano, diversamente dai sudditi, venga da Gentili nuovamente ritenuto del tutto svincolato da qualsivoglia forma di coazione estranea alla propria coscienza; mentre i privati sono frenati dal timore i sovrani lo sono dal pudore, sentimento che conduce a moderazione: «Quo enim vis legum non pertingit, eo pertingit pudor»³³⁵.

Il *crimen laesae maiestatis*, inizialmente inteso come crimine «quod adversus populum Romanu[m], vel adversus securitatem eius comittitur»³³⁶, è da intendersi allora estensivamente come crimine contro la persona stessa del sovrano anche tirannico o malvagio poiché «status patriae totus concutitur laeso principe»³³⁷. Evocando posizioni originariamente

³³² Ivi, p. 8.

³³³ Ivi, p. 13.

³³⁴ Ivi, p. 25.

³³⁵ Ivi, p. 10.

³³⁶ Ivi, p. 31.

³³⁷ Ivi, pp. 31-32.

difese nel *De legationibus* l'autore retoricamente si domandava: «Et, periculum esse ex morte, aut laesione principis maximum, quis ignoret?»³³⁸.

Soltanto in una circostanza si rivela doverosa la resistenza armata contro il principe ovvero nel caso ci si trovi dinanzi a *tyrannus ex defectu tituli* «qui non iure iniit principatum, vel iure deiectus adhuc tamen dominatur. ut haec explicat late Bartolus in tractatu de tyrannide»³³⁹. Dunque soltanto di fronte a una fattispecie del tutto arbitraria ed extra-legale di esercizio dell'*imperium*: il tiranno è infatti colui che «nullo iure involaverit in principatum» ed è lecito, afferma Gentili riecheggiando un'immagine di agostiniana memoria, resistergli poiché «tyranni non magis esse potestatem, quam latronis: quem licet pro certo interficere»³⁴⁰. Tiranni sono, rileva l'autore richiamando l'autorità del giurista Saliceto e di Bartolo, «qui de facto dominarentur, no[n] de iure»³⁴¹ come accade «in Dominis, seu tyrannis Italiae»³⁴².

Gentili denuncia l'illegittimità giuridica della tirannide quale momento fondativo di un sistema politico eversivo dell'ordine costituito ma non disconosce la natura più intima e reale del potere: l'essere essenzialmente espressione di un atto di forza o violenza del detentore dell'*imperium* sui propri sudditi. Nel corso degli scritti sopra considerati appare frequentemente il ricorso al termine *dominium* o *dominatus* per definire l'esercizio di un potere assoluto e pienamente sovrano: una scelta terminologica calcolata e dalla straordinaria

³³⁸ Ivi, p. 162.

³³⁹ Ivi, pp. 58-59.

³⁴⁰ Ivi, p. 60.

³⁴¹ *Ibid.*

³⁴² *Ibid.*

valenza ideologica. Il lemma *dominium* rimanda a una sfera amplissima di significati e, in particolare, alla connotazione privatistica di un esercizio del potere *quoad proprietatem* sui sudditi-schiavi e sui loro beni; un'accezione il cui rigore, pur mitigato dalla dottrina medievale di diritto comune pubblico – in particolare da Accursio –, rimanda all'originaria definizione dell'imperatore come *dominus mundi* nella codificazione giustiniana tramite la formula *omnia principis esse* (*Codex Iustinianus* 7, 37, 3). Una lettura che, contestata da quanti, sulla scia di Accursio, avrebbero guardato all'imperatore come *dominus mundi* unicamente *ad protectionem vel iurisdictionem* (lo stesso Bartolo aveva definito la sovranità come provvista di un potere legislativo interno alla *iurisdictione*), si riafferma prepotentemente nella letteratura politica italiana del XVI secolo. Al potere sovrano come *dominium*, dunque configurato nell'ambito di una visione patrimonialistica dello Stato cui non è estranea la formazione delle signorie italiane (e non casualmente Gentili guarda all'Italia di Bartolo), si riferisce Machiavelli, il quale nel *Principe* parla di «stati» come di «dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini» e Giovanni Botero che introduce la propria articolata e fondamentale disquisizione sulla *Ragion di Stato* dandone una definizione che valorizza la consonanza tra esercizio dell'*imperium* e *dominium*: «Stato è un dominio fermo sopra popoli, e ragione di Stato è notizia di mezzi atti a fondare, conservare e ampliare un dominio così fatto»³⁴³.

Gentili non menziona l'opera del gesuita piemontese ma, come si desume particolarmente dagli ultimi trattati giuridici, ne assorbe la dottrina rielaborandola secondo i linguaggi

³⁴³ G. Botero, *Della Ragion di Stato*, a cura di Pierre Benedettini e Romain Descendre, intr. di Romain Descendre, Torino, Einaudi, 2016, p. 11.

del giurista romanista. A Botero Gentili antepone Bodin tuttavia formula una nozione imperativistica della *supremitas* che, al di là dei connotati bodiniani, si mostra chiaramente debitrice nei confronti di una tradizione dottrinale, contrastata ma consolidata nel tempo, che ravvisava nel *dominium* l'espressione della pienezza dell'esercizio di *imperium* e (lo afferma Bodin con riferimento alla monarchia dispotica ma anche la *Genesis* con riguardo alla figura di Nemrod) l'originaria manifestazione, storicamente accertabile, dello stesso.

Richiamare esplicitamente Botero e l'emergente trattatistica sulla Ragion di Stato si rivelava, nel contesto del discorso elaborato dal sanginesino, un'operazione del tutto sconveniente: perché ricorrere all'autorità di un gesuita e consultore della Congregazione dell'Indice quando, avvalendosi dello strumentario del giurista umanista, si schiudeva al Gentili il vasto patrimonio del diritto di Giustiniano?

4. La guerra come processo: i soggetti della comunità internazionale

4.1 Il *De iure belli*

Nel 1598 Gentili pubblicava ad Hanau, per i tipi dell'editore Guilielmus Antonius e con dedica a Robert Devereux (conte di Essex), il *De iure belli libri tres*: rielaborazione di tre *commentationes* redatte tra il 1587 e il 1589¹ in un contesto segnato dall'acuirsi delle tensioni tra Inghilterra e Spagna la quale, dopo la sconfitta dell'Armada (1588), avrebbe nuovamente minacciato la sicurezza inglese fino alle coste della Cornovaglia (1595).

Nell'opera, che rileva per l'attualità delle tematiche trattate e per l'intensità dei vincoli – molteplici e manifesti – con la contingente realtà storica, Gentili «coglieva l'occasione per procedere a un inquadramento sistematico dei fenomeni politici internazionali, nella convinzione che si trattava di materia del tutto inesplorata dalla scienza giuridica»².

Sul sostrato politico-ideologico del trattato hanno attirato l'attenzione i pionieristici studi di Diego Panizza e Diego Quaglioni i quali, al di là degli indirizzi giuridico-internazionalistici assunti dalla storiografia gentiliana, hanno ravvisato

¹ Si ricordino l'edizione wolfiana di *De iure belli commentatio prima* e *De iure belli commentatio secunda* del 1588 (entrambe dedicate all'Essex), l'edizione (con la falsa dicitura di Leida per i tipi di Johannes de la Croy ma molto probabilmente attribuibile al Wolfe) del 1589 comprendente i primi due libri, l'edizione della *commentatio tertia* e di tutte e tre le *commentationes* del 1589.

² D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana* cit., p. 90.

nel *De iure belli* – vera e propria *summa* del pensiero politico di Gentili – un deposito di materiale dottrinale rilevante ai fini della ricostruzione della visione gentiliana della guerra giusta e, con essa, della cruciale questione del rapporto tra potere e giustizia. Su questo binomio concettuale ha insistito Richard Tuck il quale ha ravvisato nel *De iure belli* la sintesi massima di una teoria politica realisticamente fondata sulla constatazione di una relazione conflittuale tra stati e tra individui³.

Il *De legationibus* e il *De iure belli* costituiscono due importanti testimonianze del dibattito, intenso e multiforme, che accompagna l'elaborazione del moderno *ius inter gentes* – per usare un'espressione cara a Richard Zouche (1590-1662) – nel XVI/XVII secolo quando si struttura il processo di formazione dello Stato moderno e del sistema degli Stati⁴.

Il contributo di Gentili, di cui soltanto a partire dalla seconda metà del Novecento è avvenuta una effettiva riscoperta critica (anche grazie al centrale intervento di Carl Schmitt⁵), è di formidabile rilevanza nel laborioso processo di elaborazione della moderna dottrina di diritto internazionale; tuttavia tale centralità non deve essere acriticamente posta ad avallo di una presunta gerarchia dei padri fondatori del diritto internazionale – tentazione sempre ricorrente nella

³ R. Tuck, *The rights of war and peace. Political thought and the international order from Grotius to Kant*, Oxford, Oxford University Press, 1999, introduction and Ch. 1.

⁴ Si veda al riguardo *Hugo Grotius and International Relations*, edited by H. Bull, B. Kingsbury, A. Roberts, Oxford, Clarendon Press, 1992.

⁵ C. Schmitt, *Das Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln, Greven, 1950; trad. it. di E. Castrucci, a cura di F. Volpi, *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, Milano, Adelphi, 1991, p. 189. Una convincente spiegazione della simpatia (di natura ideologica) nutrita da Schmitt nei confronti di Gentili si legge in P. Haggemacher, *Il diritto della guerra e della pace di Gentili. Considerazioni sparse di un «Groziano»* cit., p. 53.

storiografia internazionalistica – ma, piuttosto, deve indurre lo storico a individuare la portata dell’elaborazione gentiliana nel vasto contesto di un dibattito sulla giustizia della guerra, e sulla natura delle norme regolanti la sfera internazionale, che interessa la cultura europea tra tardo-medioevo e primi secoli dell’età moderna.

La trattazione internazionalistica di Gentili si inserisce originalmente nel contesto della scolastica teologico-giuridica quattro-cinquecentesca, dialogando con i grandi commentatori della tradizione civilistica italiana e i maestri della Scuola salamantina (Francisco de Vitoria⁶, Domingo de Soto, Diego Covarruvias, Fernando Vazquez de Menchaca, Luis de Molina). Gentili rielabora infatti i criteri formalistici di giustizia della guerra introdotti dal tardo diritto comune europeo (in particolare da Cino da Pistoia, Bartolo e Baldo degli Ubaldi) e sviluppa, misurandosi in una parziale secolarizzazione della sfera giuridica, la tensione universalistica della nozione di *ius gentium* elaborata dai teologi-giuristi dell’università di Salamanca il cui principale maestro, Vitoria, seppur ancorato a una metafisica tomistica della legge e della giustizia, è latore di una dottrina dello *ius belli et gentium* che in parte scardina i paradigmi concettuali della dottrina medievale della guerra giusta⁷.

⁶ Sul contributo internazionalistico del Vitoria esiste una vasta letteratura, in questa sede mi limito a rinviare a A. Lamacchia, *Introduzione a F. De Vitoria, Relectio de Indis. La questione degli Indios*, a cura di A. Lamacchia, Bari, Levante editori, 1996; G. Tosi, *La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria*, in *Figure della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, a cura di M. Scattola, Milano, Franco Angeli, 2003; C. Galli, *Introduzione a F. de Vitoria, De iure belli*, a cura di C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 2005; G. Gozzi, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale* cit., pp. 24-38; M. Geuna, *Francisco de Vitoria e la questione della guerra giusta*, in *Dalla concordia dei Greci al bellum iustum dei moderni*, a cura di G. Daverio Rocchi, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 143-174.

⁷ Vitoria fu il primo importante estensore del moderno concetto di *ius gentium*

La dottrina gentiliana dello *ius gentium*, di cui la storiografia internazionalistica ha riconosciuto la paternità (al fianco di Vitoria, Grozio, Vattel) nella concettualizzazione di moderni istituti di diritto internazionale, non si delinea in netta rottura con la tradizione giuridico-teologica antica e medievale ma ne accoglie l'eredità fornendo una nuova e originale sintesi.

Assodata la natura dello *ius gentium* quale apparato normativo «*omni humano generi commune*» (secondo il dettato ciceroniano e la tradizione giuridica raccolta nel *Digesto* e nelle *Istituzioni*)⁸ e del diritto naturale quale sistema di norme distinto ma legittimante lo *ius gentium* (secondo la riflessione di S. Tommaso e dei suoi commentatori)⁹, Gentili ricerca all'interno dell'ampio deposito normativo consegnato dalla codificazione giustiniana e dai suoi interpreti – così come nella letteratura storico-politica antica e moderna – i fondamenti della disciplina dello *ius ad bellum* e dello *ius in bello*.

quale «*ius inter omnes gentes*». Si tratta di una citazione modificata da Gaio, dove invece lo *ius gentium* è *ius inter omnes homines*, ma non è chiaro se si sia trattato di un'intenzione precisa o di un errore; H. Steiger, *Völkerrecht*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, a cura di O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Klett-Cotta, Stuttgart, 1992, p. 110. Tali considerazioni sono condivise anche da Vasquez de Menchaca il quale tuttavia delimita la portata dello *ius gentium* escludendone la possibile universalizzazione, ossia l'estensione a popolazioni che non siano rette da leggi e costumi «onesti»; F. Vasquez de Menchaca, *Controversiae illustres*, I, 20.

⁸ Sul fondamento romanistico del diritto internazionale moderno cfr. *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire* cit., edited by B. Kingsbury, B. Straumann.

⁹ Bisogna tuttavia osservare che il concetto di *ius gentium*, come espresso nella codificazione giustiniana secondo la classica definizione di Gaio, talvolta si confonde con quello di diritto naturale; accade che *ius naturae* e *ius gentium* vengano esplicitamente identificati: nelle *Istituzioni* è scritto che di alcuni beni si acquista la proprietà «iure naturali, quod appellatur ius gentium» e si osserva «iure gentium, id est iure naturali»; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto: I. Antichità e medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 2008⁵, p. 120.

La guerra si rivela infatti fenomeno consustanziale alla comunità umana le cui regole e la cui legittimazione Gentili afferma di rintracciare confusamente nei *Libri legales* ove lo *ius naturae et gentium* si trova raccolto.

Lo *ius gentium* – come le *Istituzioni* avevano già evidenziato nella tripartizione tra *ius naturale*, *ius gentium* e *ius civile* (innovando la bipartizione tra *ius gentium* e *ius civile* dovuta a Gaio) e Bodin aveva sapientemente illustrato facendo riferimento alla pratica della schiavitù (illegittima *iure naturae* ma accolta dalle nazioni in via consuetudinaria) – non coincide totalmente con il diritto naturale avendo una propria e autonoma natura¹⁰. Gentili non risolve l'ambigua commistione tra *ius naturae* e *ius gentium* e infatti, nell'indagare la natura dello *ius belli*, sostiene la necessità di «definire le controversie di guerra con il diritto delle genti, che è diritto di natura»¹¹; un diritto che, nonostante «costituisca parte del diritto divino», l'uomo spesso non è in grado di riconoscere «per errore, per cattiva consuetudine, per ostinazione o per altro sentimento malvagio»¹² ma che, cionondimeno, costituisce terreno comune a tutti gli esseri razionali oltre che norma dei rapporti *inter gentes* e fra governanti e governati.

Attingendo ampiamente alla dottrina giuridica raccolta nei *Libri legales* il sanguinesino ravvisa nel diritto delle genti «un diritto che la ragione naturale costituì fra tutti gli uomini e che è custodito in modo perfettamente uguale presso tutti i

¹⁰ *Istituzioni*, 1, 2, 1. Sull'influenza esercitata dalla cultura stoica nella dottrina giuridica di età classica e nell'elaborazione gentiliana cfr. L. Scuccimarra, *Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti* cit., pp. 34-37.

¹¹ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 6.

¹² Ivi, p. 9.

popoli»¹³; diritto che si nutre del diritto naturale essendo «il consenso di tutte le genti» da considerarsi «legge di natura»¹⁴. Il diritto delle genti è quella norma universale che, asserisce Gentili rielaborando insegnamenti direttamente tratti dal cosmopolitismo classico¹⁵, «si appoggia sul fondamento di quei vincoli di parentela, amore e benevolenza che la natura ha costituito tra gli uomini» e, in quanto tale, esso è «insito nella società del genere umano»¹⁶.

Gentili, inserendosi nel solco della tradizione, affronta con rigorosa sistematicità la complessa tematica del diritto bellico («che giace nascosto nei segreti della natura» e con-

¹³ Ivi, p. 10. Gentili ricorre anche alla definizione fornita da Senofonte nei *Memorabilia*: «Ma esiste un'altra definizione del diritto delle genti; ed è quella che ci ha tramandato Senofonte, secondo cui ci sono in qualsiasi luogo leggi non scritte, non promulgate dagli uomini, [...] ma date loro da Dio»; p. 12.

¹⁴ Ivi, p. 10. Cfr. D. Panizza, *I valori fondanti della respublica magna nel De Iure Belli di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 493-513.

¹⁵ Panizza ha affermato come il concetto di *respublica magna* [società del genere umano] oltre a «delimitare lo spazio politico di applicazione dello “ius belli”» funga «da fonte distinta di legittimazione di principi forti di giustizia, direttamente riconducibili al bene della “società globale dell’umanità”»; *I valori fondanti della respublica magna nel De Iure Belli di Alberico Gentili* cit., pp. 494-495. Sulla rinascita dell’ideale cosmopolitico classico, in sostituzione del paradigma della monarchia universale, nella fase fondativa della teoria politica moderna, si veda L. Scuccimarra, *I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall’Antichità al Settecento* cit., cap. VII, pp. 239-281. Toni di chiara ascendenza cosmopolitica sono ravvisabili in numerosi passi del *De iure belli* e in particolare: Cap. V (*Bella iuste geruntur*), Cap. XV (*De honesta defensione*), Cap. XVI (*De subditis alienis contra Dominum defendendis*), Cap. XVII (*Qui bellum necessarie inferunt*), Cap. XIX (*De naturalibus causis belli inferendi*), Cap. XXV (*De honesta causa belli inferendi*).

¹⁶ A. Gentili, *Il diritto di guerra*, I, 15, p. 97. Chiara è l’influenza esercitata dalla riflessione etico-politica di Seneca, l’autore classico in cui più vibrante risuona il richiamo agli universali doveri di solidarietà gravanti sul singolo come membro dell’«immensa repubblica umana»; Seneca, *De providentia*, 5, 4 (trad. it. *La provvidenza*, in *Id., Tutte le opere*, Milano, Bompiani, 2000, p. 930).

cerne «la grande comunità politica, l'universo orbe della terra ed il genere umano tutto»¹⁷) e, avvalendosi di un'altissima concezione del ruolo del giurista, non si accosta allo studio di esso né da romanista né da internazionalista, bensì (richiamando la grande tradizione stoica e la visione ulpiana della scienza giuridica quale «conoscenza delle cose umane e divine, scienza del giusto e dell'ingiusto»¹⁸) quale supremo interprete dell'arte del giusto¹⁹.

L'intento pragmatico di ricercare le fonti che regolano e limitano la pratica bellica, di cui Gentili riconosce la centralità nella sfera delle relazioni umane²⁰, si esprime in una trattazione che, avvalendosi delle più eterogenee fonti autoritative (dalle Sacre Scritture alla Patristica, dagli storici antichi

¹⁷ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 3.

¹⁸ *Digesto*, 1, 1, 10, 2.

¹⁹ La consapevolezza della centralità della funzione del giurista nella legittimazione dell'ambito socio-politico della vita dell'uomo è ancor più evidente nel dibattito che contrappone Gentili e i teologi di Salamanca dei quali l'autore non condivide del tutto le tesi; D. Panizza, *Alberico Gentili e la scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica* cit., pp. 163-184. Sulle differenze di prospettiva e di metodologia nell'approccio di Gentili e Vitoria allo *ius gentium* e allo *ius belli*: D. Panizza, *Gentili and the Theological Tradition of War. The Critical Points of a Change of Paradigm*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale* cit., pp. 145-173; S. Langella, *Francisco de Vitoria: dal diritto naturale oggettivo ai diritti naturali soggettivi*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 239-259; F. Todescan, «*Nolite silere theologi in munere alieno*». *Il perché di una ricerca sulla Seconda Scolastica*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 185-217.

²⁰ Se la guerra, come aveva osservato Agostino nel *Contra Faustum* e nel *De civitate Dei*, poteva assumere agli occhi del cristiano la natura del flagello di Dio contro la natura peccatrice degli uomini o, recuperando una nota massima di Pindaro riproposta dal latino Vegezio e a Gentili nota tramite la lettura degli *Adagia* di Erasmo (E. da Rotterdam, *Adagia. Sei saggi politici in forma di proverbi*, a cura di S. Seidel Menchi, Torino, 1980, pp. 196-285), un'esperienza distruttiva per l'animo umano, è tuttavia incontrovertibile la sua natura di fenomeno consustanziale all'esperienza umana.

ai moderni, dalla tradizione commentariale ai giuristi culti), si propone quale *summa* della riflessione giuridica e politica gentiliana.

Ciò che rileva della dottrina bellico-internazionalistica di Gentili, anche in funzione dell'oggetto di questa ricerca, è il criterio formale di giustizia della guerra sotteso alla definizione di quest'ultima quale «giusta contesa delle pubbliche armi». È l'indizione da parte dell'autorità politica legittima (l'organo detentore della *supremitas*) la fonte di legittimazione della guerra: in linea con la dottrina civilistica della disciplina delle armi, la quale assume come base autoritativa dello *ius belli* e dello *ius militare* il diritto feudale (inserito nell'orbita della tradizione romanistica e dei titoli *De re militari* del *Digesto* e del *Codice*) sottolineando l'obbligo del vassallo di rispondere alla chiamata alle armi del signore, la moderna dottrina gentiliana obbliga i sudditi a sottomettersi alla volontà del proprio principe e a rispondere alla chiamata alle armi²¹. In Gentili sono ancora assenti i concetti di Stato, di sovranità, di politica dell'equilibrio tuttavia era ben chiaro, alla mente del giurista, quale fosse la reale portata dell'emergere di nuove realtà *superiorem non recognoscentes* nella sfera internazionale: «nella guerra di Gentili si affrontano soprattutto principi e repubbliche, e non ancora Stati visti come generici soggetti del diritto internazionale»²².

Gentili accoglie la ricca tradizione dottrinale medievale e tardo-scolastica e codifica i principi della liceità della guerra nelle tre condizioni essenziali della *auctoritas supe-*

²¹ Cfr. D. Quagliani, *Le ragioni della guerra e della pace*, in Aa. Vv., *Pace e guerra nel basso Medioevo*. Atti del XL Convegno storico internazionale, Todi, 12-14 ottobre 2003, Spoleto, 2004, pp. 113-129.

²² P. Haggemacher, *Il diritto della guerra e della pace di Gentili. Considerazioni sparse di un «groziano»* cit., p. 51 n. 27.

rioris, della *iusta causa* e della *recta intentio*²³: egli tuttavia rielabora tale trinomio concettuale riducendo la portata del concetto di giusta causa – ovvero rifiutando la concezione che la guerra potesse essere giusta da una parte sola e in quanto tale discriminatoria – e delimitando la *recta intentio* al perseguimento della stabilità politica interna e internazionale mentre, da parte dei sudditi-soldati, essa viene a configurarsi quale totale obbedienza alla volontà del governante.

Anche, anzi principalmente, sul piano della pratica internazionale e bellica si misura il debito di Gentili nei confronti della dottrina machiavelliana: la neutralizzazione del principio medievistico della *iusta causa* va di pari passo con la sacralizzazione della volontà libera e incondizionata (perlomeno nell'ambito dello *ius ad bellum*) dello Stato come attore investito di una propria insindacabile missione terrena. Non c'è spazio ormai per impostare su basi etiche il discorso sulla 'guerra giusta', dinanzi all'affermarsi del moderno sistema di stati sovrani il ricorso all'ideario elaborato dalla canonistica – anche nelle estreme soluzioni avanzate dalla tarda Scolastica con la teoria della *ignorantia invincibilis* – diventa assolutamente inattuabile e anacronistico. Lo stato diviene 'dio mortale' e, in quanto tale, titolare di prerogative del tutto impermeabili al sindacato dei teologi, ma unicamente soggette al vaglio del giurista e ai criteri formalistici di una giustizia terrena che non imbriglia la politica dei sovrani: nuovi principi in un'arena conflittuale la

²³ Cfr. F.H. Russell, *The Just War in the Middle Ages*, Cambridge, 1975, pp. 258-291; A.A. Cassi, *Dalla santità alla criminalità della guerra. Morfologie storico-giuridiche del bellum iustum*, in *Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura di A. Calore, Milano, Giuffrè, 2003; L. Bussi, *Echi dello jus belli romano nella dottrina canonistica della Guerra giusta*, «Ius Antiquum», 1 (13), 2004, pp. 130-164.

cui disciplina è affidata a norme minime di regolazione. Non è irrilevante il fatto che, negli stessi anni in cui Gentili consegna alle stampe la versione definitiva del *De iure belli* e si consumano le imprese militari dell'Essex, la tematica della guerra giusta, secondo i canoni formali stabiliti da Gentili, riecheggia nel teatro elisabettiano; il dramma storico *Henry V* (1599), in un momento segnato dal dibattito sulla valenza pubblica e morale del teatro, problematizza la questione della giusta causa risolvendosi infine nella rassegnata, quanto tragica, descrizione di una guerra ammantata di alti principi etici e religiosi ma, di fatto, unicamente determinata dalla sete di dominio. Gli antichi, come i nuovi contendenti (Inghilterra-Francia/Inghilterra-Asburgo), sono di fatto assolutamente paritari nel far valere pretesti più o meno fondati di legittimazione morale della guerra e incontestabili ideali di giustizia.

Il fine a cui Gentili tende, nel suo vasto lavoro sul diritto bellico, è l'individuazione dei principi giuridici fondanti e disciplinanti la *societas gentium*. Obiettivo che si realizza in una vasta disamina delle fonti del diritto (attingendo ad una sconfinata congerie di fonti romanistiche) secondo i canoni metodologici della scuola culta. Lo studio del diritto di guerra diventa, in Gentili, studio complessivo della ragione umana la quale, come in Cicerone, «comanda ciò che si deve fare e proibisce il contrario»²⁴.

Il 'diritto internazionale' ha dunque fondamento nella legge naturale e divina, due sfere profondamente connesse nella dottrina giuridica ciceroniana e in quella tomistica²⁵.

²⁴ Cicerone, *De legibus*, I, 6, 18. Infatti prosegue Cicerone: «Unico è il diritto che tiene unita la società umana, ed unica la legge che ne è fondamento, legge che consiste nella retta norma del comandare e del vietare; e colui che non la riconosce è ingiusto, stia essa iscritta in qualche luogo oppure no»; I, 15, 42.

²⁵ Cicerone, *De re publica*, III, 22, 33. L'opera di Cicerone giunse a Gentili nella

Nel *De nuptiis*, tornando sull'argomento, Gentili avrebbe così definito lo *ius gentium*: «Ius gentium dicitur, quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, quod hominibus inter se commune est». In tale definizione, come il Vitoria, si riferisce direttamente alle *Istituzioni* di Giustiniano sostituendo all'espressione «inter omnes homines» la formula «inter omnes gentes»: la *societas gentium*, la moderna comunità degli Stati, non è più governata da un diritto comune personificato nell'autorità imperiale, di cui Gentili rifiuta l'autorità universale quale *dominus mundi*²⁶, ma da eterne e immutabili norme di giustizia naturale confermate in via consuetudinaria.

La dottrina gentiliana della guerra, essenzialmente volta (come si evince già dalla definizione di essa quale «publicorum armorum iusta contentio») a distinguere i soggetti giuridicamente legittimati a muovere una guerra giusta²⁷, portava a maturazione gli esiti di un dibattito plurisecolare, ma rinvigorito dalla riflessione dei teologi-giuristi salamantini,

versione di Lattanzio il quale sostenne che il brano del terzo libro del *De republica* raffigurasse con parole quasi divine la legge di Dio; *Divinae Institutiones*, VI, 8.

²⁶ Cfr. P. Schröder, *Vitoria, Gentili, Bodin: Sovereignty and the Law of Nations*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire* cit., pp. 163-186.

²⁷ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 16. Diversa dalla definizione gentiliana è quella fornita da Giusto Lipsio nel *Politicorum sivi civilis doctrinae libri sex* (Leida, 1589); egli, come Gentili sottolinea, definiva la guerra «un'azione violenta e armata contro un principe o un popolo straniero»; ivi, p. 17 e n. 10. Tale definizione è rifiutata poiché accogliendola si attribuisce dignità di guerra anche alla violenza di privati cittadini e di predoni; essa inoltre è inefficace perché non fa alcun cenno alla giustizia. Grozio comunque riaffermerà la posizione sostenuta dall'olandese Lipsio riducendo la guerra a «certatio per vim», cioè una contesa attuata con la forza, senza più la necessità di una natura pubblica delle parti in causa, né di una natura giusta (peraltro difficile da accertare) della contesa; H. Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres. In quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur*, curavit B.J.A. De Kanter – Van Hettinga Tromp, Aalen, Scientia, 1993, I, 1, p. 30 ss.

costituendo momento essenziale nella dialettica moderna tra *iustum bellum* e *guerre en forme*. Disconosciuta la valenza dell'antibellicismo del cristianesimo primigenio (tra tutti Tertulliano, Lattanzio e l'Origene del *Contra Celsum*) così come dell'utopismo pacifista di Erasmo e Moro, i quali tuttavia non rifiutano in toto il ricorso alle armi (per esempio contro gli Ottomani), Gentili non formula una definizione radicalmente nuova del concetto di guerra – come la storiografia otto-novecentesca ha rimarcato – ma sintetizza e riafferma, con una *vis* polemica di straordinaria forza, conclusioni dottrinali fruttuosamente dibattute in età tardo-medievale.

Il binomio *publicorum armorum* e *iusta contentio* ha infatti radici agostiniane. S. Agostino aveva individuato nella dichiarazione da parte di un'autorità legittimamente costituita e nella giustezza della causa (mossa contro una *iniuria* subita e provvidenzialisticamente condotta secondo il disegno divino²⁸) i caratteri della guerra lecita, un binomio concettuale che sarebbe stato ampiamente dibattuto dai *doctores* in *utroque iure* delle Università italiane e dalla teologia scolastica fino al maturo Cinquecento. Nel *Decretum* (causa XXIII, quaestio I) il camaldolese Graziano definiva giusta la guerra ordinata da legittimo principe e motivata da legittima difesa o dal recupero di beni ingiustamente sottratti, così cristallizzando la dottrina agostiniana del *bellum iustum* che sarebbe stata ridiscussa ampiamente dal Cardinale Ostiense (Enrico di Susa) nella nota *Summa Aurea*. Radicalizzando il criterio materiale di giustizia della guerra consegnato da Graziano, il cardinale evidenziava fermamente la distinzione, nell'ambito del

²⁸ S. Cotta, *Guerra e pace nella filosofia di S. Agostino*, in *L'umanesimo di S. Agostino* a cura di M. Fabris, (Atti del Congresso Internazionale, Bari 28-30 ottobre 1986), Bari, 1986; D. A. Lenihan, *The Just War Theory in the Work of Saint Augustine*, in «Augustinian Studies», 19, 1988, pp. 37-70.

confronto bellico, tra chi muove guerra per una *iusta causa* e chi, conseguentemente, si difende quale *iniustus hostis*²⁹: principio che Gentili avrebbe del tutto contestato rappresentando una voce rilevantissima nel processo di formazione del moderno *ius gentium*.

Sussiste invece, a mio avviso, una chiara continuità tra la dottrina giuridica tardo-medievale e la riflessione gentiliana sulla guerra laddove si consideri il problema degli attori del *bellum iustum*. Azzone aveva dichiarato che la guerra potesse essere legittimamente condotta soltanto «a principe vel a populo Romano»³⁰ cioè da un'autorità *de iure gentium* mentre Cino da Pistoia avrebbe attribuito i caratteri del *bellum licitum* unicamente a quelle azioni armate condotte in accordo con le leggi scritte o mosse contro i nemici dell'Impero (depositario della *maiestas* del popolo romano) o «quando fit in difectu iudicis»³¹.

La dottrina giuridica successiva, stimolata dal magistero di Cino, avrebbe dibattuto sulla mancanza di un *iudex superior* quale legittima causa per ricorrere alle armi: tale circostanza viene riformulata dall'allievo di Cino, Bartolo, il quale applli-

²⁹ Enrico di Susa, l'Ostiense, alla tematica dello *jus ad bellum* dedicò importanti pagine sia nella celeberrima *Summa* delle *decretales* gregoriane, destinata a diventare, con il nome di *Summa Aurea*, l'imprescindibile prontuario di ogni canonista, sia nella *Lectura* del medesimo *Liber Extra* di Gregorio IX; Aa. Vv., *Il Cardinale Ostiense*. Atti del Convegno internazionale di studi su Enrico da Susa detto il Cardinale Ostiense, Susa, 30 settembre - 1 ottobre 1972, a cura di S. Savi, numero speciale di «Segusium», XVI, 1980. Questi riteneva guerra legittima quella condotta dal *populus romanus*, identificato con il *populus christianus*, contro i nemici della fede; M.R. di Simone, *La guerra di religione nel pensiero di Alberico Gentili* cit., p. 84.

³⁰ Traggio la citazione da A.A. Cassi, *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea*, in *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A. Sciumè, Torino, Giappichelli, 2012, p. 14.

³¹ Cynus, *In codicem*, ed. Francofurti ad Moenium, 1578, ristampa anastatica Torino 1964, t. II, p. 642.

ca il requisito dell'*auctoritas superiorem non recognoscens* al discorso sulla legittimità della guerra – e nel *Tractatus reprensaliarum* (1354) avrebbe relegato alla sola sfera della teologia morale il requisito della *recta intentio* disconoscendo l'esistenza di un supremo potere al quale demandare le controversie³² – e da Baldo degli Ubaldi che eleva la conduzione della guerra «a supremo principe» a criterio di *iustitia* della stessa³³.

San Tommaso, la cui dottrina del *bellum iustum* costituisce almeno fino al maturo Seicento terreno di confronto per quanti affrontano l'argomento *de iure bello* (grazie anche alla mediazione del Gaetano 1496-1535), insisteva sulla moralità della guerra (ricorrendo alla semantica del *peccatum* e della *culpa* piuttosto che alla ciceroniana *iniuria*) ma egualmente riproponeva i criteri formalistici di giustizia della guerra affermati nel *Decretum*: «ad bellum iustum requiritur: primo, Auctoritas principis, cuius mandatum bellum est gerendum»³⁴.

Tali conclusioni si propongono all'elaborazione di quello che Carl Schmitt ha definito l'ultimo grande teorico del medioevo europeo, Francisco de Vitoria, il quale, tutta-

³² Posizione analoga è espressa da Balthasar d' Ayala nel *De iure et officis bellicis ac disciplina militari libri III* nel quale si afferma: «Quae hactenus de iustis belli causis dicta sunt, magis ad aequum et bonum, et viri boni officium, quam ad iuris effectus referri debent. Cum enim summis tantum Principibus, qui superiorem non habent, belli gerendi ius sit, de aequitate causae disceptare non convenit. Hinc certo modo iustum poterit dici bellum, etsi non ex iusta causa feratur [...]. Similitaer iustum bellum dicitur, quod publice legitimeque geritur ab ijs, qui belligerandi ius habent»; Balthazaris Ayalae I. C. *Exercitus regii apud Belgas supremi iuridici, et apud Mechlin. Consiliiarii, De iure et officis bellicis, ac disciplina militari Libri III*. Accedit Martini Laudensis, *Tract. de Bello*, cum notis, Lovanii, Typis Ioannis Vryenborch, sub Bibliis, 1648, I, 2, nn. 33-34, p. 41.

³³ A.A. Cassi, *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea* cit., p. 14.

³⁴ S. Tommaso, *Secunda secundae quaestio* 4.

via, a una più attenta analisi si configura quale anticipatore della moderna dottrina dello *ius gentium*: oltre a denunciare la pratica delle guerre *religionis causa*, seppur con concessioni al diritto di missione dei cattolici nel Nuovo Mondo, il teologo di Salamanca si interroga sull'effettiva possibilità di individuare, nell'ambito del confronto bellico, il reale detentore della *iusta causa*. Vitoria confuta la valenza della dottrina dell'Ostiense e, in linea con Erasmo da Rotterdam, si accosta con scetticismo al problema della giustizia in guerra. Sulle orme di Vitoria si sarebbe mosso il teologo Luis de Molina (1535-1600) che nel *De iustitia et iure* avrebbe distinto, analizzando le *justae causae belli*, tra iniuria formaliter e iniuria materialiter intendendo con quest'ultima l'offesa perpetrata per errore o invincibile ignoranza: entrambe costituiscono un'oggettiva giusta causa di guerra, ma la parte che si trovi a aver commesso un'*iniuria materialiter* è da ritenersi non iniusta. Come Vitoria Molina sembra ammettere la possibilità di un *bellum iustum* da entrambe le parti³⁵.

Tale visione probabilistica della giustizia *ad bellum*, pur incontrando il diniego di intellettuali quali Francisco Suarez, avrebbe permeato la dottrina giusinternazionalistica moderna trovando in Gentili un autorevole sistematizzatore.

I soggetti pubblici, asseriva Gentili rinforzando i criteri formali di guerra desunti dal diritto feodale ma anche dalla più moderna dottrina civilistica – ed è significativo al riguardo

³⁵ Al riguardo rinvio a A. Lamacchia, *Le Relectiones di Francisco de Vitoria e la innovazione filosofico-giuridica nell'Università di Salamanca*, in Aa. Vv., *La filosofia nel siglo de oro. Studi sul tardo rinascimento spagnolo*, a cura di A. Lamacchia, Bari, 1995; I. Trujillo Pérez, *Argomenti vecchi e nuovi sulla guerra. Una rivisitazione dello ius belli in Francisco de Vitoria*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 261-272; S. Langella, *Teologia e Legge naturale. Studio sulle lezioni di Francisco de Vitoria*, Genova, 2007, con ampia e accurata bibliografia.

il *De re militari et bello* (1563) di Pierino Belli di Alba nel quale si affermava l'attribuzione del diritto di indire la guerra ai soli stati sovrani³⁶—, sono i legittimi titolari del diritto di muovere guerra: «I nemici sono coloro che ci hanno, o a cui noi abbiamo dichiarato, guerra pubblicamente; gli altri, sono ladroni o predoni»³⁷.

«Bellum est contentio armata, publica, iusta. & ex eo dicitur, quod inter duas partes aequales de victoria contenditur» aveva sostenuto Gentili nel *De iure belli commentationes duae* (1589)³⁸. Le armi devono essere pubbliche da entrambe le parti e da entrambe le parti occorre che «siano i principi a fare la guerra»³⁹; asserzione che completa quanto già sostenuto dal Vitoria nella *relectio De iure belli* dove affermava che ogni comunità politica fosse legittimata a dichiarare e condurre una

³⁶ D. Quaglioni, *Guerra e diritto nel Cinquecento* cit., p. 198. Sul Belli si veda almeno L. Marini, P. Craveri, *Belli Pierino*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1965, VII, pp. 573-578; *Un giurista tra principi e sovrani. Pierino Belli a 500 anni dalla nascita*, a cura di R. Comba, G.S. Pene Vidari, Atti del Convegno di studi, 30 novembre 2002, Alba, 2004.

³⁷ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 3, p. 21. Definizione tratta dal *Digesto*, L, 16 che risente del criterio formale di giustizia di matrice romanistica.

³⁸ *De iure belli commentationes duae*, Lugduni Batavorum, apud Iohannem de la Croy, 1589, I, f. B1r.

³⁹ *Il diritto di guerra* cit., I, 3, p. 21. Sulla guerra quale duello e sulla riduzione della guerra giusta a conflitto giuridicamente regolamentato cfr. G. Marchetto, *La definizione giuridica della pace nel «De iure belli» di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 297-310; Id., *Una guerra giusta per una giusta pace. Il diritto dei trattati nel De iure belli libri III (1598) di Alberico Gentili*, «Laboratoire italien. Politique et société», X. *Justice et armes au XVI^e siècle*, a cura di D. Quaglioni e J.C. Zancarini, Lyon, ENS, 2010, pp. 65-84; D. Quaglioni, *Guerra e diritto nel Cinquecento: i trattatisti del «ius militare»*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, II, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 191-210; A.A. Cassi, *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalistica moderna. Annotazioni di metodo e itinerari d'indagine*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, t. II, 2009, pp. 1141-1168.

guerra specificando come la titolarità di questo diritto non fosse inficiata dal sottostare formalmente all'autorità imperiale: «nulla osta a che esistano parecchi principati e comunità politiche perfette sotto un unico principe. Tali comunità politiche, o i loro principi, hanno l'autorità di dichiarare la guerra»⁴⁰.

Diego Quaglioni ha felicemente definito il *De iure belli* la «chiave di volta nella vicenda dell'affermazione della compiutezza del potere statale e della sua pretesa di ritenersi *absolutus*», cioè «a causa dell'assimilazione della guerra a un processo giudiziario» e in base all'idea che «il ricorso alla violenza pubblica non fosse pensabile se non come l'uso di una forza legittimata da regole etico-giuridiche indisponibili»⁴¹.

La centralità di Gentili in questo processo è incontrovertibile, tuttavia è doveroso considerare che, al riguardo, il sanguinesino era accompagnato dall'illustre precedente di Francisco de Vitoria e dal gesuita Francisco Suarez. Vitoria aveva infatti osservato, nella relectio *De Indis* (1539)⁴², che la guerra potesse essere assimilata a una procedura giudiziaria mentre Suarez nella disputatio *De bello*, contenuta nel più ampio trattato del *De Charitate* (terza sezione del *De triplici virtute theologicae* che il gesuita elabora tra il 1580 e il 1585⁴³) aveva sostenuto, nell'ambito di una riflessione teologico-giuridica intorno alle virtù cristiane chiaramente debitrice alla

⁴⁰ F. De Vitoria, *De iure belli*, traduzione, introduzione e note di C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 23.

⁴¹ D. Quaglioni, *Introduzione a Il diritto di guerra* cit., p. XII.

⁴² «Il principe che conduce una guerra giusta (come i dottori dicono in merito alla guerra) diventa, in forza dello stesso diritto, giudice dei suoi nemici, e li può punire legalmente e condannare in conformità della gravità delle ingiustizie commesse»; F. De Vitoria, *Relectio De Indis. La questione degli Indios* cit., p. 86.

⁴³ La pubblicazione del trattato sulle tre virtù teologali avvenne *post mortem*; C. Faraco, *Sul concetto di guerra in Francisco Suárez*, in «Heliopolis. Culture e Civiltà», XI, n. 2, 2013, p. 39.

Summa theologiae di Tommaso d'Aquino, che l'azione bellica rientrasse nell'ambito della funzione giurisdizionale (*potestas jurisdictionis*): «sicut supremus princeps potest punire sibi subditos quando aliis nocent, ita potest se vindicare de alio principe, vel republica, quae ratione delicti ei subditur»⁴⁴.

In Gentili la guerra – e non il conflitto fra privati, estraneo alla disciplina del diritto bellico – è una forma di relazione tra soggetti pubblici, tra «summos principes, populos[q]ue liberos»⁴⁵ i quali, essendo titolari di un potere *superiorem non recognoscens*, non possono risolvere eventuali controversie ricorrendo al giudizio di un superiore⁴⁶: «Non est Principi in terris iudex. Aut ille Princeps non est, supra que[m] capitalius locum primum»⁴⁷; conclusione che riflette quanto già sostenuto nel *De iure belli commentationes duae* dove si affermava che «inter summos principes, populos[q]ue liberos iudicium civile, & inermis disceptatio esse non potest, qui iudicem scilicet non habent, & superiorem»⁴⁸.

Gentili, in linea con le osservazioni espresse nel *De legationibus*, specifica come principi e repubbliche *superiorem non recognoscentes* fossero da ritenersi sovrani meritando «l'appellativo di persone pubbliche». Diversamente da tali

⁴⁴ F. Suarez, *De triplici virtute theologicae*, Tomo XII, Tractatus Tertius, *De charitate*, in *Opera Omnia*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1857, sectio II, par. 1, p. 739. Al riguardo sono significativi i rilievi di F. D'Urso, *Il conflitto come iudicium nella dottrina de bello di Francisco Suárez*, «Historia et ius», 7/2015, paper 14, pp. 1-9.

⁴⁵ Tale riferimento in *De iure belli commentationes duae* cit., I, B1v è riproposto letteralmente nel *De iure belli libri III*, Hanoviae, Excudebat Guilielmus Antonius, 1598, p. 22.

⁴⁶ *Il diritto di guerra* cit., p. 21.

⁴⁷ *De iure belli libri III* cit., p. 23.

⁴⁸ *De iure belli commentationes duae* cit., I, f. B1v.

attori sovrani, coloro che non godono della *supremitas* «sono tenuti in conto di privati»⁴⁹.

Tali posizioni rispondono evidentemente all'esigenza di definire i caratteri della moderna comunità internazionale nella quale, come specificato nel capitolo XXIII del *De iure belli*⁵⁰, coesistono e si relazionano Stati sovrani; l'imperatore non è – recuperando un'espressione cara al Vitoria – «dominus totius orbis»⁵¹ né egli si trova nella posizione di poter «rivendicare quei territori che l'impero ha perduto ormai da secoli»⁵² come sostengono quanti vorrebbero le sovrane monarchie di Francia, Inghilterra e Spagna soggette «all'imperatore di diritto»⁵³.

L'accento posto sulla sovranità della monarchia inglese e francese, che riecheggia i contenuti del *De legationibus* (I, 4), si delinea quale risposta polemica alle pretese universalistiche del pontefice il quale, come sappiamo, aveva disconosciuto la piena sovranità degli eretici Elisabetta ed Enrico di Navarra sui troni di Inghilterra e Francia: Gentili denunciava nuovamente l'ingerenza della Chiesa cattolica nella sfera temporale delle sovrane monarchie europee, ingerenza che avrebbe compromesso la sovranità statale e minacciato la causa riformata⁵⁴.

⁴⁹ *Il diritto di guerra* cit., p. 22.

⁵⁰ Ivi, pp. 160-171.

⁵¹ *De iure belli* cit., p. 180. Il rifiuto dell'universalismo medievale è ravvisabile, in maniera ancor più marcata, nelle disputazioni regali del 1605 e in particolare nella *disputatio I*, pp. 7-8.

⁵² *Il diritto di guerra* cit., I, 23, p. 160. Gentili fa riferimento alle *Regulae Peccatum* di Diego Covarruvias; questi, come il Vitoria e il Menchaca, criticando le istanze universalistiche di Papato e Impero, aveva contribuito alla sistematizzazione teorica del moderno concetto di comunità internazionale.

⁵³ Ivi, p. 161. A conferma della propria tesi Gentili cita Alciato il quale «più saggiamente, ritiene possibile sostenere che questi popoli non siano sudditi dell'imperatore».

⁵⁴ Al riguardo Gentili sottolineava come: «un tempo [al Pontefice] apparteneva-

La definizione dei soggetti idonei a muover guerra implica necessariamente una riflessione in merito allo status giuridico degli Stati italiani e alla controversa natura dei rapporti tra i potentati cisalpini e l'autorità imperiale: una questione controversa cui Gentili si accosta in un serrato confronto con il fratello il quale, da giurista umanista e filologo, dedica ampio spazio all'individuazione, nel complesso universo di relazioni tra Imperatore e comuni italiani/libere città tedesche, della titolarità e delle modalità di esercizio dello *ius gladii* e del *merum imperium*. Una problematica che, originariamente dibattuta da glossatori e commentatori trecenteschi, avrebbe segnato, tramite il contributo dottrinale di Scipione Gentili (*De iurisdictione*) e della scuola di Altdorf, gli sviluppi seicenteschi della letteratura civilistica.

Alberico Gentili evidenzia le ambiguità della condizione politico-giuridica di principati e repubbliche italiani di cui, nel corso dell'opera, mette in luce le specificità facendo riferimento ai vincoli, più o meno labili, di soggezione nei confronti dell'Impero. Egli, ad esempio, riconosce l'appartenenza all'Impero dei ducati di Milano e Mantova; la sovranità di *civitates* che, come Venezia, «non appartengono all'impero»⁵⁵; l'autonomia di quelle comunità che, come Firenze, «avendo acquistato la libertà dall'imperatore Rodolfo ormai da più di trecento anni» sono da ritenersi del tutto indipendenti e sovrane⁵⁶.

no la Liguria, la Corsica, la Lombardia, la Venezia, l'Istria e un po' tutta l'Italia» ed erano suoi feudatari o tributari «i regni d'Inghilterra, d'Irlanda, di Scozia, di Polonia, lo stesso impero di Germania e lo stesso regno di Francia»; *ivi*, p. 162.

⁵⁵ *Ivi*, p. 161.

⁵⁶ *Ibid.*

Elemento caratterizzante, la *supremitas* è l'indipendenza giurisdizionale da autorità superiori, tuttavia entità politiche quali i ducati di Mantova, Parma e Ferrara o gli stati di Sassonia e Brunswick in Germania, pur avendo «un principe superiore, secondo il diritto feudale o per altre ragioni»⁵⁷, debbono comunque ritenersi soggetti sovrani. Tali comunità 'statuali', riconosce Gentili, sono rette da principi dotati di «*ius gladii* [...], et *merum*, et *mixtum imperium*»⁵⁸: inserendosi in un dibattito fiorentissimo in Germania – dove lo Zasius si era interrogato sulla natura giuridica delle libere città imperiali contestando la natura di attori sovrani per quei potentati che esercitavano un *merum imperium* delegato o concesso dal Sacro Romano Imperatore – Gentili affermava che i principi italiani fossero detentori di una *potestas* che ne riduce considerevolmente la subalternità all'autorità imperiale relegando il vincolo di soggezione all'*imperator* a un formale riconoscimento svuotato di qualsiasi effettività. Formalmente sottoposti all'autorità imperiale, tali governanti sono di fatto detentori di un potere svincolato dall'alto e impermeabile all'ingerenza dell'Imperatore assumendo così la natura di sovrani⁵⁹.

⁵⁷ Ivi, I, 3, p. 29.

⁵⁸ *De iure belli* cit., p. 32.

⁵⁹ Le considerazioni espresse da Andrea Alciato nei suoi commenti giuridici sono emblematiche della precarietà politico-istituzionale imperiale nel Quattro e Cinquecento. Egli sostenne due principi contrastanti: la completa autonomia politica dei re francesi nei confronti dell'Imperatore e la loro subordinazione sul piano giuridico. Francesco Giovannetti nel *Tractatus universi iuris* (1563), dedicato a Ferdinando I, mise in rilievo l'indipendenza di fatto dei monarchi europei e la sottomissione effettiva all'imperatore delle sole comunità politiche tedesche, mentre il calvinista Hermann Vultei (1555-1634) avrebbe posto l'Impero, puramente tedesco, su una posizione di rango giuridico analoga a quella degli altri Stati nazionali. Su tali questioni cfr. V.P. Mortari, *Il pensiero politico dei giuristi del Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, dir. da L. Firpo. 3: Umanesimo e Rinascimento, Torino, Utet, 1987.

Questi soggetti, supremi *de iure* o *de facto*, risultano nell'ottica gentiliana (secondo quanto affermato nella *lex Iulia* la quale «reputa reo di lesa maestà colui che abbia condotto una guerra senza l'ordine del principe»⁶⁰) i legittimi titolari del diritto di muover guerra: i privati, i sudditi⁶¹, non hanno neppure «l'autorità di poter eccitare la folla»⁶².

4.2 Guerra e potere: principe giusto e tiranno nel *De iure belli*

L'elaborazione del *De iure belli*, nella sua redazione finale dedicato al conte di Essex⁶³, si colloca in un contesto segnato da forte antispagnolismo configurandosi quale cal-

L'Impero, come Bodin evidenziò, era piuttosto una monarchia con una forma aristocratica di governo, originata dal legame sorto tra l'Imperatore, i principi e gli ordini politici e sociali; *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, vol. II, Torino, Utet, 1988, pp. 391-392. Cfr. J.H. Franklin, *Sovereignty and the mixed constitution: Bodin and his critics*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700* cit., pp. 298-328.

⁶⁰ *Il diritto di guerra* cit., p. 29.

⁶¹ I sudditi sono così definiti nel *De iure belli commentationes duae*: «Et de subditis vere accipi definitionem admoneo; non de his, qui principem potestatis absolutae non habent: ut imperatorem Germani hodie, & Lacones olim reges, vetustissimisque temporibus reges itidem suos Aegyptij. nam princeps nullus, aut republica in Germania ad illud obsequium imperatori coetur. De privatis prorsus hominibus definitio est, qui nihil re ipsa retinent publici»; f. D4v.

⁶² *Il diritto di guerra* cit., p. 29. Gentili richiama l'autorità del Tommaso della *Secunda Secundae* il quale prevedeva la resistenza al tiranno tramite la mediazione dei rappresentanti cetuali e dei magistrati inferiori.

⁶³ Sul circolo del conte di Essex cfr. P. E. J. Hammer, *The Uses of Scholarship: The Secretariat of Robert Devereux, Second Earl of Essex, c. 1585-1601*, «English Historical Review», 1994. Tra i principali esponenti ricordiamo Thomas Smith, Edward Reynoldes, il diplomatico Henry Wotton, William Temple, Henry Cuffe, Edward Jones, Henry Savile.

colata denuncia delle ambizioni imperialistiche della Spagna asburgica: il dedicatario dell'opera, come noto, era uno strenuo oppositore degli Asburgo, attivamente schieratosi a sostegno della causa ugonotta in Francia e dei Fiamminghi in rivolta.

L'Essex nel *To Maiester Anthony Bacon: an apologie of the earle of Essex against those which falsly and maliciously taxe him to be the onely hinderer of the peace, and quiet of his countrey* (redatto nell'estate del 1598) avrebbe sostenuto la danosità di un compromesso pacifico con la Spagna asburgica⁶⁴: essa era «a generall enemy to the libertie of Christendome» e una minaccia per tutti i liberi Stati a causa della smodata ambizione del «most tyrannical prince in the erth»⁶⁵.

I trattati antiasburgici facevano perno sulla tirannide della Spagna il cui re ambiva a ridurre i sudditi tiranneggiati al rango di schiavi. Molti trattatisti elisabettiani, in particolare i puritani, associavano, inoltre, la difesa della libertà fiamminga dall'ingerenza asburgica a una visione apocalittica del conflitto confessionale mostrando la guerra armata contro gli Asburgo come una crociata intrapresa per la difesa della verità contro l'Anticristo⁶⁶.

⁶⁴ A. Gajda, *Debating War and Peace in late Elizabethan England*, «The Historical Journal», 2009, 52, n. 4, p. 852. Tale edizione non autorizzata fu comunque pubblicata nel 1600 e successivamente nel 1603. È interessante notare come gli argomenti da Essex sostenuti contro la firma degli accordi di pace tra Inghilterra e Spagna fossero centrati sulla ferma ostilità alla tirannide di Filippo II. Essex aveva accentuato la retorica della politica imperialistica asburgica sviluppando la visione del conflitto contro la Spagna come una guerra per la libertà contro l'usurpazione del tiranno la cui potenza avrebbe dovuto essere contrastata da una guerra offensiva; P.E.J. Hammer, *The polarization of Elizabethan politics: the political career of Robert Devereux, 2nd earl of Essex, 1565-1597* cit., pp. 246-247.

⁶⁵ Essex riteneva inoltre che la struttura istituzionale stabilita nei Paesi Bassi fosse una legittima forma di governo, migliore della monarchia assoluta vigente in Spagna.

⁶⁶ Cfr. J. Guy, *The 1590s: the second reign of Elizabeth I?*, in *The reign of Elizabeth I: court and culture in the last decade*, edited by J. Guy, Cambridge,

In questo contesto, segnato sul piano culturale dal diffondersi della *leyenda negra* spagnola⁶⁷, si colloca certamente Gentili la cui opera dialoga con le imprese editoriali e traduttorie maturate nei circoli intellettuali gravitanti intorno al Leicester e ai suoi oculati segretari umanisti. Furono Leicester e Arthur Atey⁶⁸, cultore della lingua iberica al quale Gentili aveva dedicato il quarto libro delle *Lectio-num et epistolarum quae ad ius civile pertinent*, a stimolare la stampa di opere sulla lingua, tra le quali quelle di Antonio del Corro⁶⁹, e sulla storia spagnola: la conoscenza diventa uno strumento di controllo e assoggettamento del nemico.

La stesura del *De iure belli* è dunque da inserirsi in questo contesto di avversione alla politica asburgica che,

1995, pp. 1-19. Tuttavia a legittimazione dell'intervento in Olanda era ufficialmente avanzata non tanto la volontà di contrastare l'espansionismo spagnolo, quanto di ripristinare le libertà storicamente vigenti in quella regione; S.L. Adams, *The Protestant cause: religious alliance with the European Calvinist communities as a political issue in England 1585-1630*, Oxford, 1973, pp. 24-42; Id., *Elizabeth I and the sovereignty of the Netherlands 1576-1585*, «Transactions of the Royal Historical Society», 14, 2004, pp. 309-319; P. E. J. Hammer, *Elizabeth's wars: war, government and society in Tudor England, 1544-1604*, Basingstoke, 2003, pp. 190-235.

⁶⁷ H.L. Crummé, *The Impact of Lord Burghley and the Earl of Leicester's Spanish-Speaking Secretariats*, «SEDERI», 21, 2011, pp. 7-27.

⁶⁸ Atey svolse tra il 1566 e il 1568 una missione in Spagna dove, probabilmente, approfondì la conoscenza della lingua spagnola; G. Ungerer, *A Spaniard in Elizabethan England: The Correspondence of Antonio Perez's Exile*, London, Tamesis Books Limited, 1955, p. 150; H.L. Crummé, *The Impact of Lord Burghley and the Earl of Leicester's Spanish-Speaking Secretariats* cit., pp. 19-22.

⁶⁹ Antonio del Corro, sotto la tutela del Leicester, divenne il centro di una rete di ispanisti all'università di Oxford. Egli pubblicò nel 1586 per i tipi di Joseph Barnes, e con dedica a Orazio Pallavicini, le *Reglas Gramaticales*, primo testo di grammatica spagnola stampato in Inghilterra. Nel 1590 Corro diede alle stampe, per i tipi di John Wolfe, *The Spanish Grammer*, una guida alla grammatica spagnola; A. Gordon, *Corro Antonio del*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford, Oxford University Press, 2004, *ad vocem*.

proprio alla metà degli anni Novanta (quando si preparava l'assedio di Cadice), arrivava alle punte più estreme con l'incremento di traduzioni di pamphlets francesi a sostegno di Enrico di Navarra⁷⁰ e la traduzione, realizzata dall'Atey, delle anti-asburgiche *Relaciones* di Antonio Perez in funzione chiaramente bellicista⁷¹.

Nei tre libri che costituiscono il *De iure belli* appaiono numerosi passi di denuncia, più o meno diretta, della politica intrapresa da Filippo II. La condanna delle mire espansionistiche asburgiche e della tirannide sottesa all'imperialismo della monarchia iberica introducono al tema della natura e dei limiti del potere. La critica del malgoverno asburgico induce infatti l'autore a delineare, pur in maniera non sistematica, i caratteri della giusta forma di governo – antitetica alla tirannide spagnola – e ad accogliere, quale sostegno ideologico alla rivolta nelle Fiandre, i risvolti 'costituzionalistici' della teoria della resistenza attiva elaborata dai monarcomachi. Il discorso sul potere, come si struttura nel *De iure belli*, risulta indotto dalla contingenza politica e culturale della monarchia britannica negli anni di Essex del quale, peraltro, si riecheggia la visione della Spagna asburgica come tirannia: una lettura che si fonda precipuamente sulla commistione di elementi tratti dalla dottrina bodiniana dello Stato, da Machiavelli, dalla tradizione monarcomaca. Basti al riguardo richiamare il caso dell'anonima raccolta (probabilmente redatta da Walter Raleigh) del

⁷⁰ È significativo notare come William Camden negli *Annales* riscontrasse che in Inghilterra, nel 1598, fosse acutamente dibattuta la questione se un accordo con la Spagna beneficiasse la monarchia; A. Gajda, *Debating War and Peace in late Elizabethan England* cit., p. 863.

⁷¹ Sull'edizione londinese dei *Pedacos de Historia* o *Relaciones* (Richard Field, 1594) e sul ruolo svolto da Arthur Atey e da Anthony Bacon si veda G. Ungerer, *The Printing of Spanish Books in Elizabethan England*, «The Library», 20, 1965, pp. 195-197.

Cabinet-Council nella quale, integrando la lingua giuridica di Bodin e la dottrina machiavelliana, si enuncia una dicotomia tra *monarchie royale*-principato ereditario e *monarchie seigneuriale*-tirannide: l'Inghilterra, come la Francia, assume i contorni della monarchia assoluta ereditaria e, per la natura dei suoi meccanismi istituzionali, si rivela antitetica alla monarchia tirannica (secondo Machiavelli e Bacone⁷²) del Turco. Come noto, i monarcomachi avrebbero eguagliato polemicamente monarchia francese e turca ma l'aspetto che maggiormente rileva, in questa sede, è l'appropriazione di tale binomio nel contesto inglese e il suo riutilizzo in funzione antiasburgica. Essex non è l'unico a valersi dell'immagine machiavelliana per denunciare la Spagna: Walter Raleigh nella *History of the World*, scritta negli anni di prigionia alla Torre di Londra, assimila il regime di arbitrio che gli Asburgo intendevano stabilire nelle Fiandre alla tirannica monarchia ottomana. La stessa contrapposizione tra monarchia britannica (assoluta ma non fino ad assumere i caratteri del *dominium*) e spagnola-turchesca si riscontra, come vedremo, in Alberico Gentili.

Il *De iure belli* si colloca nel dibattito tra teorici della resistenza attiva (questa era dai Gesuiti e dai Puritani proposta quale soluzione alla degenerazione tirannica della monarchia elisabettiana⁷³) e sostenitori dell'assolutismo che interessava l'Inghilterra sul finire del Cinquecento⁷⁴. Gentili sostiene una

⁷² M. Melchionda, *Gli «Essays» di Francis Bacon. Studio introduttivo. Testo critico e commento*, Firenze, 1989, pp. 248-250.

⁷³ Cfr. J.H.M. Salmon, *Catholic resistance theory, Ultramontanism, and the royalist response, 1580-1620*, in *The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700* cit., pp. 241-244.

⁷⁴ Sui dibattiti politico-ideologici nell'Inghilterra tardo-elisabettiana e sul binomio *imperial monarchy-mixed polity* cfr. M.T. Crane, *Video and taceo*:

posizione che neutralizza tale contrapposizione: egli riconosce la liceità del ricorso alla resistenza attiva nei sistemi politico-istituzionali che prevedono giuridicamente tale strumento (come nei Paesi Bassi), ma ne rifiuta la legittimità giuridica in quegli ordinamenti che escludono tale istituto.

La riflessione sulla giustizia della guerra e sulle condizioni che legittimano il ricorso alla forza da parte del sovrano introduce inoltre argomentazioni di ordine etico-politico intorno alla questione dei limiti del potere: questione che si esprime in una concezione della sovranità che, pur improntata agli ideali del ‘costituzionalismo’ ugonotto, riconosce la legittimità etica e giuridica di una *potestas legibus soluta*.

Gentili non affronta esaustivamente questioni di ordine politico-istituzionale interno né si sofferma sul tema, classico nella trattatistica teorico-politica coeva, della migliore forma di governo; tuttavia, emerge nel *De iure belli* la volontà di porre degli argini alle tendenze assolutistiche del potere e di definire i caratteri del ‘buon governo’: si riscontra, tra le righe di un’argomentazione improntata a un rigoroso realismo, l’aspetto deontologico della riflessione gentiliana. Già nel capitolo terzo del primo libro la figura del Ciro di Senofonte (che richiamava alla mente del lettore tardo-cinquecentesco un’ideale forma di governo antitetica alla tremenda monarchia machiavelliana ma, allo stesso tempo, l’immagine di una gestione del potere non del tutto estranea al compromesso con la pratica del *mendacium*) evoca l’immagine del principe buono, un sovrano che dovrebbe agire con moderazione e ricorrere alla forza delle armi solamente in casi di estre-

Elizabeth I and the rhetoric of counsel, «Studies in English Literature 1500-1900», 28, 1988, pp. 1-15; N. Mears, *Courts, courtiers, and culture in Tudor England*, «The Historical Journal», 46, 3, 2003, pp. 703-722; J. Guy, *Tudor monarchy and its critiques*, in *Tudor monarchy* cit., pp. 93-100.

ma urgenza poiché coloro che rifuggono dalla risoluzione arbitrare delle contese si allontanano «dalla giustizia, dall'umanità»⁷⁵.

Giustizia e umanità appaiono virtù costitutive del buon governante le cui qualità trapelano dalla netta contrapposizione tra il 'tirannico' Filippo II e gli ammirevoli esempi di buon governo tratti dalla tradizione antica e moderna: da Senofonte ai moderni Polidoro Virgilio, Paolo Giovio⁷⁶, Pio II e Carlo Sigonio del quale è frequentemente richiamata l'opera *De regno Italiae libri quindecim* (1574, 1575, 1580)⁷⁷ la quale, come la *De republica Hebraeorum* (1582)⁷⁸, osteggiata dal mondo cattolico ebbe tuttavia vasta fortuna nell'Europa riformata.

Filippo II, del quale si denuncia l'insaziabile imperialismo, è ben lontano dall'ideale di virtù anelato da Gentili. Egli, come i riferimenti al trattato *Dell'unione del Regno di Portogallo alla Corona di Castiglia* (1585) del genovese Girolamo Conestaggio de Franchi (1530-1617?) fanno

⁷⁵ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 23.

⁷⁶ Al riguardo rimando a E. Cochrane, *Paolo Giovio e la storiografia del Rinascimento*, in *Paolo Giovio, il Rinascimento e la memoria*, Como, Società a Villa Giulia, 1985, pp. 19-30; T. C. Price Zimmermann, *Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth Century Italy*, Princeton, Princeton University Press, 1995 (trad. it. *Paolo Giovio: uno storico e la crisi italiana del XVI secolo*, a cura di F. Minonzio, Cologno Monzese, Lampi di Stampa, 2012); V. Lavenia, *Non barbari, ma religiosi e soldati. Machiavelli, Giovio e la turcofilia in alcuni testi nel Cinquecento*, «Storia del pensiero politico», 1, 2014, pp. 31-58.

⁷⁷ Carlo Sigonio nei propri scritti sulla storia romana tardo-imperiale e medievale aveva sottratto la legittimazione divina al potere temporale del pontefice avallando le posizioni dei riformati.

⁷⁸ La *Respublica Hebraeorum*, osteggiata e censurata dalla Curia romana, ebbe diverse edizioni nel Nord Europa. Sulla sua rilevanza nel dibattito e nel dottrinarismo politico tardo-cinquecentesco/primo-seicentesco si veda V. Conti, *Carlo Sigonio e il De republica Hebraeorum*, in *Politeia biblica* cit., pp. 399-408.

intendere⁷⁹, attua una politica chiaramente lesiva dell'*arbitrium boni viri* cioè di quel senso della misura e dell'equità consustanziale alla natura umana. La violazione di tale fondamentale norma di giustizia – che destabilizza la pratica prudenziale dell'equilibrio di potenza e contrasta con la stessa ragione naturale – induce Gentili ad accostare la monarchia asburgica all'Impero turco:

Non dovrebbero giustamente opporsi tutti in oriente ai Turchi e in occidente agli Spagnoli, che, gli uni di qua e gli altri di là, ordiscono e si adoperano per espandere il loro dominio? [...] Già in precedenza abbiamo parlato dei Turchi, e tutti li conosciamo. Se qualcuno non sa degli Spagnoli, ascolti da Paolo Giovio come anche la loro indole sia sfrenata e avida di comandare. Una volta insinuatasi, tendono sempre a raggiungere in tutti i modi il massimo potere» così che «se nessuno sarà in grado di opporsi alla Spagna, l'Europa cadrà inevitabilmente⁸⁰.

Nel capitolo terzo del primo libro Gentili introduce, tra le righe di una riflessione incentrata sul valore del diritto civile in relazione allo *ius gentium*, la tematica dei limiti del potere politico che, come in Bodin, risulta vincolato ai principi di diritto naturale: i libri di Giustiniano, deposito normativo che «non è soltanto il diritto di un ordinamento particolare, ma è

⁷⁹ Autore di diverse opere storiche tra le quali, oltre alla già citata *Dell'unione del Regno di Portogallo alla Corona di Castiglia*, si ricordi la *Delle guerre della Germania Inferiore* (1614) nella quale è fortemente denunciata l'azione militare condotta dalla Spagna asburgica nelle Fiandre; M. Cavanna Ciappina, *Conestagio de Franchi Gerolamo*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1982, *ad vocem*.

⁸⁰ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 14, p. 93-94.

anche il diritto delle genti e della natura»⁸¹, obbligano anche i principi: «Non sono adatti ai principi quei precetti dei libri di Giustiniano, «vivere onestamente», «non ledere altrui», «dare a ciascuno il suo», «proteggere i figli», «respingere l'ingiuria», «sentirsi affratellati con l'umanità intera», «mantenere i commerci», e gli altri di questo genere, e quelli che da questi derivano e che sono sparsi quasi dappertutto in quei libri?»⁸².

Tali inderogabili principi di natura etico-giuridica vincolano fortemente l'azione del governante sia nella sfera interna del rapporto con i governati che nell'ambito delle relazioni interstatali al punto che, secondo Gentili, la violazione di tali norme di ragione naturale legittimerebbe il ricorso alle armi: la guerra si configura infatti quale «giusta contesa delle pubbliche armi» racchiudendo, nella sua stessa definizione, un criterio sostanziale di giustizia di chiara matrice giusnaturalistica.

Certamente Gentili contribuì considerevolmente alla concettualizzazione della guerra moderna – intesa quale contesa tra pubblici nemici posti su un piano di parità giuridica – rifiutando di fondarne la legittimità su criteri meramente sostanziali di giustizia e denunciando contestualmente la criminalizzazione del nemico, tuttavia l'accentuazione del criterio formale di giustizia (che riformula categorie classiche della logica aristotelica) non arriva a disconoscere gli esiti dottrinali della dottrina classica della guerra giusta elaborata dalla scolastica medievale.

Se, sostiene Gentili menzionando Cicerone, la guerra «è contraria alla ragione umana, per la quale siamo stati generati alla socialità e non ai dissidi», essa non è tuttavia da ritenersi contraria «a quella ragione che comanda che i diser-

⁸¹ Ivi, 3, p. 24.

⁸² Ivi, p. 25.

tori della società umana e coloro che non rispettano i diritti degli uomini siano puniti e costretti a rispettare quei diritti»⁸³ tanto che il sanguinoso, moderando i toni del consueto anti-spagnolismo, arriva a condividere «l'opinione di chi definisce giusta la causa degli Spagnoli nella loro guerra agli Indiani, i quali intrattenevano commerci carnali contrari al diritto divino, persino con gli animali, e mangiavano carni umane, di uomini uccisi a questo scopo»⁸⁴.

Si tratterebbe, in questo caso, di un'azione lecitamente intrapresa dagli Spagnoli (ma in generale dalle nazioni cristiane e non è da escludere un'indiretta legittimazione delle ambizioni britanniche nel Nuovo Mondo) per proteggere popolazioni afflitte da «peccati» lesivi della «natura stessa del genere umano» e «si potrà intraprendere una guerra» contro tali «belve pericolose»⁸⁵: la guerra, come la schiavitù – che in ultima istanza risulta secondo natura «perché non è giusto che coloro che hanno agito contro natura godano della libertà»⁸⁶ – non contrasta con il diritto naturale, anzi ne garantisce l'effettiva valenza.

La modernità di Gentili, ciò che ha portato Schmitt ad eleggerlo a teorico fondatore dello *ius publicum europaeum* e a massimo ispiratore del sistema internazionale vigente in Europa tra Westfalia e il primo conflitto mondiale, sta nell'ori-

⁸³ Ivi, 5, p. 41.

⁸⁴ Ivi, 25, p. 175.

⁸⁵ Ivi, p. 176.

⁸⁶ Ivi, p. 42. Cfr. III, 9, pp. 480-491 e, in particolare, la critica a Jean Bodin: «La disputa contro il diritto di schiavitù tenuta da Jean Bodin è proprio inopportuna: Bodin disapprova la schiavitù anche tra uomini di religione diversa, quando invece sarebbe meglio ammetterla anche tra uomini della stessa» e «Bodin tenta di insegnare che la schiavitù non apparterebbe neppure al diritto delle genti, ma qui trova l'opposizione degli autori del diritto, di Platone, di Senofonte, di Aristotele e di tutti gli altri»; ivi, pp. 485-486.

ginale commistione dei criteri formale e materiale di giustizia e nella realistica enunciazione di una dottrina probabilistica della guerra giusta. Gentili, domandandosi se fosse possibile condurre una guerra conforme al diritto da entrambe le parti, evidenzia problematicamente la difficoltà, per le ridotte potenzialità della ragione umana, di distinguere nitidamente (nell'ambito del contenzioso civile e bellico) tra causa giusta e ingiusta⁸⁷.

Il sanginesino, aderendo a una visione relativistica della realtà ispirata allo scetticismo umanistico e alla lettura di Montaigne⁸⁸, arrivava ad affermare, avvalendosi dell'autorità di Alciato, la pari legittimità giuridica dei contendenti aldilà dell'esistenza di una piena giustizia inconoscibile all'uomo: «È nella natura delle guerre che entrambe le parti pretendano di avere la ragione dalla loro parte»⁸⁹ poiché i principi sono spinti dalla debolezza della condizione umana «per cui tutto è avvolto nelle tenebre e si ignora quella verissima e purissima giustizia che non porterebbe due persone a litigare giustamente»⁹⁰.

⁸⁷ Ivi, I, 6, p. 44. Gentili riprendeva una tesi precedentemente sostenuta da altri giuristi, in particolare da Raffaello Fulgosio e Andrea Alciato. «Il concetto enunciato da Gentili s'inserisce dunque nell'alveo di una tradizione specificamente giuridica, le cui origini lontane sono in effetti romane, inconciliabile con la dottrina teologica della guerra giusta»; P. Haggemacher, *Il diritto della guerra e della pace di Gentili* cit., p. 29. Per un approfondimento della questione si rinvia a D. Panizza, *Gentili and the theological tradition of war: the critical points of a change of paradigm* cit., pp. 145-184.

⁸⁸ Sul Montaigne si veda almeno: A.M. Battista, *Alle origini del pensiero politico libertino: Montaigne e Charron*, Milano, 1979; Ead., *Nuove riflessioni su «Montaigne politico»*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, I, Milano, 1990, pp. 801-848.

⁸⁹ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 6, p. 44.

⁹⁰ Ivi, p. 45. È in linea con la visione gentiliana della parità giuridica dei contendenti quanto sostenuto da Luis de Molina (1535-1600) il quale, introducendo

Entrambi i contendenti hanno una ragione poiché «se è veramente dubbio da quale parte stia la giustizia, e se ciascuna delle due parti la invoca per sé, è possibile che nessuna delle due parti sia nel torto». La guerra, sostiene Gentili citando l'autorità di Fulgoso (1367-1427), è come un processo nel quale le parti hanno eguale diritto finché non sia pronunciata la sentenza in favore dell'una o dell'altra. Sentenza che, nel caso del conflitto bellico, coincide con la soluzione stessa della contesa: «se poi dovesse prevalere l'ingiusto, non esistono rimedi umani né in questa contesa armata, né in quell'altra togata»⁹¹.

Vi è da chiedersi tuttavia di quale giustizia si tratti, atteso che a quella «supremamente pura e vera» – inconoscibile agli uomini – si è rinunciato. La guerra è giusta in funzione dello status soggettivo di chi la conduce: il sovrano legittimo è *iustus hostis* e la sua guerra è giusta perché egli invoca e tutela le proprie ragioni, allega la propria *maiestas* e agisce sollecitato dalla ragion di stato. Tuttavia il criterio sostanziale di giustizia non è del tutto svuotato di senso: nel primo libro del *De iure belli* Gentili offre un'ampia disamina intorno alle giuste cause di guerra denunciando fortemente quei conflitti intrapresi con il fine di aumentare potere e ricchezza, la guerra di conquista e la guerra causata uni-

la distinzione tra *iniuria formaliter* ed *iniuria materialiter*, sostiene come vi possa essere *iniuria* (cioè causa di una guerra) perpetrata «sine culpa», per errore o ignoranza invincibile; entrambe costituiscono un'oggettiva giusta causa di guerra, ma la parte che si trovi ad aver commesso un'*iniuria materialiter* è soggettivamente «non iniusta». Tale considerazione della guerra supera la visione di Vitoria il quale esclude, sotto il profilo logico, che la guerra possa essere giusta per entrambi le parti (pur tuttavia con una riserva relativa all'ignoranza in stato di buona fede); A.A. Cassi, *Conquista. Dallo ius communicationis allo ius belli nel pensiero di Alberico Gentili* cit., pp. 145-146.

⁹¹ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 48.

camente da cause lievi ed obsolete⁹². Tali guerre, sostiene l'autore consegnando un'immagine laicizzata della dottrina canonistica della *recta intentio*, non sono infatti dettate dalla volontà di stabilire la pace e di restaurare la giustizia ma, piuttosto, determinate da una smodata sete di dominio⁹³.

Il principe che, come gli Asburgo di Spagna o i sultani ottomani, intraprenda guerre imperialistiche – sovente legittimate *ratione fide* – agisce da «tiranno» piuttosto che da «padre del popolo» regnando per sé e non «per i suoi», quasi come un fomentatore «di sedizioni e [...] discordie»⁹⁴: l'utilizzo della forza per imporre l'uniformità religiosa oltre a essere azione contraria ai principi di prudenza politica sui quali il governante dovrebbe basare la propria condotta, finalizzata essenzialmente al perseguimento della stabilità politico-istituzionale e alla conservazione dello Stato, si rivela illegittimo sul piano morale. Il principe che leda l'inderogabile libertà di coscienza dei propri sudditi viene infatti meno al proprio dovere di garante del bene dei governanti agendo alla stregua del tiranno *ex parte exercitii*.

Gentili osserva come le guerre condotte *religionis causa* siano in realtà dettate da motivi ben più terreni. Al riguardo Gentili menziona il caso francese riscontrando come la guerra che tormenta la Francia dei Valois non fosse determinata dalla delicata coesistenza di confessioni diverse bensì dalla natura stessa del popolo francese: «ai Galli tutti gli storici antichi e recenti attribuiscono invero la mutevolezza e la leggerezza, affermando che sono bellicosi, che si eccitano rapidamente

⁹² Ivi, 7, pp. 49-51.

⁹³ Sul fine della guerra cfr. *Il diritto di guerra*, III, 1, pp. 427-429.

⁹⁴ Ivi, I, 9, p. 68.

e mutevolmente alla guerra»⁹⁵. È nella natura umana, di cui sono aristotelicamente individuate le molteplici connessioni con il contesto geografico (la teoria dei climi), che va ricercata l'origine delle guerre essendo la religione un semplice pretesto⁹⁶.

I conflitti intestini che attanagliano la Francia si configurano allora, secondo Gentili, non come conseguenza di insanabili divisioni interconfessionali, ma sono innescati dalla natura bellicosa dei francesi e dalla struttura istituzionale di una monarchia debole: essendo il ceto nobiliare potente e libero, osserva il sanguinoso, si mostra scarsamente ligio nei confronti del monarca fino al punto di non obbedire ai suoi comandi⁹⁷. Gentili, come Machiavelli, sembra nutrire una certa diffidenza verso i Grandi del regno, quei nobili «potenti» e «ambiziosi» che «se il re non concede loro nulla, ne invidiano la grandezza, se invece elargisce loro qualcosa [...] la dissipano» e sovente «cospirano» o «montano in ira»⁹⁸. I Grandi inoltre «vivendo tutti in campagna con le loro famiglie» e «lontani» dai grandi centri urbani, «non sono avezzi a vedere i magistrati» cosicché si agitano facilmente in «discordie, sedizioni e contese»⁹⁹.

Tali problematiche di ordine politico-istituzionale offrono al Gentili l'occasione per trattare nel *De iure belli* la cruciale questione della resistenza al sovrano. Il giurista apre

⁹⁵ Ivi, p. 69. «Non vedi le attuali guerre di Francia, fomentate nello stesso modo da molte città e da molti nobili francesi contro questo Enrico IV, che pure in fondo vedono appartenere alla loro stessa religione?»; ivi, 11, p. 72.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Ivi, I, 9, p. 69. Cfr. G. Cardano, *Encomium Neronis*, in *Opera Omnia*, Lugduni, 1663 (rist. 1966), I, pp. 185-186.

il capitolo XI del libro primo – *Se i sudditi facciano guerra al principe per causa di religione* – interrogandosi sulle conseguenze interne di un mutamento di religione attuato dal governante. Una circostanza non inusuale in merito alla quale l'autore si esprime come segue:

Io sono del parere che in questo caso la guerra dei sudditi contro il loro principe non sarebbe affatto giusta, e tanto meno ancora lo sarebbe se il principe non comandasse nulla ai sudditi in proposito, ma si limitasse a mutare o a mantenere la propria religione personale. [...] Io però non ritengo giusto che i sudditi possano condizionare la scelta religiosa del sommo magistrato, perché può costringerlo soltanto Dio, che sovrano domina su tutto¹⁰⁰.

Il *subditus* non può costringere con la forza il *supremus magistratus* in quanto soltanto «Deus potest cogere: qui supremus superest»¹⁰¹. Un'osservazione che riecheggia i criteri della *supremitas* già enunciati nel corso del *De legationibus*.

In un'età in cui la minaccia della guerra civile e la sedizione insidiano l'intera Europa, Gentili, esprimendosi in merito al controverso rapporto tra sommo magistrato e sudditi, riafferma la netta distinzione tra i due principali attori del confronto politico e ribadisce fermamente la subordinazione dei secondi al primo; una soggezione che il Nostro ulteriormente rimarca proponendo la classica immagine del sovrano quale luogotenente di Dio in terra, entrambi risultano *supremi* rispettivamente nell'ordine naturale sancito dall'atto creativo e nell'ordine tutto temporale della comunità statale.

¹⁰⁰ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 11, pp. 71-72.

¹⁰¹ *De iure belli* cit., p. 80.

Gentili tuttavia, richiamando la tradizione politico-istituzionale calvinistico-monarcomaca, specifica come «la definizione di suddito» debba «intendersi ristretta a coloro che lo sono veramente»¹⁰², «no[n] de his, qui principem omnis potestatis non habe[n]t»¹⁰³ e al riguardo vengono citati, come esempio di principi non pienamente sovrani, l'Imperatore e, nei tempi antichi, i re di Sparta e i faraoni¹⁰⁴. La definizione di suddito, rileva Gentili, «si adatta in realtà ai privati, cioè a coloro che per la natura stessa della cosa non hanno alcun carattere pubblico»¹⁰⁵.

Tale considerazione è da Gentili illustrata con esempi storici concreti e, abbastanza significativamente, il giurista fa riferimento all'assetto politico-istituzionale inglese: in Inghilterra, a differenza che nell'antica Sparta e in Germania, il principe (nel caso concreto Elisabetta Tudor) è da ritenersi pienamente sovrano, egli è effettivo detentore di una *supremitas* che si definisce nella assoluta indipendenza da autorità giurisdizionali superiori (*De legationibus* 1, 4) ma anche nella pressoché totale soggezione dei sudditi al sommo magistrato. In Inghilterra infatti, secondo Gentili, rappresentanti delle città e nobili, pur detenendo formalmente poteri di natura pubblica, sono ridotti quasi al rango di privati: «in Anglia, Marchiones, Comites, Barones, qui non plus habent in Marchiis, & Comitatus iurisdictionis, & imperii, quam de populo alius»¹⁰⁶. Visione che, concordando con la fortunata *The True Difference Between Christian Subiection and*

¹⁰² Ivi, p. 73.

¹⁰³ Ivi, p. 81.

¹⁰⁴ *Il diritto di guerra*, I, 11, p. 73.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *De iure belli* cit., p. 81.

Unchristian Rebellion (1585) di Thomas Bilson (1547-1616) in merito all'assolutezza del potere detenuto dai monarchi inglesi¹⁰⁷, sembra delegittimare del tutto – anche in funzione antigesuitica (e si consideri l'ampia circolazione del trattato *A True, Sincere, and Modest Defence of English Catholics* (1584) di William Allen¹⁰⁸) – qualsivoglia forma di resistenza nei confronti del sovrano.

Diversamente dall'Inghilterra, nella situazione in cui (come succede nelle «libere città di Germania»¹⁰⁹) città e rappresentanti cetuali detengono poteri «che hanno una qualche natura pubblicistica»¹¹⁰, questi non hanno «l'obbligo di doversi piegare di fronte all'autorità superiore»¹¹¹. Soltanto laddove sia istituzionalmente sancito un rapporto di piena sudditanza, nobili e città sono necessariamente tenuti a «obbedire al sommo magistrato» ad eccezione tuttavia di quanto rientra nell'ambito della fede¹¹².

I sudditi, come insegna S. Paolo nella *Lettera ai Romani*, devono essere sottomessi all'autorità politica, salvo tuttavia che essa non comandi «qualcosa di contrario al culto di Dio»; i sudditi, afferma Gentili, devono essere a conoscenza dei limiti dell'autorità temporale la quale, seppur assoluta, non può lecitamente ingerirsi nella sfera incoercibile della coscienza¹¹³. Tuttavia, specifica Gentili facendo riferimento alla dottrina costituzionale dei monarcomachi francesi, men-

¹⁰⁷ A. Gajda, *op. cit.*, p. 867.

¹⁰⁸ D. Cressy, L.A. Ferrell, *Religion and Society in Early Modern England*, London-New York, Routledge, 1996, pp. 110-113.

¹⁰⁹ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 11, p. 73.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ivi*, p. 74.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

tre «colui che non è suddito» può, come i magistrati inferiori menzionati da Theodore de Beze, difendersi contro il principe anche ricorrendo alla forza delle armi¹¹⁴ (sia in materia religiosa che in altre questioni) al privato e al suddito non è consentito opporre resistenza alcuna al sommo magistrato: a essi «non resta che fuggire, secondo il volere di Cristo»¹¹⁵.

I sudditi si trovano allora in una condizione di totale ed incondizionata soggezione all'autorità del governante e, laddove la struttura politico-istituzionale non preveda organi di controllo e limitazione dell'azione del sovrano¹¹⁶ (quali corpi rappresentativi e magistrati inferiori) o questi non garantiscano effettivamente l'interesse e il bene dei governati, ai privati non resta che fuggire o sperare nell'intervento di un principe straniero¹¹⁷. I principi stranieri infatti, considerata la comune «parentela umana» derivante «dalla natura e dalla vita sociale»¹¹⁸, sono tenuti a intervenire in soccorso dei sudditi tiranneggiati¹¹⁹.

¹¹⁴ Ivi, p. 75.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ La disincantata accettazione delle molteplici manifestazioni del potere sovrano (seppur illegittime sul piano etico-politico), la constatazione della legittimità giuridica di qualsivoglia forma di esercizio della sovranità e l'estraneità alla riflessione gentiliana di una teoria della miglior forma di governo sono indici del relativismo costituzionale di Gentili. Tale approccio allo studio delle forme di governo è evidente nel riferimento alla quinta lettera di Platone (a Perdicca) contenuta nel capitolo X del terzo libro; *Il diritto di guerra*, III, 10, p. 493. Significativa tale considerazione in linea con *De legationibus*, II, 7: «Si dice anche che la tirannide può essere una buona cosa per uno stato lacerato, perché c'è bisogno di qualcuno che vi porti la pace: il tiranno allora è come un principe»; *ibid.*

¹¹⁷ Ivi, I, 16, pp. 108-114.

¹¹⁸ Ivi, p. 108.

¹¹⁹ Sottesa alla legittimazione della guerra umanitaria è una sensibilità per lo stoicismo ben manifestata in numerosi passi tra i quali nel capitolo II del terzo libro del *De iure belli*. La posizione sostenuta ha portato Meron a ritenere Gentili il

Il sanguinesino afferma di non voler introdurre «alcuna confusione di poteri, né alcun potere ispettivo fra principi»¹²⁰, circostanza che ne lederebbe evidentemente la sovranità (*supremitas*), ma di non sopportare «che si separino cose che la natura ha unito saldamente»¹²¹. Come in Bodin e Covarruvias, Gentili legittima l'azione bellica compiuta da principi stranieri in soccorso di sudditi afflitti da governanti ingiusti: «Essi [i principi stranieri] possono farlo se il loro principe sia stato inclemente o ingiusto con loro» e qualora a sollevarsi sia gran parte dei sudditi «come se essi stessi abbiano assunto la parte del principe con un ruolo pubblico e si siano fatti pari del principe stesso»¹²². Infatti i doveri verso l'intero genere umano sono prioritari rispetto a quelli nei confronti di un singolo uomo, cioè nei confronti del principe¹²³; i principi anche laddove detengano un potere assoluto non possono ritenersi svincolati dalle norme di diritto naturale, quel diritto che, comune a tutti gli uomini, costituisce il fondamento della società universale e un limite invalicabile all'esercizio del potere: «Se ammettessimo che i principi possano agire a loro completo piacimento e capriccio, li renderemmo estranei agli altri uomini»¹²⁴.

«vero progenitore» del «moderno diritto dell'intervento umanitario»; T. Meron, *Common Rights of Mankind in Gentili, Grotius and Suarez*, «The American Journal of International Law», 85, 1, 1991, p. 110. Cfr. R.W. Mansbach, *Guerra e crimine: da Gentili e da Westfalia al mondo post-Westfalia*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 462-466.

¹²⁰ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 16, p. 108.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ivi*, p. 109.

¹²³ *Ibid.* Considerazioni parzialmente condivise da Grozio nel *De iure belli ac pacis*. Sulle analogie tra la guerra umanitaria in Gentili e in Grozio cfr. B. Kingsbury, A. Blane, *La guerra come punizione nel pensiero di Vitoria, Gentili e Grozio*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 604-608.

¹²⁴ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 16, p. 110.

È lecito addirittura soccorrere i sudditi ingiustamente ribellatisi al sovrano, infatti, Gentili rileva facendo riferimento a una visione paternalistica del potere chiaramente ispirata ad Aristotele (e si osservi che la lettura paternalistica del potere monarchico era proprio allora rifiorita in Inghilterra negli scritti dell'autorevole Hadrian de Saravia¹²⁵), «anche i figli ingiusti devono essere salvaguardati dalle sevizie dei padri, e i servi da quelle dei padroni» ed è possibile adoperarsi affinché «per quanto iniqui» tali sudditi «non siano castigati e puniti sotto la spinta del furore»¹²⁶; il buon principe, come il buon padre, «vorrà che gli sia sottratta la possibilità di infierire contro i suoi sudditi [...] e penserà sempre che i regni non sono stati fatti per i re, ma i re per i regni»¹²⁷.

Con i sudditi, ribadisce l'autore, «non tutto è lecito»¹²⁸ e, citando direttamente dalla lettera di Cicerone al fratello Quinto, sostiene che «chiunque si trovi ad esercitare un potere sugli altri, nelle istituzioni pubbliche come in quelle private, o anche perché semplicemente preposto alla guida di schiavi o di un gregge di animali, ha il dovere di ricercare il bene e l'utilità di costoro»¹²⁹.

¹²⁵ Hadrian de Saravia scrisse il *De imperandi autoritate et Christiana obedientia* (1593) che viene ancora ristampato a Londra nel 1611 all'interno del volume *Diversi tractatus theologici*; W. Nijenhuis, *Adrianus Saravia as an irenical churchman in England and the Netherlands*, in *Reform and Reformation: England and the Continent c. 1500-c.1750*, edited by D. Baker, Studies in Church History, Subsidia 2, Oxford, 1979, pp. 149-163; Id., *Adrianus Saravia (c. 1532-1613): Dutch Calvinist, first Reformed defender of the English episcopal Church on the basis of the ius divinum*, Leiden, 1980; J. P. Sommerville, *Richard Hooker, Hadrian Saravia, and the advent of the Divine right of Kings*, «History of Political Thought», 4, n. 2, 1983, pp. 229-245.

¹²⁶ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., I, 16, p. 111.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ivi*, p. 114.

¹²⁹ *Ivi*, III, 2, p. 431.

In tale contesto si inserisce sapientemente la questione del soccorso inviato dall'Inghilterra ai Fiamminghi in ribellione contro il dominio asburgico a partire dalla metà degli anni Ottanta; azione che, seppur rientrando nella fattispecie della guerra «onesta», si trova quasi sempre «accompagnata da un'altra causa di necessità o di utilità»¹³⁰. Chiedendosi se gli Inglesi avessero portato legittimamente aiuto ai Fiamminghi, i quali secondo Gentili conducevano una guerra giusta contro il re di Spagna¹³¹, il giurista rispondeva affermativamente giustificando il sostegno fornito da Elisabetta sulla base dell'antica amicizia vigente tra Inghilterra e Fiandre: «fra l'Inghilterra e le Fiandre ci sono molti vincoli di relazione, un'antica amicizia coi Duchi di Borgogna, c'è familiarità e consanguineità tra i due popoli, e altri vincoli che sono stati annotati»¹³². La difesa delle Fiandre risultava inoltre, nell'ottica di Gentili e dei suoi protettori, «cosa del tutto salutare e necessaria per l'Inghilterra» poiché, se gli Spagnoli avessero sconfitto i Fiamminghi in rivolta, non sarebbe rimasta alcuna possibilità per il futuro di opporre una effettiva resistenza alla imperiale monarchia asburgica¹³³.

Tali considerazioni non erano ovviamente condivise dal filoasburgico Balthasar Ayala¹³⁴ il quale, data la vicinanza all'entourage di Filippo II – e non a caso la dedica del suo trattato *De iure et officiis bellicis ac disciplina militari libri III* (1582) è rivolta ad Alessandro Farnese – assume una posi-

¹³⁰ Ivi, I, 16, pp. 111-112.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ Ivi, p. 114.

¹³⁴ Su Ayala cfr. D. Quaglioni, *Guerra e diritto nel Cinquecento: i trattatisti del «ius militare»* cit., pp. 191-210.

zione radicalmente opposta a quella di Gentili. Nel trattato Ayala, accostandosi alla dottrina bodiniana dello Stato, giudica la resistenza attiva al sovrano un peccato contro la maestà di Dio: il potere del sovrano è infatti di derivazione divina e, in quanto tale, responsabile unicamente verso Dio. Non sussiste, sostiene ancora Ayala, una giusta causa di ribellione contro il legittimo detentore della sovranità poiché colui che è re per diritto di successione ed elezione, non può essere detronizzato anche qualora ingiusto e crudele. Secondo l'Ayala il sovrano legittimamente costituito non può mai degenerare in tiranno: tiranno è infatti soltanto chi acquisisca il potere illegalmente.

Tornando al *De iure belli* da esso traspare, come in Bodin, una concezione imperativistica della sovranità – intesa come potere originario, effettivo e supremo ovvero svincolato dal riconoscimento di autorità superiori – che se riduce, quasi annullandola, la portata dei classici limiti di ordine etico-giuridico posti all'esercizio del potere, d'altro canto costringe l'autore a rimarcare il valore ideale di una politica fondata sulla virtù.

Diritto divino e diritto naturale fondano la disciplina dello *ius gentium* ma valgono anche nella sfera interna del rapporto tra privati e «in ciò che riguarda i principi e i popoli»¹³⁵ poiché siamo tutti «tenuti a obbedire al diritto naturale [...] per essere reciprocamente utili gli uni agli altri»¹³⁶.

Gentili riconosce la scarsa applicazione, sul piano concreto della prassi politica, di questi ideali vincoli di natura etico-giuridica osservando come, tra l'altro, la tutela dei principi di diritto naturale – per esempio soccorrendo sudditi ingiustamente offesi

¹³⁵ «Quoniam quae ratio privati civis in privata civitate est, eade[m] in publica, & universa hac orbis civitate publici civis, hoc est principis, & populi principis est. Sicut se habet privatus ad privatu[m], ita princeps ad principem: inquit Baldus»; *De iure belli* cit., p. 110.

¹³⁶ *Il diritto di guerra* cit., I, 15, p. 99.

– uscirebbe smentita dalla «filosofia del giudizio» (concernente ciò che è necessario); tuttavia, non rinunciando all'inderogabile vigenza morale dei principi di *ius naturae et gentium*, egli ribadisce come l'effettiva valenza di tali norme fosse convalidata dalla «filosofia morale» la quale, pur sconfitta dalle ragioni della politica e della *ratio status*, costituisce l'irrinunciabile e costante punto di riferimento di una politica virtuosa¹³⁷. Commentando Guicciardini – il quale aveva sostenuto, nella *Storia d'Italia*, che «nessun principe sarebbe mai sceso in guerra per difendere i Pisani, se non spinto da cupidigia di guadagno»¹³⁸ – il Nostro giudicava l'indifferenza dei principi verso il bisogno altrui come «cosa vergognosa» che «non sa di giustizia»¹³⁹: i principi che agiscono in tal senso non sono giusti poiché «piena» risulta soltanto «la giustizia che difende i deboli»¹⁴⁰.

Il principe è tenuto a proteggere i deboli, a difendere i sudditi i quali laddove «privi della protezione di un principe» o «afflitti da armi nemiche» hanno il diritto di ricorrere alla protezione di un altro principe riconoscendolo «come loro sovrano»¹⁴¹. Infatti, nota Gentili attingendo significativamente alla lingua della feudistica tre-quattrocentesca (tra tutti a Baldo degli Ubaldi e Tiberio Deciani), «domini, & subditorum status connexus est: & hi tenentur illu[m] defendere, & ille hos»¹⁴².

Principe e suddito, osserva Gentili riferendosi all'autorità dei commentatori trecenteschi e al magistero di Andrea Alciato, come *dominus* e *vasallus* «sono condizioni giuridi-

¹³⁷ Ivi, p. 103.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Ivi, p. 104.

¹⁴¹ Ivi, 23, p. 164.

¹⁴² *De iure belli* cit., p. 185.

che complementari»; inserendo in un discorso incentrato sul vincolo pubblicistico intercorrente tra principe e sudditi concetti di natura privatistico-feudale, quali *dominus* e *vasallus*, Gentili sostiene che i sovrani debbano considerarsi «tenuti a comandare bene» mentre i sudditi, come vassalli legati da vincoli di fedeltà giuridicamente sanciti, debbano invece «obbedire bene»¹⁴³.

Tuttavia, rileva Gentili, «quando ci si impegna a sottostare alla decisione di un altro, qualunque essa sia, si dovrà sottostare a una sentenza di cui si può dubitare, ma non a una manifestamente ingiusta»¹⁴⁴ poiché colui che detiene il potere è tenuto ad agire secondo equità nel rispetto «della fiducia accordata», «non perfido, non eccessivo, non doloso»¹⁴⁵.

Gentili contesta l'indiscriminata soggezione all'autorità politica iniqua rilevando come, nonostante il conferimento del potere da parte dei governati possa sancire l'assolutezza nell'esercizio del potere, il governante debba comunque «far uso di quel potere con onestà, altrimenti il suo comportamento è riprovevole»¹⁴⁶. Il governante dovrebbe agire secondo ragione e moderazione poiché «una cosa è la volontà e un'altra è la libidine», tra di esse sussiste la stessa differenza che si riscontra tra «la ragione e l'istinto»¹⁴⁷.

Tra principe e sudditi, come tra signore e vassalli, «deve esserci reciproca lealtà, [...] e tale fedeltà la giura il vassallo al signore e il signore al vassallo»¹⁴⁸. Un principe non può

¹⁴³ *Il diritto di guerra*, I, 23, p. 164.

¹⁴⁴ *Ivi*, II, 17, pp. 334-335.

¹⁴⁵ *Ivi*, p. 335.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 336.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 337.

¹⁴⁸ *Ivi*, I, 23, p. 164.

abusare dei propri sudditi poiché, come stabilisce la ragione naturale, «tutti gli esseri viventi vogliono essere trattati bene» e chi governa deve trattare i sudditi con umanità¹⁴⁹, non tradirli, difenderli¹⁵⁰: «chi non dà soccorso al suo popolo lo uccide e rende giusta l'azione dei sudditi»¹⁵¹ ovvero la ribellione o la richiesta di aiuto a sovrani stranieri¹⁵². Gentili introduce così una particolare fattispecie di guerra giusta, la guerra 'onesta' ovvero quell'azione armata mossa non per riparare un'ingiuria subita o garantire la propria sicurezza (questa è piuttosto la guerra utile) ma «per il comune diritto o a favore di altri»¹⁵³: «se qualcuno pecca spudoratamente contro le leggi della natura e degli uomini» chiunque ha «il diritto di reprimerlo con la guerra»¹⁵⁴.

Discostandosi, come Vitoria, dai motivi giuridici privatistici dello *ius inventandi* (cioè ad un diritto di scoperta che implicava l'assunzione che le terre del Nuovo Mondo fossero *res nullius*) e dalla visione 'razzistica' di Juan Ginés de Sepúlveda e Diego de Covarrubias – secondo i quali gli Indios andavano assoggettati in quanto schiavi per natura e si consideri che lo stesso Vitoria guardava con ambigua moderazione agli «amentes» nativi americani – Gentili, rifiutando il classico motivo aristotelico della gerarchia delle intelligenze e l'altrettanto tradizionale motivo della difesa della vera fede,

¹⁴⁹ Ivi, p. 165.

¹⁵⁰ Ivi, p. 166.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Gentili cita casi tratti dalla *Historia* di Erodiano, dal *Romanae historiae compendium* di Pomponio Leto, dai *Romanorum principum libri* dell'Egnazio, dal *De regno Italiae libri quindecim* di Carlo Sigonio e dalle *Istorie fiorentine* di Machiavelli; ivi, pp. 164-171.

¹⁵³ Ivi, 25, p. 175.

¹⁵⁴ *Ibid.*

negava la possibilità di muovere legittimamente guerra agli Indios per una presunta superiorità ontologica o *ratione fide*: ragione che legittimava secondo gli imperialisti spagnoli il diritto di ridurre i nativi americani in schiavitù ed esercitare su essi non un potere politico ma il più rigido dispotismo¹⁵⁵.

Il sanguinoso, tuttavia, ravvisava nella violazione da parte di essi di basilari e inderogabili principi di diritto naturale una *iusta causa* per una guerra che, in quanto mossa a tutela di uomini afflitti nella loro stessa natura, si configurava quale umanitaria. È dunque legittima, osserva eccezionalmente Gentili (ma si ricordi che una dottrina della guerra mossa in punizione di crimini *contra naturam* era già stata elaborata dal Gaetano il quale nella *Summula* aveva sostenuto che i nativi andassero considerati legittimi *domini* delle terre in cui vivono¹⁵⁶), «la causa degli Spagnoli nella loro guerra agli Indi, i quali intrattenevano commerci carnali contrari al diritto divino, perfino con animali, e mangiavano carni umane, di uomini uccisi a questo sco-

¹⁵⁵ H. Méchoulan, *L'antihumanisme de Juan Ginés de Sepúlveda. Étude critique du «Democrates primus»*, Paris, Maton, 1974; J.A. Fernandez-Santamaria, *The State, War and Peace. Spanish Political Thought in the Renaissance, 1516-1559*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, pp. 163-236; A. Pagden, *La caduta dell'uomo naturale. L'indiano d'America e le origini dell'etnologia comparata*, Torino, Einaudi, 1989, pp. 141-154; W. Ghia, *Tra Spagna, Italia e Nuovo Mondo: il pensiero politico di Juan Ginés de Sepúlveda con in appendice una sezione antologica di testi tradotti da Fiorenza Angela Preziosi*, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008; *Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda e il dibattito sulla Conquista*, a cura di M. Geuna, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014.

¹⁵⁶ M. Geuna, *Le relazioni fra gli Stati ed il problema della guerra: alcuni modelli teorici da Vitoria a Hume*, in A. Loche, *La pace e le guerre. Guerra giusta e filosofie della pace. Atti del seminario su La pace e le guerre* (Cagliari, 29 novembre, 9 e 16 dicembre 2004), Cagliari, Cucec, 2005, p. 65; A.A. Cassi, *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea* cit., p. 17.

po»¹⁵⁷. Gentili sembra assumere una posizione antitetica a quella sostenuta dai teologi spagnoli manifestando la sua distanza da Francisco de Vitoria – che aveva legittimato la guerra contro gli Indi sulla base di un mancato riconoscimento dello *ius commerciandi*, dello *ius migrandi* e del diritto di evangelizzazione – tuttavia, merita sottolinearlo, a una più accurata analisi le posizioni assunte rispettivamente da Gentili e dai maestri salamantini non sono così discordanti. Vitoria non aveva infatti affatto escluso l'ipotesi che si potesse intervenire contro i nativi americani in difesa di diritti umani violati¹⁵⁸ mentre, d'altro canto, la stessa causa avanzata da Gentili per legittimare l'azione contro gli Indios risulta connotata da un marcato aristotelismo; il discorso sulla *bestialitas* dei nativi ha infatti radici molto profonde nell'opera aristotelica (nell'*Etica Nicomachea* la bestialità è inserita tra i comportamenti da evitare) e nell'interpretazione fornita da San Tommaso, dallo scozzese John Mair – il quale nel suo *Commento alle Sentenze* di Pietro Lombardo (1510) aveva sostenuto che il popolo dei nativi americani «bestialiter vivit»¹⁵⁹ – e dagli Scolastici di Salamanca fino a Suárez¹⁶⁰.

Alla tradizione scolastica si salda significativamente la dottrina gentiliana dello *ius naturae et gentium*, un sistema etico-giuridico sul quale viene fondata la disciplina della poli-

¹⁵⁷ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 176.

¹⁵⁸ Si consideri che, similmente a Vitoria, il diritto di transito e di libero commercio sono *iura naturalia* anche in Gentili; *Il diritto di guerra*, I, 19, pp. 124-134.

¹⁵⁹ J. Major, *In secundum librum Sententiarum*, Parigi, 1519², dist. 44, q. 3.

¹⁶⁰ F. Iurlaro, *In guerra e in amore non tutto è permesso: «bestialitas» e guerra giusta in Francisco de Vitoria e Francisco Suárez*, in *Parafradite. Amori irregolari dagli Antichi ai Moderni*, a cura di L. Bombardieri, T. Braccini, S. Romani, L. Silvano, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2017, pp. 337-350.

tica internazionale ma anche l'esercizio legittimo del potere all'interno dello Stato. Il sanguinesino non definisce nel *De iure belli* una forma ottimale di governo né, riferendosi alla miglior tradizione degli *specula principum*, delinea le virtù del buon governante e gli assetti politico-istituzionali sui quali fondare uno Stato eticamente giusto; tuttavia, nonostante si accostasse con un certo scetticismo – di chiara matrice umanistica – all'indagine sulle forme di governo (così contestando l'efficacia di una ferrea distinzione tra forme legittime e illegittime di regime, e affermando la valenza del ricorso alla resistenza attiva non in quanto oggettivo strumento di giustizia ma quale risorsa utilizzabile laddove stabilita dall'ordinamento), riconosce al di là della relatività del concetto di giustizia nella sfera politico-giuridica dello Stato, l'esistenza di un diritto cogente e inderogabile comune a tutti i sistemi politico-istituzionali in quanto connaturato all'uomo: un limite all'esercizio del potere dal quale deriva la distinzione, sul piano etico-politico, tra governo buono e tirannide.

Sul diritto divino e naturale, costitutivi lo *ius gentium* e lo *ius commune*, riposano universali principi di giustizia concernenti anche la relazione tra governanti e governati la quale dovrebbe essere improntata alla tutela del bene comune, all'equità, alla moderazione¹⁶¹. Lo *ius naturae et gentium* si configura quale limite all'esercizio della sovranità interna essendo tali *iura*, in quanto connaturati all'uomo, vincolanti anche nei confronti dei governanti e, conseguentemente, evidente discriminazione (sul piano etico-giuridico) tra sovrano legittimo e tiranno.

¹⁶¹ La tutela del bene comune non è dettata semplicemente dalla morale ma anche da un calcolo utilitaristico: «badare all'equità comune, anche a costo di sacrificare il proprio vantaggio» è strumentale al mantenimento del potere e all'instaurazione della pace; *Il diritto di guerra*, III, 13, p. 516.

La clausola «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te»¹⁶² (che Gentili trae dalla tradizione scritturale), è principio cardine del diritto naturale valido nella sfera esterna del rapporto tra Stati e in quella interna del *nexum* governanti-governati:

Ogni volta che ti comporterai con l'altro come vorresti che l'altro si comportasse con te terrai la via della giustizia, ma te ne discosterai quando ti comporterai come non ti aspetteresti che nessuno si comportasse con te¹⁶³.

L'azione di governo deve essere condotta secondo ragione poiché «è temerario e non dell'uomo buono l'arbitrio che non si fonda sulla ragione»¹⁶⁴ e, conseguentemente, l'esercizio del potere deve intendersi come «ciò che possiamo legittimamente fare agli altri senza recare loro ingiuria»¹⁶⁵.

Gentili si avvale, nel discorso intorno al 'giusto' governo, delle stesse categorie concettuali utilizzate nell'ambito della dottrina della guerra 'giusta' ravvisando nella ragione – intesa come attitudine dell'uomo a riconoscere universali e inderogabili principi di giustizia naturale – un limite all'assoluta libertà, all'arbitrio di sovrani che, in quanto supremi e assoluti detentori di una *iurisdictio* ora del tutto svincolata dai tradizionali vincoli di natura giuridica e morale scaturen-

¹⁶² Ivi, II, 17, p. 334.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Ivi, p. 335. In merito al binomio volontà-arbitrio e onestà-utilità cfr. G. Marchetto, *Alberico Gentili e la tradizione: la letteratura consulente come fonte dello ius belli* cit., pp. 75-93; M. Koskeniemi, *International Law and raison d'état: Rethinking the Prehistory of International Law* cit., pp. 297-339.

¹⁶⁵ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., II, 17, p. 338.

ti dall'appartenenza alla *Respublica Christianorum*, talvolta assolutizzano la propria *potestas imperandi* fino a ridurre i sudditi al rango di schiavi. L'arbitrio del governante, la cui azione risulta determinata da un immoderato *animus domnandi*, si configura quale *iniuria* nei confronti dei governati i quali tuttavia, soltanto nei casi in cui la resistenza al governante iniquo venga sancita dall'ordinamento, possono difendersi *iuste causa* dal proprio principe.

Gentili riscontra come abitualmente i principi siano «soliti anteporre il proprio vantaggio al rispetto della parola data» e, avvalendosi dell'autorità del Cardano¹⁶⁶, usino «anteporre l'utilità all'onestà»¹⁶⁷. Il binomio utilità-onestà è un nodo problematico, il sanguinesino nutre infatti una visione moralistica della politica che tuttavia, necessariamente, si trova a confliggere con i valori della *utilitas* e della ragion di stato. Ma, si badi bene, l'*utilitas* dello Stato è un valore, del tutto terreno e svincolato da metafisici criteri di giustizia, che trascende gli interessi particolari e l'utilità del governante *uti singuli*. Se l'azione di governo volta meramente al perseguimento dell'*utilitas* del principe si configura quale *illicitum* (perlomeno sul piano morale), le misure – anche arbitrarie – intraprese *pro salute reipublicae* risultano, in un'ottica improntata al più rigoroso realismo che ha spinto

¹⁶⁶ Il Cardano del *De sapientia* e dell'*Encomium Neronis*, dietro il quale si cela l'influenza di Machiavelli, è fonte citatissima nel *De iure belli*. Sul Cardano: G. Gliozzi, *Cardano Gerolamo*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, v. 19, 1976, pp. 759-763. Cardano è fonte citata anche nel *De actoribus & spectatoribus fabularum non notandis*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1599 nel quale Gentili sostiene di preferire l'autore del *De sapientia* al «pendulus» Erasmo; p. 112. Nella stessa opera il Gentili mostrava di ritenere empio Erasmo che aveva trattato ironicamente della religione sottolineando come «haec via [...] athea magis, quam est Machiavelli»; p. 113.

¹⁶⁷ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., III, 13, p. 519.

alcuni a ravvisare nel Gentili «a writer who was influenced by Machiavelli's reason-of-state ideas»¹⁶⁸, del tutto legittime.

Nell'ambito di una *respublica magna* da Gentili, concepita quale comunità universale del genere umano, storicamente fondata su universali valori di giustizia naturale, riemerge il conflitto tra *honestas* (virtù politica del governante che si vincola al rispetto delle norme di *ius naturae et gentium*) e *utilitas*: nel *De iure belli* emerge chiaramente la difficoltà di conciliare la *ratio status* e gli inderogabili principi di giustizia naturale consustanziali alla *communitas orbi universalis*. Tali principi universali, comuni a tutti gli uomini in quanto animali dotati di ragione, sono talvolta confliggenti con il supremo valore (immanente alla sfera politica) della sicurezza dello Stato: questa, massima utilità dello Stato, renderebbe legittima – secondo Gentili – financo la deroga al principio dell'*honestas*, cioè a quei basilari *iura naturalia et gentium* sui quali si fonda l'umana convivenza.

In tale cornice argomentativa, da alcuni interpretata alla luce del coevo dibattito sulla ragion di Stato, si inserisce, secondo Gentili, anche il ricorso, nell'ambito del confronto bellico e per ragioni di sicurezza, a soluzioni moralmente discutibili (quali strategemi, inganni, la violazione di accordi) nella conduzione della guerra¹⁶⁹. Tali strumenti, apparentemente illeciti, sono dal sanguinoso illustrati alla luce del criterio del *mendacium officiosum*¹⁷⁰ con cui egli, ancorando la propria

¹⁶⁸ B. Kingsbury, B. Straumann, *Introduction: The Roman Foundations of the Law of Nations* cit., p. 17.

¹⁶⁹ Gentili aveva introdotto il tema della menzogna utile nel capitolo XVI del terzo libro del *De legationibus*.

¹⁷⁰ Sul mendacio e gli *stratagemata* esiste una letteratura sconfinata. Mi limito a rimandare a P. Zagorin, *Ways of Lying, On the Edge of Truth and Honesty: Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period*,

dottrina a una consolidata tradizione, giustifica, sulla base del valore primario della salvezza dello Stato, la legittimità giuridica e morale di mezzi normalmente ritenuti non leciti; tale deroga alla morale comune si rivela efficace, secondo Gentili, sia nell'ambito delle relazioni interstatuali sia (come fa intuire l'ampio ricorso al Cardano del *De sapientia* con la sua manifesta difesa della liceità della simulazione¹⁷¹) nella sfera interna del vincolo governante-sudditi.

Tale categoria del *mendacium officiosum*, che Gentili giustifica richiamando il principio «salus populi suprema lex est»¹⁷², attraversa l'opera gentiliana trovando massima

edited by Toon van Houdt *et al.*, Leiden-Boston, Brill, 2002. Nello stesso volume T. van Houdt, *Word Histories, and Beyond: Towards a Conceptualization of Fraud and Deceit in Early Modern Times*, pp. 1-31 (con alcune osservazioni su Lipsio) e J. Trapman, *Erasmus on Lying and Simulation*, pp. 33-46; J. R. Snyder, *Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early Modern Europe*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2009, pp. 106-158. Su tali tematiche cfr. *Dissimulation and deceit in Early Modern Europe*, edited by M. Eliav-Feldon, T. Herzig, Palgrave Macmillan, 2015.

¹⁷¹ Ma sorprendentemente in Gentili la ragione della sicurezza dello Stato non arriva ad annullare pregiudizi di natura religiosa – incoerenti con la ferma distinzione tra politica e religione annunciata in numerosi passi del *De iure belli* e del *De legationibus* – nei confronti dei Turchi, con i quali non si possono stringere trattati di alleanza; *Il diritto di guerra* cit., III, 19, pp. 575-584. Gentili nel *De abusu mendacii* ricorre ampiamente al Senofonte della *Cyropedia*, nella quale era stata legittimata la frode in guerra, e dei *Memorabilia* dove era riportato l'insegnamento di Socrate sulla bugia; pp. 131-135. La citazione di Senofonte è una chiara allusione ai *Discorsi* di Machiavelli e soprattutto a questo passo: «Mostra Senofonte, nella sua vita di Ciro, questa necessità dello ingannare [...]; e non conchiude altro [...] se non che a un principe che voglia fare gran cose, è necessario imparare a ingannare»; II, 13. Cfr. L. Strauss, *Machiavelli and Classical Literature*, «Review of National Literatures», 1, 1970, pp. 7-25. Polemizzando con Erasmo Gentili aveva affermato che Senofonte non avesse rappresentato un «versutum principem» (un principe astuto), ma un «optimum principem» (il miglior principe); *De abusu mendacii*, p. 137.

¹⁷² A. Gentili, *Disputationes duae: I. De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis; II. De abusu mendacii*, Hanau, 1599, pp. 131, 195. Nel *De armis Romanis*, pubblicato nel 1599, Gentili sostenne: «Quod non est licitum

espressione nel *De legationibus*, nel *De iure belli* (II, 3 e 5: *dolus malus et bonus*), nel *De armis Romanis*¹⁷³ e nel trattatello *De abusu mendacii* (pubblicato ad Hanau nel 1599 e redatto contestualmente al *De iure belli* e al *De armis Romanis*) dove l'autore affronta sistematicamente, rifacendosi alla tripartizione tomistica del *mendacium* (riattualizzata dai commenti di Melchior Cano) e ai *Loci communes* di Pietro Martire Vermigli¹⁷⁴, il problematico nesso tra *honestas* e *utilitas* in relazione al valore della sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Contrastando con la dottrina canonistica (ma si rilevi che Agostino e Graziano avevano accolto l'idea del *mendacium* in caso di *iustum bellum*) Gentili riteneva che, in determinate circostanze, il ricorso alla menzogna (da intendersi declinata come azione dissimulativa o simulatoria) fosse non soltanto lecito, ma anche eticamente giusto. Tale tesi veniva nel *De abusu mendacii* sostenuta ricorrendo all'autorità di Platone – i cui passi sulla 'menzogna utile' erano menzionati anche da Montaigne negli *Essais* tradotti in inglese (inclusa la sezione *Des menteurs* e *Du démentir*) da John Florio – a Cardano e al Senofonte della *Cyropedia* e dei *Memorabilia*: sorprendentemente in una trattazione dedicata al tema del 'mendacio utile' non era mai richiamata l'autorità di Machiavelli tuttavia, come già rilevato

lege, necessitas facit licitum. Non habet legem necessitas, sed ipsa legem facit. Necessitas facit probabile, quod erat alias improbable»; 150.

¹⁷³ Nel capitolo secondo del secondo libro del *De armis Romanis* Gentili sostiene che anche Sant'Agostino aveva giustificato il Ratto delle Sabine da parte dei latini, uno dei molti casi di *stragemata* ai quali fecero ricorso i Romani secondo quanto narrato da Tito Livio.

¹⁷⁴ J.C. McLelland, *Peter Martyr's 'Loci Communes': A Literary History*, edited by W.J. Torrance Kirby, Montreal, McGill University, 2007.

da Strauss e Rasmussen, nel contesto politico-culturale tardo-cinquecentesco il nome di Senofonte, oltre ad essere come il contemporaneo Platone evocativo di una politica utopistica e difficilmente riscontrabile, costituiva un vero e proprio alter-ego del tanto contestato (specialmente nel contesto oxoniense) Machiavelli¹⁷⁵.

In linea con tale premessa, ovvero con una visione che giustifica il ricorso a mezzi ‘straordinari’ nella conduzione della guerra e dello Stato, è l’erosione stessa del concetto di tirannide che attraversa tutta la riflessione gentiliana. Nonostante Gentili sostenga che «chi dispone della pienezza dei poteri deve farne un uso buono e lodevole, non tirannico o vituperabile»¹⁷⁶, la distinzione tra governo legittimo e governo tirannico, in linea con l’opera *De legationibus*, si configura unicamente sul piano etico, non sul piano giuridico: giuridicamente il principe ingiusto se detiene un potere effettivo è da ritenersi sovrano e dunque legittimo.

Non è da ritenersi illegittimo neanche il Sultano, in quanto detentore dell’*imperium*, verso il quale è tuttavia indirizzata da Gentili una critica non troppo velata nel capitolo XXII del terzo libro del *De iure belli*; critica che se non inficia la legittimità giuridica della monarchia turca attesta comunque la persistenza di una millenaria barriera ideologico-culturale tra l’Occidente europeo e i barbari popoli d’Oriente (una contrapposizione che, autori quali Sepulveda, radicano nell’antichissima inimicizia tra i civili Greci e i barbari Troiani o Teucri visti quali mitici antenati dei Turchi).

¹⁷⁵ P.J. Rasmussen, *Excellence Unleashed: Machiavelli’s Critique of Xenophon and the Moral Foundation of Politics*, Lanham, Lexington Books, 2009; L. Biasiori, *Nello scrittoio di Machiavelli. Il Principe e la Ciropedia di Senofonte*, Roma, Carocci editore, 2017.

¹⁷⁶ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., II, 17, p. 338.

Gentili, non discostandosi molto dal pregiudizio anti-ottomano dei maestri salamantini, traccia una vera e propria dicotomia tra il dispotismo orientale e la monarchia occidentale ravvisando come possano «esserci dei principi che hanno il potere di disporre a loro piacimento del principato, come il Turco, cui tutti sono schiavi nel suo dominio, e che può alienare i suoi sudditi, che sono abituati ad esserlo»¹⁷⁷; una osservazione che chiaramente affonda le proprie radici in una tradizione dottrinale consolidata e che al lettore cinque-seicentesco richiama alla mente la celebre distinzione machiavelliana tra monarchia francese e Impero ottomano o ancora l'immagine aristotelica, delineata nella *Politica*, del dispotismo orientale. Il dominio esercitato dal Sultano sui propri sudditi (trattati alla stregua di schiavi), seppur moralmente ingiusto poiché viola fondamentali e naturali principi di umanità, è tuttavia legittimo sul piano giuridico configurandosi quale *imperium*, ovvero esercizio assolutamente effettivo di sovranità¹⁷⁸.

Tale approccio realistico al problema della sovranità e dei suoi limiti non significa tuttavia una rinuncia incondizionata al valore di una politica 'buona' e virtuosa. Gentili afferma chiaramente, nel *De iure belli*, che la volontà di chi governa incontra dei limiti etico-giuridici ben definiti essendo, diversamente dalla volontà di Dio che coincide con «la somma giustizia»¹⁷⁹, sottoposta al diritto naturale, a un siste-

¹⁷⁷ *Il diritto di guerra*, III, 22, p. 598. Cfr. N. Malcolm, *Alberico Gentili and the Ottomans* cit.

¹⁷⁸ Così si esprime Gentili: «Possunt vero principes esse, qui statuere pro libitu de principatibus valent: veluti Turca: cui omnes servi in suo imperio. Isti alienantur. Etiam qui soliti alienari»; *De iure belli* cit., p. 677.

¹⁷⁹ *Il diritto di guerra* cit., II, 21, p. 379. Gentili riferendosi a Dio sostiene che egli «è l'artefice più giusto di vita e di morte, sta al di sopra di ogni legge e tutti può sterminare, senza distinzione di sesso o di età e senza dover rendere conto a nessuno del proprio operato»; *ibid.*

ma di norme che, in quanto connaturato all'umanità stessa e manifestazione della ragione divina, si rivela «più potente del diritto di qualunque principe»¹⁸⁰.

Il principe è sì «al di sopra di ogni diritto positivo» ma, in quanto «creatura razionale», è sottomesso e vincolato (almeno idealmente) alla ragione naturale¹⁸¹: «Ratio naturalis potentior est omni edicto principis», avrebbe sostenuto Gentili ancora nel *Disputationum de nuptiis*¹⁸².

Il sovrano risulta inoltre – non essendo mero *dominus* – vincolato al principio inderogabile dell'inalienabilità del territorio del regno: vige infatti tra principe e sudditi una relazione di mutua reciprocità, «come i sudditi non possono stipulare contratti in pregiudizio del loro principe, così il principe non può compiere atti pregiudizievoli per i suoi sudditi»¹⁸³. Neanche l'imperatore romano Costantino, rileva Gentili, nonostante l'attribuzione della sovranità tramite la *lex regia*, avrebbe potuto alienare il territorio dell'impero senza il consenso del popolo;

anche se il popolo avesse voluto rimettere nelle mani del principe tutto il potere su se stesso e su qualunque singolo cittadino [...], non avrebbe potuto attribuirgliene così tanto da comprendere anche la facoltà di alienare¹⁸⁴.

Il principe detiene un potere di natura pubblica e dunque, in quanto tale, limitato: il regno che governa non è sua proprietà in quanto, anche nel caso in cui egli disponesse di «potestatem

¹⁸⁰ Ivi, III, 11, p. 504.

¹⁸¹ Ivi, 16, p. 551.

¹⁸² Id., *Disputationum de nuptiis libri VII* cit., p. 8.

¹⁸³ *Il diritto di guerra* cit., p. 541.

¹⁸⁴ *Ibid.*

[...] liberam» (cioè assoluta), «ea [la potestà] est tamen non dominationis, sed administrationis»¹⁸⁵. Il sovrano, sosteneva Gentili inserendosi nel dibattito «*imperator an sit totius Mundi dominus*»¹⁸⁶, non è un *dominus*, un proprietario del regno¹⁸⁷.

Gentili, al quale era ben nota la definizione bodiniana di sovranità e la distinzione tra pubblico e privato che ne è alla base, sostiene l'impossibilità per il sovrano di disporre arbitrariamente delle fortune dei sudditi senza il loro consenso: sebbene nel sanguinesino sia assente la distinzione tra *monarchie royale* e *monarchie seigneuriale* è inferibile tuttavia la sotterranea attribuzione al regime dispotico vigente nell'Impero turco dei caratteri da Bodin associati alla *monarchie seigneuriale*. Il Sultano non si configura in Gentili quale un tiranno, un sovrano giuridicamente illegittimo, tuttavia egli è detentore di un *imperium* che assume i contorni del *dominium*.

Appare nel *De iure belli* tutta la problematicità della riflessione di Gentili attraversata com'è da un'insanabile tensione tra realismo e ideale etico-politico. Se sul piano ideale, in linea con la tradizione scolastica e con il costituzionalismo

¹⁸⁵ *De iure belli* cit., p. 610.

¹⁸⁶ Bartolo aveva riesumato la formula dell'*imperator dominus mundi*, che si riteneva superata col trionfo dell'interpretazione di Bulgaro il quale riteneva che l'imperatore dovesse considerarsi *dominus* soltanto *quoad protectionem et iurisdictionem*, contro l'opinione di Martino, che riconosceva invece all'imperatore un *dominium* universale *quoad proprietatem*; F. Calasso, *L'eredità di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, I, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 1-21 e, nello stesso volume, F. Crosara, *Dante e Bartolo da Sassoferrato. Politica e diritto nell'Italia del Trecento*, pp. 105-197; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici nell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 544-547.

¹⁸⁷ Tale deduzione è rinvenibile anche nel *De armis Romanis* laddove in merito alla materia dell'alienazione ci si domanda se un regno possa esser dato in testamento e venduto alla maniera in cui si vende una mandria di buoi; I, 11, pp. 96-97.

ugonotto, il diritto divino e naturale – «ragione comune al genere umano» – sono concepiti come limiti invalicabili dal potere politico sia nella sfera internazionale che nel rapporto tra governanti e governati, sul piano concreto e giuridicamente rilevante della realtà effettuale emerge una visione relativistica delle forme del potere e l'elevazione della *supremitas* a unico criterio discriminante tra autorità legittima e non legittima.

4.3 Il *De armis Romanis*

Il *De armis Romanis*, sorta di esercitazione storico-erudita in margine al *De iure belli*¹⁸⁸ e manifesto significativo del metodo umanistico adottato da Gentili nella trattazione del discorso giuridico (intendendo per umanesimo di Gentili non la semplice inclusione del diritto nell'arte retorica o la condivisione della metodologia culta ma la valorizzazione della valenza formativa delle *humanae litterae*), è tutt'altro che un'opera secondaria nella produzione di Gentili costituendo «una fonte di straordinaria importanza per gli studiosi, sia sotto il profilo storiografico che della teoria internazionale»¹⁸⁹. Il trattato, redatto contestualmente al *De iure belli* (come è possibile inferire dal rimando all'opera contenuto nel primo capitolo del *De iure belli*¹⁹⁰) e pubblicato

¹⁸⁸ D. Panizza, *Presentazione*, in Alberico Gentili, *Giustizia, guerra, impero* cit., p. 31.

¹⁸⁹ Ivi, p. 32.

¹⁹⁰ Sussiste una forte connessione di senso e di ispirazione tra le due opere, secondo il disegno stesso dell'autore: «Alla mia opera sul diritto di guerra [...] fanno seguito le mie dissertazioni sulle armi romane e i miei libri sulle ambascerie, opere nelle quali si trovano moltissime cose che, omesse qui, uno desideri approfondire»; *Il diritto di guerra* cit., p. 7.

nel 1599, è costituito da due libri che raccolgono e rielaborano due discorsi accademici – sul tema della giustizia degli Imperi e più in generale del controverso rapporto tra giustizia bellica e ragion di Stato – tenuti in occasioni ufficiali alla facoltà di legge di Oxford¹⁹¹. Il primo libro, frutto di una discussione già pubblicata nel 1590 con il titolo *De iniustitia bellica Romanorum actio* e dedicata al conte di Essex¹⁹², costituisce una disamina dell'imperialismo romano in tredici capitoli mentre il secondo libro (strutturato come il primo), dal titolo *De iustitia bellica Romanorum defensio*, assume i toni di una confutazione sistematica della tesi accusatoria e anti-romana sostenuta nel primo libro¹⁹³. La struttura, che è quella dei *dissoi lògoi* sul modello dei due discorsi di Carneade sulla giustizia ripresi da Cicerone nel III libro del *De republica*, è la medesima per entrambi i libri: i primi dieci capitoli dedicati all'*infantia*, all'*adulescentia* e alla *iuventus* della Roma repubblicana fino a Mitridate; l'undicesimo sulla *senectus* (identificata con la Roma dei Cesari); il XII raffronta l'impero di Roma con quello di Alessandro Magno mentre il XIII chiude la riflessione rispettivamente dell'accusatore e del difensore giudicando la politica romana ora come una forma di tirannide ora come una gloriosa missione di civilizzazione in un mondo di barbarie.

¹⁹¹ B. Kingsbury, B. Straumann, *Guerre romane e diritto romano*, in Alberico Gentili, *Giustizia, guerra, impero* cit., p. 58.

¹⁹² Ad accompagnare il *De iniustitia bellica romanorum actio* una epistola dedicatoria all'Essex nella quale Gentili sostiene di aver pronta una difesa ove si afferma la giustizia della politica estera romana: «quoniam Defensionem Romanorum, et disputationem huic adversariam de ipsorum iustitia bellica paratam habeo»; *Appendix* to A. Gentili, *The Wars of the Romans* cit., p. 360.

¹⁹³ B. Kingsbury, B. Straumann, *Introduction* to A. Gentili, *The Wars of the Romans* cit., p. X.

Il *De armis Romanis*, riflessione intorno alla giustizia bellica dell'antico impero di Roma, si configura più ampiamente quale disamina sull'idea di giustizia nell'ambito delle relazioni internazionali ponendo all'attenzione il problema del rapporto (con chiari rimandi al modello di Roma) tra ideali e universali criteri di giustizia naturale, potremmo dire la deontologia del potere, e prassi politica: una tensione che, nel *De armis Romanis*, si riflette nella riproposizione del dialogo sulla giustizia svoltosi tra Lucius Furius Philus (sostenitore del relativismo di Carneade che rifiuta l'esistenza di una giustizia oggettiva nelle relazioni internazionali) e Gaius Laelius; un dialogo che, descritto nel libro terzo del *De republica* di Cicerone, dovette essere noto a Gentili soltanto nelle versioni di Lattanzio (il quale ne fa una sorta di sommario nelle *Divinae institutiones* 6. 9. 3-4)¹⁹⁴ e di Agostino¹⁹⁵.

Il punto di vista dello scettico Carneade è espresso nel primo libro del *De armis Romanis* dove si sostiene come gli affari internazionali siano governati unicamente da criteri di utilità, non certamente da oggettivi criteri di giustizia. Picensus, fittizio accusatore dell'imperialismo romano, nell'illustrare le ragioni che avrebbero indotto i Romani alla guerra continua contro i popoli confinanti evidenzia infatti come, dietro il rispetto delle complicate procedure rituali stabilite dal diritto feziale, le guerre condotte fossero raramente detta-

¹⁹⁴ L'autorità di Lattanzio è citata costantemente nel libro primo del *De armis Romanis* a sostegno della causa antimperialista. Al riguardo è emblematico tale passo: «Quantum a iustitia recedat utilitas, populus ipse Romanus docet: qui per feciales bella indicendo, et legitime iniurias inferendo, semperque aliena cupiendo, atque rapiendo, possessionem sibi totius orbis comparavit»; A. Gentili, *The Wars of the Romans* cit., I, 3, p. 34.

¹⁹⁵ J.E.G. Zetzel, *Natural Law and Poetic Justice. A Carneadean Debate in Cicero and Virgil*, «Classical Philology», 91, 1996, pp. 297-319.

te da giuste cause, bensì mosse contro popolazioni che «non esse hos hostes voluerunt» col semplice obiettivo di trovare «occasiones» di estensione dell'impero: «augendi imperii»¹⁹⁶.

I Romani per soddisfare le proprie ambizioni egemoniche e legittimare la propria politica estera avrebbero abilmente strumentalizzato le amicizie e le alleanze strette con i popoli vicini avvalorando la condotta bellica con un ampio ricorso alla retorica della legittima difesa o della 'guerra onesta' mossa in soccorso di alleati (*socii*) ingiustamente minacciati: l'accusatore del primo libro denuncia la doppiezza dei Romani e, più estesamente, contesta l'esistenza di una piena giustizia nell'ambito delle relazioni interstatuali. Tale visione così radicalmente pessimistica dell'imperialismo romano e, con esso, del rapporto tra giustizia e utilità (ragion di stato) nella sfera internazionale è controbilanciata dal *Defensor* di Roma il quale, nel secondo libro, pur non confutando i fondamenti utilitaristici della politica estera romana, asserisce la possibilità che, anche nel contesto internazionale, la politica possa ispirarsi a criteri oggettivi di giustizia. La guerra condotta dai Romani non era unicamente legittimata da criteri formali di giustizia, quali quelli sanciti dalle consuetudini rituali dello *ius fetiale* ma, nell'interpretazione del difensore, trovava la propria ragion d'essere in criteri sostanziali di giustizia. Il diritto romano e la dottrina romana della guerra giusta affiancavano infatti alle consuetudini dello *ius fetiale* un'idea di giustizia natu-

¹⁹⁶ A. Gentili, *The Wars of the Romans* cit., p. 54. Tale finalità sembra essere caratteristica della politica imperialistica della Spagna la cui espansione, legittimata quale mezzo di diffusione della fede cristiana e della civiltà contro la barbarie degli Indi, è unicamente determinata dalla sete di dominio; A. Pagden, "Turning barbarians into gentle peoples": Alberico Gentili, *Francisco de Vitoria and the justice of empire*, in Alberico Gentili, *Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 105-115.

rale che, direttamente tratta dalla tradizione stoica, trovava la sua massima espressione nella dottrina ciceroniana del diritto naturale; un diritto espressione della ragione naturalmente insita in ogni uomo e dunque comune a tutte le genti tanto da essere ambigualmente confuso con lo *ius gentium*: il giurista Gaio, procedendo sulla via della positivizzazione del diritto, avrebbe assorbito il concetto di *ius naturale* nello *ius gentium* che, sebbene fondato su un atto della sola volontà umana, egli intendeva come manifestazione di giustizia naturale e razionale.

L'ambiguità caratterizzante i concetti romanistici di *ius naturale* e *ius gentium* riecheggia in Gentili il quale, sia nel *De iure belli* che nel *De armis Romanis*, non distingue nettamente i due ambiti ma, lungi dal ridurre il diritto a manifestazione della volontà umana (come i volontaristi), àncora lo *ius gentium* alla ragione naturale. Questa, come insegnano gli stoici, è anche ragione divina e, al riguardo, ci si potrebbe domandare se Gentili fondasse volontaristicamente la giustizia del diritto naturale nell'essere posto da Dio o, razionalisticamente, ritenesse che Dio non potesse comandare se non azioni intrinsecamente giuste.

Si riconosce allora, nel secondo libro del *De armis Romanis*, la natura sostanziale e razionale della giustizia di Roma la quale, proprio su fondamenti oggettivi e universalmente validi (ma l'universalismo del diritto naturale e delle genti è evidentemente specioso), avrebbe strutturato un vasto impero. Emergono chiaramente le connessioni tra questa disquisizione sulla giustizia e il *De iure belli* dove, lo si ricordi, Gentili aveva denunciato l'imperialismo spagnolo e ottomano in quanto frutto di ambizioni egemoniche, di una *libido imperii* del tutto scissa da fondanti criteri di *ius naturale*, da quella *ratio humanitatis* che invece dovrebbe per-

meare, nell'ottica gentiliana, la politica. Un contrasto che, se si configura quale rivalorizzazione della tesi machiavelliana sulla grandezza di Roma e sul felice binomio di 'buone armi e buoni ordini' (in linea con la riabilitazione di Machiavelli contenuta nel *De legationibus*), riafferma un modello alternativo a quello imperiale asburgico proposto dagli ideologi della monarchia spagnola e dai detrattori cattolici di Machiavelli mostrando, a integrazione del *De iure belli*, la valenza normativa di un sistema imperiale/internazionale fondato sulla giustizia.

Se i detrattori di Machiavelli avevano contestato la tesi che il cristianesimo avesse snervato la virtù civica e militare degli italiani proponendo, a detrimento di Machiavelli, la forza militare della cattolicissima Spagna (la cui egemonia nel Nuovo Mondo era determinata dal connubio tra buone armi e fede), Gentili esaltava l'esemplarità di Roma, di una realtà imperiale che aveva – diversamente da Spagnoli e Ottomani – estromesso la religione dalle *iustae causae* di guerra riducendola a elemento di coesione civile.

La posizione di Gentili emerge allora nella fittizia contrapposizione tra l'accusatore e il difensore romano, quasi sintesi tra le due opposte visioni raccolte nei due libri; la figura di Picens non deve dunque ritenersi semplicemente strumentale all'esposizione *e contrario* della visione di Gentili, ma piuttosto è concreta personificazione della complessità della riflessione politico-giuridica gentiliana¹⁹⁷.

¹⁹⁷ Una posizione simile è sostenuta da Howse che ritiene come «understanding the judgment of Machiavelli allows us to see how Gentili's prosecutor and defender are able to present the same events or phenomena in such (apparently) diametrically opposed ways, because it enable us to see the underlying problem of justice, war and empire differently and more clearly than either the prosecutor or the defender, beginning from the common ground discernable in the interstic-

Coerentemente con le premesse argomentative del *De iure belli*, Gentili struttura il *De armis Romanis* secondo un'impostazione dibattimentale-processuale che riflette, nella forma, la sostanza della dottrina para-giudiziaria della guerra elaborata nell'opera maggiore: la guerra è una sorta di processo fra principi svolgendo la stessa funzione accertativa del diritto usualmente svolta dai tribunali civili; così come in una qualunque causa civile non si conosce l'esito del processo se non in seguito all'emissione di una sentenza, nel contesto del conflitto bellico la sentenza coincide con l'esito della guerra la quale, tuttavia, deve essere condotta secondo criteri formali stabiliti dalle consuetudini. Coerentemente con quanto sostenuto nel *De iure belli* Gentili lascia emergere, nella tensione tra l'accusatore e il difensore, la problematicità di perseguire una giustizia piena e oggettiva la quale, difficilmente conoscibile all'uomo, viene relegata nella sfera tutta interiore della coscienza; al giurista tuttavia, come messo in evidenza nel *De nuptiis*, non compete indagare l'ambito interiore della morale soggettiva ma unicamente l'esteriorità dell'azione umana. I due *fora* sono radicalmente distinti così come altrettanto distinti sono l'ambito del giurista dall'ambito del teologo, il reato dal peccato, la politica dalla morale.

La netta contrapposizione tra Picensus e il difensore romano è mera finzione letteraria, artificio retorico con cui si vuole, quasi a integrazione del *De iure belli*, evidenziare la problematica connessione tra ragioni della politica e ragioni della morale nella prassi internazionale tanto antica quanto moderna. Come l'esempio imperiale di Roma fa intuire, risul-

es of their polemics»; *Machiavelli's Rome and Gentili's De Armis Romanis: The Case of the Early Roman Kings*, in Alberico Gentili. *Giustizia, guerra, impero* cit., p. 82.

ta assai arduo armonizzare le istanze egoistiche dello Stato (l'*utilitas*), la cui condotta è unicamente determinata dal perseguimento della propria sicurezza interna e internazionale fino all'affermazione di un'egemonia imperiale, con universali e condivisi criteri di giustizia naturale.

Un binomio quello tra *ratio status* e giustizia la cui problematicità si esprime, nel *De armis Romanis*, nell'intensivo richiamo al concetto tacitano di *arcanum imperii*. Se nel primo libro, quello dell'accusatore, l'idea di un potere arcano allude essenzialmente alla pratica politica di tiranni, come Cesare, determinati da *profunda cupido*¹⁹⁸, nel secondo libro il difensore romano accoglie realisticamente

¹⁹⁸ Così si esprese Pícenus: «Vidimus Romulos in infantia, et reges reliquos. Vidimus in adolescentia Brutos, Scaevolam, Camillos, Postumios. Vidimus in iuventute Fabios, Africanos, Catones, Martios, Metellos, Claudios, Magnos. Vidimus haec urbis lumina, et urbem totam. Et pervenimus iam ad Caesares: quibus quasi filiis tradidit se Roma in senectute, ut loquitur Ammianus. De Caesaribus autem quid dicemus? An filii meliores, quam parentes fuerunt, aut quam ipsa exstitit mater? Progenies patribus vitiosior. An expedierit, nec ne nasci Iulium, quaestio est. Hic vir, hic est, qui praetor turbavit quiescentem Hispaniam, et a bello in bellum rapuit: qui Galliam quietissimam proconsul commovit, et afflixit totam: qui adiit Britanniam istam sepositam: et magnam Germaniam attentavit. Et profunda illa imperii cupido motuum causa tantorum: quae ad lacrymas adegit hominem: cum Gadibus statuam Alexandri vidisset: simul et meminisset, se nihil ea aetate magnum egisse, in qua Asiam Alexander domuerit universam. Sic belli occasione, ne iniusti quidem abstinuit, tam foederatis, quam infestis gentibus ultro lacessitis. [...] Filius Augustus movit Cantabris bellum. [...] Ceterum quae privatae horum, et Caesarum filiorum cupiditates nunc dici valent, eae matri venerandae non adscribantur. Et ipsos quoque quid insecter oratione Caesares? Quid Iulium, ceterosque vincam tyrannos? In quo nomine uno scelera omnia concluduntur. Ille Iulius Nicomedis sponda. Patruus Augustus sponda. Nequam Tyberius. Furiosus Caius. Stolidus Claudius. Parricida Nero. Spurcus Galba. Luxuriosus Otho. Lurco Vitellius. Sordidus Vespasianus. Hypocrita Titus. Sanguinarius Domitianus. Corruptor adolescentis principis Nerva: ipse nullus. Vinolentus Traianus: herna parietaria: infamis flagitii compertissimus. Adi mihi unum Suetonium: qui licentia pari Caesarum scripsit vitas, atque illi egerunt»; *The Wars of the Romans* cit., I, 11, pp. 92, 94.

il ricorso agli *stratagemata* e al *mendacium* per il mantenimento del potere e la sicurezza dello Stato: non è forse il perseguimento di tali obiettivi, concernenti l'*utilitas* dello Stato, avvalorato anche dal principio, di diritto naturale, della legittima difesa?

La strategia adottata da Roma rientrerebbe pienamente nella fattispecie del *mendacium officiosum* e il sanguinoso ricorre alla dottrina degli *arcana imperii* (con evidente rimando all'elogio di Machiavelli nel *De legationibus*) per illustrare la storia di Roma la quale, seppur agli occhi dell'accusatore è gremita di guerre intimamente volte alla realizzazione di disegni egemonici e dunque non moralmente giuste («dominationis arcanum»¹⁹⁹), fondò, perlomeno esteriormente, la propria politica espansionistica sulla difesa di oggettivi criteri di giustizia naturale: non rileva nell'ambito giuridico della relazione tra privati o tra attori pubblici, principi e popoli, il foro interiore della coscienza.

Esempio emblematico della complessità della politica è, al fianco di Cesare, la figura del cesaricida Bruto, «alter reipublicae Romanae pater», la cui azione 'tirannicida'²⁰⁰ (tra i detrattori Gentili richiama Dione Cassio, Dante, Pier Martire Vermigli, Melantone, ma non le *Annotationi sopra la Gierusalemme liberata* del fratello²⁰¹) viene illustrata nei due diversi approcci del Picenus e del difensore romano.

Mentre il difensore romano elogia l'opportunità dell'azione di Bruto, Picenus denuncia la sua infondata ambizione di «in magna republica instaurari libertatem, ut in parva»

¹⁹⁹ Ivi, 10, p. 82.

²⁰⁰ Ivi, 4, p. 36.

²⁰¹ S. Gentili, *Annotationi sopra la Gerusalemme liberata*, in Id., *Opera omnia in plures tomos distributa*, t. VIII, Neapoli, sumtibus Ioannis Gravier, 1769, p. 368.

restaurando «civitatem in priorem formam»²⁰² (anche evidenziando la tragicità della morte improvvisa del tiranno per la vita dello Stato²⁰³); Bruto è condannato poiché «vitam adimere Caesari potuit» ma ancor più in quanto determinato a rovesciare «optimum reipublicae statum, qui sub rege iusto est, et ad illud temporis necessarium»²⁰⁴: la dittatura di Cesare viene interpretata da Gentili quale forma monarchica di governo ed è eletta a migliore costituzione poiché, come «ratio, et [...] experientia contestatur», «popularis status ad magnum evectus imperium recte se habere deinceps nequit»²⁰⁵.

Anche nel *Ad primum Machbaeorum disputatio* Gentili, nel contesto di un'ampia digressione sui *dominatus* formati nel Medio-oriente ellenistico all'indomani della morte di Alessandro Magno, avrebbe inserito una breve ma incisiva riflessione sulla figura di Cesare asserendo la natura monarchica del suo governo: «An C[a]esar non rex erat, tenebatque regnum, quamquam Caesarem se, non regem esse respo[n]derit»²⁰⁶?

Un'esperienza quella di Cesare diametralmente opposta al caso, da Gentili ancora menzionato nello stesso commento ai Maccabei, dei re di Sparta. Dopo aver conside-

²⁰² *The Wars of the Romans* cit., I, 4, pp. 36, 38.

²⁰³ Ivi, p. 38. Tale osservazione riecheggia la posizione di Bodin in materia di sommovimenti politico-istituzionali; questi nella prefazione dei *Six livres de la République* avvertiva i lettori che, se mutamento ci deve essere, si effettui in modo «doux et naturel [...] et non pas violent ny sanglant» e intitolava il capitolo terzo del quarto libro «Les changemens des republicues et des loix ne se doit faire tout à coup». Nel governo degli stati bisogna realizzare «toutes choses petit à petit et presque insensiblement»; IV, 3.

²⁰⁴ *The Wars of the Romans* cit., I, 4, p. 38.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Id., *Ad primum Machbaeorum disputatio*, Hanoviae, Apud Guilielmu Antonium, 1604, p. 22.

rato la possibilità che possano sussistere «reges non nomine» e, diversamente, re di nome ma non sovrani effettivi, Gentili collocava infatti i re lacedemoni in questa seconda categoria: «reges Lacedaemonionum nomine magis, quam imperio»²⁰⁷. Successivamente, nella stessa opera, il parallelo tra le istituzioni romane e quelle spartane sarebbe riemerso e Gentili – richiamando direttamente Aristotele – avrebbe sostenuto come lo «status rei Romanae» fosse «simillimus Laconicae» in quanto a Sparta «duo erant reges» come a Roma due erano i consoli²⁰⁸; un’analogia che celava, nello sviluppo dell’argomentazione gentiliana, un’ambiguità di fondo: richiamando svariate fonti autoritative il sanguinesino rilevava come talvolta l’istituto del consolato fosse stato inteso quale organo monocratico (governando i consoli a giorni alterni) dotato di un *summum imperium* accostabile alla potestà regia tuttavia egli, menzionando Bodin, concludeva osservando che «sub regibus [i due consoli] fuisse democraticum statum rei Romanae»²⁰⁹.

Tornando a Bruto, la sua vicenda, luogo tipico nel dibattito politico rinascimentale, si offre quale occasione per riflettere sul tema della giustizia nella Roma repubblicana, ma ancor più essa rileva quale terreno di dibattito sulla miglior forma di governo. Bruto è infatti oggetto di una doppia interpretazione – un approccio che si rivela esemplare della metodologia adottata da Gentili nello studio della politica ma che simboleggia anche l’irriducibilità dell’azione umana a una lettura rigorosamente univoca – e viene da Gentili accostato ora come difensore glorioso della tradizione repubblicana romana (una tradizione di

²⁰⁷ Ivi, p. 23.

²⁰⁸ Ivi, p. 56.

²⁰⁹ Ivi, p. 57.

libertà minacciata sia da re Tarquinio che da Cesare), ora come ingrato uccisore di un governante giusto: tra le righe di questa contrapposizione, tutt'altro che argomentazione fittizia, si cela una lettura pragmatica della storia romana e, più in generale, della politica; evocando nuovamente gli insegnamenti politici di Machiavelli, Gentili, pur portato a esaltare l'esemplarità ideale della costituzione repubblicana, afferma la funzionalità dell'esercizio monarchico del potere in situazioni di crisi politico-istituzionale. Non aveva forse Cesare, detentore di un potere simile a quello dei re, sollevato la repubblica romana dalla crisi endemica nella quale era incorsa? Inoltre, si domandava Gentili avvalendosi della casistica bartoliana in tema di tirannide, non avrebbe dovuto Bruto opporre resistenza a Cesare nel momento in cui questi stava usurpando il potere, quale tiranno *ex defectu tituli*, e non laddove il suo potere risultava consolidato e legittimato dal tempo? «Obsistere potueris invadenti principatum: factum principem tollere non potuisti»²¹⁰. I sudditi non possono resistere al principe né lo può Bruto il quale si è legato «in Caesaris principatum» tramite giuramento; un vincolo la cui inderogabilità è, tra l'altro, rafforzata dall'essere «exquisitum, atque delatum» dal senato²¹¹.

D'altro canto Gentili, presentando la tesi del difensore, mostra alcune perplessità relativamente all'esemplarità della forma monarchica di governo. Essa è certamente dignitosa ma ciò non basta a ritenerla la migliore e confacente a ogni situazione di crisi istituzionale. Talvolta risulta altresì difficile distinguere tra la posizione del re e quella del tiranno che incarna la peggiore forma di regime²¹². Una degenerazione del

²¹⁰ *The Wars of the Romans* cit., I, 4, p. 38.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² «De optima tamen forma unde probatur? Est quidem monarchia ceteris

potere che può essere evitata ricorrendo alla forma mista di governo, ovvero una forma costituzionale quale quella vigente nell'antica repubblica romana: la miglior forma di governo²¹³ nella quale «le forme semplici non si affermano nella loro integrità, o almeno in maniera tale da evidenziarsi chiaramente, ma si confondono»²¹⁴. Risulta difficile dimostrare, sostiene Gentili, «illa necessitas monarchiae» e, come sostenuto da Tiberio dinanzi al Senato²¹⁵, affidare tutti gli affari di governo ad una sola mente è azione azzardata: «Ostendunt sequentia tempora veritatem orationis [di Tiberio]: cum cogerentur saepissime imperatores adsciscere sibi collegas imperii: qui rem regerent suam, non servi procurarent unius domini utilitatem. Et sic illud imperium partitum saepe in plures fuit»²¹⁶. È lo stesso Aristotele (*Politica*, 3. 10, 1286b) «qui unus docet omnes» (rileva Gentili con un velato accostamento dello Stagirita al Machiavelli secondo un modulo argomentativo coniato da Louis Le Roy) a sostenere come la forma di governo più facilmente realizzabile «in civitatibus maioribus» non potesse essere «quam popularem»²¹⁷.

Anche la figura di Bruto si presta a essere riabilitata nel discorso del difensore romano; infatti i «Brutos» agirono l'uno contro «tyrannum», l'altro contro «hostem». L'uccisore di Tarquinio non agì perfidamente in quanto egli non ricevette la sua magistratura «a tarquinio, sed a populo» e «quod

dignior: sed non propterea melior est, et semper aptior. Aut etiam, quod de regio statu disputatur, id de tyrannico, qui erat Caesaris, et qui est omnium deterrimus, fiet?»; ivi, II, 4, p. 182.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Il diritto di guerra* cit., III, 22, p. 602.

²¹⁵ *The Wars of the Romans* cit., II, 4, p. 184.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

a populo accepit, id pro eo populo exercuit»²¹⁸. «Regnum» e «omnis magistratus» sono «populi possessio» non il contrario: ciò rende legittima la resistenza al sovrano che agisca tirannicamente e che comprometta la sicurezza dello Stato; anche «a privato tolli tyrannus potest» poiché «salus populi» è «lex suprema»²¹⁹ e «suprema pericula semper dant veniam culpa»²²⁰.

L'estrema necessità rende lecita l'uccisione del tiranno e il ricorso al *mendacium* contro il nemico²²¹. È radicalmente confutata la tesi sostenuta dall'accusatore il quale, denunciando i fondamenti di un impero che «dolis, ac fraudibus magis, quam viribus vincit»²²², aveva ritenuto che nulla fosse utile «quod non honestum» e affermato l'inammissibilità di un'azione non onorevole²²³.

La legittimazione del *mendacium officiosum*, strumentale a garantire l'*utilitas* dello Stato, si colloca dunque, anche nel *De armis Romanis*, nell'ambito di un discorso volto ad affermare, secondo i più moderni esiti della letteratura tacitista, il valore politico della prudenza. Una virtù tutta mondana che si esprimerebbe, proprio secondo gli insegnamenti di Tacito, in una politica della doppiezza e della simulazione; *stratagemata* sui quali si era strutturato il vasto impero di Roma il quale, costituitosi «voluptatibus», si era conservato, osserva Gentili citando Seneca, poiché «orbem,

²¹⁸ Ivi, p. 186.

²¹⁹ *Ibid.* La formula *salus populi suprema lex esto* è tratta dal Cicerone di *De legibus*, III, 3, 8.

²²⁰ *The Wars of the Romans* cit., II, 4, p. 188.

²²¹ Ivi, p. 190.

²²² Ivi, I, 13, p. 108.

²²³ Ivi, I, 4, p. 40.

quem subegimus, lascivitas nostra defendit»²²⁴.

Gentili richiama direttamente l'autorità di Tacito per disvelare, tramite l'esempio, il concetto di *arcanum imperii*, ovvero quell'azione (calcolatamente volta al mantenimento con altri mezzi del potere) «per quod suavis creditur principatus, quae saeva dominatio est»²²⁵. Tale politica fondata sulla finzione e l'inganno si rivela strumentale alla gestione del potere da parte di chi governa uomini opportunamente condotti «per voluptates, et lascivitates» a una condizione di infima soggezione; i governanti virtuosi – nel senso machiavelliano del termine – saranno in grado, sollecitati da una «libido dominatoris» da Gentili eletta a motore della politica, di dominare i sudditi i quali, proni a terra come pecore (ci si riferisce evidentemente a quell'elemento popolare che Tacito descrive negli *Annales* come assuefatto dagli svaghi dell'Urbe), non sanno alzare gli occhi al cielo in cerca della verità²²⁶: in tale strategia consisterebbe il segreto di un impero che «dum firmat maxime dominationem»²²⁷.

Il realismo gentiliano emerge ulteriormente dalla digressione, tratta dal discorso del capo barbaro Calgacus (*Agricola* 31, 1-2), nella quale si evidenzia la natura 'tirannica' della politica adottata dai Romani verso i popoli sottomessi i quali vedono i propri figli sottratti, attraverso la coscrizione, e diventare schiavi, e i propri beni raccolti a tributo²²⁸. L'impero

²²⁴ Ivi, 13, p. 114.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ Cfr. la tesi opposta nel famoso discorso del generale romano Petilio Ceriale: «Per diritto di vittoria abbiamo imposto ai vinti soltanto quell'ammontare che ci consentisse di mantenere la pace. Poiché è impossibile imporre la pace tra i popoli senza le armi, o le armi senza il pagamento dei soldati, o il pagamento

romano, nell'immagine consegnataci dall'accusatore, diventa anticipazione degli imperi, tanto vasti quanto moralmente illegittimi, ottomano e asburgico: Roma, pur avendo legittimato la propria azione sulla base dei principi del diritto feziale, come «*praedones orbis terrarum*» (espressione di agostiniana memoria e antitetica alla definizione di Roma quale «*communis patria*») e «*inexplebilis venter*», tutto esaurisce e consuma (*cuncta consumens*)²²⁹.

Tale prassi contrasta evidentemente con la visione prescrittivo-moralistica della politica la quale dovrebbe fondarsi sull'utilizzo della forza «*ad servitatem, et iniuriam propulsandam et ad utilitatem subiectorum*» piuttosto che su un esercizio «*rerum bellicarum*» finalizzato all'asservimento di popoli «*qui neque nati sunt ad serviendum, neque meriti per culpam aliquam sunt istam adversitatem*»²³⁰.

La confutazione delle tesi dell'accusatore, nei tredici capitoli del secondo libro, non costituisce un distacco netto dalla visione realistica manifestata nel primo libro ma una fittizia denuncia volta a mettere in evidenza i due volti della politica e la continua tensione tra un ideale 'dover essere' e la concretezza di una prassi incentrata sugli interessi 'egoistici' dello Stato.

Il difensore riconosce l'utilità (dietro la quale si cela talvolta la *libido dominandi*) quale criterio di condotta della politica estera (ma anche interna) romana tuttavia, a differenza

dei soldati senza tributi. Ogni altra cosa è stata messa in comune tra noi. I vinti stessi vengono nominati in massima parte comandanti delle legioni e magistrati delle province. Nulla è precluso o reso indisponibile»; *Historiae*, 4. 74.

²²⁹ *The Wars of the Romans* cit., I, 13, p. 116. Come Tacito, Gentili non è contrario all'espansionismo romano quanto critico verso l'atteggiamento di sfruttamento delle popolazioni conquistate.

²³⁰ *Ivi*, p. 116.

di Picenus, non disconosce del tutto la fondazione dell'imperialismo romano su criteri di giustizia: l'espansione romana non muove dal mero perseguimento dell'*utilitas* o almeno non dell'utilità del governante poiché «gli imperi non sono costituiti per l'utilità individuale, ma per l'utilità comune» e la difesa dell'umanità²³¹; un criterio che tuttavia, anche nella lettura fornita dal difensore romano, si rivela più retorico che sostanziale.

La giustizia alla quale guarda la dottrina romana della guerra giusta, ora assumendo i connotati della *defensio sociorum* ora configurandosi come *defensio utilis*, legittima infatti, dietro il velame della *ratio humanitatis*, ambizioni egemoniche. La politica imperialistica di Roma sarebbe, nell'interpretazione del *defensor* che riecheggia la catalogazione della guerra giusta descritta nel *De iure belli*, connotata da ragioni sostanzialmente difensive (l'azione armata, anche aggressiva, condotta dai romani rientrava in ultima istanza nell'ambito della *defensio honesta* o *utilis*) tuttavia sulla genuinità di tali motivazioni Gentili si mantiene scettico.

I criteri universali di giustizia descritti nel *De armis Romanis* affondano le proprie radici nello stoicismo ciceroniano: nel *De republica* il criterio di giustizia è il diritto naturale – manifestazione della ragione divina – la cui valenza è affermata nella difesa della giustizia di Roma. Secondo Cicerone, e Gentili sviluppa su tale base la propria riflessione, la giustizia dell'imperialismo romano è fondata sul fatto che l'impero si sarebbe costituito quale esito vittorioso di guerre condotte lecitamente e, tra l'altro, arrecando ai popoli 'barbari' il vantaggio di entrare in contatto con una realtà statuale che ne ha stimolato la civilizzazione.

²³¹ *Il diritto di guerra* cit., III, 12, p. 510.

I Romani hanno pacificato i territori dei popoli soggiogati e stabilito la pubblica tranquillità inglobando le popolazioni sottomesse nell'ecumene romana. L'alternativa a tale soggezione sarebbe stata una condizione di bestiale convivenza tra soggetti liberi di nuocersi in una situazione di totale anarchia: «se l'impero romano dovesse essere tolto di mezzo [...] che cosa può conseguirne se non guerre tra tutte queste nazioni»^{232?}

Tale elevazione dell'imperialismo romano a strumento di garanzia della pace e della giustizia universale è certamente retorica e rientra in quel vasto progetto di legittimazione della cultura giuridica romana ben ravvisabile nel *De iure belli*. Il ruolo unificante del diritto di Roma è, nel *De armis Romanis*, lodato per essere direttamente legittimato dalla volontà di Dio il quale, nella sua somma provvidenza, ha dato a Roma il comando del mondo così che le usanze dei diversi popoli potessero essere condotte sotto un unico sistema giuridico. La diffusione del diritto è conseguenza dell'imperialismo romano il quale avrebbe reso possibile l'enunciazione e l'affermazione globale di principi naturali di giustizia comuni a tutti gli uomini in quanto esseri razionali: in tale strumentale riproposizione della giustizia romana sta l'elemento di connessione con il *De iure belli*. Nonostante nel *De iure belli* Gentili ritenesse che Giustiniano nel legiferare non andasse oltre «l'ambito dell'Impero, che con quelle stesse leggi volle adornare»²³³, egli si espresse nel corso dell'opera a favore dell'utilizzo del *Corpus iuris* quale fonte per la ricostruzione dello *ius gentium*.

Al di là degli aspetti internazionalistici il *De armis Romanis* si configura quale riflessione matura intorno al

²³² Tacito, *Historiae*, 4. 74.

²³³ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 4.

potere e ai suoi *arcana*. In tale contesto si collocano anche le sezioni dedicate alle figure di Romolo e Numa Pompilio i quali diventano simbolo di una politica inevitabilmente fondata sull'artificio e il mendacio.

L'origine divina di Romolo e il racconto di Numa Pompilio sull'incontro con la ninfa Egeria costituivano, nell'ottica di Gentili, una calcolata costruzione mitica atta a fondare la costituzione romana. I più famosi datori di leggi e fondatori di stati – rileva l'autore – non hanno mai mancato di promuovere la propria azione sulla base di una legittimazione divina o di governare secondo i dettami di una presunta divinità opportunamente evocata²³⁴; infatti, mette in luce Gentili richiamando l'autorità del Machiavelli, «nulla autem res efficacior multitudinem regit, quam superstitio: alioquin impotens, saeva, mutabilis»²³⁵. Così «auctores gravissimi» consigliano ai governanti e ai nuovi legislatori-fondatori di domare la moltitudine tramite le briglie, per così dire, della superstizione e indirizzarla «ad utilia»²³⁶.

In tal senso Licurgo, Alessandro Magno, Scipione l'Africano, Augusto descrissero – ricorda Gentili – incontri con gli dèi e affermarono l'origine divina del proprio potere legittimando la propria azione quale manifestazione della

²³⁴ Stessa considerazione in N. Machiavelli, *Discorsi*, I, 11, 11: «E veramente mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate».

²³⁵ *The Wars of the Romans* cit., II, 2, p. 132. Cfr. N. Machiavelli, *Discorsi*, I, 11, 3: «Il quale [Numa Pompilio] trovando un popolo ferocissimo, e volendolo ridurre nelle obediienze civili con le arti della pace, si volse alla religione come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà, e la costituì in modo che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in quella republica; il che facilitò qualunque impresa che il Senato o quelli grandi uomini romani disegnassero fare».

²³⁶ *The Wars of the Romans* cit., II, 2, p. 132.

volontà divina al fine di ispirare il popolo all'obbedienza e alla sottomissione. Gentili, come Machiavelli, ma anche il cattolicissimo Botero, è persuaso dell'utilità della religione quale mezzo di limitazione dell'assoluta libertà degli uomini, *instrumentum regni* necessario «ad salutem publicam»²³⁷.

L'*utilitas* assurge a principale criterio adottato nella valutazione della prassi politica romana tuttavia Gentili non tratta «dell'utile [...] disgiunto dal giusto»²³⁸, ma unicamente di quell'azione (apparentemente illecita sul piano morale) legittimata dall'estrema necessità: «quod non est licitum lege, necessitas facit licitum» sostiene l'autore il quale, citando ad avallo della propria tesi non tanto la trattatistica sulla ragion di Stato (difficile da richiamare esplicitamente in un contesto oxoniense segnato dall'antimachiavellismo di matrice riformata) quanto direttamente fonti dal diritto romano e canonico (*Digesto* 40. 4. 27; *Liber Extra* [*Decretali* di Gregorio IX] 5. 41. 4; *Decretum Gratiani* C. I q. I d. p. c. 39; Baldo degli Ubaldi, *Commenti al Digesto* I. I. 5 e al *Codex* probabilmente 6. 23. 10), è fermo nella convinzione che la ragione di stato renda moralmente accettabile «quod erat alias improbable»²³⁹.

Le azioni dei governanti non sono valutabili con gli stessi parametri adottati per misurare il comportamento dei privati cittadini e Gentili illustra tale differenza con degli

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Il diritto di guerra* cit., III, 12, p. 509. Gentili ritiene che «si debba sempre anteporre l'onestà all'utilità»; gli stessi romani – osservazione ambigua se si considera quanto affermato nel *De armis Romanis* – «in quell'età moralmente più integra, seguirono Collatino, che consigliava di fare ciò che era più onesto, e non Bruto, che cercava di persuaderli a fare ciò che sarebbe tornato più utile»; *ivi*, p. 510.

²³⁹ *The Wars of the Romans* cit., II, 2, p. 150.

esempi significativi: per i privati cittadini «ius valet gratitudinis» mentre «principes odio habent» verso coloro ai quali sono in qualche modo indebitati²⁴⁰; i principi diversamente dai privati, i quali ritengono non vi sia nulla «in terris maius» dei legami d'amicizia, considerano di maggior rilevanza la conservazione del *principatum* «cui ista omnia postponantur»²⁴¹.

Si propone in questi passaggi quello che Borrelli ha definito, con riferimento al dibattito politico sulla ragion di stato, il paradigma conservativo: l'azione del governante è indirizzata alla conservazione dello Stato la quale dipende necessariamente dall'accortezza del principe e dalla capacità di porre prudentemente in essere misure adatte alla mutevole realtà storica²⁴².

La conservazione dello Stato richiede il ricorso, tavola, alla doppiezza politica, all'inganno, alla simulazione. Bruto è da Picens accusato dei peggiori misfatti tuttavia Gentili, accostandolo a celebri figure della tradizione classica e biblica, ne mette in evidenza le virtù di statista impegnato con ogni mezzo a mantenere il potere²⁴³: «At ad dissimulationem dicam Ulysses? Qui mentitus est insaniam: dicam Metonem? Dicam Solonem? Dicam, qui finxit stultitiam multo luculentius, Davidem»²⁴⁴?

²⁴⁰ Ivi, p. 152.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² G. Borrelli, *Sapienza, prudenza e obbedienza nel paradigma conservativo di Botero*, in *Botero e la «Ragion di Stato»* cit., pp. 91-103.

²⁴³ Evidente l'influenza di Machiavelli il quale sostenne come «Non fu alcuno mai tanto prudente, né tanto estimado savio per alcuna sua egregia operazione, quanto merita d'esser tenuto Iunio Bruto nella sua simulazione della stultizia»; *Discorsi*, III, 2, 2.

²⁴⁴ *The Wars of the Romans* cit., II, 4, p. 178.

Gentili già nel *De iure belli* aveva sostenuto come «anche per il diritto naturale qualche forma di dolo» fosse «lecita» e come «non tutti gli inganni» fossero da ritenere «illeciti»²⁴⁵ (anche se veniva mostrata una certa diffidenza verso la figura di Ulisse del quale «di certo non si potranno mai accettare la doppiezza e la malizia, che sono sempre cose cattive»²⁴⁶) poiché il *dolus* è «ammissibile contro i nemici»²⁴⁷.

La virtù politica, sostiene Gentili attingendo direttamente a Cardano e Machiavelli, ha una doppia natura (non ridicibile unicamente alla morale tradizionale) e, come affermano coloro «qui scribunt de sapientia» ritenendo «sapientissimos» Ulisse e Solone, ricorrere alla simulazione è lecito²⁴⁸.

Alla stessa doppiezza si era ispirata la politica romana, «sic populus Romanus victis aliis eam tribuit civitatem: [...] et itaque faciliores in obsequium civitatis nostrae semper manerent»²⁴⁹. Alludendo a Tacito, Gentili ravvisava nella strategia adottata dai Romani nei confronti dei popoli assoggettati una manifestazione emblematica di *arcana imperii*: l'estensione ai popoli sottomessi dei diritti di cittadinanza e la possibilità di eleggere i governanti fuori dalla città di Roma erano ritenuti strumentali al mantenimento del potere.

Complessivamente, come messo in luce da Robert Howse, la lettura del *De armis Romanis* non dovrebbe limi-

²⁴⁵ *Il diritto di guerra* cit., II, 3, p. 207.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ivi*, p. 208.

²⁴⁸ *The Wars of the Romans* cit., II, 4, p. 178.

²⁴⁹ *Ivi*, 5, p. 202.

tarsi alla dialettica del confronto tra Picens e il difensore romano, ma guardare alla comune matrice machiavelliana sottesa alla diatriba²⁵⁰.

Se leggiamo l'opera alla luce di quanto da Gentili affermato nel *De legationibus* relativamente al metodo assunto da Machiavelli, risulterà chiara la finalità politica del trattato che sembra marcato da un evidente pragmatismo. Il perseguimento del bene dello Stato, non inteso quale soddisfacimento degli interessi egoistici di chi governa, legittimerebbe, secondo Gentili, la deroga ai principi della morale comune (talvolta anche degli *iura naturalia*) senza tuttavia configurarsi come azione moralmente illecita²⁵¹: lo stesso fratricidio compiuto da Romolo nei confronti di Remo, pur condannato da S. Gerolamo e S. Agostino, è da Gentili, come in Machiavelli, visto quale soluzione estrema all'instabilità politico-istituzionale e dunque moralmente accettabile.

Nel *De armis Romanis* frequenti sono i riferimenti, celati ma facilmente intellegibili al lettore di Machiavelli, all'opera dell'autore dei *Discorsi* che emerge tra i rimandi, ricorrenti in entrambi i libri, all'autorità di Gerolamo Cardano e di Tacito. Quest'ultimo, la cui fortuna nel dibattito politico tardo-cinquecentesco è attestata emblematicamente da Giovanni Botero nella dedica della *Ragion di Stato*²⁵², è fonte

²⁵⁰ R. Howse, *Machiavelli's Rome and Gentili's De armis Romanis: The Case of the Early Roman Kings* cit., pp. 81-102.

²⁵¹ Cfr. A. Brett, *Liberty and absolutism* cit., pp. 191-212.

²⁵² E. Baldini, A.M. Battista, *Il dibattito politico nell'Italia della Controriforma: ragion di Stato, tacitismo, machiavellismo, utopia* cit., p. 398. Sulla fortuna di Tacito rimando a K.C. Schellhase, *Tacitus in Renaissance Political Thought*, Chicago, University of Chicago Press, 1976; P. Burke, *Tacitism, Scepticism and Reason of State. 4: The End of Aristotelism*, in *The Cambridge History of Political Thought* cit., pp. 479-499; B.A. Martínez, *El Tacitismo en el siglo XVII en España. El proceso de "recepto"*, Valladolid, Universidad de

imprescindibile nell'opera di Gentili, lettore e, come Bodin, profondo estimatore dell'autore latino al quale ispira la propria metodologia: Gentili interpreta la storia umana e legge la politica in profondità al di là delle manifestazioni contingenti di cui si disvelano gli *arcana*.

Come Machiavelli, elogiato nel *De legationibus* per avere voluto «exhibere» a «miseris populis» i segreti della tirannide²⁵³, Tacito ha fatto luce sugli arcani del potere sottolineando la doppiezza della politica e la necessarietà della segretezza nell'azione di governo²⁵⁴.

Il ricorso frequente all'autorità di Tacito, il tacitismo di Gentili (se vogliamo utilizzare la controversa categoria storiografica coniata da Toffanin), non è dunque da leggersi quale semplicistica presa di posizione ideologica in funzione repubblicana o monarchica né, tantomeno, esso vuole avallare le discutibili pratiche dei principi²⁵⁵. Gentili non si accostò a Tacito come a colui che «insegna a' tiranni e modi di fondare la tirannide» ma ne lesse l'opera quale fosse un deposito di

Valladolid, 1991; K.C. Schellhase, *Botero, Reason of State, and Tacitus in Botero e la "Ragion di Stato"*, Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo, Torino, 8-10 marzo 1990, Firenze, Olschki, 1992, pp. 243-258.

²⁵³ A. Gentili, *De legationibus*, III, 9, p. 109.

²⁵⁴ Su tale questione cfr. P.S. Donaldson, *Machiavelli and mystery of state* cit., pp. 89-95.

²⁵⁵ Sul doppio volto di Tacito nella riflessione politica cinquecentesca ha fatto luce, tra gli altri, oltre al Toffanin, Schellhase il quale ha riscontrato la doppia valenza del ricorso a Tacito nell'opera di Machiavelli: Tacito fornisce al Machiavelli consigli di prudenza politica di sapore filo-monarchico, opportunamente rielaborati nel *Principe*, ma allo stesso tempo è da Machiavelli saccheggiano in funzione antimonarchica. Tale lettura risale già al Leonardo Bruni della *Laudatio florentinae urbis* (1403-1404); K. C. Schellhase, *Tacitus in the political thought of Machiavelli*, «Il pensiero politico», 1971, IV, 3, pp. 381-391. Influenza ancor maggiore è esercitata sul Machiavelli dalla *Germania*, opera alla quale egli ricorre abbondantemente per scrivere il *Ritratto delle cose della Magna*.

norme prudenziali a cui improntare l'azione di governo: gli *Annales* e le *Historiae* non sono allora ridotti a precettistica del tiranno²⁵⁶ ma, riconoscendo nel discusso autore latino l'ineguagliabile virtù dell'analisi introspettiva, diventano un prontuario per l'impostazione di un'*ars gubernandi* pragmaticamente fondata non su ideali e metafisici criteri di giustizia ma sulla concreta realtà umana. Tacito, oltre a celare l'autorità di Machiavelli, fornì a Gentili gli strumenti metodologici per la lettura della realtà politica divenendo fondamento costante di una riflessione che, pur esplicandosi ambigualmente tra il filo-repubblicanesimo del *De legationibus* e il manifesto assolutismo delle *Regales*, si svolge all'insegna del realismo politico riproponendo quell'eterno conflitto tra *cratos* ed *ethos* da Meinecke individuato quale essenza dell'idea della ragion di Stato intesa come legge motrice della politica.

L'immagine del 'buon' governante che emerge tra le righe del *De armis Romanis* è assimilabile al modello di principe 'virtuoso' nel senso machiavelliano del termine cioè di un principe prudente che sa misurare e adattare le proprie azioni alla mutevolezza del tempo storico²⁵⁷ e la cui azione

²⁵⁶ Su Tacito nell'Inghilterra tardo-elisabettiana cfr. M.F. Tenney, *Tacitus in the Politics of Early Stuart England*, «The Classical Journal», 37, 1941, pp. 151-163; A.T. Bradford, *Stuart Absolutism and the "Utility" of Tacitus*, «Huntington Library Quarterly», 45, 1983, pp. 127-155; K.C. Schellhase, *Tacitus in Renaissance Political Thought*, Chicago, 1976, pp. 157-168; P. Kewes, *Henry Savile's Tacitus and the Politics of Roman History in Late Elizabethan England*, «Huntington Library Quarterly», vol. 74, n. 4, 2011, pp. 515-551.

²⁵⁷ Tale concezione pragmatica della virtù è ravvisabile in Lipsio, autorità della quale Gentili si avvale abbondantemente. La dedica del suo commentario agli *Annali* di Tacito del 1581 afferma che il valore dell'opera di Tacito sta nell'essere «velut theatrum hodiernae vitae [...] similitudo et imago plurima temporum nostrorum» mentre in quella degli *Annali* del 1574, rivolta a Massimiliano II, sostiene l'attualità di Tacito essendo i tempi da lui descritti simili a quelli moderni; H. Hopfl, *History and exemplarity in the work of Lipsius*, in *(Un)masking the realities of power. Justus Lipsius and the dynamics of political writing in*

è tutta finalizzata alla conservazione dello Stato; la prudenza tuttavia, evidente l'influenza esercitata dal citatissimo e ben noto Giusto Lipsio (magistrale editore di Tacito), assume sempre più una connotazione eminentemente pratica, essa è eletta ad *ars gubernandi* e tecnica di mediazione tra l'*utilitas* e l'*honestas*.

early modern Europe, edited by E. De Bom, M. Janssens, T. van Houdt, J. Papy, Leiden-Boston, Brill, 2011, p. 70, n. 81 e n. 8. L'influenza esercitata sull'umanista olandese da Machiavelli è confermata da B. Zieritz, *Dissertatio de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum*, Lipsiae, Sumptibus Henningi Grosii junioris, Michael Lantzenberger excudebat, 1609: nell'epistola dedicatoria il giurista esprime un interessante giudizio critico sulla letteratura utilizzata e ben tre pagine sono dedicate a Machiavelli «uomo di acutissimo ingegno» che «destò una grande ammirazione in Lipsio»; L. Bianchin, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII* cit., p. 434. Come sostenuto da Richard Tuck, lo stoicismo lipsiano e lo scetticismo di Montaigne hanno creato un'atmosfera filosofica che ha agevolato l'ambiguità morale e sostenuto la ragion di stato; *Philosophy and Government 1572-1651* cit., pp. 45-64.

Conclusioni

Nella *Politica methodice digesta*¹, opera che sancisce la fortuna tedesca di Gentili, Johannes Althusius consegna un'immagine assai infelice del giurista di San Ginesio.

Al *syndicus* di Emden Gentili appare un autore ambiguo e incoerente, latore di una riflessione giuridico-politica ricca di contraddizioni. Se nell'*editio princeps* della *Politica methodice digesta* (1603)² Althusius mostrava apprezzamento verso il *De iure belli* richiamandone alcuni passi dai toni anti-assolutistici, nella seconda edizione della stessa egli condanna l'ideologia rigorosamente assolutistica delle *Regales disputationes* e, nel proposito di dimostrare l'inconsistenza teorico-metodologica degli autori assolutisti (anche William Barclay), sferra un duro colpo al sanguinesino³.

Determinato a minare l'autorità scientifica dei teorici dell'assolutismo, Althusius esacerbava in chiave dialettica il contrasto tra un originario ed encomiabile Gentili 'antiassolu-

¹ Esistono differenze considerevoli tra le tre edizioni dell'opera rispettivamente del 1603, 1610, 1614. In questa sede faccio riferimento all'edizione del 1610.

² Johannis Althusii U.G.D., *Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanes illustrata; cui in fine adjuncta est oratio panegyrica De necessitate, utilitate et antiquitate scholarum. Editio tertia, duabus prioribus multo auctior, Herbornae Nassoviorum, Ex officina Christophori Corvini, la ed. 1603 e IIIa ed. 1614* (la IIa ed. uscì invece ad Arnheim e a Groninga, per lo stesso editore). Della IIIa e ultima edizione esiste la ristampa anastatica edita a Graz, Scienza Aalen, 1961. Nel testo rimando alla versione italiana: J. Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo, e illustrata con esempi sacri e profani*, 2 voll., a cura e con un saggio introduttivo di C. Malandrino, Torino, Claudiana, 2009.

³ C. Malandrino, *Alberico Gentili nella Politica di Althusius*, in *Silete theologi in munere alieno* cit., pp. 129-148.

tista' del *De iure belli* e un secondo Gentili 'assolutista' così evidenziando le incoerenze della dottrina gentiliana piuttosto che gli elementi di continuità. La scelta di non condannare in toto Gentili ma di affermare il rigore scientifico del *De iure belli*, anche dopo l'uscita delle *Regales disputationes* (1605), rispondeva all'apprezzamento della metodologia adottata nella trattazione del diritto bellico, ma era altresì dettata da una precisa strategia argomentativa: Althusius integrava la versione originaria della *Politica methodice digesta* con riferimenti a nuovi passi del *De iure belli*, in particolare relativi ai limiti della *potestas* del principe-magistrato, col fine di riaffermare l'originaria presunta aderenza di Gentili alla dottrina calvinistico-monarcomaca.

La strategia argomentativa adottata da Althusius, che utilizza un presunto Gentili monarcomaco contro un Gentili monarcofilo, si rivela efficace nell'intento di delegittimare la dottrina assolutistica e, più in generale, di esaltare la valenza teorica del sistema politico-istituzionale illustrato nella *Politica methodice*. Tuttavia, come si ricava da una lettura critica e non distorta da presupposti ideologici, la visione althusiana risulta scarsamente condivisibile: non esiste un Gentili 'costituzionalista' e un Gentili assolutista, quanto è sostenuto nelle *Regales disputationes* costituisce infatti l'esito di una riflessione fin dagli esordi segnata da una visione disincantata della natura umana e, a corollario di questo pessimismo antropologico, da una altrettanto disincantata accettazione della fragilità delle istituzioni politico-giuridiche regolative dell'umana coesistenza.

La polemica antigentiliana è dunque strutturata su un fondamentale equivoco. L'accostamento nella *Politica methodice digesta* di passi 'antiassolutistici' e 'assolutistici' estrapolati dalle opere di Gentili riproduce una fittizia con-

trapposizione tra due distinte fasi dell'attività intellettuale del sanginesino: due stagioni in realtà legate da inscindibili nessi e da una comune visione relativistica della politica e delle istituzioni umane. Gentili, al quale erano noti i pluridecennali dibattiti sulla “*limited monarchy*”, porta a sintesi e quasi trascende la dialettica sulla miglior forma di governo che investiva il confronto politico interno a Corona e Parlamento a partire dall'inizio del XVI secolo. Mi riferisco, in particolare, alla fiorente letteratura dei teorici della ‘monarchia limitata’ i quali ambivano alla riduzione delle prerogative regie a vantaggio delle tradizionali libertà dei sudditi inglesi⁴: come rileva Chavura «there were absolutist and republican traditions co-emerging in England throughout the post-Henrician period»⁵.

Già Thomas Starkey, nel *Dialogo tra Reginald Pole e Thomas Lupset (1532-1533)*⁶, aveva sottolineato l'esigenza di contrastare la tendenza all'assolutizzazione del potere monarchico che allontanava la politica inglese dal tradizionale modello di “monarchia limitata” e, auspicando un maggiore coinvolgimento dell'aristocrazia nell'azione di governo, aveva suggerito il modello della costituzione mista⁷. Un modello

⁴ Cfr. D. Wootton, *Leveller democracy and the Puritan Revolution*, in *The Cambridge History of Political Thought* cit., pp. 412-442 e, nello stesso volume, B. Worden, *English republicanism*, pp. 443-476.

⁵ S.A. Chavura, *Tudor Protestant Political Thought, 1547-1603*, Leiden, Brill, 2011, p. 2. «Elizabethan England was a republic which happened also to be a monarchy: or vice versa»; P. Collinson, *The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I*, «Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester», 69, 1987, p. 43. Cfr. J.F. Diarmid, *The Monarchical Republic of Early Modern England: Essays in Response to Patrick Collinson*, Aldershot, Ashgate, 2007.

⁶ J.W. Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*, London-New York, 1928, pp.134-156. Sulla datazione del dialogo cfr. T.F. Mayer, *Thomas Starkey and the Commonweal*, Cambridge, 1989, pp. 89-102.

⁷ Cfr. J. Guy, *The Henrician Age*, in *The varieties of British political thought*,

ideale che, avvalorato dalla lettura della trattatistica fiorentina e veneziana⁸, sarebbe giunto, tramite Thomas Smith⁹ e Philip Sidney, fino al Gentili¹⁰.

1500-1800, edited by J.G.A. Pocock, with the assistance of G.J. Scochet and L.G. Schwoerer, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp.13-22. Starkey modellava la costituzione inglese sull'immagine di Venezia; T. Mayer, *Thomas Starkey and the Commonwealth*, in *Political Thought and the Tudor Commonwealth*, edited by P. Fideler and T. Mayer, London, 1992, p. 132. Sul tema del 'consiglio', che nella riflessione politica tudoriana si esprime nei linguaggi della cultura classico-umanistica e feudale, cfr. *Tudor Political Culture*, edited by D. Hoak, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 292-310.

⁸ Mi riferisco specialmente al Contarini del *De magistratibus et republica Venetorum* (1543), opera pubblicata in traduzione inglese nel 1599, ma anche al Guicciardini la cui *Storia d'Italia* poté circolare nella traduzione latina di Celio Secondo Curione, nella versione francese di Hierosme Chomedey (1568), nella versione tedesca di Georg Forberger (1574) e nella versione inglese di Geffray Fenton: *The historie of Guicciardin conteining the vvarres of Italie and other partes, continued for many yeares vnder sundry kings and princes, together with the variations and accidents of the same, deuided into twenty bookes: and also the argumentes, vvith a table at large expressing the principall matters through the vvhole historie*, London, Thomas Vautroullier, 1579. Una certa influenza esercitò anche Francesco Sansovino i cui *Concetti politici* (1578), tradotti da Robert Hitchcock, furono pubblicati con il titolo *The Quintessence of Wit* nel 1590; *War and Literature*, edited by L. Ashe, I. Patterson, Cambridge, 2014, p. 122; V. Luciani, *Raleigh's Cabinet Council and Guicciardini's Aphorisms*, «Studies in Philology», 46, 1949, pp. 20-21.

⁹ Sullo Smith si veda *Costituzionalisti inglesi*, a cura di N. Matteucci, Bologna, 1962, pp. 43-46.

¹⁰ Sul repubblicanesimo inglese rinvio almeno a N. Matteucci, *Machiavelli, Harrington, Montesquieu e gli "ordini" di Venezia*, «Il pensiero politico», 1970, III, n. 3, pp. 337-369; J.G.A. Pocock, *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, Bologna, il Mulino, 1980; *Machiavelli and Republicanism*, a cura di G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; B. Worden, *English republicanism*, in *The Cambridge History of Political Thought* cit., pp. 443-476; R. Zaller, *The Figure of the Tyrant in English Revolutionary Thought*, «Journal of the History of Ideas», 2, 1993, pp. 585-610; M. Peltonen, *Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; R. Farneti, *I repubblicani inglesi*, in *Il pensiero politico. Idee teorie dottrine*, vol. II cit., pp. 197-214; F. Millar, *The Roman Republic in Political Thought*, Brandeis University Press, 2002, pp. 80-99.

In quel dato contesto, attraversato da tensioni e insanabili fratture, matura la riflessione di Gentili il quale, seppur avvalendosi degli strumenti del giurista umanista, esprime la problematicità del tardo Cinquecento inglese. L'esito assolutista dell'elaborazione giuridica e politica gentiliana è coerente conclusione di una riflessione complessivamente volta alla mediazione tra 'dover essere' e realtà, alla conciliazione tra le ragioni della politica e le ragioni della morale individuale, tra le ragioni di uno Stato che tende all'assolutismo – categoria storiografica della quale tuttavia la critica scientifica ha evidenziato l'ambiguità¹¹ – e le naturali ragioni di giustizia connaturate all'uomo.

Una tensione che Gentili consegna nel suo ultimo scritto, il commentario *Ad legem Iuliam maiestatis* (1607), dove, nell'intento di incardinare teoricamente le multiformi manifestazioni del potere sovrano, riconosce l'esistenza di «tres species potestatis principalis»: *absoluta, rigorosa, aequa*¹². Mentre la potestà assoluta, nominata «tempestatas», «etiam naturale ius tolli potest», la terza forma di potestà – la *aequa* – consisterebbe in un esercizio dell'*imperium* «quae summu[m] istud ius leniter flectit, atque emollit»: essa «est ars aequi: et in quo aequias spectatur maxime»¹³.

Le *Regales disputationes* e il commentario *Ad legem Iuliam maiestatis* non sono, a mio avviso, semplicisticamente riducibili ad atto di rassegnata accettazione del contingente assolutismo monarchico stuardiano, bensì racchiudono tutta la problematicità di una riflessione in continuo dialogo con la

¹¹ Cfr. P. Schiera, *Assolutismo*, in *Dizionario di politica*. Dir. da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 1983², pp. 56-62.

¹² A. Gentili, *Si quis Imperatori maledixerit* cit., p. 141.

¹³ *Ibid.*

mutevole realtà storica, non sciogliendo evidentemente l'irrisolto nodo tra *ethos* e *kratos*, tra utile ed onesto, che attanaglia il coevo dibattito dottrinale: basti al riguardo pensare alla centralità che il rapporto tra morale e *utilitas* assume nella riflessione dei tacitisti, di Scipione Ammirato, di Giusto Lipsio¹⁴ e dell'«illustre scrittore francese» Montaigne¹⁵ i cui *Essays* erano stati tradotti in inglese da John Florio nel 1603¹⁶.

Ed è proprio nel circolo gravitante intorno al Florio, maestro di italiano della regina, traduttore degli scritti geografici di Cartier (su istanza di Hakluyt), editore dell'*Arcadia* di Sidney, che si individuano i prodromi della fortuna politica, piuttosto che giusinternazionalistica, di Gentili nei secoli XVII e XVIII. La storia otto-novecentesca della ricezione e valorizzazione, principalmente anglosassone e italiana, dell'opera gentiliana è, grazie agli studi di Panizza, Lacchè e Nuzzo, nota alla critica; assai meno esplorata risulta invece la fortuna del sanguinesino tra Sei e Settecento ovvero in un momento in cui la riflessione politica e giuridica europea appariva polarizzata dagli scritti di Grozio e dei grandi giu-

¹⁴ Cfr. J. Wasznink, *Introduction to J. Lipsius, Politica. Six books of politics or political instruction*, a cura di J. Wasznink, Koninklijke Van Gorcum, 2004, pp. 3-200; T. Provedera, *Etica e politica in Giusto Lipsio. Aristotelismo, cristianesimo e antiumanesimo*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, 2012.

¹⁵ A. Gentili, *Il diritto di guerra* cit., p. 154. Gentili si era peraltro accostato al neo-scetticismo di Montaigne anche tramite la lettura delle opere di Giusto Lipsio il quale, come è stato osservato, svolse un ruolo centrale nella diffusione dell'opera del francese, autore per il quale nutriva una forte stima. Sul Montaigne si veda almeno: A.M. Battista, *Alle origini del pensiero politico libertino: Montaigne e Charron*, Milano, 1979²; Ead., *Nuove riflessioni su «Montaigne politico»*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, I, Milano, 1990, pp. 801-848.

¹⁶ J. Florio, *The Essayes or Morall, Politike and Millitarie Discourses of Michel de Montaigne. First written by him in French. And now done into English*, London, Val Sims for Edward Blount, 1603.

snaturalisti preilluministi. Secondo Panizza e De Benedictis Gentili ebbe complessivamente una «debole risonanza nella cultura europea dei secoli XVII e XVIII»¹⁷ – maggiormente orientata in Inghilterra dalla trattatistica di *common law* e sul continente dalla scuola di diritto naturale¹⁸ – tuttavia, forse, ci si trova dinanzi non a un momento di reale oblio dell'autore ma, piuttosto, di sua sotterranea circolazione. In Inghilterra, dato il contesto di ferrea contrapposizione tra Corona e Parlamento e l'ascesa dei *common lawyers*, l'opera civilistica e 'assolutistica' di Gentili divenne ben presto inattuale ma non fu del tutto dimenticata. Nel pieno della guerra civile, nel 1644, le *Regales disputationes* vengono confutate nel pamphlet di un anonimo polemistà filo-parlamentare mentre, negli anni della restaurazione Stuart, Anthony Wood dedica al Gentili un caloroso elogio nelle *Historiae et Antiquitates Universitatis Oxoniensis* (1674)¹⁹: elogio non del tutto isolato se si considera che già William Fulbecke (m. 1603) aveva lodato Gentili per aver «ridato vita al corpo morto del Diritto

¹⁷ A. De Benedictis, *Gentili Alberico* cit., p. 250.

¹⁸ Significativamente Ugo Grozio nel monumentale *De iure belli ac pacis* (1625), pur riconoscendo di essersi formato allo studio del *De iure belli*, avrebbe descritto Gentili come intellettuale debole sul piano del metodo adottato nell'affrontare l'ampia e controversa tematica del diritto di guerra: «Mi limiterò a dire – sostiene riferendosi a Gentili – che egli suole frequentemente, nel definire le questioni controverse, attenersi o a pochi esempi non sempre accettabili o all'autorità di giuristi moderni in responsi non pochi dei quali sono stati redatti secondo l'interesse di chi aveva richiesto il parere e non secondo la giustizia e l'equità. [...] Gentili ha tratteggiato sì alcuni principi generali [delle giuste cause di guerra], nel modo che a lui è parso opportuno, ma a molti e celebri e frequenti casi controversi non accenna nemmeno»; U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo*, a cura di F. Arici e F. Todescan, intr. di G. Fassò, Padova, Cedam, 2010, p. 30.

¹⁹ S. Colavecchia, *Il cardinale e l'eretico. Una lettura settecentesca di Alberico Gentili tra riscoperta e damnatio memoriae*, «Nuova Rivista Storica», 2018, CII, n. 2, p. 770.

Civile»²⁰ mentre, più tardi, Richard Zouche, nel *Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes [...]* (1650), avrebbe fatto ampiamente ricorso al *De iure belli* e alla tradizione civilistica oxoniense (tra tutti a John Budden) per affrontare in maniera sistematica, e verso la configurazione della *guerre en forme*, la questione del diritto bellico.

Nel mondo cattolico, in particolare in Italia, sulla circolazione di Gentili avrebbe pesato ampiamente la collocazione, nel 1603 e fino all'inizio del Novecento, della sua opera nell'Indice dei libri proibiti: una circostanza che, tuttavia, non ne avrebbe impedito, specialmente in area veneta, una diffusione politicamente e culturalmente significativa. A Venezia, negli anni di Paolo Sarpi e dell'Interdetto, il terreno era fertile per accogliere, con le dovute cautele, l'opera di Gentili il quale, lo abbiamo ricordato, si era espresso nel *De iure belli* ma anche nel *De legationibus*, a supporto della piena sovranità della Serenissima e di quegli stati autonomi, *de iure* o *de facto*, dall'Impero e dalla giurisdizione pontificia: la tesi gentiliana della *supremitas* non poteva essere accolta che favorevolmente in un frangente segnato dalla lotta, condotta anche con le armi della trattatistica storiografica, contro le ingerenze della Curia romana. Fu, molto probabilmente, attraverso la presenza (in qualità di ambasciatore inglese a Venezia) di Henry Wotton, allievo di Gentili a Oxford noto per gli interessi poetici e per la stesura di una monumentale *The State of Christendom* (uscita postuma nel 1657), ma anche per la diffusa circolazione di edizioni e traduzioni degli *Essays* di Bacone – legatissimo all'Essex e a Florio – che Gentili poté essere letto a Venezia: il catalogo dei libri dell'editore e libraio veneziano Giovanni Battista Ciotti (stampato

²⁰ R. H. Helmholz, *Alberico Gentili e il Rinascimento* cit., p. 316.

a Venezia nel 1602) presenta tre titoli di Gentili: il *De iure belli*, nell'edizione in ottavo di Hanau, le *Disputationes duae*, il *De armis Romanis*²¹. Molto probabilmente, come sembra attestare il fatto che Ciotti nell'estate del 1599 fosse stato arrestato e multato dall'Inquisizione per aver introdotto libri proibiti dalla Germania, egli era entrato in possesso dei titoli gentiliani sul mercato di Francoforte ove, peraltro, era in contatto con Giacomo Castelvetro, noto promotore dei contributi dei fratelli Gentili.

Wotton, Castelvetro, Ciotti. Si riunisce nella Venezia di Sarpi e Micanzio una cerchia di intellettuali impegnati e anticonvenzionali che promuove, nel contesto di un'ampia ricezione della letteratura eterodossa oltralpina, la circolazione del Gentili politico. In Italia la fortuna di Gentili, almeno fino alle *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma* (1742) del cardinale Nicola Maria Antonelli – che colloca Gentili al fianco di Grozio e Pufendorf come fonte privilegiata della moderna dottrina internazionalistica costituendo un'eccezione di assoluto rilievo nel panorama dell'*Aufklärung* cattolica –, segue un binario prettamente politico piuttosto che, come sarebbe lecito attendersi, giuridico-internazionalistico: per questo bisognerà attendere la prolusione accademica di Holland e la celebrazione dell'*opus maius* di Gentili nel contesto dell'Italia post-risorgimentale.

²¹ V. Sonzini, *Il catalogo editoriale 1602 di Ciotti. Analisi e confronto con il coevo catalogo di Meietti*, «Bibliothecae.it», 5, 2016, 2, p. 282. Ciotti aveva incontrato a Francoforte (1590) Bruno il quale, a Venezia, sarebbe stato un assiduo frequentatore della sua bottega. Come tipografo dell'Accademia Veneziana Ciotti era in stretto contatto con l'élite culturale della Serenissima: sulla scelta di diffondere l'opera di Gentili avrebbe potuto influire l'intima frequentazione con Giacomo Castelvetro il quale, a Venezia, avrebbe soggiornato, nei primi anni del Seicento, in un appartamento del Ciotti; M. Firpo, *Ciotti, Giovanni Battista*, in *DBI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1981, vol. 24, *ad vocem*.

A determinare la ricezione politica di Gentili, fino al maturo Settecento, furono principalmente due fattori: l'ampia circolazione italiana dei *Saggi* di Bacone e la fortuna tedesca di un Gentili elevato ad acuto interprete del repubblicano Machiavelli.

Bacone, vicinissimo all'Essex (il fratello Anthony ne era segretario) ma anche a Tobie Matthew (il figlio del vice-cancelliere dell'Università di Oxford convertitosi al cattolicesimo durante i suoi viaggi italiani) e molto probabilmente allo stesso Gentili (nel 1600 i due erano stati lettori al Gray's Inn²²), veicola nei propri scritti politici e filosofici le più radicali conquiste della speculazione gentiliana. All'uscita del *Novum organum* (1620) Bacone era già noto in Italia come filosofo politico e morale piuttosto che filosofo della scienza²³ e i suoi *Essayes* (1597, 1612), già usciti in traduzione italiana a Londra nel 1617 e nel 1618 per i tipi di John Bill (stampatore reale che pubblica scritti di Paolo Sarpi e Marc'Antonio De Dominis), erano editi a Venezia (1619) su diretto interessamento di Tobie Matthew e Fulgenzio Micanzio: dietro la traduzione e l'edizione veneziana (chiaramente modellata sulla versione londinese) si muovono i serviti veneziani, di cui la storiografia ha evidenziato le connessioni con Gentili tramite Edwin Sandys e Robert Gentili – che traduce la *Historia dell'origine, forma, leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione* di Sarpi in inglese (1639) –, Matthew e De Dominis, oggi riconosciuto come autore della traduzione italiana del *De sapientia veterum* di Bacone annessa all'edizione londinese:

²² E. De Mas, *Nota biografica* a F. Bacone, *Scritti politici giuridici e storici*, vol. 1, Torino, Utet, 1971, p. 48.

²³ E. De Mas, *Sovranità politica e unità cristiana nel Seicento anglo-veneto*, Ravenna, Longo, 1975, pp. 197-198.

non si conosce con certezza il traduttore degli *Essayes* (forse Cavendish, De Dominis o Micanzio) ma ciò che rileva è la sua maturazione in un ambiente strettamente connesso a Gentili specie se si considera che Micanzio fu promotore della diffusione italiana dell'opera politica e morale di Bacone fino all'edizione veneziana degli *Essayes* del 1649-1650²⁴. Se nel *Dialogo sulla guerra santa* e nelle *Considerazioni su una guerra contro la Spagna* Bacone fa propria la dottrina gentiliana della guerra preventiva adattandone gli assunti all'esplosivo contesto della Guerra dei Trent'anni, è nell'*Advancement of learnings* e nel *De Augmentis scientiarum* che si coglie il debito contratto nei confronti del sanguinesino: nel contesto di un discorso volto a riabilitare la riflessione e la metodologia di Machiavelli, cioè l'applicazione dell'induzione nel campo delle scienze umane, egli si avvale dei rilievi metodologici contenuti nel *De legationibus* di Gentili²⁵.

Sarebbe stato Ugo Foscolo, nei noti *Frammenti sul Machiavelli* maturati nell'ambito di un complesso dibattito storiografico con Angelo Ridolfi e l'abate Tamburini (1810-11), a evidenziare il legame tra l'opera di Bacone e quella di Gentili in quanto interpreti maturi della dottrina machiavelliana: «Noi dobbiamo, dirà lord Bacon, rendere grazie a Mach. e a tanti altri che, come lui, ci hanno mostrata senza maschera la foggia con che gli uomini anno d'operare e non già quello che avrebbero da fare»²⁶; un'osservazione cui fa seguito, dopo

²⁴ Sull'articolata vicenda della traduzione italiana dei *Saggi* baconiani si veda R. Bassi, *Le opere morali di Francis Bacon nelle traduzioni secentesche pubblicate a Venezia*, in «*Fedeli, diligenti, chiari e dotti*». Traduttori e traduzione nel Rinascimento, a cura di E. Gregori, atti del Convegno internazionale di studi, Padova, 13-16 ottobre 2015, Padova, CLEUP, 2016, pp. 295-312.

²⁵ G. Procacci, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna* cit., p. 234.

²⁶ Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Manoscritti Foscoliani, I, Q, *Scritti*

un'ampia digressione sull'antimachiavellismo del Pole – che Foscolo legge nell'edizione bresciana del cardinal Querini –, l'enunciazione dell'apologia di Machiavelli consegnata da Gentili il quale fu uno degli «uomini letterati che a quei tempi uscirono d'Italia per seguire la riforma della religione» e, in quanto «celebre giureconsulto ed elegante scrittore», scrisse «nel suo libro de Legationibus» una difesa del «Machiavellus democratiae Laudator» di cruciale rilevanza nella storia della fortuna del Fiorentino: al Gentili segue immediatamente, nell'ideale excursus storico elaborato da Foscolo in questi appunti manoscritti, la figura di Harrington²⁷.

Mentre John Case aveva elogiato il *De legationibus* unicamente per la rilevanza giuridica della tematica trattata – lo *ius legationis* – Bacone sembra piuttosto affascinato dai rilievi metodologici e dalla valorizzazione del Machiavelli contenuta nel terzo libro del trattato di Gentili. Furono la lezione di metodo e la lettura 'obliqua' del Machiavelli fornita nel *De legationibus* a segnare la storia della fortuna di Gentili in Italia e Germania.

In un'età segnata dai dibattiti sulla Ragion di Stato e sulla natura della sovranità le opere di Gentili, veicolate in Germania tramite la mediazione di Scipione Gentili (che fu curatore di alcune edizioni), ebbero una vasta circolazione²⁸: in Germania la discussione su contenuto e qualificazione della *maiestas*, nonché sui termini *summa potestas*, *summum imperium*, *supe-*

sul Machiavelli, cc. 45-46.

²⁷ Ivi, c. 48.

²⁸ L. Bianchin, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII* in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* cit., pp. 411-438. Sulla fortuna germanica di Gentili si veda anche B. Sirks, *Gentili in the eyes of Bijnkershoek*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero* cit., pp. 225-236.

rioritas, supremitas, potestas absoluta, plenitudo potestatis, jus majestatis, jura imperii, sacra imperii, summa majestas, fiorita all'inizio del Seicento a seguito della pubblicazione delle numerose edizioni della versione latina della *République* di Bodin (1591, 1594, 1601, 1609)²⁹, dovette favorire la circolazione dei trattati gentiliani. Nel contesto tedesco primo-seicentesco, caratterizzato da una spiccata centralità del dibattito intorno alla natura dell'Impero, al rapporto tra Imperatore e Stati territoriali, all'attribuzione, all'interno di quello che sarebbe stato definito un *monstrum* costituzionale, delle prerogative sovrane, l'opera di Gentili assume una sua rilevanza accompagnando la ricezione di Bodin³⁰, Machiavelli³¹, Botero³², Scipione Ammirato e Traiano Boccalini.

Bornitz, oltre a riconoscere la rilevanza di Gentili nell'ambito della letteratura sull'ambasciatore³³, nel *De maiestate Politica et summo imperio* (1610) si avvale degli scritti del sanginesino per trattare il cruciale problema dell'at-

²⁹ M. Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania, I: Pubblicità dell'Impero e scienza di polizia, 1600-1800*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 200-201.

³⁰ La versione latina dei *Six livres* è stampata a Francoforte nel 1591, 1594, 1601, 1609, 1622. Nel 1592 esce un'edizione in lingua tedesca (trad. di Johann Oswaldt) e una seconda edizione in lingua tedesca nel 1611; M. Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania* cit., pp. 198-199.

³¹ Sulla ricezione di Machiavelli in Germania: *Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit*. Beiträge zur Tagung in Tutzing Sept. 2007, hrsg. von A. Meyer, C.A. Zwierlein, München, Oldenbourg, 2010.

³² Il *Delle cause della grandezza e magnificenza delle città* (1588) e la *Ragion di Stato* (1589) circolarono diffusamente, sia in traduzione latina che tedesca, nel mondo germanico.

³³ J.M. Bornitz, *Discursus Politicus de Prudentia politica comparanda, Erphordiae*, 1602, f4v-f5r: «ex politicorum lege de legationibus erudimur, de quibus Albericus Gentilis, Bruno, Varsevicius, et alij eleanter egerent».

tribuzione della sovranità nell'Impero³⁴ mentre Arnisaeus (1575-1636) – giurista luterano di fondamentale rilevanza nell'adattamento del concetto bodiniano di sovranità alla costituzione tedesca e strenuo oppositore del diritto di resistenza al sovrano – avrebbe fatto ampio ricorso (specie nel contesto di un ampio confronto con Althusius) alla dottrina assolutistica da Gentili elaborata nelle *Regales disputationes* sia nell'*opus maius*, la *Doctrina politica* (1605)³⁵, sia nel *De jure Majestatis libri tres* (1610)³⁶ e nel *De auctoritate principum in populum semper inviolabili* (1612)³⁷. Nel *De*

³⁴ Id., *De maiestate Politica et summo imperio*, Lipsiae, Apud Henningum Grosium seniorem, et Thomam Schurerium, 1610, pp. 47, 89, 92, 134, 138-139, 178, 232, 234, 235, 279. Gli scritti citati sono le *Regales disputationes*, il *De iure belli* e i libri *De nuptiis*.

³⁵ Arnisaeus H., *Doctrina Politica in genuinam methodum quae est Aristotelis reducta*, Frankfurt, 1605. Ho consultato l'edizione Amsterodami, Apud Ludovicum Elzevirium, 1643: «De summa potestate & iuribus majestatis», pp. 271, 276.

³⁶ Id., *De jure Majestatis libri tres*, Frankfurt, Typis Andreae Eichorn, Sumtibus Johannis Thymii, 1610, pp. 26, 45, 106, 145, 218, 219. Oltre a Bodin, per avvalorare la propria visione assolutistica della sovranità Arnisaeus cita il *Catalogus gloriae mundi* (1529) di Barthelemy de Chasseneuz e il Gentili del *De iure belli* e delle *Regales disputationes*. Sulla dottrina assolutistica dell'Arnisaeus cfr. M. Scattola, *Althusius e gli inizi della disciplina politica in Germania*, in *Il lessico della Politica di Johannes Althusius. L'arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice*, a cura di F. Ingravalle e C. Malandrino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 29-36.

³⁷ Id., *De auctoritate principum in populum semper inviolabili*, Francofurti, Impensis Johannis Thimij, Typis Andreae Eichorn, 1612, pp. 4, 5, 60, 71-72, 77, 126. Le *Regales disputationes* sono elevate a emblema dell'assolutismo, al fianco degli scritti di William Barclay, insieme al commentario *Ad legem Juliam Majestatis* che viene citato a sostegno di tale tesi: «Tum etiam Dominus feudi, licet servitia a vasallo, nisi possideat feudum francum, exigat, jurisdictionem tame[n] in eum sibi vindicare non potest ratione feudi [...] & sic minus subiectus est vasallus Domino, quam principi subditus, minus eidem obligatus est, minus honoris & reverentiae debet»; *ivi*, p.77.

republica seu relectionis politicae libri II (1615)³⁸ a essere citato da Arnisaeus è invece il Gentili del *De iure belli* e del *De nuptiis*.

Altrettanto significativo è il caso di Christopher Besold, titolare di uno dei primi corsi di *jus publicum* in Germania, che richiama abbondantemente l'autorità del Nostro nel *De iurisdictione imperii romani Discursus* (1616)³⁹, nel *Politicorum libri duo* (1618)⁴⁰, nel *De iure Regio Samuelis Prophetae* (1620)⁴¹, nei *Discursus politici* (1623)⁴², nella *Dissertatio philologica de arte iureque belli* (1624)⁴³, negli *Spicilegia Politico-Juridica de Legatis*

³⁸ Id., *De republica seu relectionis politicae libri II*, Francofurti, Impensis Johannis Thimii, Typis Nicolai Voltzii, 1615, pp. 105, 126, 137, 227, 240.

³⁹ C. Besold, *De iurisdictione imperii romani Discursus ad praesentem reipublicae germanicae faciem accomodatus*, Francofurti, apud Iohan Bernerum, 1616, pp. 16, 17, 26. L'opera rileva, nella storia della fortuna di Gentili, in quanto contiene un significativo e raro riferimento al *De armis Romanis*: «Arma Romana non semper justa fuerunt, quamvis id Albericus Gentilis pervincere conatur»; ivi, 16.

⁴⁰ Id., *Politicorum libri duo*, Francofurti, In Officina Johan Alexandri Celii, 1618, pp. 6, 15, 38, 44-46, 54, 61, 73, 82, 85, 95, 102, 109, 132, 140, 164, 297, 335, 336, 369, 387, 426, 436, 438, 449, 490, 512, 520, 522, 546, 610, 740, 770, 772, 781, 783, 785, 806, 858, 859. Nell'opera sono citati anche il *De nuptiis*, i commentari *Ad. tit. c. maleficis*, *Ad legem Juliam maiestatis*, *De verborum significatione*, le *Hispanicae advocacionis*, il *De legationibus*, il *De armis Romanis* e le *Lectiones virgilianae*.

⁴¹ Id., *De iure Regio Samuelis Prophetae*, Tubingen, 1620, p. 7.

⁴² Id., *Discursus politici*, Argentorati, Impensis Haeredum Lazarii Zetzneri, 1623, pp. 72, 236.

⁴³ Id., *Dissertatio philologica de arte iureque belli*, Argentorati, Impensis Heredum Lazari Zetzneri, 1624, pp. 74-75, 83, 85, 87, 93, 193. Besold, nel capitolo V, specificatamente dedicato al diritto bellico, si distacca dalla classica trattazione del diritto di guerra *ex iure civili* e accoglie la più innovativa argomentazione elaborata da Balthazar Ayala e Alberico Gentili. Il ragionamento di Besold, che afferma la legittimità giuridica della guerra per entrambi i contendenti e l'estraneità dei teologi a questo genere di problematiche, ripropone e radicalizza la visione gentiliana del fenomeno "guerra"; L. Bianchin, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII* cit., pp. 423-427.

(1624)⁴⁴ e nella *Dissertatio Politico-Juridica de Majestate* (1625)⁴⁵ dove Gentili è citato per avvalorare la profezia di Samuele e la dottrina machiavelliana. Ancora nel Seicento maturo Gentili avrebbe costituito un costante punto di riferimento per il giurista Johann Heinrich Boeckler, primo grande studioso di Grozio in Germania⁴⁶, il quale nelle sue *Institutiones Politicae* (1674)⁴⁷, pur trascurando il contributo teorico del sanguinesino nel capitolo dedicato al diritto di guerra⁴⁸, richiama il *De nuptiis* e le *Regales disputationes*

⁴⁴ Id., *Spicilegia Politico-Juridica de Legatis*, Argentorati, Impensis Heredum Lazari Zetzneri, 1624, pp. 3-4: «Sunt non pauci Jurisconsulti qui de Legatis tractatus evulgarunt [...] Octavianus Magius, Venetus, Franciscus le Vayer, Advocatus Parisiensis, & Albericus Gentilis, singulares de re vulgarunt libellus, junctimque editi illi hac sunt Hanoviae, apud Guilelmum Antonium, in octavo».

⁴⁵ Id., *Dissertatio Politico-Juridica de Majestate*, Tubingae, Typis Eberhardi Wildii, 1625, pp. 4-5: «Ex quo consequitur, Jus Regium Samuelis; vel in extrema demum necessitate usurpandum: vel ad mores, ac consuetudines pravas Regum vicinorum, referendum esse. Quarum scil. relatione populus fuerit dehortatus, ne pergeret urgere Regis electionem. Quemadmodum etiam de Machiavelli Principe, Alberic. Gentilis in suo Legato, conjectat».

⁴⁶ Boeckler scrisse una voluminosa opera di commento al *De iure belli ac pacis* di Grozio (1663) nella quale illustra le fonti dell'autore olandese affermando quanto egli dovesse «molto a Covarruvias e a Vazquez» ma anche ad Alberico Gentili, «che più di ogni altro imboccò seriamente questa via» del diritto internazionale di guerra e, diversamente da Grozio, incluse nella definizione del termine 'guerra' la giustizia; L. Bianchin, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII* cit., pp. 428-429.

⁴⁷ J.H. Boecler, *Institutiones Politicae. Accesserunt Dissertationes politicae Ad selecta veterum historicorum loca. Et libellus memorialis ethicus*, Argentorati, Sumptibus Joh. Eberhardi Zetzneri, 1674.

⁴⁸ Ivi, pp. 162-166: l'autore richiama soltanto Grozio, Lipsio, Limnaeus e Naudé. Tuttavia l'importanza di Gentili nell'elaborazione della moderna dottrina giuridico-internazionalistica è riconosciuta nel *In Hugonis Grotii Jus belli et pacis Commentatio*, Argentorati, In Officina Dulsseckeriana, 1704 (1693), p. 24: «sed in primis Alberico Gentili, qui serio institit hanc viam».

elevando Gentili tra i massimi teorici dell'assolutismo⁴⁹ e riconoscendone la rilevanza nella definizione della moderna pratica diplomatica: «Quantum autem consilii politici et prudentiae in hac quaestione sit, ostenderunt Grotius I. B. II, 18. Albericus Gentilis; Carolus Paschalius; Kirchnerus; Fridericus de Marselaer»⁵⁰. In particolare è nelle allegate *Dissertationes politicae Ad selecta veterum historicorum loca* che, nell'ambito di una disquisizione intorno al tema della tirannide, al Gentili delle *Regales disputationes* è dedicato massimo spazio e, accostato a Bodin e Arnisaeus, egli viene riconosciuto come fonte autoritativa di rilievo nell'illustrazione della questione⁵¹.

Come rilevato da Stolleis, nella Germania barocca la lettura di Bodin è affiancata da una rivalorizzazione dell'opera di Machiavelli⁵². Una rivalutazione che si esprime, tra le altre cose, nel recupero dell'interpretazione fornita da Gentili nel *De legationibus*: Bernhard Zieritz nella *Dissertatio de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum* (1609), citando Gentili quasi alla lettera e riecheggiando tesi sostenute da Francesco Bacone, avrebbe raffigurato Machiavelli quale «difensore e sostenitore accanito della democrazia, nato e cresciuto nella democrazia, e della tirannide sommamente nemico»⁵³.

⁴⁹ Ivi, p. 104: tra i testi fondativi della moderna dottrina assolutistica sono citati Albericus Gentilis, Arnisaeus, Grotius, Conring, Barclay.

⁵⁰ Ivi, p. 161.

⁵¹ Ivi, pp. 402-403.

⁵² M. Stolleis, *Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit*. Beiträge zur Tagung in Tutzing Sept. 2007, hrsg. von A. Meyer-C.A. Zwierlein, München, Oldenbourg, 2010.

⁵³ Traggo la citazione da L. Bianchin, *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del XVII secolo* cit., p. 435.

Hermann Conring, da parte sua, nella traduzione latina del *Principe* (1661) di Machiavelli, corredata da un ampio apparato di note, avrebbe ripreso e citato per esteso le note osservazioni espresse su Machiavelli nel *De legationibus*, il cui autore era elogiato come «doctissimus» e «jurisconsultus magni nominis»⁵⁴: un giudizio che riecheggia valutazioni già formulate da Hermann Kirchner il quale nel *Legatus* (1604) si era riferito al sanginesino come «eruditissimum Gentilem», «prudentissimum Albertus Gentilis», «doctissimus Albericus»⁵⁵. L'opera di Gentili si diffonde ampiamente nei territori imperiali, specie tra i protestanti e nei circoli universitari, dove accompagna la ricezione di Machiavelli e la nascita di una nuova disciplina accademica: la politica. Questo ambito di indagine, che si cristallizza nel momento stesso in cui vanno sorgendo in Germania le prime cattedre di diritto pubblico e matura il dibattito su caratteri e prerogative del potere sovrano (con una particolare intensità nelle libere città imperiali⁵⁶), trova la propria sanzione con i corsi tenuti da Arnold Clapmarus – autore di innumerevoli *Disputationes de jure publico* e di *De arcanis rerum publicarum libri sex* – alla facoltà giuridica dell'Università di Altdorf, vicino Norimberga, in quello stesso ateneo di cui Scipione Gentili fu rettore e impegnato divulgatore degli scritti del fratello (e basti al riguardo richiamare l'influenza che la produzione giuridico-dottrinale di Scipione ebbe sull'allievo Johannes Limnäus e su Herman

⁵⁴ Ivi, p. 436.

⁵⁵ H. Kirchner, *Legatus*, Lichae, Excudebat Guolphgangus Kezelius, 1604, pp. 8, 23, 260, 402, 570.

⁵⁶ L. Bianchin, *Between Italy and Germany: City-States in Early Modern Legal Literature*, in *Fruits of Migration. Heterodox Italian Migrants and Central European Culture 1550-1620*, edited by C. Zwierlein, V. Lavenia, Leiden-Boston, Brill, 2018, pp. 294-319.

Conring). In un contesto insomma dove, data anche la risonanza del *Catalogus testium veritatis* (1556) di Mattia Flacio Illirico (che aveva visto in Machiavelli un assertore della natura anti-evangelica del papato romano), il segretario fiorentino veniva elevato ad anticipatore del protestantesimo e di una politica svincolata dall'ingerenza pontificia e canonistica: una scienza che si nutre, ai suoi primordi, della lezione metodologica fornita da Machiavelli e ribadita dal suo più sincero estimatore, Alberico Gentili.

Minore risonanza Gentili ebbe, evidentemente, nei Paesi cattolici, eccezion fatta per i territori della Serenissima (ove negli anni dell'Interdetto viene letto dal partito dei giovani gravitante intorno a Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio con evidenti riferimenti nelle *Annotazioni* di quest'ultimo), e per il caso, singolare e significativo, del cardinale Girolamo Casanate (1620-1700). Casanate, alto prelato e bibliotecario di S. Romana Chiesa, raccolse, nella sua pluriennale esperienza di mecenate e bibliofilo, un patrimonio librario di ingente valore che, lasciato per testamento ai domenicani di S. Maria sopra Minerva di Roma, avrebbe costituito il nucleo originario dell'odierna Biblioteca Casanatense. Il prefetto Giovanni Battista Audiffredi (1714-1794) avrebbe registrato, nel suo *Bibliothecae Casanatensis Catalogus* (1775), la presenza, tra i volumi posseduti, del «De Jure Belli libri tres», nell'edizione «Hanoviae, Antonii, 1598», della *Disputatio ad primum librum Machbaeorum* e del *De armis Romanis* di Gentili (sebbene riportato erroneamente come opera di Antonio Gentili)⁵⁷. In effetti, guardando agli *ex libris* della Casanatense, i testi

⁵⁷ *Bibliothecae Casanatensis Catalogus Librorum Typis Impressorum*, Tomus III. E.F.G. Ad Sanctissimum D.N. Pium PP. Sextum, Romae, typis haeredium Salvioni 1775, p. 439.

menzionati e le *Annotationi sopra la Gierusalemme liberata* di Scipione Gentili figurano tra i titoli del Casanate: non si trascuri il fatto che il cardinale, assecondando i disegni paterni, si era dedicato allo studio del diritto, laureandosi in *utroque iure*, e dal padre, il diplomatico Mattia Casanate, aveva ereditato il *De iure belli* e il *De coniurationibus* (1602)⁵⁸. Da parte sua il celebre bibliofilo genovese Gian Vincenzo Imperiale, il quale ben conosceva l'opera di Scipione Gentili – di cui in Italia, specialmente a Genova, circola ampiamente il nome per l'inclusione delle sue *Annotationi alla Gierusalemme liberata* nelle fortunatissime edizioni del Tasso annotate da Giulio Guastavini e illustrate da Bernardo Castello⁵⁹ –, non fa menzione alcuna di Alberico nel suo ricco catalogo mentre Gabriel Naudé, bibliotecario di Mazzarino avido di prodotti editoriali, ne *La bibliographie politique* (1633)⁶⁰ avrebbe del tutto trascurato gli scritti del sanginesino e, nella sezione specificatamente dedicata alla letteratura concernente l'ambasciatore, non avrebbe menzionato il *De legationibus* ma, tra gli autori moderni, soltanto «Charles Paschal, Puteanus, Federicus Mairselerius, Octavianus Magius, la Mote le Vayer, Scipio Gentilis, Canoniero»⁶¹.

⁵⁸ M. Panetta, *La "libreria" di Mattia Casanate*, Roma, Bulzoni, 1988, *ad vocem*.

⁵⁹ *Inventario della libreria*, 7 dicembre 1647, Archivio di Stato di Genova (ASG), f. Notai antichi, fz. 6354.

⁶⁰ L'opera, indirizzata a Monsieur Gafarel, protonotario apostolico e bibliotecario di Richelieu, si propone quale vademecum per quanti intendano accostarsi allo studio della politica: «ie vous envoye les noms, ou plustost l'oconomie de ceux que i'estime estre utiles au dessein que vous d'estudier comme il faut, & avec methode la science Politique»; G. Naudé, *La bibliographie politique*, Paris, 1642, p. 4.

⁶¹ Ivi, pp. 117-118. L'esclusione di Gentili dal novero dei maestri di diplomazia è significativa in quanto Naudé ricorda Ottaviano Maggi e Félix La Mothe le Vayer i quali erano stati editi in volume collettaneo insieme al *De legationibus* di Gentili nel 1596; I. MacLean, *Appendice a Alberico Gentili* cit., p. 159.

Gentili è dal Naudé marginalmente richiamato soltanto nel contesto di una riflessione rivolta all'attività storiografica di Machiavelli:

Enfin il y en a d'autres qui seront les derniers Auteurs dont nous voulons parler, lesquels ne different des precedens en autre chose, qu'en ce que n'ayant pas usé de la mesme liberté ils se sont proposé seulement de faire des discours sur les pensées de quelqu'un des ces principaux & plus excellents Auteurs qu'ils ont entrepris d'expliquer. Ainsi Machiavel secretaire de Florence n'a pas peu embelly Tite live par ses explications, Albericus Gentilis, ayant iustement dit de luy, qu'il n'a pas fait le Grammairien, mais le Philosophe lors qu'il a leu les Historiens⁶².

Alla bibliografia di Naudé è tuttavia allegata una lettera di Grozio al Du Meurier, ambasciatore francese in Olanda, nella quale si riconosce la rilevanza dell'autore di San Ginesio nell'ambito internazionalistico:

Il y a peu de Iurisconsultes de notre temps, qui se soient employez a escrire des controverses du droict des gens, & public. Voila pourquoy Vasquez, Hotoman, & Gentilis, qui en ont traité en doivent estre plus considerables en matiere⁶³.

Tali accenni groziani non avrebbero tuttavia innescato una reale ricezione del Gentili internazionalista la cui opera, se si escludono i sommari riferimenti contenuti nel

⁶² G. Naudé, *La bibliographie politique* cit., p. 163.

⁶³ Ivi, p. 179. Naudé menziona Gentili anche nella *Bibliographia militaris*, Ienae, ex officina Nisiana, 1683, p. 139.

Dictionnaire historique-critique di Pierre Bayle⁶⁴, sarebbe stata, fino all'Ottocento maturo, del tutto trascurata: circostanza indubbiamente indotta anche dalle traduzioni e dai fortunati commenti a Grozio e Pufendorf realizzati dal Barbeyrac il quale, interpretando i due autori seicenteschi alla luce degli ideali illuministici, ne avrebbe sancito la piena supremazia nell'ambito del nascente diritto internazionale. Come è stato osservato, «Grozio fu letto, dal primo Settecento in poi, anche se non sempre nella traduzione, certo quasi sempre con la scorta del commento del Barbeyrac»⁶⁵ offuscando, per quasi due secoli, il contributo dell'illustre predecessore.

Un contributo che, come ha evidenziato Sidney Anglo⁶⁶, non si riduce alla sfera giuridico-internazionalistica ma ancor più rileva per i contenuti marcatamente politici: risvolti che già rimarcati da Bayle, il quale restituiva l'immagine di un Gentili ambiguamente collocato tra un originario 'repubblicanesimo' e un esito manifestatamente assolutista, avrebbero indotto ora a ravvisare nel sanguinesino un difensore della libertà repubblicana – mi riferisco a quanti sulla scorta del Magliabechi (estimatore della trattatistica germanica) aderiscono alla lettura fornita da Christ e Conring di un Gentili esaltatore del 'democratico' Machiavelli (Pietro

⁶⁴ Bayle nel suo *Dictionnaire* osserva: «Il a fait trois livres *de Jure Belli*, qui n'ont été inutiles à Grotius. Il en a fait aussi trois *de Legationibus*. Ses disputes sur le pouvoir absolu des rois, et sur l'union des royaumes de la Grande-Bretagne, et sur l'injustice inséparable de la résistance aux rois, *de vi civium in regem semper iniusta*, marquaient encore plus clairement qu'il n'étais pas pour les maximes républicaines, que le dix disputes dont il fit présent à son fils, [...] Elles sont sur les titres du code, *Si quis Imperatori maledixerit, ad legem Juliam de majestate*»; *Dictionnaire Historique et critique*, t. VII, Paris, Desoer, Libraire, Rue Christine, 1820, p. 66.

⁶⁵ G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 205.

⁶⁶ S. Anglo, *Machiavelli the First Century - Studies in Enthusiasm, Hostility and Irrelevance*, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 179.

Giannone, Giuseppe Galanti, Giovanni Maria Lampredi, Ugo Foscolo) – ora, come nel caso di Jeremy Taylor, un teorico della monarchia assoluta e dell'obbedienza incondizionata⁶⁷.

Gentili, come si desume dalla storia della sua fortuna, è l'autore di una riflessione la cui complessità, come la più recente storiografia ha messo in evidenza, non è riducibile a rigidi schematismi ma si esprime in un'articolazione di pensiero che oggi, come ieri, interroga quanti vogliono accostarsi con sguardo critico alla sua opera e alla storia politico-culturale dell'Europa moderna.

⁶⁷ S. Colavecchia, *Alberico Gentili e l'Europa* cit., pp. 185-200.

Bibliografia

FONTI PRIMARIE

Althusius J., *Disputatio politica De regno recte instituendo et administrando*, Herbornae Nassoviorum, ex officina Christophori Corvini, 1602

Althusius J., *La politica. Elaborata organicamente con metodo, e illustrata con esempi sacri e profani*, a cura di C. Malandrino, 2 voll., Torino, Claudiana, 2009

Ammirato S., *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Venezia, Giunti, 1599

Arnisaeus H., *Doctrina Politica in genuinam methodum quae est Aristotelis reducta*, Frankfurt, 1605

Arnisaeus H., *Doctrina Politica in genuinam methodum quae est Aristotelis reducta*, Amsterodami, Apud Ludovicum Elzevirium, 1643

Arnisaeus H., *De jure Majestatis libri tres*, Frankfurt, Typis Andreae Eichorn, Sumtibus Johannis Thymii, 1610

Arnisaeus H., *De Jure Majestatis libri tres*, Argentorati, 1673

Arnisaeus H., *De auctoritate principum in populum semper inviolabili*, Francofurti, Impensis Johannis Thimij, Typis Andreae Eichorn, 1612

Arnisaeus H., *De republica seu relectionis politicae libri II*, Francofurti, Impensis Johannis Thimii, Typis Nicolai Voltzii, 1615

Ascham R., *The Schoolemaster* [...], at London, printed by Abel Ieffes, 1589

Ayala B.I.C. *Exercitus regii apud Belgas supremi iuridici, et apud Mechlin. Consiliarii, De iure et officis bellicis, ac disciplina militari Libri III*. Accedit Martini Laudensis, *Tract. de Bello*, cum notis, Lovanii, Typis Ioannis Vryenborch, sub Bibliis, 1648

Ayala B., *De jure et officis bellicis et disciplina militari libri III*, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1912

Bacone F., *Scritti politici giuridici e storici*, a cura di E. De Mas, vol. 1, Torino, Utet, 1971

Barclaii G., *De Regno et regali potestate adversus Buchananum, Brutum et reliquos monarchomachos libri VI*, Parisiis, apud Guilielmum Chaudiere, via Iacobaea, sub signo temporis, et hominis silvestris, 1600

Bayle P., *Dictionnaire Historique et critique*, t. VII, Paris, Desoer, Libraire, Rue Christine, 1820

Besold C., *De iurisdictione imperii romani Discursus ad praesentem reipublicae germanicae faciem accomodatus*, Francofurti, apud Iohan Bernerum, 1616

Besold C., *Politicorum libri duo*, Francofurti, in Officina Johan Alexandri Celii, 1618

Besold C., *De iure Regio Samuelis Prophetae*, Tubingen, 1620

Besold C., *Discursus politici*, Argentorati, Impensis Haeredum Lazarii Zetzneri, 1623

Besold C., *Dissertatio philologica de arte iureque belli*, Argentorati, Impensis Heredum Lazari Zetzneri, 1624

Besold C., *Spicilegia Politico-Juridica de Legatis*, Argentorati, Impensis Heredum Lazari Zetzneri, 1624

Besold C., *Dissertatio Politico-Juridica de Majestate*, Tubingae, Typis Eberhardi Wildii, 1625

Bodin J., *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, Parisiis, Apud Martinum Iuvenem, 1566

Bodin J., *Les six Livres de la République*, Paris, Du Puys, 1576

Bodin J., *Les six Livres de la République*, Paris, Du Puys, 1583

Bodin J., *The Six Bookes of a Commonweale*, edited and introduced by Kenneth Douglas McRae, Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1962

Boecler J.H., *Institutiones Politicae. Accesserunt Dissertationes politicae Ad selecta veterum historicorum loca. Et libellus memorialis ethicus*, Argentorati, Sumptibus Joh. Eberhardi Zetzneri, 1674

Boecler J.H., *In Hugonis Grotii Jus belli et pacis Commentatio*, Argentorati, in Officina Dulsseckeriana, 1704

Bornitz J.M., *Discursus Politicus de Prudentia politica comparanda*, Erphordiae, 1602

Bornitz J.M., *De maiestate Politica et summo imperio*, Lipsiae, Apud Henningum Grosium seniore, et Thomam Schurerium, 1610

Bozius T., *De robore bellico adversus Machiavellum*, Romae, ex typographia Bonfadini, 1593

Bruno G., *Opere italiane*, 2 voll., testi critici di Giovanni Aquilecchia, coordinamento generale di Nuccio Ordine, Torino, Utet, 2013

Cardano G., *Opera omnia*, a cura di C. Sponii, Lione, 1663

Cardano G., *Il Prosseneta ovvero della prudenza politica*, intr. di A. Grafton, Milano, Mondadori, 2001

Case J., *Sphaera Ciuitatis; Hoc est; Reipublicae recte ac pie secundum leges administrandae ratio*, Francofurdi, apud Ioan. Wechelum, 1589

Chasseneuz de B., *Catalogus gloriae mundi* [...], Francofurti ad Moenum, Typis Willierianis, impensis Ruliandorum, 1612

Cowell J., *The Interpreter or booke containing the signification of words [...] mentioned in the lawe writers or statutes of this Kingdome*, Cambridge, 1607

Cynus, *In codicem*, ed. Francofurti ad Moenum, 1578

Daneau L., *Tractatus De Antichristo recens editus*, Genevae, apud Eustathium Vignon, 1576

Dante, *Monarchia*. Edizione commentata a cura di Diego Quaglioni, Milano, Mondadori, 2015

De Dominis M., *De republica ecclesiastica pars secunda*, Frankfurt, 1620

Dee J., *The Private Diary of Dr. John Dee*, edited by J. Orchard Halliwell - Phillipps, London, Camden Society, 1842

Eriugena J. Scotus, *De Divisione Naturae*, edited by Herman Shapiro, New York, Random House, 1964

Filmer R., *Il Patriarca*, edited by J.P. Sommerville, 1991

Florio J., *His Firste Fruites. Which Yeelde Familiar Speech, Merie Proverbes, Wittie Sentencies, and Golden Sayings*, London, Thomas Dawson, 1578

Florio J., *The Essayes or Morall, Politike and Millitarie Discourses of Michel de Montaigne. First written by him in French. And now done into English*, London, Val Sims for Edward Blount, 1603

Fulbecke W., *A direction, or preparative to the study of the lawe [...]*, London, Thomas Wight, 1600

Fulgosius R., *Super prima digesti veteris parte*, Lugduni, 1654

Gager W., *The complete works, edited with a translation and commentary*, edited by D. F. Sutton, New York, Garland Publishing, 1994

Gentili A., *De iuris interpretibus dialogi sex*, Londini, apud Johannem Wolfium, 1582

Gentili A., *De iuris interpretibus dialogi sex. Ad exemplar prioris editionis edidit prolegomenis notisque instruxit*, a cura di G. Astuti, prefazione di S. Riccobono, Torino, Istituto giuridico della R. Università di Torino, 1937

Gentili A., *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent libri IV*, Londini, Excudebat Joannes Wolfius, 1583-84

Gentili A., *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio*, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1585

Gentili A., *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585

Gentili A., *De diversis temporum appellationibus liber*, Witebergae, in officina Cratoniana, 1586

Gentili A., *De nascendi tempore disputatio*, Witebergae, in Officina Cratoniana, 1586

Gentili A., *Disputationum Decas Prima*, Londini, Excudebat Iohannes Wolfius, 1587

Gentili A., *De iure belli commentatio I*, Londini, Johannes Wolfius, 1588

Gentili A., *De iure belli commentatio secunda*, Londini, Johannes Wolfius, 1588

Gentili A., *De iure belli commentationes duae*, Lugduni Batavorum, apud Iohannem de la Croy [Londra, John Wolfe], 1589

Gentili A., *De iure belli commentatio tertia*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1589

Gentili A., *De iure belli commentationes tres*, Londini, apud Iohannem Wolfium, 1589

Gentili A., *Ad. tit. C. de maleficis et math. Et ceter. Similibus Commentarius. Item argumenti eiusdem. Commentatio ad L. III. C. de professoribus et medicis*, Oxoniae, excudebat Iosephus Barnesius, 1593

Gentili A., *De iure belli libri tres*, Hanoviae, Excudebat Guilielmus Antonius, 1598

Gentili A., *Il diritto di guerra (De iure belli, 1598)*, intr. di D. Quaglioni, trad. di P. Nencini, ed. crit. a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008

Gentili A., *De armis Romanis libri duo*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1599

Gentili A., *The Wars of the Romans*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, trans. by D. Lupher, Oxford, Oxford University Press, 2010

Gentili A., *Disputationes duae: I. De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis; II. De abusu mendacii*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1599

Gentili A., *Th'overthrow of stage-playes, by the way of controversie betwixt D. Gager and D. Rainoldes wherein all the reasons that can be made for them are notably refuted; th'objections answered [...]. Wherein is manifestly proved, that it is not onely vnlawfull to bee an Actor; but a beholder of those vanities. Whereunto are added also and annexed in th'end certaine latine Letters betwixt the sayed Maister Rainoldes, and D. Gentiles, reader of the Civill Law in Oxford, concerning the same matter*, Middleburg, Schilders, 1599

Gentili A., *Disputationum de nuptiis libri VII*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1601

Gentili A., *Ad primum Machbaeorum disputatio*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1604

Gentili A., *Regales disputationes libri tres*, Londini, apud Thomam Vautrollerium, 1605

Gentili A., *Disputationes tres: I De libris iuris canonici II De libris iuris civilis III De latinitate veteris Bibliorum versione male accusata*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1605

Gentili A., *In titulus Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis disputationes decem*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1607

Gentili A., *Hispanicae advocacionis libri duo*, Hanoviae, apud haeredes Guilielmi Antonii, 1613

Gentili A., *In titulum Digestorum de Verborum significatio-
ne commentarius*, Hanoviae, typis Wechelianis, apud haeredes Iohannis Aubrii, 1614

Gentili A., *Lodi delle accademie di Perugia e di Oxford*, testo latino con versione italiana e note a cura di G. Ermini, Perugia, Libreria Universitaria, 1968

Gentili A., Rainolds J., *Latin Correspondance on Academic Drama*, trans. and intr. by L. Markowicz, Salzburg, Institut für Englische Sprache und Literatur, 1977

Gentili A., *Hispanicae advocacionis libri duo*, intr. by F. Frost Abbott, 2 voll., New York, Oxford University Press, 1921

Gentili A., *De papatu Romano Antichristo. Recognovit e codice autographo bodleiano D'Orville 607*, a cura di G. Minnucci, Milano, Monduzzi Editoriale, 2018

Gentili A., *Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto (Lectionis Virgilianae Variarum Liber. Ad Robertum filium, Hanau 1603)*. Introduzione, traduzione e note di Francesca Iurlaro, Macerata, EUM, 2020

Gentili S., *De coniurationibus libri duo*, Hanoviae, typis Wecheliani, 1602

Gentili S., *De donationibus inter virum et uxorem Libri IIII, Ad maximum principem Iacobum, Angliae, Scotiae, Franciae Hiberniaeque Regem [...]*, Hanoviae, Typis Wecheliani, apud Claudium Marnium, et haeredes Iohannis Aubrii, 1604

Gentili S., *Opera omnia in plures tomos distributa*, t. VIII, Neapoli, sumtibus Ioannis Gravier, 1769

Gentillet I., *Remonstrance au Roy très-chrestien Henry III*, Francfort, 1574

Grotius H., *De iure belli ac pacis libri tres. In quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur*, a cura di B.J.A. De Kanter, Van Hettinga Tromp, Aalen, Scientia, 1993

Grozio U., *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo*, a cura di F. Arici, F. Todescan, intr. di G. Fassò, Padova, Cedam, 2010

Guicciardini F., *Storia d'Italia*, a cura di S. Seidel Menchi, Torino, 1971

Guicciardini F., *Histoire d'Italie*, Traduction, présentation, notes, index, annexes par J.L. Fournel et J.C. Zancarini, Paris, 1996

Harvey G., *Letterbook of Gabriel Harvey*, edited by E.J.L. Scott, London, Camden Society, 1884

Hotomanorum Francisci et Joannis, *patris ac filii et clarorum virorum ad eos Epistolae. Quibus accedit, Epistolarum Miscellanearum virorum doctorum, qui hoc et superiore saeculo claruere Appendix*, ex bibliotheca Jani Gulielmi Meelii J.C., Amstelaedami, apud Georgium Gallet, Praefectum Typographiae Huguetanorum, 1700

Kirchner H., *Legatus*, Lichae, excudebat Guolphgangus Kezelius, 1604

Languetus H., *Epistolae politicae et historicae ad Philippum Sydnaeum*, Lugduni Batavorum, 1646

Langueti H., *Epistolae ad Philippum Sydneium equitem Anglum*, a cura di D. Dalrymple, Edinburgi, ex officina A. Murray et J. Cochran, 1776

Leslie J., *A defence of the honour of the right high, mighty and noble Princess Marie Queen of Scotland*, Rheims, J. Foigny, 1569

Lipsio G., *Opera Omnia*, Vesaliae, Typis Andreae ab Hoogenhuysen, 1675

Lipsio G., *Politica*, edited, translated and introduced by J. Waszink, Royal Van Gorcum, 2004

Machiavelli N., *Il Principe*, a cura di Giorgio Inglese e con un saggio critico di Federico Chabod, Torino, Einaudi, 2013

Machiavelli N., *I Discorsi di Niccolò Machiavelli sopra la prima Deca di Tito Livio [...] novellamente emmendati & con somma cura ristampati*, in Palermo, appresso gli eredi di Antonielli degli Antonielli [Londra], gennaio 1584

Machiavelli N., *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, a cura di G. Sasso, Milano, Rizzoli Editore, 2011

Major J., *In secundum librum Sententiarum*, Parigi, 1519

Micanzio F., *Lettere a William Cavendish (1615-1628) nella versione inglese di Thomas Hobbes*, a cura di R. Ferrini e E. de Mas, Roma, Istituto Storico O.S.M., 1987

Naudé G., *La bibliographie politique*, Paris, 1642

Naudé G., *Bibliographia militaris*, Ienae, ex officina Nisiana, 1683

Niphus A., *Opuscola moralia et politica*, Paris, 1645

Pole R., *Epistolarum Reginaldi Poli S.R.E. Cardinalis et aliorum ad ipsum collectio*. Pars I, ed. Angelo M. Quirini, Brixiae, excudebat Joannes-Maria Rizzardi, 1744

Rainolds J., *Th'Overthrow of Stage-Playes*, Middleburg, 1599

Rainolds J., *Oxford Lectures on Aristotle's "Rhetoric"*, edited by Lawrence D. Green, Newark, Associated University Presses, 1986

Rotterdam da E., *Adagia. Sei saggi politici in forma di proverbi*, a cura di S. Seidel Menchi, Torino, 1980

Saravia H., *Diversi tractatus theologici*, London, 1611

Sarpi P., *Controversiae memorabilis inter Paulum V. Pontificem Max. et Venetos*, Villa Sanvincentiana, 1607

Scaligeri I.C., *Epidorpitum libri octo ad Gotfridum Caumontium*, in Id., *Poemata*, in duas partes divisa, pars altera, apud Petrum Santandreamum, 1591

Segni B., *Trattato dei governi di Aristotele tradotto di greco in lingua volgare fiorentina da Bernardo Segni gentil'huomo & accademico fiorentino*, in Firenze, appresso Lorenzo Torrentino, 1549

Seneca, *Tutte le opere*, Milano, Bompiani, 2000

Sepúlveda de J.G., *Obras completas*, edited by J.M. Rodríguez Peregrina, intr. B. Cuart Moner, Pozoblanco, Ayuntamiento de Pozoblanco, 2003

Sidney Ph., *Letter to Queen Elizabeth, 1580*, in *The Miscellaneous Works of Sir Philip Sidney*, edited by W. Gray, Boston, T.O.H. P. Burnham, 1860, pp. 289-303

Sidney Ph., *The Complete Works of Philip Sidney: The Defence of Poesie, Political Discourses, Correspondence, Translations*, edited by Albert Feuillerat, Cambridge, Cambridge University Press, 1923

Sidney Ph., *The Countess of Pembroke's Arcadia* (The New Arcadia), a cura di Skretkowicz, 1987

Sidney Ph., *Elogio della poesia*, a cura di Marco Pustianaz, Genova, il Melangolo, 1989

Suarez F., *Opera Omnia*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1857

Vitoria de F., *Relectio de Indis. La questione degli Indios*, testo critico a cura di L. Pereña, tr. it. di A. Lamacchia, Bari, Levante editori, 1996

Vitoria de F., *De iure belli*, a cura di C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 2005

Zieritz B., *Dissertatio de conversionibus et eversionibus rerum-publicarum*, Lipsiae, Sumptibus Henningi Grosii junioris, Michael Lantzenberger excudebat, 1609

STUDI CRITICI

AA. VV., *Il Cardinale Ostiense*. Atti del Convegno internazionale di studi su Enrico da Susa detto il Cardinale Ostiense, Susa, 30 settembre - 1 ottobre 1972, a cura di S. Savi, «Segusium», XVI, 1980

Adams S., *Leicester and the Court: Essays on Elizabethan Politics*, New York, Manchester, University Press, 2002

Adams S., *Elizabeth I and the sovereignty of the Netherlands 1576-1585*, «Transactions of the Royal Historical Society», 14, 2004, pp. 309-319

Allen J.W., *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*, London-New York, 1928

Allen J.W., *English political thought 1603-1644*, New York, 1967

Anglo S., *Machiavelli the First Century – Studies in Enthusiasm, Hostility and Irrelevance*, Oxford, Oxford University Press, 2005

Ashe L., Patterson I. (edited by), *War and Literature*, Cambridge, 2014

Baldini A.E., Battista A.M., *Il dibattito politico nell'Italia della Controriforma: Ragion di Stato, tacitismo, machiavellismo, utopia*, «Il pensiero politico», XXX, 1997, pp. 393-439

Barcia F., *Machiavelli nei libri V e VI della République*, «Il pensiero politico», XXX, n. 2, 1997, pp. 350-354

Barcia F., *Tacito e tacitismi in Italia tra Cinquecento e Seicento*, in *Tacito e tacitismi in Italia da Machiavelli a Vico. Atti del convegno di Napoli (18-19 dicembre 2001)*, a cura di S. Suppa, Archivio della Ragion di Stato, 2003, pp. 43-58

Barton J.L., *Gentilis and the interpretatio duplex*, in *The Roman Law Tradition*, edited by A. D. E. Lewis, D. J. Ibbetson, Cambridge, 1994, pp. 104-118

Barzari A., *Tra Venezia e Roma: l'interdetto, Sarpi e i serviti*, in M. Firpo, *Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età posttridentina*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 233-260

Bassi R., *Le opere morali di Francis Bacon nelle traduzioni secentesche pubblicate a Venezia*, in «*Fedeli, diligenti, chiari e dotti*». *Traduttori e traduzione nel Rinascimento*. Atti del Convegno internazionale di studi, Padova, 13-16 ottobre 2015, a cura di E. Gregori, Padova, CLEUP, 2016, pp. 295-312.

Battista A.M., *Alle origini del pensiero politico libertino: Montaigne e Charron*, Milano, 1979

Battista A.M., *Nuove riflessioni su «Montaigne politico»*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, I, Milano, 1990, pp. 801-848

Bazzoli M., *Stagioni e teorie della società internazionale*, Milano, LED, 2005

Belligni E., *Auctoritas e potestas. Marcantonio De Dominis fra l'Inquisizione e Giacomo I*, Milano, Franco Angeli, 2003

Belligni E., *Marcantonio De Dominis tra l'Inquisizione romana e Giacomo I: nuove prospettive storiografiche dopo Cantimori*, in *Questioni di storia inglese tra Cinque e Seicento: cultura, politica e religione. Atti del seminario tenutosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa l'11 e 12 aprile 2002*, a cura di S. Villani, S. Tutino, C. Franceschini, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2006, pp. 103-120

Bellorini M.G., *Le pubblicazioni italiane dell'editore londinese John Wolfe (1580-1591)*, in *Miscellanea*, a cura di M. Cortelazzo, Università di Trieste, Arti Grafiche Friulane, 1971, pp. 17-65

Bellorini M.G., *Note di poesia nell'opera di Alberico Gentili, giurista elisabettiano (1532 [sic!]-1608)*, in *Il viaggiatore italiano*.

Saggi sulle letterature di lingua inglese in onore di Sergio Rossi, a cura di R.S. Crivelli e L. Sampietro, Roma, Bulzoni, 1994

Bély L., *La polémique autour de L'Ambassadeur de Jean Hotman: culture et diplomatie au temps de la paix de Lyon*, «Cahiers d'histoire», 46-2, 2001, pp. 327-354

Bély L., *L'art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVI^e-XVIII^e siècles*, Paris, Puf, 2007

Benoist de A., *Qu'est-ce que la souveraineté*, «Elements», 96, 1999, pp. 24-35

Benton L., *Piracy and Politics in Gentili's Hispanica Advocatio: Implications for an Understanding of Universal Jurisdiction*, in Alberico Gentili. *Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 171-188

Berkowitz D.S., *Reason of State in England and the Petition of Right, 1603-1629*, in *Staatsräson: Studies zur Geschichte eines politischen Begriff*, edited by R. Schnur, Berlin, Duncker & Humblot, 1975, pp. 165-212

Biagioni M., *Universalismo e tolleranza nel pensiero di Francesco Pucci*, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, promossi da H. Méchoulan, R.H. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti, t. I, Firenze, Olschki, 2001, pp. 331-360

Biagioni M., *Convergenze radicali su temi erasmiani nel tardo 500: Francesco Pucci e Giordano Bruno in Religione e politica in Erasmo da Rotterdam*, a cura di E.A. Baldini e M. Firpo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 159-170

Bianchi D., *L'intero libro di Dio, chiamato Bibbia. Alle origini dell'identità puritana*, in *Questioni di storia inglese tra Cinque e Seicento: cultura, politica e religione. Atti del seminario tenutosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa l'11 e 12 aprile 2002*, a cura di S. Villani, S. Tutino, C. Franceschini, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2006, pp. 7-28

Bianchin L., *Politica e Scrittura in Althusius. Il diritto regale nell'interpretazione di I Sam. 8, 11-18 e Deut. 17, 14-20*, in *Politeia biblica*, a cura di L. Campos Boralevi, D. Quagliani, Firenze, Olschki, 2002, pp. 409-430

Bianchin L., *Aspetti della "fortuna" di Alberico Gentili nella Germania del secolo XVII in Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 411-438

Bianchin L., *Il diritto pubblico nel rinnovamento della tradizione dottrinale. Il "De Iurisdictione" di Scipione Gentili (1601)*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3: *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità. Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 3: *Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliani, Bologna-Berlin, 2011, pp. 425-447

Bianchin L., *Scipione Gentili*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, (sec. XII-XX)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, Il Mulino, 2013, 2 voll., I, pp. 969-970

Bianchin L., *Between Italy and Germany: City-States in Early Modern Legal Literature*, in *Fruits of Migration. Heterodox Italian Migrants and Central European Culture 1550-1620*, edited by C. Zwierlein, V. Lavenia, Leiden-Boston, Brill, 2018, pp. 294-319

Biasiori L., *L'eretico e i selvaggi. Celio Secondo Curione, le "amplissime regioni del mondo appena scoperto" e l'"ampiezza del regno di Dio"*, «Bruniana e Campanelliana», XVI, 2010, pp. 371-388

Biasiori L., *L'eresia di un umanista. Celio Secondo Curione nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2015

Biasiori L., *Nello scrittoio di Machiavelli. «Il Principe» e la «Ciropeia» di Senofonte*, Roma, Carocci, 2017

Binns J.W., *Alberico Gentili in Defence of Poetry and Acting*, «Studies in the Renaissance», XIX, 1972, p. 224 ss.

Binns J.W., *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy*, «Sixteenth Century Journal», 5/2, 1974, pp. 95-120

Binns J.W., *Intellectual Culture in Elizabethan and Jacobean England: The Latin Writings of the Age*, Leeds, Francis Cairns, 1990.

Binns J.W., *Diritto e poesia nell'opera di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 175-187

Biondi A., *La «Bibliotheca Selecta» di Antonio Possevino. Un progetto di egemonia culturale*, in *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a cura di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 43-73

Birocchi I., *Il De iure belli e l'“invenzione” del diritto internazionale*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 103-138

Bock G., Skinner Q., Viroli M. (edited by), *Machiavelli and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990

Bonora E., *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994

Borrelli G., *Tecniche di simulazione e conservazione politica in Gerolamo Cardano e Alberico Gentili*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XII, 1985, pp. 87-124

Boruchoff A., *Piety, Patriotism, and Empire: Lessons for England, Spain, and the New World in the Works of Richard Hakluyt*, «Renaissance Quarterly», 62, 2009, pp. 809-858

Boter G., *The Textual Tradition of Plato's Republic*, Leiden, 1989

Bradford A.T., *Stuart Absolutism and the “Utility” of Tacitus*, «Huntington Library Quarterly», 45, 1983, pp. 127-155

Braun H.E., *Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought*, Aldershot, Ashgate, 2007

Braun H.E., "Lawless" Sovereignty in Sixteenth-Century Spain: Juan de Mariana's De rege et regis institutione, in *Law and Sovereignty in the Middle Ages and the Renaissance*, edited by R.S. Sturges, Brepols, 2011, pp. 23-42

Brett A., *Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scholastic Thought*, Cambridge, University Press, 1997

Brett A., *Liberty and absolutism: the Roman heritage and the international order in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 189-212

Brigden S., *Alle origini dell'Inghilterra moderna. L'età dei Tudor (1485-1603)*, Bologna, il Mulino, 2003

Brown A., *The return of Lucretius to Renaissance Florence*, Cambridge, 2010

Bull H., Kingsbury B., Roberts A. (edited by), *Hugo Grotius and International Relations*, Oxford, Clarendon Press, 1992

Burgess G., *Common Law and Political Theory in Early Stuart England*, «Political Science», 40, 1988, pp. 4-17

Burgess G., *The Politics of the Ancient Constitution: An Introduction to English Political Thought, 1603-1642*, London, MacMillan, 1992

Burgess G., *The Divine Right of Kings Reconsidered*, «English Historical Review», 107, 1992, pp. 837-861

Burke P., *Tacitism, Scepticism, and Reason of State*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J. H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 479-498

Burns J.H., *George Buchanan and the Anti-monarchomachs*, in *Political Discourse in Early Modern Britain*, edited by N. Phillipson, Q. Skinner, Cambridge, 1993, pp. 3-22

Bussi L., *Echi dello jus belli romano nella dottrina canonistica della Guerra giusta*, «Ius Antiquum», 1 (13), 2004, pp. 130-164

Buxton J., *Sir Philip Sidney and the English Renaissance*, London, MacMillan, 1987

Calasso F., *L'eredità di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, I, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 1-21

Camaioni M., «Non c'è altra vera religione che quella di Christo». Bernardino Ochino e il francescanesimo radicale di fronte alla Riforma: una ricerca in corso, «Studi Francescani», 112, 2015, pp. 441-510

Camerlingo R., *Henry V and the Just War: Shakespeare, Gentili and Machiavelli*, in *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England: Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, edited by A. Arienzo, A. Petrina, Burlington, Ashgate, 2012, pp. 91-107

Camerlingo R., *Machiavelli a Oxford. Guerra e teatro da Gentili a Shakespeare*, «Rinascimento», 56, 2016/2, pp. 123-138

Campos Boralevi L., *Per una storia della Respublica Hebraeorum come modello politico*, Firenze, Olschki, 1997

Cantù F., *Alberico Gentili e lo ius legationis*, in *De l'ambassadeur: Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX^e siècle*, études réunies par S. Andretta, S. Péquignot, J. C. Waquet, Roma, 2015

Caravale G., *Da Firenze a Parigi. L'eretico Francesco Pucci nella Francia delle guerre di religione*, in *La Réforme en France et en Italie. Contacts, comparaisons, et contestes*, Études réunies par Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon, Roma, 2007, pp. 263-280

Caravale G., *Il profeta disarmato. L'eresia di Francesco Pucci nell'Europa del Cinquecento*, Bologna, il Mulino, 2011

Caravale G., *Storia di una doppia censura. Gli Stratagemmi di Satana di Giacomo Aconcio nell'Europa del Seicento*, Pisa, Edizioni della Normale, 2013

Caravale G., *The Italian Reformation outside Italy. Francesco Pucci's Heresy in Sixteenth-Century Europe*, Leiden-Boston, Brill, 2015

Caravale G., *La Chiesa italiana di Londra nella seconda metà del '500. Note su Alberigo Gentili e altri esuli italiani religionis causa*, in *Alberigo Gentili. «Responsability to Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale. Atti del convegno della XV Giornata Gentiliana (San Ginesio, 14-15 settembre 2012)*, a cura di V. Lavenia, Macerata, Eum, 2015, pp. 175-194

Caravale M., *Ordinamenti giuridici nell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994

Carella C., *Antonio Possevino e la biblioteca selecta del principe cristiano*, in *Bibliothecae selectae. Da Cusano a Leopardi*, a cura di E. Canone, Firenze, Olschki, 1993, pp. 507-516

Carrafiello M.J., *Robert Persons and the English Catholicism*, Selingsrove-London, Associated University Press, 1998

Carta P., *Dalle guerre d'Italia del Guicciardini al diritto di guerra di Alberigo Gentili*, in *Justice et armes au XVI^e siècle*, a cura di D. Quagliani e J.C. Zancarini, «Laboratoire italien. Politique et société», 10, 2010, pp. 85-102

Carta P., *Il Guicciardini di Alberigo Gentili in Silete theologi in munere alieno. Alberigo Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 157-158

Cassi A.A., *Dalla santità alla criminalità della guerra. Morfologie storico-giuridiche del bellum iustum*, in *Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura di A. Calore, Milano, Giuffrè, 2003

Cassi A.A., *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalistica moderna. Annotazioni di metodo e itinerari d'indagine*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, t. II, 2009, pp. 1141-1168

Cassi A.A., *Conquista. Dallo ius communicationis allo ius belli nel pensiero di Alberico Gentili*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 141-163

Cassi A.A., *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea*, in *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A. Sciumè, Torino, Giappichelli, 2012

Chavura S. A., *Tudor Protestant Political Thought 1547-1603*, Leiden-Boston, Brill, 2011

Cheney P., “*Defend his freedom 'gainst a monarchy*”: *Marlowe's Republican Authorship*, in *Textual Conversation in the Renaissance. Ethics, Authors, Technologies*, a cura di Z. Lesser e B.S. Robinson, Aldershot, Ashgate, 2006, pp. 27-44

Christianson P., *Royal and Parliamentary Voices on the Ancient Constitution, c. 1604-1621*, in *The Mental World of the Jacobean Court*, edited by L. Levy Peck, Cambridge, 1991, pp. 71-95

Ciliberto M., *Nascita dello Spaccio: Bruno e Lutero*, introduzione a G. Bruno, *Spaccio de la Bestia trionfante*, Milano, Rizzoli, 1985, pp. 7-59

Ciliberto M., *Umbra profunda. Studi su Giordano Bruno*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999

Clerici A., «*Maxima quaestio*». *Scipione Gentili, Alberico Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587)*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616)*. *San Ginesio, 16-17 Settembre 2016*, Macerata, Eum, 2018, pp. 91-126

Cochrane E., *Paolo Giovio e la storiografia del Rinascimento*, in *Paolo Giovio, il Rinascimento e la memoria*, Como, Società a Villa Giulia, 1985, pp. 19-30

Colavecchia S., *Alberico Gentili: in margine ad alcuni studi recenti e nuove proposte di ricerca*, «Nuova rivista storica», XCVIII, n. 1, 2014, pp. 383-392

Colavecchia S., *Alberico Gentili e l'Europa. Storia ed eredità di un esule italiano nella prima età moderna*, Macerata, Eum, 2018

Collinson P., *The Elizabethan Puritan Movement*, Oxford, Oxford University Press, 1967

Collinson P., *The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I*, «Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester», 69, n. 2, 1987, pp. 394-424

Collinson P., *The Monarchical Republic of Queen Elizabeth*, in *The Tudor Monarchy*, edited by J. Guy, London, 1997, pp. 110-134

Comba R., Pene Vidari G. S. (a cura di), *Un giurista tra principi e sovrani. Pierino Belli a 500 anni dalla nascita*. Atti del Convegno di studi, 30 novembre 2002, Alba, 2004

Conti V., *Carlo Sigonio e il De republica Hebraeorum*, in *Politeia biblica*, a cura di L. Campos Boralevi, D. Quaglioni, Firenze, Olschki, 2002, pp. 399-408

Cortese E., *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma, Bulzoni, 1982

Cortese E., *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma, Il Cigno, 1995

Cotta S., *Guerra e pace nella filosofia di S. Agostino*, in *L'umanesimo di S. Agostino*, a cura di M. Fabris, Atti del Congresso Internazionale, Bari 28-30 ottobre 1986, Bari, 1986

Craigwood J., *Sidney, Gentili, and the Poetics of Embassy*, in *Diplomacy and Early Modern Culture*, edited by R. Adams, R. Cox, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 82-100

Crane M.T., *Video and taceo: Elizabeth I and the rhetoric of counsel*, «Studies in English Literature 1500-1900», 28, 1988, pp. 1-15

Cressy D., Ferrell L.A., *Religion and Society in Early Modern England*, London-New York, Routledge, 1996

Crummé H.L., *The Impact of Lord Burghley and the Earl of Leicester's Spanish-Speaking Secretariats*, «SEDERI», 21, 2011, pp. 7-27

D'Alessio S., *Per un principe "medico pubblico". Il percorso di Pietro Andrea Canoniero*, Firenze, Centro editoriale toscano, 2013

Daly J., *The idea of absolute monarchy in seventeenth-century England*, «The Historical Journal», 21, 2, 1978, pp. 227-250

Damianaki C., Procaccioli P., Romano A. (a cura di), *Il Rinascimento italiano di fronte alla Riforma: letteratura e arte. Sixteenth-century Italian Art and Literature and the Reformation*, Roma, Vecchiarelli, 2005

D'Ascia L., *Celio Secondo Curione, erasmista o antierasmista?*, in *Erasmus, Venezia e la cultura padana*, a cura di Achille Olivieri, Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi Storici, Rovigo, Palazzo Roncale, 8-9 maggio 1993, Rovigo, Minelliana, 1995, pp. 209-223

D'Avack L., *La ragione dei re. Il pensiero politico di Giacomo I*, Milano, Giuffrè, 1974

De Benedictis A. (a cura di), *Specula principum*, Frankfurt, 1999

De Bujanda J.M., *Index librorum prohibitorum, 1600-1966*, Montréal, 2002

De Mas E., *Introduzione a F. Bacone, Scritti politici giuridici e storici*, Torino, Utet, I, 1971, pp. 9-42

De Mas E., *Sovranità politica nel Seicento anglo-veneto*, Ravenna, Longo, 1975

De Rinaldis M.L., *Giacomo Castelvetro Renaissance Translator: an Interface between English and Italian Culture*, Lecce, Miella, 2003

Di Bello A., *Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin*, Napoli, Liguori Editore, 2014

Dickinson J., *Court politics and the Earl of Essex, 1589-1601*, London-New York, Routledge, 2012

Di Rienzo E., *Dal principato civile alla tirannide: il Neronis Encomium di Gerolamo Cardano*, «Studi storici», XXVIII, 1987, pp. 157-182

Di Rienzo E., *L'aquila e lo scarabeo: Culture e conflitti nella Francia del Rinascimento e del Barocco*, Roma, Bulzoni, 1988

Di Simone M.R., *Alberico Gentili e la controversia sul teatro nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte* vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 377-410

Di Simone M.R., *La guerra di religione nel pensiero di Alberico Gentili*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 83-111

Domingo R., Minnucci G., *Alberico Gentili and the Secularization of the Law of Nations*, in *Christianity and Global Law*, edited by R. Domingo and J. Witte Jr., Abingdon-New York, Routledge, 2020, pp. 98-111

Donaldson P. S., *Machiavelli and Mystery of State*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988

Doran S., *Monarchy and matrimony: the courtships of Elizabeth I*, London-New York, 1996

Du Cange *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort, L. Favre, 1883-1887

Duncan-Jones K., *Sir Philip Sidney: Courtier Poet*, New Haven-London, Yale University Press, 1996

Dunthorne H., *Britain and the Dutch Revolt, 1560-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013

Durant D.N., *Arabella Stuart: A Rival to the Queen*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1978

- D'Urso F., *Il conflitto come iudicium nella dottrina de bello di Francisco Suárez*, «Historia et ius», n. 7, 2015, paper 14, pp. 1-9
- Edwards F., *The Jesuits in England*, London, Burns & Oates, 1985
- Eliav-Feldon M., Herzig T. (edited by), *Dissimulation and deceit in Early Modern Europe*, Palgrave Macmillan, 2015
- Erskine C., Mason R.A., *George Buchanan. Political Thought in Early Modern Britain and Europe*, Ashgate, 2012
- Fabbri E., *Roberto Bellarmino e Thomas Hobbes. Teologie politiche a confronto*, Roma, Aracne editrice, 2009
- Faraco C., *Obbligo politico e libertà nel pensiero di Francisco Suarez*, Milano, Franco Angeli, 2013
- Faraco C., *Sul concetto di guerra in Francisco Suárez*, «Heliopolis. Culture e Civiltà», XI, n. 2, 2013, pp. 29-39
- Faraco C., *Francisco Suárez*, «Heliopolis», XII, n. 2, 2014, pp. 147-153
- Faraco C., *I concetti di dignitas e di libertas nel pensiero di Francisco Suárez*, «Heliopolis», XV, n. 1, 2017, pp. 25-34
- Farneti R., *I repubblicani inglesi*, in *Il pensiero politico dell'età moderna. Da Machiavelli a Kant*, a cura di A. Andreatta e A. E. Baldini, vol. II, Torino, Utet, 2012, pp. 197-214
- Fassò G., *Storia della filosofia del diritto*, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2008
- Fassò G., *Storia della filosofia del diritto*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 2001
- Febvre L., *Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais*, Milano, 1978
- Fedele D., *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Baden-Baden, Nomos, 2017
- Feingold M., *What's in a Date? Alberico Gentili and the Genesis of De legationibus libri tres*, «Notes & Queries», 64/2, 2017, pp. 312-317

Felici L., *L'Anticristo in Inghilterra nell'età di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Diritto internazionale e Riforma. Atti del Convegno della XVI Giornata Gentiliana, San Ginesio 19-20 settembre 2014*, a cura di V. Lavenia, Macerata, EUM, 2017, pp. 61-92

Fernandez-Santamaria J.A., *The State, War and Peace. Spanish Political Thought in the Renaissance, 1516-1559*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977

Ferraro D., *Bellarmino, Suarez, Giacomo I e la polemica sulle origini del potere politico*, in *Bellarmino e la Controriforma. Atti del Simposio Internazionale di Studi («Fonti e studi baroniani», 3)*, Sora, 15–18 ottobre 1986, a cura di R. De Maio, A. Borromeo, L. Gulia, G. Lutz, A. Mazzacane, Sora, Centro di Studi Sorani, 1990

Ferretti F., «*Picenus hospes*». *Scipione Gentili interprete europeo della Gerusalemme liberata*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 Settembre 2016*, Macerata, Eum, 2018

Ferretto S., *La "scienza" della politica tra filosofia e riflessione religiosa nella formazione di Alberico Gentili. Ipotesi di ricerca*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 261-277

Figgis J.N., *The divine right of Kings*, Bristol, Thoemmes press, 1994

Firpo L., *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. Quagliani, Roma, Salerno Editrice, 1993

Firpo L., *Scritti sulla Riforma in Italia*, Napoli, Prismi, 1996

Firpo L., *Scritti sul pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma*, Torino, Utet, 2005

Firpo M., «*Boni christiani merito vocantur haeretici*». Bernardino Ochino e la tolleranza, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio*

Rotondò, promossi da H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti, t. I, Firenze, L.S. Olschki, 2001, pp. 161-244

Fischlin D., Fortier M., *Introduction to JAMES I, The True Law of Free Monarchies and Basilikon Doron. A modernized edition*, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 1996

Fournel J.L., Zancarini J.C., *Les Guerres d'Italie. Des batailles pour l'Europe (1494-1559)*, Paris, 2003

Fournel J.L., Zancarini J.C., *La grammaire de la République: langages de la politique chez Francesco Guicciardini (1483-1540)*, Genève, 2009

Frajese V., *Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto dei papi*, «Studi Storici», 1984, pp. 139-52

Franklin J.H., *Sovereignty and the mixed constitution: Bodin and his critics*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J.H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 298-328

Fraser A., *Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot*, New York, Nan A. Talese/Doubleday, 1996

French P., *Vita di John Dee. Il mondo di un mago elisabettiano*, trad. it., Ancona, Transeuropa, 1998

Gajda A., *Debating War and Peace in Late Elizabethan England*, «The Historical Journal», 2009, 52, n. 4, pp. 851-878

Gajda A., *The Earl of Essex and Late Elizabethan Political Culture*, Oxford, Oxford University Press, 2012

Gajda A., *Essex and the popish plot*, in *Doubtful and Dangerous. The Question of Succession in Late Elizabethan England*, edited by S. Doran, P. Kewes, Manchester and New York, Manchester University Press, 2014, pp. 115-133

Galli C., *Alberico Gentili e Thomas Hobbes. Crisi dell'umanesimo e piena modernità*, in *Alberico Gentili: la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*. Atti del convegno dodicesima Giornata Gentiliana, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 91-110

Gambino L., *I Politiques e l'idea di Sovranità*, Milano, Giuffrè, 1991
García Cárcel R., *La leyenda negra. Historia y opinión*, Madrid, Alianza, 1992

Gauchet M., *L'État au miroir de la raison d'État: La France et la chrétienté*, in *Raison et déraison d'État*, Paris, a cura di Y. Zarka, 1994, pp. 198-205

Geuna M., *Le relazioni fra gli Stati ed il problema della guerra: alcuni modelli teorici da Vitoria a Hume*, in *La pace e le guerre. Guerra giusta e filosofie della pace*, a cura di A. Loche, Atti del seminario su *La pace e le guerre*, Cagliari, 29 novembre, 9 e 16 dicembre 2004, Cagliari, Cuec, 2005, pp. 45-130

Geuna M., *Francisco de Vitoria e la questione della guerra giusta*, in *Dalla concordia dei Greci al bellum iustum dei moderni*, a cura di G. Daverio Rocchi, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 143-174

Geuna M. (a cura di), *Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda e il dibattito sulla Conquista*, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014

Ghia W., *Tra Spagna, Italia e Nuovo Mondo: il pensiero politico di Juan Ginés de Sepúlveda con in appendice una sezione antologica di testi tradotti da Fiorenza Angela Preziosi*, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008

Giacomelli R., *L'immagine dell'Anticristo. Diffusione e metamorfosi di un topos negli scritti degli esuli italiani del Cinquecento*, in *Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa*, a cura di M. Traversino, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2015, pp. 381-410

Giarrizzo G., *Il pensiero politico inglese nell'età dei Tudor*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, III, *Umanesimo e Rinascimento*, Torino, Utet, 1987

Gori F., Questa C. (a cura di) *La fortuna di Tacito dal sec. XV ad oggi*, Atti del Colloquio, Urbino, 9-11 ottobre 1978, Urbino, Argalia, 1979

Gozzi G., *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2010

Green L.D., *John Rainolds's Oxford Lectures on Aristotle's Rhetoric*, London and Toronto, Associated University Presses, 1986

Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995

Guy J., *The Elizabethan establishment and the ecclesiastical polity*, in Id. (edited by), *The reign of Elizabeth I. Court and culture in the last decade*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 126-149

Guy J., *The 1590s: the second reign of Elizabeth I?*, in *The reign of Elizabeth I: Court and culture in the last decade*, edited by J. Guy, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 1-19

Guy J., *The Enrician Age*, in *The varieties of British political thought, 1500-1800*, edited by J.G.A. Pocock, with the assistance of G.J. Scochet and L.G. Schwoerer, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp.13-22

Hadfield A., *Shakespeare and Renaissance politics*, New York, 2003

Hadfield A., *Was Spenser Really a Republican After All? A reply to David Scott Wilson-Okamura*, «Spenser Studies», 17, 2003, pp. 275-290

Hadfield A., *Shakespeare and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005

Haggenmacher P., *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, Parigi, PUF, 1983

Haggenmacher P., *Grotius and Gentili: A Reassessment of Thomas E. Holland's Inaugural Lecture*, in *Hugo Grotius and International Relations*, edited by H. Bull, B. Kingsbury, A. Roberts, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 133-176

Haggenmacher P., *Il diritto della guerra e della pace di Gentili. Considerazioni sparse di un «Groziano»*, in *Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili. Atti del convegno quarta Giornata gentiliana*, 21 settembre 1991, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 9-54

Haggenmacher P., *Pensiero umanitario e intervento in Gentili*, in *Azione umanitaria ed intervento umanitario. Il parere del Comitato Internazionale della Croce rossa. Pensiero umanitario e intervento in Gentili. Atti del Convegno Sesta Giornata gentiliana (17 settembre 1994)*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 21-46

Haggenmacher P., *Grozio e Gentili: una nuova valutazione della prolusione di Thomas E. Holland*, in *Silete theologi in munerre alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 351-396

Hamilton K., Langhorne R., *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*, London, Routledge, 2010

Hammer P.E.J., *The Uses of Scholarship: The Secretariat of Robert Devereux, Second Earl of Essex, c. 1585-1601*, «English Historical Review», 1994, 109, 430, pp. 26-51

Hammer P.E.J., *The Polarisation of Elizabethan politics: The Political Career of Robert Devereux, 2nd Earl of Essex, 1585-1597*, New York, Cambridge University Press, 1999

Hammer P.E.J., *Elizabeth's wars: war, government and society in Tudor England, 1544-1604*, Basingstoke, 2003

Hampton T., *Fictions of Embassy. Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2009

Hankins J., *Plato in the Italian Renaissance*, I-II, Leiden, 1990

Helmholz R.H., *Canon Law in Post-reformation in England*, in *Canon Law in Protestant Lands*, edited by R.H. Helmholz, Berlin, 1992, pp. 203-221

Helmholz R., *Alberico Gentili e il rinascimento. La formazione giuridica in Inghilterra*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 313-331

Herman P.C., "Bastard Children of Tyranny": *The Ancient Constitution and Fulke Greville's "A Dedication to Sir Philip Sidney"*, «Renaissance Quarterly», vol. 55, n. 3, autumn 2002, pp. 969-1004

Hill C., *Intellectual Origins of the English Revolution*, Oxford, 1965

Hoak D. (edited by), *Tudor Political Culture*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995

Hoffmann J., *Sovereignty*, Buckingham, Oxford University Press, 1998

Holmes P., *The Authorship of Leicester's Commonwealth*, «The Journal of Ecclesiastical History», 33, 1982, pp. 424-430

Honoré A.M., *Prolusione*, in *Alberico Gentili e la dottrina della guerra giusta nella prospettiva di oggi. Atti del Convegno Terza giornata gentiliana*, San Ginesio, 17 Settembre 1988, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 31-34

Hopfl H., *Jesuit Political Thought: The Society of Jesus and the State c. 1540-1630*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004

Hopfl H., *History and exemplarity in the work of Lipsius*, in *(Un)masking the realities of power. Justus Lipsius and the dynamics of political writing in early modern Europe*, edited by E. De Bom, M. Janssens, T. van Houdt, J. Papy, Leiden-Boston, Brill, 2011

Houlbrooke R. (edited by), *James VI and I. Ideas, Authority, and Government*, Ashgate, 2006

Houlston V., *Catholic Resistance in Elizabethan England. Robert Persons's Jesuit Polemic, 1580-1610*, Aldershot, Ashgate, 2007

Howse R., *Machiavelli's Rome and Gentili's De armis Romanis: The Case of the Early Roman Kings*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 81-102

Huffman C.C., *Elizabethan Impression: John Wolfe and his Press*, New York, AMS Press, 1988

Ingegno A., *La sommersa nave della religione. Studio sulla polemica anticristiana del Bruno*, Napoli, Bibliopolis, 1985

Isnardi Parente M., *Introduzione a J. Bodin, I sei libri dello Stato*, vol. I, Torino, Utet, 1964

Isnardi Parente M., *L'Educazione del principe cristiano di Erasmo da Rotterdam*, in *Rinascimento politico in Europa*, studi raccolti da D. Quagliani e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 23-55

Isnardi Parente M., *Loys Le Roy su Platone e Aristotele nell'introduzione ai «Politiques»*, in *Rinascimento politico in Europa*, studi raccolti da D. Quagliani e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 95- 102

Isnardi Parente M., *Il volontarismo di Jean Bodin: Maimonide o Duns Scoto*, in *Rinascimento politico in Europa*, studi raccolti da D. Quagliani e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 103-130

Isnardi Parente M., *Jean Bodin su tirannide e signoria nella «République»*, in *Rinascimento politico in Europa*, studi raccolti da D. Quagliani e P. Carta, Padova, Cedam, 2008, pp. 131-149

Israel J., *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806*, Oxford, Oxford University Press, 1995

Iurlaro F., *Il testo poetico della giustizia. Alberico e Scipione Gentili leggono la Repubblica di Platone*, «Revista de estudios sobre la civilización clásica y su recepción», II, 2017, pp. 177-196

Iurlaro F., *In guerra e in amore non tutto è permesso: «bestialitas» e guerra giusta in Francisco de Vitoria e Francisco Suárez*, in *Parafradite. Amori irregolari dagli Antichi ai Moderni*, a cura di L. Bombardieri, T. Braccini, S. Romani, L. Silvano, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2017, pp. 337-350

Jayne S., *Plato in Renaissance England*, Dordrecht, 1995

Kapitaniak P., *Reginald Scot and the Circles of Power: Witchcraft, Anti-Catholicism and Faction Politics*, in *Supernatural and Secular Power in Early Modern England*, a cura di M. Harmes, V. Bladen, Farnham, Ashgate, 2015

Kelley D.R., *Law*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*. Edited by J. H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 66-94

Kewes P., *Henry Savile's Tacitus and the Politics of Roman History in Late Elizabethan England*, «Huntington Library Quarterly», vol. 74, n. 4, 2011, pp. 515-551

Kingsbury B., *Alberico Gentili e il mondo extraeuropeo: gli infedeli, gli indiani d'America e la sfida della differenza*, in *Alberico Gentili e il mondo extraeuropeo. Atti del convegno Settima Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 20 settembre 1997, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 11-47

Kingsbury B., Blane A., *La guerra come punizione nel pensiero di Vitoria, Gentili e Grozio*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 589-624

Kirby T., Campi E., James F.A., *A Companion to Peter Martyr Vermigli*, Leiden, Brill, 2009

Kishlansky M.A., *L'età degli Stuart: l'Inghilterra dal 1603 al 1714*, Bologna, il Mulino, 1999

Knafla L., *Law and politics in Jacobean England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977

Koskenniemi M., *International Law and Raison d'État: Rethinking the Prehistory of International Law*, in *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 297-339

Koskenniemi M., *Colonization of the Indies: The Origin of International Law*, in *La idea de América en el pensamiento jus internacionalista del siglo xxi*, edited by Y. G. Chopo, Zaragoza, 2010, pp. 43-63

Koskenniemi M., *Vox theologi: Empire and Private Rights in the 16th Century*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 127-150

Lacchè L., «Celebrato come una gloria nazionale». *Pietro Sbarbaro e il "risorgimento" di Alberico Gentili*, in *Alberico*

Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 189-296

Lacchè L., *Il quarto centenario e i monumenti a Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 215-222

Lamacchia A., *Le Relectiones di Francisco de Vitoria e la innovazione filosofico-giuridica nell'Università di Salamanca*, in AA.VV., *La filosofia nel siglo de Oro. Studi sul tardo Rinascimento spagnolo*, a cura di A. Lamacchia, Bari, Levante, 1995, pp. 17-118

Lamacchia A., *Francisco de Vitoria e l'innovazione moderna del diritto delle genti. Introduzione storico-filosofica*, in F. de Vitoria, *Relectio de Indis. La questione degli Indios*. Testo critico di L. Pereña, ed. it. e trad. di A. Lamacchia, Bari, 1996

Langella S., *Teologia e Legge naturale. Studio sulle lezioni di Francisco de Vitoria*, Genova, 2007

Langella S., *Francisco de Vitoria: dal diritto naturale oggettivo ai diritti naturali soggettivi*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*. a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 239-259

Langhorne R., *Alberico Gentili sulla diplomazia*, in *Alberico Gentili. Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp.443-456

Larivaille P., *Nifo, Machiavelli, Principato civile*, «Interpres», 1989, pp. 150-195

Lavagetto M., *La cicatrice di Montaigne. Sulla bugia in letteratura*, Torino, Einaudi, 1992

Lavenia V., *Machiavelli e una biblioteca non troppo "selecta"*. *Una svista di Antonio Possevino*, «Bruniana & Campanelliana», XII, 2006, n. 1, pp. 183-190

Lavenia V., *Tra Cristo e Marte. Disciplina e catechesi del soldato cristiano in età moderna*, in *Dai cantieri della storia. "Liber amicorum" per Paolo Prodi*, a cura di G. P. Brizzi, G. Olmi, Bologna, CLUEB, 2007, pp. 37-54

Lavenia V., *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 167-196

Lavenia V., *Non barbari, ma religiosi e soldati. Machiavelli, Giovo e la turcofilia in alcuni testi nel Cinquecento*, «Storia del pensiero politico», 1, 2014, pp. 31-58

Lavenia V., *Intorno ad Alberico Gentili. La formazione, i processi, l'esilio*, in *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*, a cura di L. Felici, Torino, Claudiana, 2015, pp. 255-268

Lavenia V., *Mendacium officiosum. Modi di mentire in un'opera di Alberico Gentili (1599)*, in *Alberico Gentili «Responsibility to Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale. Atti del Convegno della XV Giornata Gentiliana (San Ginesio, 14-15 settembre 2012)*, a cura di V. Lavenia, Macerata, 2015, pp. 243-264

Lavenia V., «*Mendacium officiosum*»: *Alberico Gentili's Ways of Lying*, in *Dissimulation and Deceit in Early Modern Europe*, edited by M. Eliav-Feldon, T. Herzig, New York, 2015, pp. 27-44

Lavenia V. (a cura di), *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 Settembre 2016*, Macerata, Eum, 2018

Lazzarino del Grosso A.M., *La Noue, Machiavelli e i libertins*, «Il pensiero politico», XXII, 1989, pp. 208-218

Lazzarino Del Grosso A. M., *La «Respublica Hebraeorum» come modello politico “scientifico” nella Methodus di Jean Bodin*, in L. Campos Boralevi, D. Quaglioni (a cura di), *Politeia biblica*, Firenze, Olschki, 2002, pp. 382-398

Lazzarino Del Grosso A.M., *Bodin*, in *La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale*, a cura di R. Gherardi, Roma, Carocci, 2004, pp. 97-106

Lazzarino Del Grosso A.M., *Jean Bodin e il problema del potere*, in *Il potere come problema nella letteratura politica della prima Età moderna*, a cura di S. Testoni Binetti, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2005, pp. 91-112

Leathers Kuntz M., *Introduction a J. Bodin, Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime*, Pennsylvania State University Press, 2008

Lenihan D.A., *The Just War Theory in the Work of Saint Augustine*, «Augustinian Studies», 19, 1988, pp. 37-70

Leonesi E., *Il pensiero politico di Jacopo Aconcio*, «Scienza & Politica», 38, 2008, pp. 83-109

Levack B.P., *The civil lawyers in England 1603-1641. A political study*, Oxford, Clarendon Press, 1973

Levack B.P., *The civil law, theories of absolutism, and political conflict in late sixteenth and early seventeenth-century England*, in *Law, literature, and the settlement of regimes*, edited by G. J. Schochet, Washington DC, Folger Institute, 1990, pp. 29-48

Levy F.J., *Tudor Historical Thought*, Toronto, 1967

Lindberg B., *Stoicism in political humanism and natural law*, in *(Un)masking the realities of power. Justus Lipsius and the dynamics of political writing in early modern Europe*, edited by E. De Bom, M. Janssens, T. van Houdt, J. Papy, Leiden-Boston, Brill, 2011, pp. 73-93

Lloyd H.A., *Constitutionalism*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J. H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 254-298

- Lloyd H.A. (edited by), *The reception of Bodin*, Brill, 2013
- MacCulloch D., *The Later Reformation in England 1547– 1603*, Basingstoke, Macmillan, 2000
- MacLean I., *Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra Inghilterra e Germania, 1580-1614*, in *Alberico Gentili. Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 121-173
- Maffei D., *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, 1972
- Maglio G., *L'idea costituzionale nel Medioevo. Dalla tradizione antica al «costituzionalismo cristiano»*, Verona, Gabrielli editori, 2006
- Maiolo F., *Medieval Sovereignty. Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato*, Delft, Eburon, 2007
- Malandrino C., *Alberico Gentili nella Politica di Althusius*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 129-147
- Malcolm N., *Alberico Gentili and the Ottomans*, in *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 127-145
- Mansbach R. W., *Guerra e crimine: da Gentili e da Westfalia al mondo post-Westfalia*, in *Alberico Gentili. Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 459-490
- Manzin M., *Il petrarchismo giuridico. Filosofia e logica del diritto agli inizi dell'umanesimo*, Padova, 1994
- Marchetto G., *Alberico Gentili e la tradizione: la letteratura consulente come fonte dello ius belli*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 73-94
- Marchetto G., *Una guerra giusta per una giusta pace. Il diritto dei trattati nel De iure belli libri III (1598) di Alberico Gentili*,

«Laboratoire italien. Politique et société», X. *Justice et armes au XVI^e siècle*, a cura di D. Quaglioni e J.-C. Zancarini, Lyon, ENS, 2010, pp. 65-84

Marchetto G., *Le fonti del De iure belli libri tres (1598) di Alberico Gentili: osservazioni sull'uso dei consilia*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 65-82

Marchetto G., *La definizione giuridica della pace nel «De iure belli» di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 297-310

Marongiu A., *Bodin, lo Stato e gli "Stati"*, «Il pensiero politico», 1981, n. 1, pp. 78-92

Mason R.A., Smith M.S., *A Dialogue on the Law of Kingship among the Scots. A Critical Edition and Translation of George Buchanan's De Iure Regni apud Scotos Dialogus*, Aldershot, Ashgate, 2004

Matteucci N. (a cura di), *Costituzionalisti inglesi*, Bologna, 1962

Matteucci N., *Machiavelli, Harrington, Montesquieu e gli "ordini" di Venezia*, «Il pensiero politico», 1970, III, n. 3, pp. 337-369

Matteucci N., *Le origini del costituzionalismo moderno*, in Aa. Vv., *Storia delle idee politiche economiche sociali*, dir. da L. Firpo, vol. IV, T. I, Torino, 1980

Mazzacane A., *Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi editore, 1999, pp. 213-252

Mayer T.F., *Thomas Starkey and the Commonwealth: Humanist Politics and Religion in the Reign of Henry VIII*, Cambridge, University Press, 1989

Mayer T. F., *Thomas Starkey and the Commonwealth*, in *Political Thought and the Tudor Commonwealth*, edited by P. Fideler and T. Mayer, London, 1992

McClure K.M., *Reflections on political literature: history, theory and the printed book*, in *British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500-1800*, edited by D. Armitage, Cambridge University Press, 2006, p. 239 ss.

McCoog S.J. T.M., "Our way of proceeding". *The Society of Jesus in Ireland, Scotland and England*, Leiden-New York, E.J. Brill, 1996

McCoy R.C., *Sir Philip Sidney: Rebellion in Arcadia*, Rutgers University Press, 1979

McCrea A., *Constant Minds: Political Virtue and the Lipsian Paradigm in England, 1584-1650*, Toronto, 1997

Mc Cuaig W., *Carlo Sigonio. The Changing World of the Late Renaissance*, Princeton, Princeton University Press, 1989

Mc Farlane I.D., *Buchanan*, London, 1981

McIlwain C.H., *The political works of James I*, Cambridge, Harvard University Press, 1918

McLelland J.C., *Peter Martyr's Loci Communes: A Literary History*, edited by W.J. Torrance Kirby, Montreal, McGill University, 2007

McPhail B., «*Le ricche libertà dell'Inghilterra*»: miti inglesi sulle origini nazionali, la «*Common Law*» e l'Unione del 1603, in Alberico Gentili. *La soluzione pacifica delle controversie internazionali. Atti del convegno Nona giornata gentiliana*, San Ginesio, 29-30 settembre 2000, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 127-158

Mears N., *Courts, courtiers, and culture in Tudor England*, «*The Historical Journal*», 46, 3, 2003, pp. 703-722

Méchoulan H., *République et monarchie chez Mariana*, in *Monarchie et république au XVII^e siècle*, sous la direction de Y.C. Zarka, Paris, Puf, 2007, pp. 261-276

Meron T., *Common Rights of Mankind in Gentili, Grotius and Suarez*, «The American Journal of International Law», 85, 1, 1991, pp. 110-116

Meyer A., Zwierlein C.A. (a cura di), *Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit*. Beiträge zur Tagung in Tutzing Sept. 2007, München, Oldenbourg, 2010

Michelacci L., *Introduzione. La nostalgia dell'altro*, in P. Giovio, *Commentario delle cose de' Turchi*, Bologna, Clueb, 2005, pp. 8-67

Miglietti S., *Introduzione, La Methodus, genesi e contesto*, in J. Bodin, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, edizione, traduzione e commento a cura di S. Miglietti, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2013, pp. 5-64

Mignini F., *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno, Ottava Giornata Gentiliana*, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 302-340

Mignini F., *Temi teologico-politici nell'incontro tra Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *La mente di Giordano Bruno*, a cura di F. Meroi, Firenze, Olschki, 2004, pp. 103-123

Millar F., *The Roman Republic in Political Thought*, Brandeis University Press, 2002

Minnucci G., *Un inedito di Alberico Gentili, regius professor di diritto civile nell'Università di Oxford*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno, Ottava Giornata Gentiliana*, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 219-244

Minnucci G., *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002

Minnucci G., *La nuova metodologia di Alberico Gentili nel I Libro del De nuptiis (1601)*, in *Atti del Convegno XI Giornata*

Gentiliana, San Ginesio, 17-18 settembre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 399-431

Minnucci G., *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus Iuris Canonici*, «*Ius Ecclesiae*», 19/2, 2007, pp. 347-368

Minnucci G., *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus Iuris Canonici*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno XII Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 185-211

Minnucci G., *Diritto canonico, diritto civile, e teologia nel I Libro del De nuptiis di Alberico Gentili*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law*, Washington D.C. 1-7 agosto 2004, edited by U.-R. Blumethal, K. Pennington, A.A. Larson, Città del Vaticano 2008 (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 13), pp. 423-445

Minnucci G., *Per una rilettura del metodo gentiliano*, in *Alberico Gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'Incontro di studio* (Perugia 10 ottobre 2008), a cura di F. Treggiari, Perugia, 2010, pp. 29-56

Minnucci G., *Alberico Gentili tra diritto e teologia*, in *Diritto e religione tra passato e futuro, Atti del Convegno Internazionale*, Villa Mondragone-Monte Porzio Catone, Università di Roma "Tor Vergata", 27-29 novembre 2008, a cura di A.C. Amato Mangiameli, M.R. Di Simone, Roma, 2010, pp. 95-126

Minnucci G., *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna*, Bologna, Monduzzi, 2011

Minnucci G., *Alberico Gentili iuris interpres iustinianiani o simpliciter iuris?* in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 237-266

Minnucci G., *Jean Hotman, Alberico Gentili, e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo*, in *Studi di Storia del diritto*

medioevale e moderno, 3, a cura di F. Liotta, Milano, Monduzzi editoriale, 2014, pp. 203-262

Minnucci G., *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia*, «Quaderni fiorentini», 44/1, 2015, pp. 211-251

Minnucci G., *Una lettera inedita su questioni teologiche di Alberico Gentili al padre Matteo con un Sonetto dedicato alla Regina Elisabetta I d'Inghilterra (18 settembre [1592?])*, «Historia et Ius», 8, 2015, paper 11, pp. 1-17

Minnucci G., «*Silete theologi in munere alieno*». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, Monduzzi Editoriale, 2016

Minnucci G., *Le probabili ragioni della mancata pubblicazione del "De papatu Romano Antichristo" di Alberico Gentili*, «Interpretatio Prudentium», I, 2016, 2, pp. 119-168

Minnucci G., «*Bella religionis causa movenda non sunt*». *La "libertas religionis" nel pensiero di Alberico Gentili*, «Nuova rivista storica», CII, n. 3, 2018, pp. 993-1018

Minnucci G., *Le Sine nomine di Francesco Petrarca e gli Epigrammata di Iacopo Sannazaro: tracce di cultura umanistica nel De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili*, «Rivista di Storia del diritto italiano», 2018, pp. 13-39

Minnucci G., *La Riforma, il diritto canonico e i giuristi protestanti: qualche spunto di riflessione*, «Historia et Ius», 15/2019, paper 1, pp. 1-23

Moreau P.F., *Le stoïcisme au XVI^e et au XVII^e siècle. Le retour des philosophies antiques à l'Age classique*, Paris, 1999

Morford M., *Tacitean prudentia and the Doctrines of Justus Lipsius*, in *Tacitus and the Tacitean Tradition*, edited by T. Luce, A. Woodman, Princeton, 1993

Mortari Piano V., *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del XVI secolo*, Napoli, Liguori, 1973

Mortari Piano V., *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, Jovene, 1978

Mortari Piano V., *Il pensiero politico dei giuristi del Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, dir. da L. Firpo. 3: *Umanesimo e Rinascimento*, Torino, Utet, 1987

Mortari Piano V., *Cinquecento giuridico francese. Lineamenti generali*, Napoli, Liguori, 1990

Mosse G.L., *The influence of Jean Bodin's République on English Political Thought*, «*Medievalia et Humanistica*», 5, 1948, pp. 73-83

Mostaccio S., *Early Modern Jesuits between obedience and Conscience during the Generalate of Claudio Acquaviva (1581-1615)*, Surray, 2014

Motta F., *Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2005

Neale J., *Elizabeth I and Her Parliaments*, London, 1957

Nelson E., *The Jesuits and the Monarchy: Catholic Reform and Political Authority in France (1590-1615)*, Aldershot, Ashgate, 2005

Nencini P., *Traduzioni e traduttori di Alberico Gentili. Antonio Fiorini, giureconsulto e poeta livornese, primo volgarizzatore del diritto di guerra*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 9-43

Nicholls M., *Investigating Gunpowder Plot*, Manchester, Manchester University Press, 1992

Nicolini U., *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano, 1952

Nicollier-De Weck B., *Hubert Languet (1518-1581). Un rés-eau politique international de Melanchton à Guillaume d'Orange*, Genève, Librairie Droz, 1995

Nijenhuis W., *Adrianus Saravia as an eirenic churchman in Engand and the Netherlands*, in *Reform and Reformation: England and the Continent c. 1500- c. 1750*, edited by Derek Baker, «*Studies in Church History*», Subsidia 2, Oxford, 1979, pp. 149-163

Nijenhuis W., *Adrianus Saravia (c. 1532-1613): Dutch Calvinist, first Reformed defender of the English episcopal Church on the basis of the ius divinum*, Leiden, 1980

North M.L., *Anonymity's Subject: James I and the Debate over the Oath of Allegiance*, «New Literary History», XXXIII, 2002, pp. 215-232

Nuzzo L., *Alberico Gentili "internazionalista" tra storia e storiografia*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 75-100

Oakley F., *The Absolute and Ordained Power of God and King in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Philosophy, Science, Politics and Law*, «Journal of the History of Ideas», 59, 1998, pp. 669-690

Oates R., *Moderate Radical: Tobie Matthew and the English Reformation*, Oxford, University Press, 2018

Oestreich G., *Neostoicism & the Early Modern State*, eds. B. Oestreich, H. Koenigsberger, Cambridge-London-New York, 1982

Ordine N., *Introduzione a G. Bruno, Opere italiane*, 2 voll., testi critici di Giovanni Aquilecchia, coordinamento generale di Nuccio Ordine, Torino, Utet, 2013, I, pp. 11-190

Orella Unzue J.L., *Il concetto di impero romano e il problema della «translatio» nella polemica tra Flacio Illirico e Bellarmino*, in AA.VV., *Roma, Costantinopoli, Mosca*. Atti del I Seminario Internazionale di Studi storici, Napoli, 1983, pp. 150-172

Osterhoff F.G., *Leicester and the Netherlands, 1586-1587*, Utrecht, HES, 1988

Ottolenghi P., *Giacopo Castelvetro esule modenese nell'Inghilterra di Shakespeare. Spiritualità riformata e orientamenti di cultura nella sua opera*, Pisa, ETS, 1982

Overell A., *Italian Reform and English Reformations, c. 1535-c. 1585*, Aldershot, Ashgate, 2008

Pagden A., *La caduta dell'uomo naturale. L'indiano d'America e le origini dell'etnologia comparata*, Torino, Einaudi, 1989

Pagden A., "Turning barbarians into gentle peoples": *Alberico Gentili, Francisco de Vitoria and the justice of empire*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 105-115

Panizza D., *Machiavelli e Alberico Gentili*, «Il pensiero politico», II, 1969, pp. 476-483

Panizza D., *Appunti sulla storia della fortuna di Alberico Gentili*, «Il pensiero politico», V, 1972, pp. 373-386

Panizza D., *Le idee politiche di Alberico Gentili*, «Il pensiero politico», IX, 1976, pp. 20-56

Panizza D., *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981

Panizza D., *La fortuna di Alberico Gentili: immagini e interpretazioni*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno, Ottava Giornata Gentiliana*, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 263-300

Panizza D., *Gentili and the Theological Tradition of War: The Critical Points of a Change of Paradigm*, in *Alberico Gentili: la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del convegno dodicesima Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 145-184

Panizza D., *I valori fondanti della respublica magna nel De Iure Belli di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 493-513

Panizza D., *Alberico Gentili's De Iure Belli. The Humanist Foundations of a Project of International Order*, in *Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010 pp. 559-585

Panizza D., *Alberico Gentili's De armis romanis: The Roman model of a just empire*, in *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 53-84

Panizza D., *Alberico Gentili e la scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 163-184

Panizza D., *Presentazione*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 31-35

Panizza D., *Il cosmopolitismo e le sue aporie in Alberico Gentili*, in *Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa*, a cura di M. Traversino, Napoli, Editrice Domenicana, 2015, pp. 295-308

Panizza L., *Pasquino among Anglican Reformers: The Two Editions in English (1566 and 1584) of Celio Secondo Curione's Pasquino in Estasi*, in *Ex Marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Europa moderna*, edited by C. Damianaki, P. Procaccioli, A. Romano, Manziana Vecchiarelli, 2006, pp. 407-428

Papy J., *Erasmus' and Lipsius' Editions of Seneca: A "Complementary" Project?*, «Erasmus of Rotterdam Society Yearbook», 21, 2001, pp. 10-37

Pascoe L.B., *Jean Gerson: Principles of Church Reform*, Leiden, Brill, 1973

Patterson W.B., *King James VI and I and the reunion of Christendom*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997

Pellegrini G., *John Florio e il Basilicon Doron di James VI*, Feltrinelli, 1961

Peltonen M., *Classical Humanism and Republicanism in English*

Political Thought, 1570-1640, Cambridge, Cambridge University Press, 1995

Pernet-Beau S., Larivaille P., *Une réécriture du Prince de Machiavel. Le de Regnandi peritia de Agostino Nifo*, Université Paris X Nanterre, 1987

Petrina A., *Machiavelli in the British Isles. Two Early Modern Translations of The Prince*, Farnham, Ashgate, 2009

Petrina A., *Contaminare lo spazio dell'innocenza: Machiavelli e gli elisabettiani*, in *Prigioni e paradisi. Luoghi scenici e spazi dell'anima nel teatro moderno*, a cura di E. Randi, C. Grazioli, P. Degli Esposti, S. Brunetti, E. Adriani, Padova, Esedra, 2011, pp. 31-43

Petrina A., *Ai margini del testo: Alberico Gentili e la circolazione dell'opera di Machiavelli in Inghilterra*, in *Alberico Gentili «Responsibility to Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale. Atti del Convegno della XV Giornata Gentiliana (San Ginesio, 14-15 settembre 2012)*, a cura di V. Lavenia, Macerata, Eum, 2015, pp. 195-214

Petrolini C., *Religione e potestà dei principi: Gentili e Sarpi*, in *Alberico Gentili «Responsibility to Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale. Atti del Convegno della XV Giornata Gentiliana (San Ginesio, 14-15 settembre 2012)*, a cura di V. Lavenia, Macerata, Eum, 2015, pp. 215-242

Peyronel Rambaldi S., *Celio Secondo Curione*, in *Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento*, a cura di M. Biagioni, M. Duni, L. Felici, Torino, Claudiana, 2011, pp. 35-44

Piepho L., *Paulus Melissus and Jacobus Falckenburgius: Two German Protestant Humanists at the Court of Queen Elizabeth*, «Sixteenth Century Journal», XXXVIII, 1, 2007, pp. 97-110

Pillitu P.A., *Metodo scientifico e libertà di religione in Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. Politica e religione nell'età delle guerre di religione. Atti del convegno. Seconda giornata gentiliana*, San Ginesio, 17 maggio 1987, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 41-55

Pio B., *Il pensiero politico di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013)*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp. 171-198

Pirillo D., “*Repubblicanesimo*” e *tirannicidio: osservazioni su Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili: la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del convegno dodicesima Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 277-303

Pirillo D., *Tra obbedienza e resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan*, in «*Ius gentium Ius communicationis Ius belli*». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 211-227

Pirillo D., *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010

Pirillo D., *Balance of power and freedom of the seas: Richard Hakluyt and Alberico Gentili*, in *Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe*, edited by D. Carey-C. Jowitt, Burlington, Ashgate, 2012, pp. 177-186

Pirillo D., *Tasso at the French Embassy. Epic, Diplomacy and the Law of Nations*, in *Authority and Diplomacy from Dante to Shakespeare*, edited by Jason Powell and William T. Rossiter, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 135-153

Pocock J.G.A., *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, Bologna, il Mulino, 1980

Pollard T. (edited by), *Shakespeare's Theater: a Sourcebook*, Oxford, Blackwell, 2004

Poni C., *Economia, scienza, tecnologia e controriforma: la teologia polemica di Tommaso Bozio*, Bologna, Monograf, 1966

Posthumus Meyjes G.H.M., *Jean Hotman's English Connections*, «Mededelingen Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks», 53/5, 1990, pp. 167-221

Praz M., *Machiavelli in Inghilterra*, Firenze, Sansoni, 1962

Price Zimmermann T. C., *Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth Century Italy*, Princeton, Princeton University Press, 1995

Procacci G., *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1995

Prodi P., *Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, R. Patron, 1963

Prodi P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 1992

Prosperi A., *Il «Miles Christianus» nella cultura italiana tra '400 e '500*, «Critica Storica», 26, 1989, pp. 685-704

Prosperi A., *La guerra giusta nel pensiero politico italiano della Controriforma*, in Id., *America e apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma, 1999, pp. 249-269

Prosperi A., «Guerra giusta» e cristianità divisa tra Cinquecento e Seicento, in *Chiesa e guerra. Dalla «Benedizione delle armi» alla «Pacem in terris»*, a cura di M. Franzinelli, R. Bottoni, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 29-90

Providera T., *Etica e politica in Giusto Lipsio. Aristotelismo, cristianesimo e antiumanesimo*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, 2012

Quaglioni D., *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» fra Medio Evo e prima Età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di V.I. Comparato, I, *Saggi*, Firenze, 1987, pp. 103-122

Quaglioni D., *Il «machiavellismo» di Jean Bodin (République, I, 5-6)*, «Il pensiero politico», 1989, pp. 198-207

Quagliioni D., *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212

Quagliioni D., *Il pensiero politico dell'assolutismo*, in *Il pensiero politico dell'età moderna. Da Machiavelli a Kant*, a cura di A. Andreatta e A.E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 99-125

Quagliioni D., *L'iniquo diritto. "Regimen regis" e "ius regis" nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli "specula principum" del tardo medioevo*, in *Specula principum*, a cura di A. De Benedictis, Frankfurt, 1999, pp. 209-242

Quagliioni D. «*Is, qui vix usquam locum tutum inveniunt*». *Giuristi, riformatori, religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa*, in *La République en exil (XV^e-XVI^e siècles)*, sous la direction de P. Carta et L. De Los Santos, «Laboratoire italien», 3/2002, pp. 79-92

Quagliioni D., *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004

Quagliioni D., *Le ragioni della guerra e della pace*, in AA.VV., *Pace e guerra nel basso Medioevo*. Atti del XL Convegno storico internazionale, Todi, 12-14 ottobre 2003, Spoleto, 2004, pp. 113-129

Quagliioni D., *La souveraineté partagée au Moyen âge*, in *Le gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe*, sous la direction de M. Gaille-Nikodimov, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005, pp. 15-24

Quagliioni D., *Sovranità. Un paradigma premoderno*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di U. Pomarici, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 549-562

Quagliioni D., *Guerra e diritto nel Cinquecento: i trattatisti del «ius militare»*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, II, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 191-210

Quagliioni D., *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», 52, 2008, pp. 55-67

Quaglioni D., *Il De papatu Romano Antichristo del Gentili*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, a cura di L. Lacchè, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 197-207

Quaglioni D., *Per l'edizione del De iure belli di Alberico Gentili in Alberico Gentili. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 47-57

Quaglioni D., *Alberico Gentili: il papato romano e il "potere totale"*, in *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 199-210

Quaglioni D., *L'edizione italiana del De iure belli di Alberico Gentili in Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 1-8

Quaglioni D., *Dominium, iurisdictio, imperium. Gli elementi non-moderni della modernità giuridica*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3. *Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità - Die Anfänge des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di / hrsg. Von, G. Dilcher-D. Quaglioni, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2011 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento - Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, Contributi/Beiträge», 25), pp. 663-678

Quaglioni D., *The Italian "Readers" of Bodin, 17th - 18th Centuries: The Italian "Readers" out of Italy - Alberico Gentili (1552-1608) in The Reception of Bodin*, edited by H.A. Lloyd, Leiden, Brill, 2013, pp. 371-386

Quaglioni D., Minnucci G., *Per l'edizione critica del De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/85-1591) in Alberico*

Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 331-345

Quagliani D., Minnucci G., *Il De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/85-1591): primi appunti per l'edizione critica*, «Il pensiero politico», XLVII, n. 2, 2014, pp. 145-155

Quinn D.B., *Explorers and Colonies, America, 1500-1625*, London, 1990

Rabb T.K., *The editions of Sir Edwin Sandys "Relation of the State of Religion"*, «Huntington Library Quarterly», 26/4, 1963, pp. 323-326

Ragni C., "A Stranger, and Learned, and an Exile for Religion". *Alberico Gentili, Shakespeare and Elizabethan England*, in *Proceedings of the "Shakespeare and His Contemporaries"*, II, ed. by M. Roberts, Florence, The British Institute in Florence, 2014, pp. 81-89

Ragni C., "Necessitas facit licitum, quod in lege illicitum est". *Alberico Gentili, the Puritans, and the Oxford controversy on drama*, in *Cultural Encounters: cross-disciplinary studies from the Late Middle Ages to the Enlightenment*, edited by D. Cappa, J.E. Christie, Wilmington, Delaware, Vernon Press, 2018, pp. 159-175

Ragoni P. (a cura di), *Alberico Gentili: vita e opere*, San Ginesio, CISG, 2000

Ragoni P., *La confraternita di S. Tommaso a San Ginesio. Interpretazione di una storia singolare*, in *La confraternita di S. Tommaso a San Ginesio. Nuove aperture documentarie*, a cura di R. Cicconi, San Ginesio, Ciscg, 2008, pp. XXXII-LXVIII

Raimondi F., *La repubblica dell'assoluta giustizia. La politica di Giordano Bruno in Inghilterra*, Pisa, ETS, 2003

Raimondi F., *Philip Sidney: Machiavelli in "Arcadia"*, in *Anglo-American Faces of Machiavelli. Machiavelli e machiavellismi nella cultura anglo-americana (secoli XVI-XX)*, a cura di A. Arienzo e G. Borrelli, Monza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2009, pp. 75-94

Rasmussen P.J., *Excellence Unleashed: Machiavelli's Critique of Xenophon and the Moral Foundation of Politics*, Lanham, Lexington Books, 2009

Rotondò A., *Il primo soggiorno in Inghilterra e i primi scritti teologici di Francesco Pucci*, in Id., *Studi e ricerche di storia ereticale italiana nel Cinquecento*, Torino, Giappichelli, 1974, pp. 225-271

Rotondò A., *Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d'un libello antiromano del Cinquecento*, in *Forme e destinazione del messaggio religioso. Aspetti della propaganda religiosa nel Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1991, pp. 19-164

Russell C., *Parliaments and English Politics, 1621-1629*, Oxford, 1979

Russell C., *Alle origini dell'Inghilterra moderna. La crisi dei parlamenti, 1509-1660*, Bologna, il Mulino, 1988

Russell C., *The Causes of the English Civil War*, Oxford, 1990

Russell F.H., *The Just War in the Middle Ages*, Cambridge-London-New York, 1975

Salmon J.H.M., *Stoicism and roman example: Seneca and Tacitus in Jacobean England*, «Journal of the History of Ideas», 1989, pp. 199-225

Salmon J.H.M., *Catholic resistance theory, Ultramontanism, and the royalist response, 1580-1620*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J. H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 219-254

Sanchi L.A., *Humanistes et antiquaires. Le De Asse de Guillaume Budé*, «Anabases», 16, 2012, pp. 207-224

Sanchi L.A., *Guillaume Budé et la langue juridique*, «Revue historique de droit français et étranger», 2015, n. 4, pp. 487-502

Sandoz E. (edited by), *The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule of Law*, University of Missouri Press, Columbia, 1993

Scarpa E., *Un accenno al Machiavelli «aristotelico» in un dialogo giuridico inedito di Francesco Sansovino*, «Quaderni di lingue e letterature», 1980, 5, pp. 163-170

Scattola M., *Ordine della giustizia e dottrina della sovranità in J. Bodin*, in *Il potere per la storia della filosofia politica moderna*, a cura di G. Duso, Roma, Carocci, 1999, pp. 61-75

Scattola M., *Althusius e gli inizi della disciplina politica in Germania*, in *Il lessico della Politica di Johannes Althusius. L'arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice*, a cura di F. Ingravalle e C. Malandrino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 29-36

Schaff B. (edited by), *Exiles, Emigrés and Intermediaries: Anglo-Italian Cultural Transactions*, New-York-Amsterdam, Rodopi, 2010

Schellhase K.C., *Tacitus in the political thought of Machiavelli*, «Il pensiero politico», 1971, IV, 3, pp. 381-391

Schellhase K.C., *Tacitus in Renaissance Political Thought*, Chicago, University of Chicago Press, 1976

Schiera P., *Assolutismo*, in *Dizionario di politica*. Diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 1983, pp. 56-62

Schmitt C., *Le categorie del politico*, saggi di teoria politica a cura di P. Schiera e G. Miglio, Bologna, il Mulino, 1972

Schmitt C., *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, Milano, Adelphi, 1991

Schmitt C.B., *John Case and Aristotelianism in Renaissance England*, Kingston-Montreal, McGill-Queen's University Press, 1983

Schröder P., *Vitoria, Gentili, Bodin: Sovereignty and the Law of Nations*, in *The Roman foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 163-186

Succimarra L., *I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, Bologna, il Mulino, 2006

Succimarra L., *Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti*, in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli».

Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 Dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 31-49

Scuccimarra L., *Le ragioni dell'umanità. Alberico Gentili e il problema della "difesa onesta"*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 313-330

Senellart M., *Le stoïcisme dans la constitution de la pensée politique. Les Politiques de Juste Lipse (1589)*, in *Le stoïcisme au XVI^e et au XVII^e siècle. Le retour des philosophies antiques à l'Age classique*, sous la direction de P. F. Moreau, Paris, 1999, pp. 117-139

Sharp A., *La oscura resurrezione di Alberico Gentili come "realista" nel 1644*, in *Alberico Gentili. L'ordine internazionale in un mondo a più civiltà. Atti del convegno Decima giornata gentiliana* (San Ginesio, 20-21 Settembre 2002), Milano, Giuffrè, 2004, pp. 315-346

Sharpe K., *Politics and Ideas in Early Stuart England: Essays and Studies*, London, New York, Pinter, 1989

Simmonds K. R., *The Gentili Manuscripts*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 76, 1959, pp. 534-552

Simmonds K.R., *Gentili on the Qualities of Ideal Ambassador*, in *The Indian Year Book of International Affairs 1964. II. Studies in the History of the Law of the Nations*, Madras, 1964, pp. 47-58

Siraisi N., *Cardano and the history of medicine*, in *Girolamo Cardano. Le opere, le fonti, la vita*, a cura di M. Baldi e G. Canziani, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 341-362

Sirks B., *Gentili in the eyes of Bijndershoek*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno XIV giornata gentiliana*, San Ginesio, 24-25 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 225-236

Skinner Q. (edited by), *Republicanism. A Shared European Heritage*, 2 voll., Cambridge, 2002

Slights W.W.E., *Managing Readers. Printed Marginalia in English Renaissance Books*, The University of Michigan Press, 2001

Snyder J.R., *Dissimulation and the Culture of Secrecy in the Early Modern Europe*, Berkeley-Los Angeles, University of California press, 2009

Sommerville J.P., *Richard Hooker, Hadrian Saravia, and the advent of the Divine right of Kings*, «History of Political Thought», 4, n. 2, 1983, pp. 229-245

Sommerville J.P., *Absolutism and royalism*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J. H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 347-374

Sommerville J.P., *English and European Political Ideas in the Early Seventeenth Century: Revisionism and the Case of Absolutism*, «Journal of British Studies», 35, 1996, pp. 168-194

Sonzini V., *Il catalogo editoriale 1602 di Ciotti. Analisi e confronto con il coevo catalogo di Meietti*, «Bibliothecae.it», 5, 2016, 2, pp. 259-336

Springborg P., *Thomas Hobbes and Cardinal Bellarmine: Leviathan and the "Ghost of the Roman Empire"*, «History of Political Thought», XVI, 1995, pp. 503-530

Stolleis M., *Storia del diritto pubblico in Germania, I: Pubblicistica dell'Impero e scienza di polizia, 1600-1800*, Milano, Giuffrè, 2008

Stolleis M., *Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenzt, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit*. Beiträge zur Tagung in Tutzing Sept. 2007, hrsg. von A. Meyer-C.A. Zwierlein, München, Oldenbourg, 2010

Stone L., *An Elizabethan. Sir Horatio Pallavicino*, Oxford, Clarendon Press, 1956

Stone L., *Social Change and Revolution in England, 1540-1640*, London, Routledge&Kegan, 1975

Storti C., *L'“officium legationis” in età moderna*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 Settembre 2016*, Macerata, Eum, 2018, pp.129-152

Straumann B., *The Corpus Iuris as a Source of Law Between Sovereigns in Alberico Gentili's Thought*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 101-125

Strauss L., *Thoughts on Machiavelli*, Glencoe, Free press, 1958

Strumia A., *L'immaginazione repubblicana. Sparta e Israele nel dibattito filosofico-politico dell'età di Cromwell*, Firenze, Le Lettere, 1991

Stuckey M., *Early Modern English Humanism and Antiquarianism: The Prosopographical Method and Reflections on Historico-Legal Tradition*, «The Journal of Legal History», 33, I, 2012, pp. 31-64

Suin D., *Ius gentium e ius belli nelle Annotationi sopra la Gierusalemme liberata di Scipione Gentili*, «Il pensiero politico», L, n. 1, 2017, pp. 77-87

Suin D., *Political pluralism and the unity of humankind: the image of the respublica magna in Alberico Gentili's reflection*, in *Monisms and Pluralisms in the History of Political and Social Models*, edited by A. Catanzaro, S. Lagi, F. Falchi, Novi Ligure, Edizioni Epoké, 2018, pp. 59-70

Surany A., *The Genius of the English Nation: Travel Writing and National Identity in Early Modern England*, Cranbury, Associated University Press, 2010

Taranto D., *La mikté politéia tra antico e moderno. Dal «quar-tum genus» alla monarchia limitata*, Milano, 2006

Tedeschi J. A., *Intellettuali in esilio. Dall'Inquisizione romana al fascismo*, a cura di G. Caravale e S. Pastore, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012

Tenenti A., *Teoria della sovranità e ragion di Stato nella République di Jean Bodin (1576)* in *Diritto e potere nella storia europea*. Atti del IV Congresso Internazionale della società Italiana di storia del diritto in onore di Bruno Paradisi, Firenze, Olschki, 1982, pp. 419-436

Tenenti A., *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna, Il Mulino, 1987

Testoni Binetti S., *Introduzione a Stephanus Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, La Rosa Editrice, 1994

Testoni Binetti S., *Il pensiero politico ugonotto. Dallo studio della storia all'idea di contratto (1572-1579)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2002

Tierney B., *Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant*, «Journal of the History of Ideas», 2001, pp. 381-399

Todescan F., *Il problema del diritto naturale fra Seconda Scolastica e giusnaturalismo laico secentesco. Una introduzione bibliografica*, in "Iustus Ordo" e Ordine della natura. "Sacra doctrina" e saperi politici fra XVI e XVIII secolo, a cura di F. Arici e F. Todescan, Padova, 2007

Todescan F., «Nolite silere theologi in munere alieno». *Il perché di una ricerca sulla Seconda Scolastica*, in *Silere theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 185-217

Tomita S., *A Bibliographical Catalogue of Italian Books Printed in England 1558-1603*, Farnham, Ashgate, 2009

Torrance Kirby W.J., *The Zurich Connection and Tudor Political Theology*, Leiden-Boston, Brill, 2007

Tosi G., *La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria*, in M. Scattola (a cura di), *Figure della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2003

Trapman J., *Erasmus on Lying and Simulation*, in *Ways of Lying, On the Edge of Truth and Honesty: Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period*, a cura di P. Zagorin, edited by Toon van Houdt et al., Leiden-Boston, Brill, 2002, pp. 33-46

Traversino M., *Bruno e il «nuovo mondo»: la condizione degli indigeni e il «dibattito» con il Gentili*, «Il pensiero politico», XLIV, n. 2, 2011, pp. 241-252

Traversino M., *Diritto e teologia alle soglie dell'età moderna. Il problema della potentia Dei absoluta in Giordano Bruno*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015

Traversino M., *Sovranità in controluce. Bruno, Gentili e il dibattito cinquecentesco sulla condizione dei nativi americani*, in *Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa*, Napoli, Editrice Domenicana, 2015, pp. 411-505

Treggiari F., *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009

Treggiari F., *Alberico Gentili alumnus*, in *Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'incontro di studio* (Perugia, 10 Ottobre 2008), a cura di F. Treggiari, Università degli Studi di Perugia, 2010, pp. 7-28

Trujillo Pérez I., *Argomenti vecchi e nuovi sulla guerra. Una rivisitazione dello ius belli in Francisco de Vitoria*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 261-272

Tuck R., *Philosophy and Government 1572-1651*, Cambridge, University Press, 1993

Tuck R., *The rights of war and peace. Political thought and the international order from Grotius to Kant*, Oxford, Oxford University Press, 1999

Tutino S., *Thomas Pounce, Andrew Willet e la questione cattolica all'inizio del regno di Giacomo I*, in *Questioni di storia inglese tra Cinque e Seicento: cultura, politica e religione. Atti del seminario tenutosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa l'11 e 12 aprile 2002*, a cura di S. Villani, S. Tutino, C. Franceschini, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2006, pp. 45-72

Ungerer G., *The Printing of Spanish Books in Elizabethan England*, «The Library», 20, 1965, pp. 177-229

Valente M., *Tra storia e politica: l'Elogio di Nerone di Cardano*, «Colloquium philosophicum», VIII-IX, 2005, pp. 57-64

Valente M., *Giacomo Aconcio*, in *Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento*, a cura di M. Biagioni, M. Duni, L. Felici, Torino, Claudiana, 2011, pp. 9-17

Valente M., *La via dritta della salute. Tolleranza e convivenza nell'Europa dell'età moderna*, in *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*, a cura di L. Felici, Torino, Claudiana, 2015, pp. 353-370

Vance N., Wallace J. (edited by), *The Oxford History of Classical Reception in English Literature*, Oxford, 2015

Van der molen G.H.J., *Alberico Gentili and the Development of International Law. His Life, Works and Times*, Amsterdam, H.J. Paris, 1937

Van Dorsten J.A., *Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden Humanists*, Leiden-London, Oxford University Press, 1962

Van Gelderen M., *The Political Thought of the Dutch Revolt 1555-1590*, Cambridge, Cambridge University press, 1992

Van Houdt T., *Word Histories, and Beyond: Towards a Conceptualization of Fraud and Deceit in Early Modern Times*, in

Ways of Lying, On the Edge of Truth and Honesty: Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period, a cura di P. Zagorin, edited by Toon van Houdt *et al.*, Leiden-Boston, Brill, 2002, pp. 1-31

Vasoli C., *Civitas mundi: studi sulla cultura del Cinquecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996

Vasoli C., *Il tema dell'assoluta potenza divina nell'Universae Naturae Theatrum di Jean Bodin, Potentia Dei. L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII*, a cura di G. Canziani, M.A. Granada, Y. CH. Zarka, Milano, Franco Angeli, 2000

Vasoli C., *Tra Aristotele, Alessandro di Afrodisia e Juan de Valdés: note su Simone Porzio*, «Rivista di storia della filosofia», LVI, 4, 2001, pp. 561-607

Vergerio C., *Alberico Gentili's De iure belli: An Absolutist's Attempt to Reconcile the jus gentium and the Reason of State Tradition*, «Journal of the History of International Law», 19, 2017, pp. 1-41.

Verrecchia A., *Giordano Bruno. La falena dello spirito*, Roma, 2002

Vivanti C., *Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento*, Torino, Einaudi, 1963

Vivanti C., *Assolutismo e tolleranza nel pensiero politico francese del Cinque e Seicento*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali. IV – Assolutismo, diritto naturale, costituzioni*, diretta da L. Firpo, Torino, Utet, 1980, pp. 13-93

Warren C., *Gentili, the Poets, and the Laws of War*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury, B. Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 146-162

Warren C., *Literature and the Law of Nations, 1580-1680*, Oxford, Oxford University Press, 2015

Waszink J., *Introduction to J. Lipsius, Politica. Six books of politics or political instruction*, a cura di J. Waszink, Koninklijke Van Gorcum, 2004

Waszink J., *Henry Savile's Tacitus and the English Role on the Continent: Leicester, Hotman, Lipsius*, «History of European Ideas», 42, 2016, pp. 303-319

Weston C.C., *England: ancient constitution and common law*, in *The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700*, edited by J. H. Burns, M. Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 374-411

Wijffels A., *Introduzione*, in *Alberico Gentili consiliatore. Atti del convegno quinta Giornata gentiliana*, San Ginesio, 19 Settembre 1992, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 13-21

Wijffels A., *Alberico Gentili, padre e giurista*, in *Alberico Gentili consiliatore. Atti del convegno quinta Giornata gentiliana*, San Ginesio, 19 Settembre 1992, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 131-173

Wijffels A., *Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno, Ottava Giornata Gentiliana*, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 183-190

Wijffels A., *Alberico Gentili e l'unione anglo-scozzese: alla ricerca di una nuova matrice per il discorso politico*, in *Alberico Gentili. La soluzione pacifica delle controversie internazionali. Atti del convegno Nona giornata gentiliana*, San Ginesio, 29-30 Settembre 2000, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 159-178

Wijffels A., *Assolutismo politico e diritto di resistenza: la disputatio gentiliana «De vi civium in Regem semper iniusta»*, in *Alberico Gentili: l'uso della forza nel diritto internazionale. Atti del convegno Undicesima Giornata Gentiliana*, San Ginesio, 17-18 settembre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 433-458

Wijffels A., *Une disputation d'Alberico Gentili sur le droit du souverain de disposer de son royaume et des biens de ses sujets (1587)*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)*, sous la direction de J. Krynen, M. Stolleis, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2008, pp. 469-484

Wijffels A., *Alberico Gentili e il rinnovamento del diritto pubblico nella tradizione dello ius commune*, in *Alberico Gentili. Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte vol. II*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 517-556

Wijffels A., *Antiqui et Recentiores: Alberico Gentili - Beyond Mos italicus and Legal Humanism*, in *Reassessing Legal Humanism and its Claims. Petere Fontes?*, edited by P.J du Plessis, J.W. Cairns, Edinburgh, 2016, pp. 11-40

Wilson D. A., *Sweet Robin: A Biography of Robert Dudley, Earl of Leicester, 1533-1588*, London, 1981

Womersley D., *Sir Henry Savile's translation of Tacitus and the political interpretation of Elizabethan texts*, «The Review of English Studies», 42, 1991, pp. 313-342

Wootton D., *Leveller democracy and the Puritan Revolution*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J.H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 412-442

Worden B., *The Sound of Virtue. Philip Sidney's Arcadia and Elizabethan Politics*, New Haven and London, Yale University Press, 1996

Worden B., *English republicanism*, in *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, edited by J. H. Burns with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, University Press, 1994, pp. 443-476

Wormald J., *James VI and I, Basilikon Doron and The Trew Law of Free Monarchies: The Scottish Context and the English translation*, in *The Mental World of the Jacobean Court*, a cura di L. Levy Peck, Cambridge, University Press, 1991, pp. 36-54

Wyatt M.W., *John Florio and the Cultural Politics of Translation*, Stanford University, 2000

Wyatt M.W., *The Italian Encounter with Tudor England: a Cultural Politics of Translation*, Cambridge, 2005

Yates F.A., *John Florio. The life of an Italian in Shakespeare's England*, New York, Octagon Books, 1968

Yates F.A., *Giordano Bruno e la tradizione ermetica*, tr. it., Roma-Bari, Laterza, 1981

Yates F.A., *Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century*, London, Routledge, 1999

Yérasimos S., *De la collection de voyages à l'histoire universelle: «La Historia Universale de' Turchi» de Francesco Sansovino*, «Turcica», 20, 1988, pp. 19-41

Zagorin P., *Ways of Lying, On the Edge of Truth and Honesty: Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period*, edited by Toon van Houdt et al., Leiden-Boston, Brill, 2002

Zaller R., *The Figure of the Tyrant in English Revolutionary Thought*, «Journal of the History of Ideas», 2, 1993, pp. 585-610

Zancarini J. C., Fournel J. L., Tabet X., *La fortuna di Machiavelli in Francia e in Svizzera*, in *Enciclopedia Machiavelliana*, Roma, Treccani, 2014, pp. 583-587

Zemon Davis N., *The gift in sixteenth-century France*, trad. it. M. Gregorio, Milano, Feltrinelli, 2002

Zendri C., *Metodo e sistema delle fonti in Alberico Gentili*, in *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, a cura di M. Ferronato, L. Bianchin, Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Milano, Cedam, 2011, pp. 45-64

Zetzel J.E.G., *Natural Law and Poetic Justice: A Carneadean Debate in Cicero and Virgil*, «Classical Philology», 91, 1996, pp. 297-319

Zuliani F., *Giacomo Castelvetro e Machiavelli. Appunti sulla conoscenza dell'opera e sull'edizione londinese dei Discorsi (1584)*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», LXXIII, 3, 2011, pp. 593-605

Zwierlein C., *Il metodo politico di Agostino Nifo e la difesa della «pluralitas principatum» 1523-26*, «L'illuminista. Rivista di cultura contemporanea», XVII, n. 49, 2017, pp. 354-355

Biblioteca di cultura moderna e contemporanea

Volimi pubblicati

1. Alberto Giordano, *Il primato della politica. Cavour, Giolitti e la governance dell'Italia liberale*, 2018 (ISBN versione a stampa: 978-88-97752-55-4), (ISBN versione eBook: 978-88-97752-78-3)
2. Daniele Rolando, *Questa fragile modernità. Quattro saggi, un prologo ed un epilogo intorno alla 'grande trasformazione'*, 2018 (ISBN versione a stampa: 978-88-94943-25-2), (ISBN versione eBook: 978-88-94943-26-9)
3. Davide Suin, *Tra diritto e teologia: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili*, 2021 (ISBN versione a stampa: 978-88-3618-067-7), (ISBN versione eBook: 978-88-3618-068-4)

Davide Suin è dottore di ricerca in Pensiero politico e comunicazione politica e attualmente frequenta un post-doc internazionale, di durata triennale, presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università della Repubblica di San Marino. Membro del comitato editoriale della rivista «Il pensiero politico», ha pubblicato diversi saggi sul pensiero politico cinque-seicentesco con particolare focus sulle figure di Francesco Sansovino e Alberico Gentili oltre che sul concetto di sovranità.

L'autore si focalizza sul contributo teorico-politico di Alberico Gentili (1552-1608) con particolare focus sul problema del potere: concetto chiave nell'elaborazione gentiliana che, tuttavia, è stato soltanto superficialmente indagato dalla storiografia. Gli interpreti hanno ampiamente evidenziato la centralità di Gentili nella configurazione del moderno diritto bellico e internazionale trascurando di inquadrarne il contributo nel più vasto ambito del dottrinarismo politico tardo-cinquecentesco di impronta bodiniana. Gentili fornisce un apporto importantissimo nell'elaborazione del concetto di sovranità che formula, anche se non in maniera sistematica, avvalendosi di categorie tratte dalla cultura giuridica e teologica.

The author dwells on Alberico Gentili (1552-1608)'s political contribution with a particular focus on the problem of power: this is a crucial issue in Gentili's reflection but it has only superficially been investigated by historiography. Scholars have widely underlined the important role Gentili played in the elaboration of the modern Law of War and International Law but they have disregarded the political relevance of his theory which may be properly understood only if framed in the field of Late-Sixteenth century thought inspired by Bodin. Gentili supplies an essential contribution as a bearer of the modern idea of sovereignty, a topic on which he reflects by resorting to concepts drawn from legal and theological culture.

ISBN: 978-88-3618-068-4



€ 25,00